

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	70
DIFESA (IV)	»	85
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	95
FINANZE (VI)	»	146
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	179
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	193
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	202
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	225
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	247
AFFARI SOCIALI (XII)	»	248

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	295
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	353
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	354
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	356

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 febbraio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazioni nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà il benvenuto al collega Giampiero Giulietti, nominato componente della Giunta in luogo dell'onorevole Francesco Sanna, dimissionario.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 dicembre 2013.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, richiama i contenuti della sua relazione introduttiva svolta lo scorso 13 novembre, nonché gli elementi emersi dall'audizione e dalla memoria difensiva dell'interessato.

Ricorda, altresì, che era stato investito dell'incarico di verificare le condizioni di una composizione stragiudiziale della controversia. Al riguardo, comunica di aver acquisito dall'onorevole Rosso la disponibilità a ricercare una soluzione bonaria con la controparte, alla quale aveva – già a suo tempo – fatto pervenire le sue scuse sia in forma privata sia in forma pubblica. Non gli è stato, tuttavia, possibile verificare se vi sia l'interesse della parte offesa a pervenire ad un accordo.

Ritiene, quindi, di formulare alla Giunta la proposta di dichiarare l'insindacabilità della condotta dell'onorevole Roberto Rosso, in quanto è ravvisabile il nesso funzionale delle opinioni espresse con l'attività tipica posta in essere nell'esercizio delle proprie attribuzioni di membro del Parlamento.

Auspica, altresì, che il voto sulla sua proposta possa avvenire nella prossima seduta, così da consentire ai colleghi di

poter approfondire la conoscenza della documentazione riferita a tale questione.

Alessio TACCONI (M5S), nel dichiarare che il suo gruppo ha già maturato un orientamento in merito, non manifesta opposizione all'invito del relatore di rinviare il voto sulla sua proposta, purché esso sia previsto nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, preso atto dell'orientamento unanime dei gruppi,

rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, con la precisazione che in quella sede si procederà alla votazione della proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione dell'Ambasciatore Stefano Sannino, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea (*Svolgimento e conclusione*) 5

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione dell'Ambasciatore Stefano Sannino, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

L'Ambasciatore Stefano SANNINO, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Maria MUSSINI (M5S), Roberto Giuseppe COCIANCICH (PD), Cristina DE PIETRO (M5S) e Nadia GINETTI (PD), i deputati Gea SCHIRÒ (PI), Adriana GALGANO (SCpI) e Stefano FASSINA (PD), il senatore Luis Alberto ORELLANA (M5S), i deputati Mario MARAZZITI (PI), Rocco BUTTIGLIONE (PI) e Maria IACONO (PD).

L'Ambasciatore Stefano SANNINO, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	20

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	69

AUDIZIONI:

Audizione del professor Pietro Carlo Padoan, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (nomina n. 23-bis) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>)	18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 6 febbraio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che gli emendamenti Kronbichler 9.16 e Invernizzi 9.34 sono stati ritirati.

Comunica, altresì, che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo del decreto-legge n. 150 del 2013 (*vedi allegato 1*). Con riguardo alle propo-

ste emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative – fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo, ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge. Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini di disposizioni legislative né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Rosato 1.3, che prevede la « devoluzione per compensazione » agli idonei di tutti i posti disponibili ad una determinata data per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato; Rosato 1.4 che proroga le graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrin-

tendente della Polizia di Stato, senza intervenire, quindi su un atto di rango legislativo; Caparini 1.5, che sospende fino al 31 dicembre 2016 l'applicazione delle vigenti disposizioni che, in relazione al richiamo in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedono che gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione siano a carico degli interessati; Caparini 1.6, che prevede che, in relazione al richiamo in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, siano a carico dell'Amministrazione medesima; Bianconi 1.13, 1.14 e 1.15 che prevedono, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'INPS, che i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012, costituiti dall'Istituto medesimo nell'anno 2001, siano trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; Amoddio 1.16 che, nelle more della definizione delle procedure di mobilità e fino al loro completamento, proroga *sine die* le assegnazioni temporanee ed i comandi in essere presso tutte le amministrazioni dello Stato; Vacca 1.20, che modifica la misura percentuale e gli anni a decorrere dai quali le università statali possono procedere ad assunzioni di personale e di ricercatori; Dadone 1.24, che prevede che per le assunzioni nei rispettivi corpi del comparto sicurezza si attinge alle graduatorie dei concorsi eventualmente vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia; Dadone 1.25, che prevede che l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato per l'anno 2014 è disposto dal Ministero dell'Interno attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti; Zappulla 1.31 che prevede che non concorrano alla formazione dell'IRPEF contributi e indennizzi connessi agli eventi sismici per i soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania a

seguito degli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel relativo territorio; Zappulla 1.32 che prevede per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa il diritto al rimborso delle imposte pagate in eccedenza negli anni 1990, 1991 e 1992 ove sia stata presentata istanza entro il 30 marzo 2012; D'Uva 1.34 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, richiamato dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che proroga il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ridefinizione del sistema di cui al suddetto articolo 7; Giancarlo Giordano 1.36 che interviene sul contenuto del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ridefinisce il sistema disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; Tullo 1.46 che autorizza l'Agenzia delle dogane alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite l'assunzione di candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 216 del 2011 con priorità rispetto ad ogni altra modalità di reclutamento; Gneccchi 1.50 che reca una norma interpretativa dell'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449 del 1997 in materia di calcolo della buonuscita del personale dipendente dell'Ente poste italiane; Gneccchi 1.51 che reca norme interpretative dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di soppressione di alcuni enti ed organismi pubblici; gli identici Daniele Farina 1.52 e Gitti 1.53 che prevedono un'eccezione all'articolo 9, comma 28, della legge n. 78 del 2010 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di

cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, escludendo il lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale; Iacono 1.54, ad eccezione del primo periodo, che è ammissibile, poiché gli altri periodi recano disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie relativamente all'Agenzia delle entrate; Ribaudò 1.56 che estende l'applicazione al comparto difesa-interno-giustizia delle disposizioni in materia di scivolo delle graduatorie degli idonei di determinati concorsi per agente di polizia; Centemero 1.57 e 1.58 che intervengono sull'inserimento di determinati soggetti in graduatorie ad esaurimento, prorogando anche i termini per tale inserimento previsti da decreti ministeriali; l'articolo aggiuntivo Centemero 1.01, ad eccezione del comma 1, che è da considerare ammissibile, considerato che le altre disposizioni intervengono sulla disciplina del trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle province; Zolezzi 2.14 che inserisce beni e servizi destinati alla ricostruzione e al recupero del patrimonio pubblico e privato tra i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto; Carra 2.17 che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità le spese sostenute dalla Regione Lombardia e dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del maggio 2012; Ferraresi 2.18 che proroga, senza una data certa, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per immobili di edilizia abitativa ed interviene, con altre disposizioni,

su termini scaduti; Faenzi 2.19 che proroga gli effetti di un atto di natura non legislativa, quale la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 di dichiarazione dello stato d'emergenza per i territori della regione Toscana colpiti da eventi alluvionali; Mariano 3.2, che introduce delle deroghe per l'anno 2013 alle disposizioni dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 concernenti le deliberazioni degli enti locali in materia di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza; Mauro Guerra 3.22 che proroga un termine non legislativo, stabilito con deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Dorina Bianchi 3.5 che introduce una nuova disposizione all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000 riguardante l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e il controllo sulla relativa attuazione; Fraccaro 3.17, che dispone la presentazione alla Camere da parte del Governo di una relazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e giacenti sulla contabilità speciali della provincia di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani; Ribaudò 3.8, che estende la facoltà per gli enti locali, prevista dal comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale anche in caso di diniego d'approvazione della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario; l'articolo aggiuntivo Colletti 3-*bis*.02 che dispone in merito alla ricostituzione di tribunali ordinari e sedi giudiziarie distaccate; Oliano 4.24 e Rotta 4.38 che estendono le competenze di vigilanza dell'Autorità di regolazione e dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 alle imprese esercenti le attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti; Mariani 4.15 e Bragantini 4.16 che modificano un termine di natura regolamentare stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 recante esecuzione ed attuazione del Codice dei lavori pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; Capelli 4.10 che proroga un termine

di natura non legislativa stabilito dal decreto ministeriale 15 novembre 2013 in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo della validità della patente; Rotta 4.36 che novellando la legge n. 21 del 1992 introduce una disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente; Rotta 4.35 che novellando il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 dispone l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti in tema di determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato degli autoservizi pubblici non di linea; Brunetta 4.34, Alli 4.6 e Caruso 4.22 che prorogano la permanenza in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014; Mauro Guerra 4.39 che abroga il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 in materia di operazioni di acquisto da parte degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; Lavagno 4.9, che interviene su un termine per l'adozione di un atto, ormai scaduto; Palazzotto 5.1, che proroga un termine scaduto, previsto dall'articolo 38 della legge n. 96 del 2010; Carocci 6.4 che abroga il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 421 del 1948; Bossa 6.7 che proroga le graduatorie di merito regionale dei concorsi per dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004; Minardo 6.10 che proroga la validità delle graduatorie di merito del concorso per insegnanti di religione cattolica indetto con Decreto direttoriale del 2 febbraio 2004; Centemero 6.11 che proroga un termine già scaduto e reca disposizioni in materia di Consiglio superiore dell'istruzione; Ribaudò 6.12 che dispone la stabilizzazione di personale titolare di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico; Iacono 6.13 che dispone — per il solo anno

scolastico 2013-2014 e nelle regioni in cui il concorso è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale – il conferimento a domanda di incarichi di presidenza di coloro che hanno superato il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; Guerini 6.14 che dispone, per i concorsi che hanno subito una rinnovazione in seguito ad annullamento giurisdizionale, l’inserimento in graduatoria dei candidati che abbiano superato tutte le fasi previste dal bando di concorso e che siano rimasti esclusi a seguito della ripetizione della validazione; Centemero 6.15 che fissa un termine perentorio per l’emanazione del regolamento previsto dal comma 416 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e reca disposizioni generali sui concorsi per docenti; Di Salvo 8.5 e 8.6 che recano deroghe alla normativa in materia pensionistica prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011; Bellanova 8.7, limitatamente alla lettera *a*), che interviene su una cifra relativa alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni; Di Salvo 8.8 che estende al personale ferroviario i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche previsti dal comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011; Gnechi 8.9 che modifica il comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011; Gnechi 8.10 che reca una norma di interpretazione autentica del comma 194, lettera *d*), dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro; Ribaudò 9.4 volto ad abrogare le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 in materia di controlli dell’Agenzia delle entrate per il contrasto all’erogazione di indebiti rimborsi di imposta; Ribaudò 9.5 volto a disciplinare i termini di esercizio dei controlli ai fini dei rimborsi di imposta; Marco di Maio 9.6 volto a differire l’entrata in vigore di disposizioni contenute in un decreto ministeriale (decreto ministeriale 16 novembre 2013 in materia di regime di commercializzazione delle sigarette elettroniche); Marco di Maio 9.7 che reca norme di interpretazione autentica della disciplina

in materia di agevolazione fiscale a favore di società cooperative e loro consorzi contenuta nella legge di stabilità per il 2013; Boschi 9.9 che interviene sull’articolo 8 del decreto-legge n. 102 del 2013 recante norme sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni senza prevedere proroghe di termini; Iacono 9.2 che reca disposizioni in materia di rateizzazione del pagamento di tasse e canoni; Dorina Bianchi 9.12 che reca disposizioni di interpretazione autentica in materia di apertura di uffici secondari nei distretti notarili; Bragantini 9.42 che proroga un termine di legge già scaduto (sospensione fino al 30 novembre 2012 del pagamento di rate dei mutui e finanziamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 – decreto-legge n. 74 del 2012); Gitti 9.47 che detta disposizioni in materia di applicazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari relativi ad organizzazioni non lucrative; Nardi 9.24 che proroga i termini contenuti in una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (delibera CIPE 8 marzo 2014 in materia di « Fondo per lo sviluppo e la coesione »); Catalano 9.49 in materia di « buoni locali » per agevolare l’economia locale, il senso di comunità e il supporto alle famiglie; Di Gioia 9.01 che reca disposizioni in materia di competenze della Commissione di cui alla legge n. 88 del 1989; Carrescia 10.11, che abroga una disposizione di legge; Prodani 11.2 che sospende l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 97 del 2013 in materia di esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea fino all’entrata in vigore del riordino organico e complessivo della normativa di settore; l’articolo aggiuntivo Di Gioia 11.01 che dispone casi di non applicazione dei termini previsti dal paragrafo 3.1 approvato con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985; l’articolo aggiuntivo Moscatt 11.02, che esenta le imprese beneficiarie di determinate agevolazioni dal rispetto di produzioni finali inquadrabili in una divisione della classificazione delle attività econo-

niche ISTAT '91; Pillozzi 12.1, che vieta la costituzione di imprese editrici di giornali quotidiani ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; l'articolo aggiuntivo Tullo 12.01, che inserisce un termine per la decorrenza dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012; l'articolo aggiuntivo Valente 13.03 che proroga per il triennio 2014-2016 la disposizione dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 che, ai fini del funzionamento del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, ente senza fini di lucro, ha istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, intervenendo quindi su un termine già scaduto; gli articoli aggiuntivi Locatelli 13.04 e 13.05 che intervengono su disposizioni di carattere generale, quali l'articolo 3, comma 1, della legge n. 90 del 2004 in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e la disciplina delle espressioni delle preferenze nelle elezioni europee, introducendo la preferenza di genere; l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 13.09, che reca misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia.

Comunica che è da considerarsi irricevibile l'emendamento Aiello presentato all'articolo 9 in quanto contiene un riferimento normativo non corretto.

Emanuele FIANO (PD) comunica il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo PD.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) comunica il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo SCpI.

Dorina BIANCHI (NCD) comunica il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo NCD.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) comunica il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo Misto Minoranze linguistiche.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) comunica il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo FI-PdL.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i prescritti pareri.

Alfredo D'ATTORRE (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Sesa AMICI, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, ricorda che il Ministro Franceschini, nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, aveva invitato tutti i gruppi, pur nel rispetto dei tempi necessari a svolgere gli approfondimenti ritenuti opportuni, ad approvare il testo del decreto in esame senza apportare modifiche. Al riguardo, evidenzia che, a causa della concomitante pendenza di tre decreti da esaminare da parte del Parlamento la cui scadenza è imminente, ove il provvedimento in esame, a seguito di eventuali modifiche, dovesse richiedere un ulteriore passaggio al Senato, rischierebbe di non essere convertito nei termini previsti, rendendo così inefficaci una serie di disposizioni importanti per i cittadini in esso contenute.

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando al sottosegretario Amici, sottolinea che non condivide assolutamente l'impostazione del Governo poiché, a suo avviso, non si può imputare ai parlamentari l'errore compiuto dal Governo stesso nell'aver adottato un numero eccessivo di decreti-legge. Ricorda che nel provvedimento in esame sono contenute proroghe « assurde », quale, ad esempio, quella relativa alla vigenza delle disposizioni emanate per fare fronte al terremoto del 1981 in Cam-

pania. Ribadisce, infine, che il Parlamento ha tutto il diritto di esaminare a fondo i provvedimenti adottati dal Governo.

Federica DIENI (M5S), nel condividere le osservazioni del collega Bragantini, segnala che è preciso dovere dei parlamentari presentare emendamenti finalizzati a modificare il testo del decreto-legge in esame. Fa presente, pertanto, che il suo gruppo non ritirerà gli emendamenti presentati ed evidenzia che le parole del sottosegretario Amici confermano ancora una volta le incapacità del Governo in carica costretto, in varie occasioni, a fare ricorso alla decretazione d'urgenza per risolvere i problemi del Paese.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), nel segnalare che gli emendamenti ritirati dai deputati appartenenti al suo gruppo saranno ripresentati in Assemblea, sollecita il Governo a considerare, in particolare, due problemi oggetto di alcune proposte emendative. Al riguardo, fa presente che sarebbe opportuno, a suo avviso, che il Governo intervenisse per commissariare le cinquantaquattro province che dovrebbero tornare al voto entro febbraio prossimo ove non fosse approvato il disegno di legge di riforma delle province presentato dal Ministro Delrio. Sottolinea, inoltre, l'importanza degli emendamenti finalizzati a prorogare i termini di alcune graduatorie ad esaurimento e fa presente che il Ministro Carrozza, a suo avviso, non ha risolto tale problema che sta producendo un enorme contenzioso giudiziario.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Nuti 1.1, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione, non condividendo le previsioni normative che prevedono deroghe in materia di assunzioni e progressioni di carriera nella pubblica amministrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 1.1 e Cozzolino 1.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Gitti 1.7: si intende vi abbia rinunciato.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.8, ne raccomanda l'approvazione, sottolineandone la finalità volta a imporre l'utilizzo degli idonei in graduatoria per sopperire alle carenze di organico del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in discussione, poiché la proroga di assunzioni temporanee nelle amministrazioni comporta ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 1.8 e Giancarlo Giordano 1.11.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.12, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad introdurre esplicitamente un elemento di valutazione ai fini, tra l'altro, della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 1.12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gitti 1.17: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 1.26.

Andrea GIORGIS (PD), facendo riferimento a tutti gli emendamenti a prima firma del presidente Cicu, chiarisce che si tratta di proposte emendative volte a recepire il parere del Comitato per la legislazione. Dichiara, quindi, in qualità di componente del Comitato per la legislazione, il proprio voto di astensione su tali emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), nell'associarsi a quanto dichiarato dal collega Giorgis, annuncia il proprio voto di astensione su tutti gli emendamenti a prima firma del presidente Cicu.

La Commissione respinge l'emendamento Cicu 1.27.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede che i colleghi della maggioranza rendano ben visibile la loro espressione del voto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, condividendo la richiesta del collega Dell'Orco, invita i colleghi deputati a rendere ben visibile l'espressione del proprio voto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 1.28 e 1.29.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica una farsa il lavoro svolto finora dalla Commissione, poiché, a suo avviso, i deputati votano senza conoscere il contenuto delle proposte emendative in esame. Annuncia, pertanto, che i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle abbandoneranno i lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando alla collega Dieni, ritiene che la decisione di intervenire per illustrare gli emendamenti, o comunque di dibatterne il contenuto, è lasciata alla discrezionalità di ciascun collega e, ove i deputati della maggioranza ritengano di procedere immediatamente alla votazione degli stessi emendamenti, ciò non significa che essi non siano a conoscenza del contenuto delle proposte emendative. A suo avviso, pertanto, i lavori finora svolti dalla Commissione, lungi dal costituire una « farsa », rientrano pienamente nelle normali dinamiche politiche che regolano i rapporti tra maggioranza e opposizione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in relazione a quanto affermato dalla collega Dieni, rappresenta che il suo gruppo ha votato e continuerà a votare tutte le proposte emendative all'esame della Commissione sostenendo con il proprio voto, ove necessario, alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni come peraltro avvenuto in occasione dell'esame della proposta emendativa relativa alla dotazione organica della pubblica amministrazione.

Emanuele FIANO (PD), in relazione a quanto affermato dalla collega Dieni, ricorda che i deputati del suo gruppo sono disponibili ad esaminare gli emendamenti relativi al decreto-legge in discussione per tutto il tempo che si renderà necessario e nel pieno rispetto dei diritti delle opposizioni. Sottolinea la scelta politica del gruppo del Partito Democratico, legittimamente contestata da alcuni colleghi appartenenti ai gruppi di minoranza, di conformarsi all'indicazione del Governo relativa alla necessità di approvare in tempi rapidi, e senza modifiche, il provvedimento in esame.

Federica DIENI (M5S) desidera rettificare la parola « farsa » con cui aveva qualificato i lavori finora svolti dalla Commissione e precisa, al riguardo, che intendeva stigmatizzare l'affermazione del sottosegretario Amici riguardante la natura « blindata » del testo in esame. Evidenzia che il suo gruppo ha presentato emendamenti non a fini ostruzionistici ma per migliorare il contenuto del decreto nell'interesse della collettività. Comunica, quindi, il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dai deputati appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle.

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che la prassi adottata dal Governo di ricorrere frequentemente alla decretazione d'urgenza lede più che altro i gruppi appartenenti alla maggioranza i quali si trovano spesso a dovere approvare provvedimenti scritti male come ad esempio testimoniato dalle norme contenute nel decreto-legge « Destinazione Italia » recen-

temente convertito in legge dalla Camera dei deputati.

Nazzareno PILOZZI (SEL) riconosce al presidente Sisto ed ai colleghi del PD la correttezza della loro decisione di mettere a disposizione dei colleghi della Commissione tutto il tempo necessario per discutere le proposte emendative presentate. Ritiene, invece, che sia stata la decisione del Governo di blindare il contenuto del testo in discussione, a causa della concomitanza di una serie di decreti da convertire entro la fine di febbraio, a frustrare il diritto dei gruppi di opposizione di apportare, attraverso gli emendamenti, le modifiche necessarie a migliorare, nell'interesse dei cittadini, il contenuto del provvedimento in esame. Auspica che il nuovo Presidente del Consiglio e il nuovo Governo, che probabilmente avranno luce nelle prossime ore, abbiano un atteggiamento diverso sul tema della decretazione d'urgenza. Giudicherebbe positivamente, infine, un'eventuale decisione del sottosegretario Amici finalizzata a rivalutare la decisione del Governo di chiedere l'approvazione senza modifiche da parte della Camera dei deputati. Ciò, infatti, consentirebbe di apportare alcune limitate ma significative modifiche al testo in esame. Fa presente che, ove ciò non avvenisse, il gruppo SEL esprimerà, con tutti i mezzi regolamentari a disposizione, il suo dissenso nel corso dell'esame in Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene assolutamente non condivisibile l'affermazione del rappresentante del Governo circa l'impossibilità di apportare modifiche al testo in esame in considerazione del limitato tempo a disposizione per la conversione in legge del decreto. Segnala, infatti, che tutta la giornata di oggi è a disposizione della Commissione per lavorare. Sottolinea, inoltre, che sarebbe opportuno, anche per mandare un segnale positivo all'esterno, allungare i tempi della discussione e non chiudere l'esame del provvedimento in pochi minuti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Bragantini, fa presente

che nessun deputato è obbligato ad intervenire nella discussione e, nell'evidenziare che il suo obiettivo principale è garantire l'economicità, la speditezza e la qualità dei lavori della Commissione, non condivide l'osservazione circa l'opportunità di allungare senza ragione i tempi della discussione.

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando al presidente Sisto, precisa che era sua intenzione consigliare ai colleghi di prendere tutto il tempo necessario per svolgere una buona discussione nonché ribadire la sua assoluta contrarietà alla posizione del Governo relativa all'immodificabilità del provvedimento in discussione in vista della sua imminente scadenza posto che esistono i tempi tecnici per consentire al Senato un ulteriore esame delle modifiche eventualmente approvate dalla Camera dei deputati. Sottolinea, infine, che le proposte emendative presentate dal suo gruppo apporterebbero importanti miglioramenti al testo eliminando molte proroghe di termini che potrebbero, a suo avviso, essere definite come vere e proprie « marchette ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, invita i deputati ad evitare l'uso di termini dispregiativi con riferimento al lavoro parlamentare.

Alfredo D'ATTORRE (PD) *relatore*, si rammarica per la posizione assunta dal gruppo del Movimento 5 Stelle di abbandonare i lavori.

Condivide l'invito del collega Bragantini e, quindi, se sarà il caso e nei limiti dei paletti che ha ben delineato il rappresentante del Governo, interverrà per motivare il suo parere contrario e per sottolineare se alcune disposizioni potranno essere prese in considerazione in futuri provvedimenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fratoianni 1.35, Costantino 1.40 e Kronbichler 1.43.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.44, teso a soppri-

mere il comma 14 dell'articolo 1 del provvedimento in materia di proroga di alcun procedure concorsuali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 1.44, Paglia 1.55, Matteo Bragantini 2.3 e 2.5, Invernizzi 2.8 e 2.15, Matteo Bragantini 2.16, Pillozzi 3.9 e 3.6, Invernizzi 3.15 e 3.14, Busin 3.11, Pillozzi 3.10, Matteo Bragantini 4.17 e 4.13, Invernizzi 4.18, Pillozzi 4.12, Piazzoni 4.8, Matteo Bragantini 4.19, Zan 4-bis.1, Giancarlo Giordano 6.2 e Fratoianni 6.5 nonché gli emendamenti Cicu 6.8, Nicchi 7.2 e 7.8, Cicu 8.1, Nicchi 8.3, Invernizzi 8.4, Matteo Bragantini 9.30, Invernizzi 9.29, Matteo Bragantini 9.28, Invernizzi 9.27, Matteo Bragantini 9.26 e Invernizzi 9.32.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marguerettaz 9.55. si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 9.33, Cicu 9.54, Matteo Bragantini 9.35, Marcon 9.18, Invernizzi 9.36, Boccadutri 9.17, Matteo Bragantini 9.37, Invernizzi 9.38, Matteo Bragantini 9.39, Invernizzi 9.40, Cicu 9.53 e 9.52, Invernizzi 9.41, Di Salvo 9.15, Lacquaniti 9.14 e Invernizzi 9.31.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gitti 9.46: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 9.20, Di Salvo 9.13, Busin 9.21, Invernizzi 9.43 e Matteo Bragantini 9.44.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Lello 9.56: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 10.4,

Invernizzi 10.9, Matteo Bragantini 10.8 e 10.10, Franco Bordo 10.01, Invernizzi 11.1, Quaranta 12.2, gli articoli aggiuntivi Ragoستا 12.02 e Quaranta 12.03, gli emendamenti Kronbichler 13.1, Pillozzi 13.4, 13.5 e 13.6, Kronbichler 13.7 e Lacquaniti 13.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Gitti 13.01 e 13.02: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Marcon 13.06, Pillozzi 13.07 e Boccadutri 13.08.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, essendo concluso l'esame degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta già convocata nel pomeriggio ai fini della valutazione dei pareri delle commissioni e del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo del provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2014, l'istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno », da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prima assegnazione è prevista per il 25 settembre 2014. L'ente responsabile dell'organizzazione del Premio è individuato nella Fondazione Di Vagno (già promotore finora dell'iniziativa), che agisce d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto la vigilanza del « Ministero per i beni e le attività culturali ».

L'ammontare del Premio è fissato in 40.000 euro: la Fondazione può comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito. Durante l'esame in sede referente è stato precisato che il bando dovrà prevedere criteri e procedure basati, oltre che sul già presente criterio di merito, anche su criteri di trasparenza. È stato, altresì, previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori sono resi pubblici, anche con la pubblicazione sul sito del ministero. Fa presente che occorrerebbe, in proposito, coordinare meglio il comma 5 dell'articolo 1 – che attribuisce alla Fondazione la facoltà di decidere se ripartire la somma in più premi – con il comma 4 dello stesso articolo, che fa riferimento a « i vincitori ».

Il nuovo testo prevede, inoltre, che alla Fondazione è concesso un contributo un tantum pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico. Durante l'esame in sede referente è stato, altresì, previsto che la Fondazione garantisce l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione on line, delle informazioni relative all'organizzazione, nonché di quelle relative all'utilizzo del contributo, al fine di consentire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza. Al riguardo fa

presente che sarebbe opportuno indicare l'anno nel quale procedere alla concessione di tale contributo considerato che solo dall'articolo 4 si dedurrebbe che si faccia riferimento al 2014.

In base all'articolo 1 dello Statuto, la Fondazione Di Vagno è « persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza della Regione Puglia ». Ai sensi dell'articolo 2, la Fondazione, « partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE non si propone finalità di lucro »; « persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati ». Tra gli altri, può « indire e gestire premi di studio e di ricerca ». L'articolo 3 dispone che « Le finalità d'organismo di promozione culturale e di solidarietà sociale di cui al precedente articolo possono essere perseguite, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici ». Ai sensi dell'articolo 5, la Fondazione dispone, quali mezzi finanziari: del patrimonio, costituito dalle quote versate dai soci, dalle somme da chiunque versate a titolo d'incremento del patrimonio, dai beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti alla Fondazione e destinati al patrimonio; dei contributi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici o da terzi; di ogni altro cespite non espressamente previsto, ma destinato a questo scopo dal Consiglio d'Amministrazione. Al riguardo, ricorda che la Fondazione è inserita nella tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996.

Il comma 7 dispone che ai componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non spetta alcun tipo di emolumento.

L'articolo 2 del nuovo testo dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Fondazione Di Vagno, nomina un Comitato scientifico, composto da 3 studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica, cui spetta decidere il tema del Premio per Contributo a tantum per la Fondazione Comitato scientifico ogni edizione, d'intesa con la stessa Presidenza del Consiglio. Le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo, nonché, in base alle integrazioni apportate durante l'esame in sede referente, lo studio del fenomeno della violenza politica fisica e verbale e degli strumenti per combatterla e gli ideali di giustizia, solidarietà e pace in Italia e nel mondo. Al riguardo, andrebbe indicata la tipologia di atto giuridico con il quale è nominato il Comitato scientifico.

L'articolo 3 del nuovo testo dispone che i vincitori del Premio sono individuati da una giuria composta da 6 membri: il presidente, scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fra studiosi di chiara fama di scienze politiche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno « del Presidente della regione Puglia », tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.

Segnala che, in considerazione del fatto che si verte in ambito di legislazione concorrente, occorre valutare se un rappresentante della stessa regione – che è socio ordinario della Fondazione Di Vagno – non debba essere espressamente coinvolto anche nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa.

L'articolo 4 del nuovo testo dispone in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a 140.000 euro per l'anno 2014 e a 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016.

Ricorda, in conclusione, che Giuseppe Di Vagno, deputato pugliese, eletto nella lista del Partito Socialista nel Collegio Bari

Foggia il 15 maggio 1921, fu barbaramente assassinato il 25 settembre del 1921 in un agguato tesogli a Mola di Bari da una squadra fascista che dopo essersi fatta scudo dallo scoppio di bombe a mano esplose tre colpi di pistola che abbattono colui che già in vita il popolo aveva appellato « il gigante buono ». Rileva che è con l'assassinio Di Vagno che si consolida la strategia della violenza per la conquista del potere. Come scrisse Arfè nel 2001 « nessuna revisione può cancellare il fatto che il fascismo teorizzò e praticò la violenza quale strumento di lotta politica: Di Vagno morì di pistola, Matteotti e i fratelli Rosselli di pugnale, Giovanni Amendola e, con lui, il prete don Minzoni di manganello. Di essi, solo Carlo Rosselli aveva impugnato le armi, per difendere in campo aperto la libertà di Spagna ». « Omicidio volontario e non preterintenzionale », hanno concluso senza appello del 2011 il giurista Enzo Musco (con una durissima critica alla sentenza della Corte di cassazione) e il medico legale Prof. Introna che a sua volta inequivocabilmente ha concluso per la sussistenza della volontà omicidiaria. In tutti questi lunghi anni non è stata mai intenzione forzare l'interpretazione dei fatti: ma non si poteva pretermettere il dovere di restituire ad essi la valutazione giusta e doverosa che non fu fatta all'epoca, e quindi si è inseguito il tributo che doveva essere pagato nei confronti della verità della Storia.

Rileva che da decenni in Puglia opera una Fondazione che porta il nome di Giuseppe Di Vagno, sorta sulle orme dell'Istituto di studi socialisti fondato nel 1943, all'alba della riconquistata Libertà, dallo storico Antonio Lucarelli: con il compito di onorare e custodire la Memoria di Di Vagno e di tutti i democratici che si sono sacrificati, alcuni fino all'estremo sacrificio della vita, per la Libertà e contro ogni forma di oppressione. L'Archivio storico della Fondazione Di Vagno possiede, fra le poche presenti in Italia, la raccolta dell'Avanti! dal primo numero di fondazione 25 dicembre 1896; ed in più custodisce, come unico esemplare di cui si ha

traccia in assoluto nel mondo, il primo e unico numero pubblicato il 2 aprile 1893.

Rileva che il testo in esame potrebbe finalmente assolvere alla funzione di assicurare un duraturo futuro alla Memoria di Di Vagno come metafora della lotta contro ogni forma di oppressione e affinché sia cancellata per sempre il ricorso alla violenza come strumento di lotta politica.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che riconosce dignità parlamentare ad un episodio che, da una parte, onora il Meridione e, dall'altra parte, dà il giusto valore al nobile tentativo di tradurre gli ideali in fatti politici e, quindi, in realtà.

Evidenzia come il provvedimento consenta di non disperdere le tracce di quanto accaduto ed è importante che il Parlamento intenda valorizzare l'impegno di chi non ha esitato ad esporre la propria persona al sacrificio per difendere tutti. Come è stato detto, infatti, ogni sogno, se è pensato, è un sogno che può essere realizzato ».

Marilena FABBRI (PD) chiede se il premio stabilito dal testo in esame sia attribuibile come unico premio o possa essere diviso in più premi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame stabilisce che l'ammontare del premio sia fissato in 40.000 euro e che la Fondazione possa comunque decidere se ripartire la somma in più premi, da assegnare sulla base di criteri di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del professor Pietro Carlo Padoan, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (nomina n. 23-bis).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il professor Pietro Carlo PADOAN svolge una breve relazione introduttiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Fabiana DADONE (M5S), Renato BRUNETTA (FI-PdL), Emanuele COZZOLINO (M5S) e Matteo RICHETTI (PD).

Il professor Pietro Carlo PADOAN risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene, quindi, il deputato Emanuele FIANO (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il professore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che le Commissioni II, IV, VI e XI hanno espresso parere favorevole; le Commissioni VII, IX, XII, XIII nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione VIII, ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni; le Commissioni X e XIV hanno espresso parere favorevole con condizione.

Ricorda che il Comitato per la legislazione ha espresso parere con condizioni e osservazioni.

Avverte infine che la V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente per l'Assemblea.

Federica DIENI (M5S), nel richiamare quanto già evidenziato dai colleghi del suo gruppo nella seduta antimeridiana, sottolinea il disappunto per non aver potuto contribuire a modificare il testo ed in particolare le norme, che, a suo avviso, presentano profili di incostituzionalità. Nel

ricordare come peraltro non sia stato rispettato il parere del Comitato per la legislazione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando alla collega Dieni, fa presente che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri, la Commissione avrebbe avuto a disposizione l'intera giornata di oggi per la discussione del provvedimento nonché, eventualmente, la mattinata di domani e che pertanto il mancato esame di molte proposte emendative è dipeso dalla scelta politica di alcuni gruppi di ritirare degli emendamenti presentati.

Cristian INVERNIZZI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea, avverte che presenterà una relazione di minoranza per l'Aula.

Emanuele FIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove, secondo le indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, al fine di ripristinare i corretti meccanismi di avanzamento previsti dalla normativa speciale di settore e garantire al contempo pari legittime aspettative future a tutto il personale interessato, tutti i posti che risulteranno disponibili o a qualsiasi titolo inevasi alla data del termine ultimo delle procedure semplificate straordinarie di cui all'articolo 1 comma 1 lettera c) del Decreto del Ministero dell'Interno 3 dicembre 2013 n. 144, sono devoluti per compensazione agli idonei delle graduatorie pubblicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto riferite alla medesima figura professionale, in deroga all'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335.

1. 3. Rosato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato pubblicata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.

1. 4. Rosato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa fino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. 5. Caparini, Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1. 6. Caparini, Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: procedure di mobilità, inserire le seguenti: di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modd.,.

1. 7. Gitti.

Al comma 3 sopprimere le parole da: nonché fino a: INPS.,

1. 8. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 3 sopprimere le parole: , fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola.,

*1. 9. Dorina Bianchi.

Al comma 3 sopprimere le parole: , fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola.,

*1. 10. Rabino.

Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

1. 11. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: La mancata predisposizione del suddetto piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato.

1. 12. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:

8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'istituto nell'anno 2001, a seguito di selezione pubblica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.

1. 13. Bianconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:

8-sexies. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, costituiti nell'anno 2001 a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.

1. 14. Bianconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma *8-quinquies* è aggiunto il seguente comma:

8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'Istituto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di intervenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.

1. 15. Bianconi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, e fino al completamento delle stesse, le assegnazioni temporanee ed i comandi in essere presso tutte le amministrazioni dello Stato sono prorogati.

1. 16. Amoddio.

(Inammissibile)

Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis.

***1. 17.** Gitti.

Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis.

***1. 18.** Centemero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, si applicano le disposizioni in materia di personale di cui al comma *2-bis*, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come sostituito da art. 1 comma 557 dalla legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. 19. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 66, comma *13-bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, sostituire il periodo: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» con il seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2014 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».

1. 20. Vacca, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui ai commi 557 e 558, dell'articolo 1 legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, producono i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. 21. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui al comma 557, dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. **22.** Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui al comma 558, dell'articolo 1 legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

1. **23.** Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le assunzioni nei rispettivi corpi del comparto sicurezza si attinge in via prioritaria e fino al loro esaurimento alle graduatorie dei concorsi eventualmente vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nonché previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché del ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

1. **24.** Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato per l'anno 2014 è disposto dal Ministero dell'Interno attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. **25.** Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.

1. **26.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2014 ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

1. **27.** Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

1. **28.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 6 sopprimere il quarto periodo.

1. **29.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 30.** Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Arini, Basilio, Paolo Bernini, Cozzolino, Dadone.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania i contributi, gli indennizzi, le agevolazioni e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- 1. 31.** Zappulla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis.1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano presentato

istanza entro 30 marzo 2012, hanno riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del precedente comma.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 4 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- 1. 32.** Zappulla.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 9.

- 1. 33.** Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento).

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-fi-

nanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del *turn-over*.

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del *turn-over*.

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del *turn-over* e lo stesso limite mag-

giorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Università;

d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 20 Università in seguito al decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione

delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel decreto ministeriale n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato ».

1. 34. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, Cozzolino, Dadone.

(Inammissibile)

Al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.

1. 35. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del decreto ministeriale 297/2012.

1. 36. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 66 comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 13 le parole: « triennio 2009-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2014 »;

b) al comma 13-bis le parole: « triennio 2012-2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2015 ».

1. 37. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 13 le parole: « triennio 2009-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2014 »;

b) il comma 13-bis è abrogato.

1. 38. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

Sopprimere il comma 13.

1. 39. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Cozzolino, Dadone.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.

1. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: Quanto stabilito nel periodo precedente non si applica alle Federazioni sportive che hanno nel proprio organo direttivo almeno un componente condannato sin dal primo grado di giudizio.

1. 41. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

Al comma 13 sopprimere il secondo periodo.

1. 42. Leone, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. La decorrenza dell'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo prorogata, relativamente alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, è ulteriormente prorogata e si riferisce alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 43. Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Sopprimere il comma 14.

1. 44. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

1. 45. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216,

con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

1. 46. Tullo.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 14-bis.

1. 47. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nuti.

Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 novembre 2014.

1. 48. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2015.

1. 49. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vanno interpretate nel senso che il calcolo della buonuscita va basato sull'ultima retribuzione percepita, alla data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973.

1. 50. Gneccchi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 78/2010 – convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 – si interpreta nel senso che il trasferimento coatto del personale dei soppressi enti ISPESL e IPSEMA all'INAIL comporta la facoltà per il personale trasferito di mantenere il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Tale facoltà deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 51. Gneccchi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo, dopo le parole: nell'anno 2009 sono aggiunte le seguenti: con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.

* **1. 52.** Daniele Farina, Sannicandro, Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, quinto periodo, dopo le parole: « nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale ».

* **1. 53.** Gitti, Marazziti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. All'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre

2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato, l'agenzia delle entrate e del territorio e l'agenzia del demanio, anche in deroga alla normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ai limiti e vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio. Le agenzie fiscali di cui al presente comma debbono introdurre nel proprio regolamento interno di amministrazione, il tirocinio formativo o *stage* teorico pratico come strumento di formazione professionale e di reclutamento del personale, indispensabile all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie all'espletamento dell'attività lavorativa connessa al profilo richiesto, per cui le stesse sono obbligate ad attingere, per l'avvio dei tirocini formativi finalizzati all'assunzione e sino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre del 2008 ».

1. 54. Iacono.

(Parzialmente inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.

1. 55. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Al fine di assicurare i servizi di sicurezza e legalità in occasione dell'EXPO 2015, per consentire l'assunzione del personale di polizia, mediante scivolo delle graduatorie degli idonei dei concorsi di agenti di polizia dell'anno 2012 e 2013, l'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n. 125 del 31 ottobre 2013 si applicano anche al comparto difesa-interni-giustizia.

1. 56. Ribauda, Culotta, Moscatt, Ventricelli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è così integrato: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2022/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito ».

1. 57. Centemero, Palmieri, Galati.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i

soggetti di cui all'articolo 153, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito ».

1. 58. Centemero, Palmieri, Galati.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga in materia di commissariamento delle amministrazioni provinciali).

1. All'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

2. Al fine di consentire una riforma organica della rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, fino all'entrata in vigore della

riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell'incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.

3. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni delle funzioni da esse conferite alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

1. 01. Centemero.

(Parzialmente inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre.

2. 1. Francesco Sanna.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.

2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

2. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2014 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e nel limite di euro 50.000 per l'anno 2014, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.

2. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per l'anno 2014 non si prevedono ulteriori oneri per il compenso e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario *ad acta*.

2. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario di cui si proroga l'incarico non può avere, a pena di decadenza, ulteriori incarichi, ordinari o straordinari, all'interno della pubblica amministrazione, né essere titolare di cariche elettive negli enti locali.

2. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 2-ter.

* **2. 7.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2-ter.

* **2. 8.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività del Commissario *ad acta* sono incompatibili, a pena di decadenza, con incarichi, ordinari o straordinari, la cui operatività ricade nel medesimo dipartimento regionale o comunale.

2. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga della nomina commissariale da parte del Governo essa deve essere accompagnata dalla indica-

zione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere.

2. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; sono esclusi, in ogni caso, oneri aggiuntivi a compenso delle attività del commissario *ad acta*.

2. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

2. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non si determinano oneri aggiuntivi a compenso delle attività del commissario liquidatore.

2. 13. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla Tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta), numero 127-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « impianto fisso; » inserire le seguenti: « beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi in un'area determinata del territorio in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; ».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».

- 2. 14.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

(Inammissibile)

Al comma 5, dopo le parole: è prorogato inserire la parola: inderogabilmente.

- 2. 15.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le parole: 28 febbraio 2014.

- 2. 16.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla regione Lombardia e dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 2. 17.** Carra.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, prevista dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è prorogata fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi. Agli istituti di credito è rimborsata la sola quota per interessi calcolata fino alla cessazione della sospensione a carico del bilancio dello Stato. All'onere si provvede mediante versamento al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legge 74 delle maggiori entrate derivanti da comma 8-ter per un importo non inferiore a 240 milioni di euro annui.

8-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: « 62,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

Le risorse derivanti dal presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel limite di 240 milioni annui e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 8-bis.

- 2. 18.** Ferraresi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis) Al fine di consentire definitivo completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall'alluvione del novembre 2012 e al superamento della situazione emergenziale ancora in atto, la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 è prorogata al 31 dicembre 2014.

2. 19. Faenzi, Parisi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 9. Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 1.** Matarrese.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 4.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 6.** Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 7.** Dorina Bianchi.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 12.** Mariani, Iannuzzi, Bratti, Giovanna Sanna, Arlotti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 13.** Garofalo.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 15.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **3. 19.** Guerra.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. 2. Mariano, Fragomeli, Rughetti, Martarelli, Guerra.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14,

comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. 3. Martelli, Rughetti, Guerra, Mariano, Paris.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole « nel primo semestre 2014 » sono sostituite dalle seguenti « nei primi 8 mesi del 2014 ».

3. 14. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 541, sostituire le parole « 15 marzo » con le parole « 30 giugno »;

b) al comma 543, sostituire le parole « 15 marzo » con le parole « 30 giugno » e le parole « 1° marzo » con le parole « 1° giugno ».

3. 11. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per l'anno 2014 il termine di cui all'articolo 1 comma 8 primo periodo della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 dicembre 2014.

3. 21. Guerra.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente comma:

1-ter. Per i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, per l'anno 2014, il termine di cui all'articolo 1 comma 8

primo periodo della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 dicembre 2014.

3. 20. Guerra.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 al fine della verifica dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici mediante il sistema denominato AVCPASS, è differito al 1° gennaio 2015.

3. 22. Guerra, Terrosi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

* **3. 10.** Pilozi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 18.** Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente: « 3-bis. In caso di diniego del piano, la Corte dei conti, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi previsti dal piano, individua in sede di delibera, le misure intermedie che l'ente deve garantire nel periodo di vigenza del riequilibrio. In caso di mancato rispetto da parte

dell'ente delle misure fissate dall'organo di controllo si applicano le misure di cui al successivo comma 7.

3. 5. Dorina Bianchi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

3. 16. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione contenente l'ammontare delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

3. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1 comma 573 della legge n. 147 del 2013, dopo la parola: « comunale, » sono aggiunte le seguenti: « o dalla Corte dei conti ».

3. 8. Ribaudò, Culotta, Rigoni, Moscatt, Ventricelli.

(Inammissibile)

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-bis. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole « fino al secondo anno successivo » sono sostituite da « fino al terzo anno successivo ».

Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge sostituire le parole per i primi due anni con le seguenti: per i primi tre anni.

3-bis. 2. Centemero, Palmieri, Galati.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter

(Proroga di termini in materia di abilitazione all'esercizio alla professione forense).

1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole « fino al secondo anno successivo » sono sostituite da « fino al terzo anno successivo ».

Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole « per i primi due anni » sono sostituite da « per i primi tre anni ».

3-bis. 01. Centemero, Palmieri, Galati.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

1. Considerati gli effetti negativi della riforma sulla geografia giudiziaria in termini di costi ed accesso alla giustizia, sono ricostituiti i seguenti tribunali ordinari con la relativa pianta organica: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba.

2. Sono altresì ricostituiti i seguenti tribunali quali sedi distaccate: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano, Manfredonia, Cerignola, Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio, Melfi, Sulmona, Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto, Ischia.

3. Con decreto del Ministro della Giustizia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è armonizzata la ricostituzione delle sedi distaccate rispetto ai relativi tribunali ordinari, secondo i criteri di vicinanza territoriale e di accesso alle infrastrutture, altresì prevedendo la relativa pianta organica.

Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-bis. 02. Colletti, Dadone, Cozzolino.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.

4. 32. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Cata-

lano, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.

4. 33. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Nicola Bianchi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **4. 17.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **4. 31.** Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente:

« *n-bis*) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità e di mercato, in considerazione, anche, dei flussi turistici presenti nei territori. ».

2-quater. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

4. 24. Oliaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

4. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 8 comma 2 del decreto 15 novembre 2013, « Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente », le parole: « sessantesimo giorno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessantacinquesimo giorno successivo ».

4. 10. Capelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2014 ».

4. 20. Coppola.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2014 ».

4. 7. Dorina Bianchi, Bernardo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-

gio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

4. 25. Oliaro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

4. 4. Fregolent.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al vettore, prima dell'inizio del servizio, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La rimessa del vettore deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fatta salva la facoltà di istituire sedi secondarie.»;

b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis.

(Disposizioni concernenti i conducenti).

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, i conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, qualora non titolari della licenza ovvero dell'autorizzazione,

possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni ovvero licenze.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo ovvero di sostituto alla guida deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione al "libro unico" e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, nel caso di sostituzione alla guida l'estremo del contratto con data certa. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente, del sostituto e del lavoratore in servizio ed essere tenuta a bordo del veicolo. La qualità di titolare, socio, collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'esercente gli autoservizi pubblici non di linea che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. ».

c) all'articolo 8 comma 3 le parole « di una sede » sono soppresse;

d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta sul suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, salvo che siano in possesso del foglio di servizio di cui al comma 4. Nei comuni in cui non è esercito il servizio taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono sostare sulle aree pubbliche. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente

è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il vettore. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio vidimato con progressione numerica, da tenere a bordo del veicolo e da compilare prima dell'inizio del servizio. Il foglio di servizio può essere tenuto anche in formato elettronico, ovvero altro formato purché venga garantita la tenuta e la conservazione dei dati. Il vettore deve conservare e custodire i dati relativi ai fogli di servizio per almeno 30 giorni. Il foglio di servizio deve contenere i seguenti elementi:

a) ragione sociale del vettore, i dati fiscali, i dati identificativi dell'autorizzazione, i dati identificativi del titolare dell'autorizzazione, i dati identificativi del conducente, i dati identificativi del veicolo adibito al servizio;

b) i dati relativi alla prenotazione nel caso di singola prestazione ovvero al contratto di noleggio con conducente nel caso di prestazioni a tempo o continuative di data anteriore all'inizio del servizio;

c) data, luogo e orario di inizio servizio, data luogo e ora fine servizio quest'ultima da annotare al termine del medesimo »;

e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e dei servizi di noleggio con condu-

cente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza ».

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dai seguenti:

« 3. Ai fini della determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto uno o più regolamenti con i quali:

a) individua, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, criteri omogenei da applicare a tutto il territorio nazionale per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea, tenuto conto:

1) del rapporto tra popolazione residente e numero degli autoservizi pubblici non di linea anche sulla base del confronto con realtà europee comparabili;

2) della domanda di servizi di trasporto non di linea nelle grandi aree urbane e metropolitane;

3) della tutela dei consumatori e degli utenti i quali devono potere avere un'offerta di servizi adeguata, che favorisca una effettiva concorrenza tra operatori ed uno sviluppo coerente del mercato;

4) della tutela e la sicurezza dei lavoratori e del servizio;

b) le garanzie minime da prestare da parte degli esercenti a tutela degli utenti;

c) le sanzioni per le pratiche distorsive, elusive e limitative della concorrenza e per la repressione dei fenomeni di abusivismo;

d) i criteri di orientamento per la determinazione dei costi dei servizi a tutela dei consumatori e degli utenti;

e) i requisiti economici, tecnici e strumentali minimi da possedere da parte degli esercenti anche in riferimento al cumulo delle autorizzazioni;

f) i principi che favoriscono la libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento del settore;

g) la revisione delle norme in materia di requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 con la possibilità di prevedere l'iscrizione al ruolo solo per i titolari di autorizzazioni di servizi di noleggio vettura con conducente e di titolari e sostituti alla guida dei servizi di taxi;

h) le disposizioni transitorie, di prima applicazione e di modificazione e di coordinamento da apportare alla legge n. 21 del 1992 per conformarla ai principi contenuti nel comma.

3-bis Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, di cui al comma 3, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. ».

4. 36. Rotta, Tullo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dai seguenti:

« 3. Ai fini della determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto uno o più regolamenti con i quali:

a) individua, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, criteri omogenei da applicare a tutto il territorio nazionale per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea, tenuto conto:

1) del rapporto tra popolazione residente e numero degli autoservizi pubblici non di linea anche sulla base del confronto con realtà europee comparabili;

2) della domanda di servizi di trasporto non di linea nelle grandi aree urbane e metropolitane;

3) della tutela dei consumatori e degli utenti i quali devono potere avere un'offerta di servizi adeguata, che favorisca una effettiva concorrenza tra operatori ed uno sviluppo coerente del mercato;

4) della tutela e della sicurezza dei lavoratori e del servizio;

b) le garanzie minime da prestare da parte degli esercenti a tutela degli utenti;

c) le sanzioni per le pratiche distorsive, elusive e limitative della concorrenza e per la repressione dei fenomeni di abusivismo;

d) i criteri di orientamento per la determinazione dei costi dei servizi a tutela dei consumatori e degli utenti;

e) i requisiti economici, tecnici e strumentali minimi da possedere da parte degli esercenti anche in riferimento al cumulo delle autorizzazioni;

f) i principi che favoriscono la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento del settore;

g) la revisione delle norme in materia di requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 con la possibilità di prevedere l'iscrizione al ruolo solo per i titolari di autorizzazioni di servizi di noleggio vettura con conducente e di titolari e sostituti alla guida dei servizi di taxi;

h) le disposizioni transitorie, di prima applicazione e di modificazione e di coordinamento da apportare alla legge n. 21 del 1992 per conformarla ai principi contenuti nel comma.

3-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, di cui al comma 3, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. ».

4. 35. Rotta, Tullo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

4. 37. Rotta, Tullo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 2, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

« n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità e di mercato, in considerazione, anche, dei flussi turistici presenti nei territori. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ».

4. 38. Rotta, Tullo.

(Inammissibile)

Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **4. 14.** Mariani, Tino Iannuzzi, Bratti, Arlotti.

Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **4. 11.** Dorina Bianchi.

Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **4. 26.** Matarrese.

Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **4. 18.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

* **4. 23.** Garofalo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

4. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

4. 15. Mariani, Tino Iannuzzi, Bratti, Arlotti.

(Inammissibile)

Al comma 7 sostituire le parole, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, « con le seguenti: . Della suddetta proroga di dodici mesi possono godere, altresì, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta nel corso dell'anno solare 2013 e gli impianti che possono usufruire della proroga dei termini previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

4. 1. Lotti, Bini, Fanucci.

Al comma 7 sostituire le parole sei mesi con le seguenti dodici mesi.

4. 2. Lotti, Bini, Fanucci.

Al comma 7 sostituire le parole « sei mesi » con le seguenti « nove mesi ».

4. 3. Lotti, Bini, Fanucci.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione diretta-

mente impegnati in atti, procedure e delegazioni inerenti il semestre di presidenza italiano dell'Unione europea che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino alla data del 31 dicembre 2014.

4. 6. Alli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014.

4. 34. Brunetta.

(Inammissibile)

Inserire il comma 7-bis:

7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2013 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014.

4. 22. Caruso.

(Inammissibile)

Al comma 8, sostituire le parole « 30 giugno 2014 con le seguenti « 31 dicembre 2014 e le parole « 1,7 milioni di euro con le seguenti « 3, 4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole « 13 milioni con le seguenti « 11,3 milioni.

4. 12. Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 8 sostituire le parole « 30 giugno 2014 con le seguenti « 31 dicembre 2014.

4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti 31 dicembre 2014;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono sospese fino al termine di cui al primo periodo le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « di un'aliquota del 21 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un'aliquota del 23 per cento ».

4. 28. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.

4. 29. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dadone, Nuti, Dieni.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-o-bis. 13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante riduzione di 20 milioni per il 2014, dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 8. Piazzoni, Zan, Zaratti, Pellegrino, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 1,7 milioni di euro » con le seguenti: « 20 milioni di euro »;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « di un'aliquota del 21 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un'aliquota del 23 per cento ».

4. 30. Spadoni, Sibilìa, Cozzolino, Daddone, Nuti, Dieni.

Sopprimere il comma 8-bis.

4. 19. Bragantini, Invernizzi, Colletti.

Al comma 8-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Nell'ambito del programma di sviluppo dei sistemi di comunicazione di cui al primo periodo, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera m) del medesimo decreto, possono essere rese disponibili, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis comma 3 del citato Decreto Legislativo, agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 di cui gli stessi ne assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione.

* **4. 21.** Bruno Bossio, Censore.

Al comma 8-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Nell'ambito del programma di sviluppo dei sistemi di comunicazione di cui al primo periodo, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera m) del medesimo decreto, possono essere rese disponibili, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221 e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis comma 3 del citato Decreto Legislativo, agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n.30 di cui gli stessi ne assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione. ».

* **4. 5.** Leone.

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. È abrogato il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. 39. Guerra.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

8-sexies. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, il periodo: In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e

12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è soppresso.

4. 9. Lavagno, Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

(Inammissibile)

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

* **4-bis. 1.** Zan, Zaratti, Pellegrino, Lacquaniti, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Sopprimerlo.

* **4-bis. 2.** Realacci, Borghi.

Sopprimerlo.

* **4-bis. 3.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 5.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014.

5. 1. Palazzotto, Bordo, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, è aggiunto il seguente comma 2-bis: « Il termine di sei mesi di cui al comma precedente, s'intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I.

5. 2. Caruso.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Nuti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.

6. 2. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla riduzione del risparmio di spesa, pari a tre milioni di euro, derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede prioritariamente con le somme ricavate a titolo di penale previste negli accordi contrattuali finalizzati al ritardato adempimento delle opere di ristrutturazione dello stabile presso il quale si trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy; in subordine, in caso di mancato raggiungimento della spesa prevista, si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul cap. 1659, pag. 1176 del Miur.

6. 3. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Nuti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, è abrogato.

6. 4. Carocci, Malisani, Tullo.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: « 1° gennaio 2015 con le parole: 30 giugno 2014.

6. 5. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « entro il 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2014. ».

6. 6. Manzi, Malisani, D'Ottavio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016.

6. 7. Bossa, Carocci, Rocchi, Malisani.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 4 e 5.

6. 8. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero, con le seguenti: al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero.

6. 9. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Cozzolino, Dadone.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

6-ter. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 186/2003, bandito con decreto direttoriale 2 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della suddetta legge n. 186 del 2003, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della stessa legge. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006.

6-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale docente di cui all'articolo 1 della legge 186 del 2003, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della stessa legge 186/2003. Tra i titoli previsti dalla procedura concorsuale di cui all'articolo 3 della medesima legge si intende anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica svolto con il prescritto titolo di qualificazione professionale statuito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n. 175.

6. 10. Minardo.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

6-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo gennaio 2015 »;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: « e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente ».

6-quater. Al fine di garantire comunque la sussistenza del Consiglio superiore dell'istruzione, Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole: « e dei nuovi organi collegiali e locali » sono abrogati;

b) l'articolo 2, comma 5 lettera a) è sostituito dal seguente: « a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ».

6. 11. Centemero, Palmieri, Galati.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, nonché raffreddare il contenzioso legale, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge sia impegnato

senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto part time al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 12. Ribaudò, Culotta, Moscatt, Ventricelli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso, secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 7. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. 13. Iacono.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e

l'affidamento dei candidati nelle situazioni di rinnovazione di fasi concorsuali in seguito ad annullamento giurisdizionale, i candidati che abbiano superato tutte le fasi previste dal bando della procedura invalidata e che siano rimasti esclusi a seguito della ripetizione della valutazione, sono inseriti in calce nelle graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 laddove, in relazione a provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, siano preservati gli esiti della prova orale sostenuta.

6. 14. Giuseppe Guerini, Cimbro.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole « con regolamento adottato » sono aggiunte le seguenti: « entro il 1° gennaio 2015 ». Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva;

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione

del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi »;

d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.

6. 15. Centemero, Palmieri, Galati.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **7. 2.** Nicchi, Piazzoni, Aiello, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **7. 3.** Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.

7. 4. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 marzo 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.

7. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.

7. 6. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-quater. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.

7. 7. Loreface, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-quater. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015 ».

7. 8. Nicchi, Aiello, Piazzoni, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

- 8. 1.** Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Al comma 2 sostituire le parole: 13 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 38 milioni di euro.

- 8. 3.** Nicchi, Piazzoni, Aiello, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-01. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

- 8. 4.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*quater*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*quater* si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*sexies*.

2-*sexies*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-*septies*. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-*sexies*, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al comma 2-*quater*.

2-*octies*. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 2-*quater*, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe, si procede a riduzioni ul-

teriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2-sexies.

8. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*quater*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dal comma 23-*bis* si provvede impiegando, a decorrere dal 1° marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps.

8. 6. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quater*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 427, sostituire la cifra « 488,4 » con la seguente: « 557,6 ».

Conseguentemente:

b) al comma 748, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « fino al 28 febbraio 2014 » e « entro il 31 gennaio 2014 », rispettivamente con le seguenti: « fino al 30 giugno 2014 » e « entro il 30 aprile 2014 ».

8. 7. Bellanova.

(Parzialmente inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*quater*. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettivi peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti".

8. 8. Di Salvo, Airaudo, Placido, Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. All'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma ».

8. 9. Gneccchi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quater. Il comma 194, lettera *d*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 s'interpreta nel senso che nelle risoluzioni del rapporto di lavoro, sono da includersi anche le cessazioni dell'attività lavorativa intervenute alla scadenza dei contratti a termine.

8. 10. Gneccchi.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

9. 22. Famiglietti.

Sopprimere il comma 6.

9. 30. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.

9. 29. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2014.

9. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono abrogati i commi da 586 a 589.

9. 4. Ribaudò, Rocchi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:

587-bis. I termini a disposizione dell'agenzia delle entrate per effettuare i controlli ed il relativo rimborso, ove dovuto, sono stabiliti in un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

9. 5. Ribaudò, Rocchi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 novembre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. 6. Marco Di Maio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 117, non si applicano ai servizi per prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al periodo precedente, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 117, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2014.

9. 7. Marco Di Maio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla

nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. 8. Basso, Marco Meloni, Giacobbe, Tullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» inserire le seguenti parole: «e dall'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9. 9. Boschi.

(Inammissibile)

Al comma 7, prima delle parole: 31 dicembre 2014 aggiungere le seguenti: inderogabilmente al.

9. 27. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

9. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 8.

9. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 8-bis.

* 9. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 8-bis.

* 9. 55. Marguerettaz.

Sopprimere il comma 8-bis.

- * **9. 51.** Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dieni.

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

8-ter. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a*) si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

- 9. 1.** Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 9.

- * **9. 50.** Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 9.

- * **9. 33.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 9.

- * **9. 54.** Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Al comma 9, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: fino ad una percentuale massima del 30 per cento.

- 9. 35.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 10.

- 9. 18.** Marcon, Boccadutri, Melilla, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Sopprimere il comma 11.

- 9. 36.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 e 2015».

- 9. 17.** Boccadutri, Marcon, Melilla, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 11, sostituire le parole: negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: negli esercizi finanziari 2012 e 2013.

- 9. 37.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sopprimere il comma 12.

- 9. 38.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 12, sostituire le parole: può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014.

- 9. 39.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 12, sopprimere le parole: e 2014.

- 9. 40.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 13.

- 9. 53.** Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 6 possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ».

9. 2. Iacono.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 14.

9. 52. Cicu, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Tagliatela, Turco.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 26, comma 2, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dal comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, si interpreta nel senso che è fatta salva la facoltà di apertura di un ulteriore ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede del notaio, a condizione che detta ulteriore sede secondaria sia ubicata in un Comune non sede notarile.

9. 12. Dorina Bianchi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole « per l'anno 2013 » sono aggiunte le seguenti « e 2014 ».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

9. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi.

9. 42. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. 15. Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Piras, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014, con le seguenti: 1° gennaio 2015.

9. 23. Fiorio.

Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014. Le spese di attivazione sostenute, per l'obbligo di cui al presente comma, sono integralmente deducibili, rientrando nei beni strumentali di cui all'articolo 54, comma 2, del Testo unico imposte sui redditi/decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. 25. Abrignani.

Al comma 15-bis, aggiungere, alla fine:
Le disposizioni del decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si applicano a decorrere dalla medesima data.

9. 14. Lacquaniti, Paglia, Piloizzi, Migliore, Kronbichler.

Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2015.

* **9. 31.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2015.

* **9. 11.** Dorina Bianchi.

All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, le parole: 1° luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2015.

* **9. 45.** Garofalo.

All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, le parole: 1° luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2015.

* **9. 48.** Matarrese.

Dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:

15-quinquies. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è differito di ulteriori dodici mesi per i trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 46. Gitti, Santerini, Marazziti.

Dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:

15-quinquies. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4-bis »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 47. Gitti, Santerini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere infine il seguente: Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: dal comma 1,

aggiungere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1015.

9. 20. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere i seguenti:

15-*sexies*. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio 2014 e tutt'ora in atto nella Regione del Veneto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-*septies* e 15-*octies*.

15-*septies*. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 15-*sexies*, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

15-*octies*. Le disposizioni di cui al comma 15-*septies*, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 15-*septies*.

9. 3. Rubinato, Naccarato, Rotta, Morretto, Casellato, Crimi, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretti, Murer, Narduolo, Sbröllini, Zardini, Zoggia.

Dopo il comma 15-quinquies aggiungere i seguenti:

15-*sexies*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « entro il 15 maggio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2018 ».

15-septies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua fino al 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale, in particolare a valore sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei.

9. 13. Di Salvo, Placido, Airaudo, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere infine il seguente:

15-sexies. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: « 1° gennaio 2014 », con le parole: « 1° gennaio 2015 ».

9. 21. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:

15-sexies. I termini di cui alla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012, e prorogato al 31 dicembre 2014.

9. 24. Nardi, Ragosta, Quaranta, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo il comma 15-quinquies, inserire il seguente:

15-sexies. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: « 2014 », è sostituita dalla parola: « 2015 ».

Conseguentemente: A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9. 43. Invernizzi, Matteo Bragantini.

All'articolo 9, dopo il comma 15-quinquies, inserire il seguente:

15-sexies. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: « 2014 » è sostituita dalla parola: « 2015 »;

b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: « 30 giugno 2015 », sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2015 »;

c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2016 »;

d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: « 2014 », è sostituita dalla parola: « 2015 »;

e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: « 2015 », è sostituita dalla parola: « 2016 »;

f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: « 2014 », è sostituita dalla parola: « 2015 »;

g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: « 2015 », è sostituita dalla parola: « 2016 »;

h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: « 2014 », è sostituita dalla parola: « 2015 ».

Conseguentemente:

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

9. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:

15-*sexies*. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti.

9. 49. Catalano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:

15-*sexies*. a) all'articolo 1, il comma 620 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente: « Entro il 31 dicembre 2016, i debitori che intendono aderire alla defi-

nizione prevista dal comma 618 versano, in 24 mensilità, le somme dovute ai sensi dello stesso comma ».

Conseguentemente:

b) all'articolo 1, comma 621 le parole: « entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 ».

c) all'articolo 1, comma 622, le parole: « entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2017 ».

d) l'articolo 1, comma 623 le parole: « entro il 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 » e le parole: « fino al 15 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 marzo 2017 ».

9. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*..

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nell'ambito delle competenze proprie della Commissione di cui alla legge n. 88/1989, come modificate dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata relativa-

mente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

9. 0. 1. Di Gioia.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

10. 4. Zaratti, Zan, Pellegrino, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) L'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

10. 11. Carrescia, Donati, Marco Di Maio, Cominelli, Bratti, Mariani, Gadda, Arlotti.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

* **10. 9.** Invernizzi, Matteo Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

* **10. 14.** Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite alle seguenti. « 31 marzo 2014.

10. 13. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

10. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

b) Al comma *3-bis*, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2014 »; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano. », è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

* **10. 2.** Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

b) Al comma 3-bis, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2014 »; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano. », è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. ».

* **10. 3.** Dorina Bianchi, Vignali.

All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) Al comma 3-bis, le parole: « Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2014 »; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: « non si applicano » è aggiunto il seguente periodo: « fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via

sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dai Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. ».

* **10. 15.** Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) al comma 3-bis, le parole: « dieci mesi », sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi ».

10. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Al comma 9, dell'articolo 39, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 le parole: 2 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 2 luglio 2015.

10. 16. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis.1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) al comma 3-bis, le parole: Nei dieci mesi successivi dalla data del 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2015 ».

10. 12. Carrescia, Donati, Marco Di Maio, Cominelli, Gadda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma: 3-bis. Il termine di cui alla lettera A.3.7 « Aree protette » del punto A.3 « Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali » dell'Allegato 1 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2014.

10. 5. Francesco Sanna.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

10. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-ter-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 3 marzo 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) al comma 3-bis, le parole: « dieci mesi », sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi ».

10. 6. Fiorio.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-ter-bis. All'articolo 39, comma 9, aliena, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: « Fino al 2 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 ».

10. 7. Fiorio.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis..

(Proroga termini in materia di demanio marittimo).

1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

10. 0. 1. Bordo, Palazzotto, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 11.

Al comma 1, la parola: 2014 è sostituita con la seguente: 2015.

11. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Fino all'entrata in vigore del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

11. 2. Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Vallasca, Della Valle, Petraroli, Cozzolino, Dadone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis..

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. Della suddetta proroga di un anno possono godere altresì gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta nell'anno solare 2013.

11. 0. 1. Di Gioia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis..

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di pro-

duzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato purché siano all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT 91».

11. 0. 2. Moscatt, Ribaudò, Culotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis..

(Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore).

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei sedici anni successivi a tale data».

11. 0. 3. Cenni.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis..

(Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore).

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei diciotto anni successivi a tale data».

11. 0. 4. Cenni, Donati.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni è abrogato.

12. 1. Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Quaranta, Nardi, Ferrara.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

12. 2. Quaranta, Nardi, Ferrara, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Differimento delle disposizioni in materia di società cooperative di mutuo soccorso).

1. L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, già gravante sulle società cooperative di mu-

tuo soccorso, è differito a far data dal 1° gennaio 2015.

12. 0. 1. Tullo, Beni, Capone, Giacobbe, Carocci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga termini per l'affidamento nella gestione di servizi automobilistici).

1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 34-octies della legge 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/12, è prorogato al 31 dicembre 2014.

12. 0. 2. Ragosta, Nardi, Quaranta, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga termini per l'affidamento dei servizi delle società marittime regionali).

1. All'articolo 1, comma 311, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « fino alla data del 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle parole: « fino alla data del 30 giugno 2014 ».

12. 0. 3. Quaranta, Nardi, Ragosta, Pillozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I termini di cui al comma 21 dell'articolo 34 della legge 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

13. 1. Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Sopprimere il comma 2.

- 13. 2.** D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, sostituire le parole: « 31 dicembre 2013 », ove ricorrenti, con le seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

- *13. 3.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, sostituire le parole: « 31 dicembre 2013 », ove ricorrenti, con le seguenti: « 31 dicembre 2014 ».

- *13. 4.** Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Al comma 2 dopo le parole: ovvero la mancata deliberazione aggiungere le seguenti: di avvio del procedimento di.

- 13. 5.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del D.L. 138/2011 convertito nella legge 48/2011, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati, esercenti

in qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste dagli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

- 13. 6.** Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.

- 13. 7.** Kronbichler, Pillozzi, Migliore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. In presenza di servizi di trasporto pubblico locale su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011

n. 148, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre il termine di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque fino al 31 dicembre 2014. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

13. 8. Tullo, Carocci, Basso, Pastorino, Giacobbe, Mariani, Marco Meloni, Vazio, Bini.

Aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.

4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi.

13. 9. Lacquaniti, Pilozi, Kronbichler, Migliore.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga del termine riguardante la dismissione delle società non aventi finalità istituzionali).

Al comma 569 della legge n. 147 del 2013, al primo periodo, le parole « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

13. 0. 1. Gitti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga al 31 dicembre del termine per la pubblicazione delle delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della loro efficacia).

All'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole « entro il 20 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre ».

13. 0. 2. Gitti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. È prorogato l'articolo 13-bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. 0. 3. Valeria Valente, Di Lello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga disposizioni in materia di elezioni europee).

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 all'articolo 56, comma 1 sopprimere le parole « prime due »;

2) Alla legge 8 aprile 2004, n. 90, all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) dopo le parole « tre preferenze », aggiungere le seguenti « Nel caso di espressione di più preferenze » esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

13. 0. 4. Locatelli, Nicchi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga disposizioni in materia di elezioni europee).

All'articolo 56, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sopprimere le parole « prime due ».

13. 0. 5. Locatelli, Nicchi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga del termine per la dismissione delle società non aventi finalità istituzionali).

1. Al comma 569 della legge n. 147 del 2013, al primo periodo, le parole « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dieci mesi ».

13. 0. 6. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Proroga al 31 dicembre del termine per la pubblicazione delle delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della loro efficacia).

1. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

13. 0. 7. Pillozzi, Kronbichler, Migliore.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Obbligo di pubblicazione dei contratti pubblici in formato digitale standard).

1. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti parole: « In sede di prima applicazione, i dati relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 sono pubblicati entro il 15 giugno 2014.

13. 0. 8. Boccadutri, Pillozzi, Migliore, Kronbichler, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia).

1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribu-

zione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 0. 9. Sandra Savino.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 1092 Distaso).

PARERE APPROVATO

La Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1092 Distaso, recante « Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che rientra nell'ambito di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

evidenziata l'opportunità di valutare, in considerazione del fatto che si verte in ambito di legislazione concorrente, se un rappresentante della regione interessata – che è socio ordinario della Fondazione Di Vagno – non debba essere espressamente coinvolto anche nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa;

ricordato altresì che la Corte costituzionale ha evidenziato (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costitu-

zione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni »;

rilevato, come andrebbe indicato espressamente, al comma 6 dell'articolo 1, l'anno nel quale procedere alla concessione del contributo ivi previsto;

evidenziata l'esigenza di indicare espressamente, all'articolo 2, la tipologia di atto giuridico con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione, nomina il comitato scientifico ivi previsto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si segnala l'opportunità di valutare, in considerazione del fatto che si verte in ambito di legislazione concorrente, se un rappresentante della regione interessata – che è socio ordinario della Fondazione Di Vagno – non debba essere espressamente coinvolto anche nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa;

2) al comma 6 dell'articolo 1, andrebbe indicato espressamente l'anno nel quale procedere alla concessione del contributo ivi previsto;

3) si segnala l'esigenza di indicare espressamente, all'articolo 2, la tipologia di atto giuridico con la quale la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione, nomina il comitato scientifico ivi previsto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	80
Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>)	73
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416- <i>ter</i> del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416- <i>ter</i> del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	83

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2, comma 3, proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo », in liquidazione coatta amministrativa.

La proroga segue quella di sei mesi già disposta con l'articolo 12, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135 del 2012). Tale disposizione prevede che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore di quel decreto-legge, qualora alla medesima data il commissario fosse in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessasse decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia subentrasse nella gestione delle residue attività liquidatorie. L'articolo 1, comma, 416, della legge di stabilità 2013 (L. 228 del 2012) prevede, in seguito, la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

La proroga della gestione commissariale fino al 30 aprile 2014 è volta ad evitare il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione delle residue attività liquidatorie che, in ragione del diverso *iter* procedurale cui soggiace la pubblica amministrazione, soprattutto nella gestione del contenzioso (rappresentato sostanzialmente da due vertenze in fase conclusiva), potrebbe comportare tempi maggiori per la conclusione della liquidazione stessa.

Anche in considerazione del fatto che le procedure di liquidazione risultano essere prossime alla conclusione, il termine quadrimestrale è stato ritenuto dal Governo sufficiente per la conclusione della liquidazione stessa.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla recente disciplina della legge di stabilità 2014 (L. 247 del 2013) che ha disposto la

proroga fino al 31 dicembre 2014 di alcune disposizioni in materia di magistratura onoraria.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 290, della legge di stabilità 2014 ha disposto la proroga di un anno del mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace. La proroga è derivata dalla necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs. n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.

In primo luogo, il comma 290 prevede la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991). Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'articolo 2-*bis* in esame – novellando il citato articolo 1, comma 290 – proroga di un ulteriore anno i termini già differiti dalla legge di stabilità 2014.

In particolare, per effetto della novella: il mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013); il mandato dei giudici di pace è prorogato anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014). L'ulteriore proroga annuale opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (anziché non oltre il 31 dicembre 2014).

L'articolo 1, comma 290 della legge di stabilità 2014 ha, inoltre, modificato l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998, con la proroga dell'applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51,

in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014.

L'articolo 2-*bis* modifica l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. 51/1998 stabilendo che l'utilizzo di GOT e VPO presso tribunali e procure della Repubblica – previsto dall'ordinamento giudiziario – sia possibile fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014).

L'articolo 3-*bis* (Modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti) si ricollega alle perduranti condizioni di inagibilità in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009.

La disposizione – introdotta nel corso dell'esame al Senato – differisce infatti di ulteriori tre anni il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo ha già previsto, in considerazione delle indicate problematiche, che tale riforma delle circoscrizioni acquisite efficacia decorsi tre anni dalla sua data di entrata in vigore. Essendo il D.Lgs. 155 in vigore dal 13 settembre 2012, per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti nonché delle relative sedi distaccate, era previsto che la riforma entrasse in vigore il 13 settembre 2015.

La proroga disposta dall'articolo 3-*bis* in esame sposta l'efficacia della riforma, con riguardo a L'Aquila e Chieti, al 13 settembre 2018.

Alla copertura degli oneri conseguenti alla proroga di cui sopra, quantificati in

500 mila euro per il 2015, in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9, comma 14 (Iscrizione al registro dei revisori legali) – modificato nel corso dell'esame al Senato – interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 allo scopo di ristabilire, ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, l'equipollenza tra l'esame di idoneità professionale previsto dal citato decreto e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Senato ha riformulato il comma 14, aggiungendo un comma 4-*bis* all'articolo 4 del citato D.Lgs. 39 del 2010 con cui – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A (articolo 46, D.Lgs. 39) e B (articolo 47, D.Lgs. 39) dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La norma in esame non ha carattere transitorio e ristabilisce l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra l'esame per l'iscrizione al citato Albo ed il nuovo esame di idoneità professionale previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Nonostante la ripristinata equipollenza, permane tuttavia l'obbligo di completare il tirocinio formativo (che per i dottori commercialisti ed esperti contabili è di diciotto mesi mentre per i revisori è di tre anni).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

Francesca BUSINAROLO (M5S) si sofferma sull'articolo 2-bis chiedendo se siano state fatte le verifiche opportune per accertare se le proroghe relative alla magistratura onoraria siano supportate dalla copertura finanziaria necessaria. Sottolinea inoltre l'esigenza di superare la logica delle proroghe annuali che da tempo caratterizza la disciplina relativa alla magistratura onoraria, non essendo più procrastinabile la riforma organica di tale magistratura.

Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sull'articolo 3-bis relativo alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, sottolineando le condizioni di sostanziale inagibilità in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 e le obiettive difficoltà logistiche dei locali che attualmente ospitano gli uffici giudiziari. A tale proposito dichiara di aver presentato emendamenti relativi a tali circoscrizioni giudiziarie, che riprendono parte della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo in riferimento allo schema di decreto legislativo sulla geografia giudiziaria (Atto n. 36) esaminato di recente dalla Commissione giustizia. A suo parere l'unica scelta possibile sarebbe quella di tornare indietro rispetto alla riforma della geografia giudiziaria, ripristinando tribunali e sezioni distaccate inopinatamente soppressi. Sottolinea inoltre la sostanziale inutilità delle disposizioni relative al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 così come di tutte le disposizioni che prevedono organi straordinari ai quali viene demandato il compito di svolgere delle funzioni che dovrebbero essere ordinarie.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Businarolo in relazione all'esigenza di approvare quanto prima una riforma organica della magistratura onoraria. Presenta pertanto una nuova proposta di parere, che nella premessa tiene conto proprio di questa esigenza (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione giustizia ha già espresso un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame. Oggi dovrà esprimere un nuovo parere su un nuovo testo.

Gaetano PIEPOLI (PI), *relatore*, rileva che le modifiche apportate al testo sul quale la Commissione ha già espresso il parere attengono a profili finanziari e che pertanto, confermando il parere già espresso propone di esprimere il nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso le proposte emendative 1.01 Governo, 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio e 23.5 del relatore, al testo del disegno di legge C. 1864 Governo recante la Legge europea 2013-bis, sulle quali la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere.

Ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione ha una particolare efficacia: *a)* qualora sia favorevole, la XIV Commissione potrà respingere l'emendamento solo per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale; *b)* qualora sia favorevole con condizioni, la XIV Commissione, una volta riformulato l'emendamento nel senso indicato dal parere, potrà respingere l'emendamento solo per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. È opportuno quindi che il parere approvato dalla Commissione non contenga osservazioni (eventuali considerazioni di carattere generale, per esempio, potrebbero essere riportate in premessa) e che, analogamente a quanto avviene per le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le eventuali condizioni contenute nei pareri siano formulate in termini direttamente modificativi del testo (se ciò non fosse possibile, è necessario segnalarlo subito al Capo Servizio e al Capo Ufficio competente); *c)* qualora sia contrario o la Commissione non abbia espresso alcun parere, invece, la XIV Commissione non porrà in votazione l'emendamento in quanto privo di una condizione essenziale di procedibilità (cioè la condizione che l'emendamento sia stato fatto proprio dalla Commissione).

Danilo LEVA (PD), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dal Governo è diretto a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati, sostituendo il comma 1 nel senso di prevedere che la ragione della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.

Ricorda che il vigente comma 1, dell'articolo 18, prevede che «La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra

professionisti, in forma abbreviata s.t.p.»; rispetto alla normativa vigente, pertanto, non si fa più riferimento al nome ed al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno di questi che devono essere richiamati nella ragione sociale. Inoltre si prevede che la forma abbreviata debba essere s.t.a. (acronimo di società tra avvocati) in luogo di s.t.p. (acronimo di società tra professionisti). Non è chiaro se secondo la nuova formulazione del comma 1 la ragione sociale della società tra avvocati debba essere costituita anche dal nome e dal titolo professionale dei soci.

Si segnala a tale proposito che l'articolo aggiuntivo in esame non modifica il comma 1 dell'articolo 18 che contiene la disciplina relativa al caso in cui il socio avvocato il cui nome è inserito nella ragione sociale è cessato dalla sua appartenenza alla società. Il mantenimento di tale comma indurrebbe a ritenere che l'articolo aggiuntivo non sia volto ad eliminare la previsione contenuta dal vigente comma 1 secondo cui la società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci.

Si ricorda infine che secondo l'articolo 4, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che ha previsto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo Albo. Inoltre la delega per l'esercizio della professione forense in forma societaria prevede come principio di delega (articolo 5, comma 2, lettera a)) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'Albo. Si tratta di disposizioni la cui ratio è quella di escludere che le società tra avvocati possano essere di proprietà di soggetti non iscritti all'Albo e che come tali possano seguire interessi finanziari non coincidenti con i principi deontologici ai quali deve ispirarsi ogni avvocato nell'esercizio della sua professione.

Qualora si ritenga opportuno mantenere nella ragione sociale il riferimento al nome e al titolo professionale dei soci si dovrebbe riformulare il comma 1 dell'articolo aggiuntivo nel seguente modo: « 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. ».

I restanti emendamenti sono diretti a modificare l'articolo 23 del disegno di legge europea 2013-*bis* in materia di responsabilità dei magistrati per violazione manifesta del diritto dell'Unione.

L'emendamento 23.3 Di Maio è diretto a sostituire le parole « situazioni giuridiche soggettive » con le parole « situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo ». Sembra preferibile la formulazione del testo del disegno di legge, considerato che nell'ambito della categoria di situazioni giuridiche soggettive rientrano gli interessi giuridici qualificati come diritto soggettivo o interesse legittimo.

L'emendamento 23.4 Turco è volto a consentire il risarcimento del danno in esame anche quando non siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione inerenti alla decisione giurisdizionale ritenuta lesiva di situazioni giuridiche soggettive. Anche in questo caso l'emendamento non appare condivisibile in quanto appare opportuno che, quando ne ricorrano i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione lamentata. Inoltre si segnala che la stessa giurisprudenza europea in merito prevede che il risarcimento del danno possa essere richiesto solo dopo che la sentenza sia definitiva.

L'emendamento 23.2 Di Maio, che nella sua ottica dovrebbe modificare non solo il comma 2 ma anche il comma 1, è diretto a estendere la responsabilità in esame anche al caso in cui la violazione del diritto dell'Unione europea non sia grave, rimanendo sufficiente che sia manifesta.

L'emendamento non è condivisibile oltre che nel merito anche per la ragione che va ben oltre a quanto sancito dalla giurisprudenza europea in materia di responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea.

L'emendamento 23.5 del relatore va ad incidere sulla rubrica dell'articolo 23 facendo riferimento specifico alla sentenza dalla quale è poi scaturita la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Si tratta di un emendamento meramente formale che non ha alcun contenuto normativo sul quale si può esprimere parere favorevole in quanto comunque fa riferimento alla sentenza di cui i principi sono tradotti in disposizioni normative interne dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.

Propone pertanto una proposta di parere favorevole relativamente all'emendamento 23.5 del relatore e, a condizione che sia riformulato nei termini sopra espressi, all'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo nonché parere contrario sugli emendamenti 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio (*vedi allegato 2*).

La Commissione procedendo a votazioni per parti separate relativamente a ciascuna delle proposte emendative oggetto di esame, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito, nella riunione appena svoltosi di anticipare alle ore 13 il termine di scadenza degli emendamenti e di anticipare alle ore 14 di oggi la convocazione della seduta già convocata oggi alle ore 16 per esaminare gli emendamenti.

Dà conto di una lettera che le ha trasmesso ieri l'onorevole Dambruoso con la quale ha rimesso il mandato di relatore del provvedimento. Comunica che a seguito di tale lettera l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che l'onorevole Mattiello rimanga come unico relatore del provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti scade oggi alle ore 13. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14 di oggi.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede al relatore ed alla maggioranza se vi siano ancora

dei margini di miglioramento del testo ovvero se questi sia politicamente blindato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ritiene, a parer suo, che per quanto il testo possa presentare ancora dei margini di miglioramento, sia opportuno non affrontare una quarta lettura complessiva da parte di un ramo del Parlamento, in quanto ciò determinerebbe un ulteriore rallentamento dell'approvazione di una legge che per alcuni aspetti presenta delle novità di estremo rilievo per l'ordinamento penale sostanziale e processuale, le cui ricadute possono essere valutate positivamente anche in riferimento agli adempimenti che spettano all'Italia a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani della Corte Europea. Alcuni aggiustamenti potranno essere conseguiti, specialmente in riferimento alla delega relativa alla depenalizzazione, attraverso degli ordini del giorno che potranno orientare il Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere le preoccupazioni del presidente in merito ad un rallentamento dei tempi di approvazione definitiva del provvedimento. Tuttavia, ritiene che tale preoccupazione non possa giustificare l'approvazione di disposizioni che potrebbero essere incongrue e pericolose.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 14.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati nove emendamenti al testo in esame (*vedi allegato 3*).

Carlo SARRO (FI-PdL) nell'illustrare la *ratio* degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, ricorda come il testo approvato dalla Camera fosse equilibrato ed efficace al fine di contrastare condotte deprecabili che consentono alle organizzazioni criminali di influenzare e condizionare la vita democratica del Paese. Al contrario, il testo in esame, profondamente rivisitato dal Senato, richiede una profonda riflessione, perché offre alle organizzazioni criminali un formidabile strumento per condizionare a proprio piacimento la vita politica, anche selezionando gli esponenti politici che intenda condizionare e influenzare.

Sottolinea come l'arretramento della soglia di punibilità al momento della promessa, unitamente all'introduzione di elementi di notevole indeterminatezza nella fattispecie, quale la « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione », rendano lo svolgimento della campagna elettorale un'attività dalle conseguenze imprevedibili sul piano penalistico.

Cita, a titolo esemplificativo, l'attività tipica del politico che, in campagna elettorale, incontri nella sede del partito o presso un circolo, una serie di persone con le quali si intrattenga a conversare e che eventualmente acquisiscano anche della documentazione attinente al candidato e al suo programma politico. Ove, anche ad anni di distanza, si scoprisse che una di quelle persone era affiliata ad un'organizzazione criminale e questa dichiarasse di

avere promesso sostegno al candidato e che costui si era messo a disposizione, sarebbe per il candidato praticamente impossibile fornire la prova contraria.

Ritiene, dunque, che la scelta di anticipare la soglia di punibilità fino al momento della promessa dovesse essere quantomeno compensata dal riferimento all'indebito profitto e, comunque, dal mantenimento dell'esplicito riferimento alla consapevolezza, presente nel testo approvato dalla Camera. Sottolinea, infine, come sia particolarmente irragionevole aver previsto la stessa sanzione del primo comma dell'articolo 416-bis per una fattispecie completamente diversa e che prescinde dall'elemento del rafforzamento dell'associazione criminale.

Si augura, sia pure senza spirito polemico, che il Parlamento non intenda licenziare una norma affetta da vizi di incostituzionalità tanto gravi e manifesti.

Andrea COLLETTI (M5S) pur dichiarandosi soddisfatto di molte delle modifiche apportate dal Senato, dichiara di avere dei dubbi di carattere tecnico in relazione all'espressione « ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione », ritenendo non chiaro se questa di applichi allo stesso mafioso che procura i voti.

Walter VERINI (PD) ricorda come nel mese di luglio del 2013 la Camera abbia approvato all'unanimità un testo sul quale, ciononostante, non mancavano talune legittime perplessità e dubbi sull'insufficienza del contenuto della riforma. All'approvazione del testo, come è noto, seguì un vivace dibattito con posizioni diversificate: da una parte si sosteneva una tesi sostanzialmente sintetizzata dal collega Sarro e, dall'altra, si sostenevano posizioni che poi il Senato ha ritenuto di accogliere. Pur non essendo insensibile alle varie istanze rappresentate, ritiene che in questo momento sia primaria l'esigenza di rispettare il voto del Senato, di dare un segnale forte e compatto per evitare rallentamenti dell'*iter* di approvazione. Ribadisce, quindi, la proposta di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) dichiara di non condividere l'intervento del collega Verini, perché non ritiene si possa rinnegare tutto il lavoro, intenso ed estremamente approfondito, svolto dalla Camera per abdicare in favore di chi tale lavoro non ha svolto. Ricorda come il testo approvato dalla Camera non sia nato all'improvviso e casualmente, ma sia il frutto di un lungo e approfondito dibattito e di un ciclo di audizioni, nel corso dei quali si è analizzato ogni singolo elemento della fattispecie, con particolare riferimento all'elemento soggettivo, e si sono valutate le conseguenze di ogni singola scelta terminologica, tanto da ritenere di fondamentale importanza l'uso dell'avverbio « consapevolmente » riferito alla condotta del candidato che accetta il procacciamento di voti. La fattispecie delineata dal Senato deve essere cassata in quanto, evidentemente, non si basa su approfondimenti altrettanto solidi e, infatti, appare troppo generica, tanto da rendere sufficiente la condotta di un qualsiasi partecipante di un comitato elettorale per integrare la fattispecie.

Gaetano PIEPOLI (PI) pur comprendendo che vi possano essere talune ragioni di opportunità, ritiene che il legislatore debba sempre e comunque essere leale ai principi di civiltà giuridica ed ai principi dello Stato di diritto. Dichiara, dunque, che occorre avere il coraggio di manifestare la contrarietà ad un testo, come quello del Senato, che tali principi non rispetta, anche se comprende come ciò possa non essere popolare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva come siano le mutate condizioni politiche ad avere permesso al Senato di spingersi oltre il punto di equilibrio che si era raggiunto alla Camera il 16 luglio scorso. Il nuovo punto di equilibrio raccoglie le preoccupazioni di quanti paventano un eccessivo onere probatorio in capo alla magistratura inquirente e la volontà di quanti hanno inteso e intendono equiparare la condotta del politico che si rivolge alla mafia al comportamento di chi la mafia la fa e la comanda. Personalmente nutre delle perplessità, in particolare sulla nuova descrizione della condotta, che rischia di essere considerata illegittima dalla Corte Costituzionale per eccesso di indeterminatezza. Ma queste perplessità non superano la convinzione che l'approvazione di questa norma sia un segnale atteso ed importante. Invita quindi al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente come al Senato vi sia stata una grande discussione sulla condotta consistente nella « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione ». Pur condividendo l'esigenza di dare un segnale forte, sottolinea come il problema giuridico su questa parte della fattispecie permanga e riterrebbe preferibile ricorrere ad un provvedimento legislativo *ad hoc* per tipizzare il concorso esterno. Il Senato ha scelto, invece, di tipizzarlo in questa fattispecie e ciò rende possibile che alcuni giudici sostengano che non vi sia il concorso esterno laddove il legislatore non l'abbia espressamente previsto. Inoltre, la condotta in questione non è priva di sanzione, giacché la giurisprudenza della Corte di cassazione la configura come concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p.

Ritiene che il Senato abbia compiuto un passo in avanti con l'anticipazione della soglia di tutela al momento della promessa, ma evidenzia come una simile anticipazione richieda una fattispecie più puntuale e determinata. Taluni emendamenti presentati, dunque, non sono privi di fondamento.

In ogni caso il Governo tiene a che la norma sia approvata ed ha interesse alla sua approvazione e, pertanto, sulle proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

In ogni caso il Governo tiene a che la norma sia approvata ed ha interesse alla sua approvazione e, pertanto, sulle proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Chiarelli 1.2, 1.6, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e Costa 1.1.

Carlo SARRO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.8 e 1.9, volti, il primo, a rimuovere dalla norma l'elemento di grave indeterminazione rappresentato dal riferimento alla « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione » e, il secondo, a sanare il grave elemento di irragionevolezza rappresentato dalla mancata differenziazione della sanzione rispetto a quella prevista dall'articolo 416-*bis* c.p.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara il voto di astensione sull'emendamento Sarro 1.8 motivandolo, da un lato, con il rico-

noscimento dell'esistenza del problema giuridico evidenziato dalla proposta emendativa e, dall'altro, con la scarsa fiducia nella capacità del Senato di approvare il provvedimento in tempi ragionevoli ove questo fosse modificato dalla Camera. Preannuncia che il suo gruppo presenterà una proposta di legge volta a sopprimere la parte di norma in questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.8 e 1.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 2-*bis* proroga di un ulteriore anno il termine di proroga di alcune disposizioni in materia di magistratura che di recente la legge di stabilità 2014 (legge n. 247 del 2013) aveva fissato al 31 dicembre 2014;

sottolineata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento la riforma organica della magistratura onoraria non oltre il 31 dicembre 2015, al fine di conferire un assetto stabile ad una parte della magistratura, quale quella onoraria, che svolge un ruolo oramai fondamentale per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminate le proposte emendative in oggetto,

rilevato che:

L'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dal Governo è diretto a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati, sostituendo il comma 1 nel senso di prevedere che la ragione della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.;

il vigente comma 1, dell'articolo 18, prevede che « La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p. »; rispetto alla normativa vigente, pertanto, non si fa più riferimento al nome ed al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno di questi che devono essere richiamati nella ragione sociale. Inoltre si prevede che la forma abbreviata debba essere s.t.a. (acronimo di società tra avvocati) in luogo di s.t.p. (acronimo di società tra professionisti). Non è chiaro se secondo la nuova formulazione del comma 1 la ragione sociale della società tra avvocati debba essere costituita anche dal nome e dal titolo professionale dei soci;

l'articolo aggiuntivo in esame non modifica il comma 1 dell'articolo 18 che

contiene la disciplina relativa al caso in cui il socio avvocato il cui nome è inserito nella ragione sociale è cessato dalla sua appartenenza alla società. Il mantenimento di tale comma indurrebbe a ritenere che l'articolo aggiuntivo non sia volto ad eliminare la previsione contenuta dal vigente comma 1 secondo cui la società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci;

secondo l'articolo 4, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che ha previsto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo Albo. Inoltre la delega per l'esercizio della professione forense in forma societaria prevede come principio di delega (articolo 5, comma 2, lettera a)) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'Albo. Si tratta di disposizioni la cui *ratio* è quella di escludere che le società tra avvocati possano essere di proprietà di soggetti non iscritti all'Albo e che come tali possano seguire interessi finanziari non coincidenti con i principi deontologici ai quali deve ispirarsi ogni avvocato nell'esercizio della sua professione;

appare opportuno mantenere nella ragione sociale il riferimento al nome e al titolo professionale dei soci;

osservato, in relazione alla responsabilità civile dei magistrati per la viola-

zione delle disposizioni dell'Unione europea, di cui all'articolo 23, che:

l'emendamento 23.3 Di Maio è diretto a sostituire le parole « situazioni giuridiche soggettive » con le parole « situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo ». Sembra preferibile la formulazione del testo del disegno di legge, considerato che nell'ambito della categoria di situazioni giuridiche soggettive rientrano gli interessi giuridici qualificati come diritto soggettivo o interesse legittimo;

l'emendamento 23.4 Turco è volto a consentire il risarcimento del danno in esame anche quando non siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione inerenti alla decisione giurisdizionale ritenuta lesiva di situazioni giuridiche soggettive. Anche in questo caso l'emendamento non appare condivisibile in quanto appare opportuno che, quando ne ricorrano i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione lamentata. Inoltre si segnala che la stessa giurisprudenza europea in merito prevede che il risarcimento del danno possa essere richiesto solo dopo che la sentenza sia definitiva;

l'emendamento 23.2 Di Maio, che nella sua ottica dovrebbe modificare non solo il comma 2 ma anche il comma 1, è diretto a estendere la responsabilità in esame anche al caso in cui la violazione del diritto dell'Unione europea non sia grave, rimanendo sufficiente che sia ma-

nifesta. L'emendamento non è condivisibile oltre che nel merito anche per la ragione che va ben oltre a quanto sancito dalla giurisprudenza europea in materia di responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea;

l'emendamento 23.5 del relatore va ad incidere sulla rubrica dell'articolo 23 facendo riferimento specifico alla sentenza dalla quale è poi scaturita la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Si tratta di un emendamento meramente formale che non ha alcun contenuto normativo sul quale si può esprimere parere favorevole in quanto comunque fa riferimento alla sentenza di cui i principi sono tradotti in disposizioni normative interne dai commi 1 e 2 dell'articolo 23,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

1) sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo a condizione che il comma 1 sia così riformulato: « 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. »;

2) sull'emendamento 23.5 del relatore.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio.

ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI**ART. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.

1. 2. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – 1. Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni ».

1. 6. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – 1. Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni ».

1. 3. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – 1. Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni ».

1. 4. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter sostituire le parole: Chiunque accetta con le seguenti: Chiunque accetti da chi par-

tecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva.

1. 5. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire le parole: la promessa di procurare con le parole: il procacciamento di e sopprimere le parole: o nella promessa di erogazione.

1. 7. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) dopo la parola: promessa inserire

le seguenti: consapevole delle condizioni e delle qualità personali di colui con il quale si accorda,.

1. 1. Costa.

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.

1. 8. Sarro, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi.

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire le parole: con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, con le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni.

1. 9. Sarro, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Corda</i>)	94

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati. COM(2013)739 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, altresì, che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani e che il parere dovrà auspicabilmente essere espresso entro la giornata odierna.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere sulle parti di competenza, è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 gennaio e si compone di 17 articoli, tre dei quali introdotti durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento.

Fa presente, quindi, che le disposizioni da questo recate intervengono su svariati ambiti di materie che, tuttavia, risultano avvinti dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva in primo luogo che l'articolo 1, comma 5, proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni relative alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente.

Ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ha autorizzato, per i citati comparti, le assunzioni in deroga alle percentuali del *turn over* indicate per specifiche amministrazioni pubbliche nell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, incrementandole fino al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento, in luogo del 50 per cento, nel 2015.

Segnala, poi, l'articolo 1, comma 6, che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta *spending review*.

Al riguardo rammenta che la citata disposizione ha disposto la riduzione – ad eccezione del comparto sicurezza – degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale (di livello generale e non generale) e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale sottolineando, altresì, che analoghe misure previste nell'ambito della *spending review* hanno ricevuto attuazione per quanto riguarda le Forze armate con il decreto del Presidente del Consiglio 11 gennaio 2013 e, per quanto riguarda il Ministero della difesa, con il decreto del Presidente del Consiglio 22 gennaio 2013.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 1, comma 8, reca una novella all'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di posticipare di un ulteriore anno – dal 2014 al 2015 – l'applicazione della

disciplina recata dall'articolo 907 del medesimo codice in materia di aspettativa per riduzione di quadri nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

Rammenta, infatti, che sul punto era già intervenuto il decreto-legge n. 216 del 2011, che all'articolo 1, comma 8, aveva posticipato di un anno – dal 2012 al 2013 – l'applicazione del citato articolo 907 e che, successivamente, la legge di stabilità per il 2013, all'articolo 1, comma 411, lettera a), aveva ulteriormente posticipato di un anno – dal 2013 al 2014 – l'applicazione di tale disciplina.

La menzionata disposizione prevede che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri debbano essere superate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

L'articolo 906 del codice dell'ordinamento militare prevede, invece, che qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, determini eccedenze rispetto agli organici previsti dal codice medesimo, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – che è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento – può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal codice.

In sintesi, il comma 8, proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, applicandosi l'articolo 906 del richiamato codice.

L'articolo 2, commi 6 e 7, autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale mi-

litare, posto a disposizione del prefetto, nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune de L'Aquila in funzione anticrimine e in concorso con le Forze di polizia, autorizzandone la relativa spesa.

Ricorda, quindi, che l'impiego, nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, di un contingente inizialmente di 700 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti è stato autorizzato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, in deroga al contingente di cui al « Piano di impiego » delle Forze armate nel controllo del territorio, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Tale autorizzazione è stata prorogata con successive ordinanze, in cui di volta in volta si autorizzava un contingente di diversa entità. L'ultima proroga è stata disposta dall'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 43 del 2013 per un contingente di appunto 135 unità.

Ricorda, inoltre, che il personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e gode del trattamento economico previsto dal provvedimento adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008.

Segnala, infine, che l'attuale proroga della presenza dei militari nel Comune de L'Aquila viene disposta, per ulteriori tre mesi, a fini di vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, per la vigilanza presso gli Uffici giudiziari.

Da ultimo, segnala il comma 7 che reca l'autorizzazione di spesa, la quale viene concessa nel limite dell'ammontare di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato (contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate) e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Alla luce di quanto evidenziato, non essendo profili problematici con riguardo

alle norme di competenza della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ritiene che la relatrice abbia svolto un lavoro accurato ed esaustivo e esprime condivisione sulla proposta di parere testé illustrata.

Elio VITO, *presidente*, segnala che l'onorevole Corda, in rappresentanza del gruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato una proposta alternativa di parere favorevole con una condizione. Al riguardo ricorda che la Commissione procederà dapprima alla deliberazione sulla proposta di parere della relatrice, risultando preclusa, in caso di approvazione, quella sulla proposta alternativa.

Emanuela CORDA (M5S) illustra quindi, a nome del suo gruppo, la proposta alternativa di parere a quello della relatrice (*vedi allegato 2*), evidenziando come la maggiore criticità attribuibile alla proposta della relatrice riguardi il rinvio dell'entrata in vigore della norma sulla gestione delle eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciali e tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, la condizione apposta alla proposta di parere favorevole presentato dal suo gruppo riguarda la soppressione del comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento.

In particolare, sottolinea come l'assenza di dati certi riferiti alle eccedenze negli organici dei ruoli speciali e tecnico-logistici ed alle eventuali carenze nei ruoli normali non consenta di poter comprendere le ragioni per le quali si sia stabilito di procedere ad un'ulteriore proroga della disciplina vigente.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se possano essere resi disponibili i dati richiesti dall'onorevole Corda.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara la disponibilità del Dicastero a far avere i dati richiesti.

Gian Piero SCANU (PD), Andrea CAUSIN (SCpI), Rosanna SCOPELLITI (NCD), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) e Marco MARCOLIN (LNA) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati.
COM(2013)739 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che il relatore potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Quest'ultima, ultimato il proprio lavoro, predisporrà una relazione generale per l'Assemblea, alla quale saranno allegati i pareri approvati dalle Commissioni.

Ricorda, inoltre, che quest'anno l'esame dei provvedimenti in titolo riveste particolare rilevanza politica in considerazione dell'impulso derivante dal recente Consiglio europeo di dicembre che, in materia di difesa, ha stabilito alcune priorità ed impegni, da onorare entro il 2015, nonché dall'approssimarsi del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Segnala, infine, che il prossimo 21 febbraio è previsto un nuovo appuntamento europeo nell'ambito della presidenza di turno della Grecia, cui questa Commissione dovrà essere rappresentata, finalizzato alla definizione del regolamento della Conferenza per il controllo parlamentare sulla PESC e PSDC, svolta da ultimo nel mese di settembre a Vilnius. Si tratta di un impegno che vedrà enfatizzarsi in modo particolare il ruolo dei Parlamenti nazionali dei ventotto Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e, in particolare, del Parlamento italiano in vista delle importanti responsabilità che attendono il nostro Paese in ambito di difesa. Anche in considerazione della rilevanza dei provvedimenti in titolo la Commissione procederà in una successiva seduta alla deliberazione della relazione conclusiva.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione difesa è chiamata a esaminare congiuntamente – con riguardo alle parti di propria competenza – il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, con i relativi allegati, presentato lo scorso 30 ottobre 2013, e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014.

Ricorda, quindi, che ad inizio della legislatura la Commissione ha già avuto modo di esaminare i documenti in titolo relativi al periodo precedente. In tale occasione la Commissione esaminò anche il Programma di lavoro di 18 mesi del Consiglio, che, protraendosi fino ad includere il primo semestre del 2014, non è oggetto di esame in questa circostanza ma che

sarà prevedibilmente esaminato ad avvio o nel corso del semestre italiano di presidenza dell'UE.

Illustra, quindi, la comunicazione della Commissione europea recante il relativo Programma di lavoro per il 2014, nel cui ambito si iscrive il successivo documento, prodotto dal Governo italiano, evidenziando che, sul piano concettuale, il Programma europeo inquadra i diversi ambiti operativi, incluso quello relativo all'azione esterna e alla difesa, nella priorità-guida della promozione di crescita e occupazione.

Osserva che in tale contesto rileva, in particolare, la stigmatizzazione della perdurante difficoltà delle piccole e medie imprese, definite « asse portante dell'economia europea », nell'ottenere finanziamenti e nel creare posti di lavoro mentre il mercato unico è al di sotto delle aspettative, e la promozione del sostegno agli investimenti in ricerca sviluppo nell'ambito del programma Orizzonte 2020 al fine di conservare competitività sulla scena mondiale.

Segnala anche che il Programma è fortemente condizionato dalla scadenza della legislatura europea e dalle altre scadenze istituzionali che avranno luogo nel 2014 (Commissione e Alto Rappresentante) e che pone, pertanto, l'accento sulla necessità di completare prima della fine della legislatura europea i negoziati sulle proposte legislative già in corso di esame, nonché di adottare gli adempimenti necessari per assicurare l'avvio e l'operatività tempestiva dei nuovi programmi di spesa 2014-2020. Negli allegati in cui figura l'elenco delle iniziative, legislative e non, da assumere nei vari ambiti nell'arco dell'anno, figura un Piano d'azione per l'industria della difesa, contenente azioni concrete per migliorare la competitività dell'industria della difesa, e una Strategia dell'UE per la sicurezza marittima, nella forma di una comunicazione congiunta tra Commissione e Alto Rappresentante per definire un quadro strategico coerente che combini sicurezza interna ed esterna e si

basi sulla cooperazione, sulla complementarietà e sulla condivisione delle risorse tra settore civile e militare.

È altresì da menzionare la proposta di una comunicazione sullo Stato di diritto nell'UE per approfondire la riflessione sulle iniziative da assumere in caso di minacce allo Stato di diritto sul territorio europeo.

In materia di azione esterna, l'impegno prioritario della Commissione per il 2014 appare quello di cementare pace e stabilità lungo le frontiere esterne, proseguendo nell'impegno nei confronti dei Balcani occidentali e lungo il versante orientale dell'Unione, come ricordato anche dal Ministro Mauro in occasione delle recenti comunicazioni sugli esiti del Consiglio europeo di dicembre per i profili di competenza della difesa. In tale occasione, allorché il Ministro ha parlato della crescente fluidità dello scenario di sicurezza internazionale, ha sottolineato quanto il problema della sicurezza sia attuale nel nostro continente, che può dirsi ragionevolmente e razionalmente sicuro al suo interno ma che appare circondato da rischi e minacce. L'Italia appare in tal senso particolarmente esposta, essendo incastonata in un contesto di crisi che attraversa la Regione mediterranea del Sahel, il vicino Oriente, il Caucaso. Anche i Balcani presentano fattori di rischio e al centro del continente la nuova fase di instabilità dell'Ucraina suscita preoccupazioni presso i Paesi europei più vicini. Nell'estremo Nord altri Paesi europei vivono con disagio i rischi potenziali derivanti da una militarizzazione della Regione artica.

Il Programma menziona, poi, la crisi siriana come scenario che ha evidenziato l'importanza del ruolo dell'UE nelle situazioni di emergenza. « Pur proseguendo ad operare in un'ottica globale », recita il Programma.

Passando alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2014, fa presente che essa è stata trasmessa al Parlamento il 10 gennaio 2014, in applicazione dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, secondo cui il Governo presenta ogni anno, entro il

31 dicembre, una relazione programmatica recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che l'Esecutivo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo.

Come ha accennato il presidente Vito, nel suo intervento introduttivo, occorre evidenziare, in premessa, che quest'anno l'esame della Relazione presenta un rilievo politico e strategico ancora più significativo in considerazione del suo strettissimo legame con la preparazione del semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell'Unione europea. Essa, infatti, fornisce importanti e dettagliate indicazioni non soltanto con riferimento alle grandi priorità che il Governo intende porre al centro dell'agenda del semestre, ma anche in merito a provvedimenti e questioni più specifiche che saranno portate all'attenzione delle varie formazioni del Consiglio e, più in generale, inserite nel dibattito europeo.

In tale articolato percorso vanno anche considerate le Conclusioni del recente Consiglio europeo di dicembre che, in materia di difesa, ha fissato alcune priorità di lavoro alle quali soprattutto il nostro Paese è chiamato a dare seguito.

Passando al merito del provvedimento, segnala che la Relazione è articolata in tre grandi capitoli: il primo, concerne il quadro istituzionale e il processo di integrazione europea; il secondo, sugli orientamenti e le priorità nazionali con riguardo alle politiche e agli atti dell'Unione, al paragrafo 4 prende in considerazione l'azione esterna dell'Unione europea, sia nell'ambito della PESC sia in quello della PSDC, che interessa le competenze della Commissione; il terzo capitolo concerne, infine, gli adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea, in particolare con riferimento alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione.

Passando ai profili di interesse della Commissione, rileva che, nell'ambito al capitolo dedicato alla politica estera (PESC), la Relazione esordisce che l'Italia nel corso del 2014 fornirà, in generale, sostegno all'Alto Rappresentante, al Servi-

zio europeo di azione esterna e ai Rappresentanti speciali dell'Unione nello svolgimento dei loro compiti e contribuirà attivamente a formare una politica estera europea sempre più coerente ed efficace, in particolare con riguardo alla politica relativa all'Afghanistan. Si preannuncia che nel secondo semestre del 2014 in occasione del nuovo vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO, ospitato dal Regno Unito, potranno essere approfonditi il rafforzamento della cooperazione con l'Unione europea e l'adeguamento delle capacità militari all'indomani del graduale ritiro dell'Alleanza atlantica dai maggiori teatri operativi.

La Relazione precisa che nel 2014 l'azione italiana sarà articolata sulla base di tre filoni essenziali, che ripercorrono i tre *cluster* su cui il Consiglio europeo ha lavorato e si è pronunciato in dicembre.

Il primo filone concerne il ruolo più attivo dell'Italia in materia di difesa europea. Al riguardo, il Governo prospetta la necessità di un Libro bianco al fine di accrescere la consapevolezza della centralità della difesa. A seguito del dibattito del Consiglio europeo del dicembre 2013 e sulla scorta delle pertinenti risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato, in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013, il Governo continuerà a supportare l'azione sistemica volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e difesa, sulla base di una serie di punti qualificanti, relativi alla promozione ed allo sviluppo di una « *Strategic Defence Roadmap* » per una cooperazione nel settore della difesa, al lancio di un'iniziativa di *reporting* per sincronizzare i cicli di pianificazione della difesa, al rafforzamento del partenariato strategico NATO-PSDC, al rafforzamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni nell'ottica dell'integrazione tra gli strumenti e le strutture, all'avvio di uno o più specifici progetti riguardanti tecnologie abilitanti duali nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e loro inserimento nel traffico aereo civile, nella protezione NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), e nel dominio ciber-

netico, al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi (con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia degli *EU Battle Group*), all'elaborazione di una strategia di sicurezza marittima e del relativo piano d'azione e allo sviluppo di un approccio integrato per la formazione e l'addestramento nel settore sicurezza e difesa. Per quanto riguarda, infine, l'aspetto specifico delle missioni PSDC, viene poi specificato che nel corso del 2014 l'Italia si adopererà per la revisione strategica delle missioni europee nell'area balcanica (EULEX Kosovo e di EUFOR Althea), nonché sul futuro di EUPOL Afghanistan e per rendere ancora più efficace l'*EU Border Assistance Mission* (EUBAM) in Libia.

Quanto al secondo filone, relativo allo sviluppo delle capacità militari dell'Unione europea, la Relazione rileva che sebbene i Paesi europei siano ancora in grado di mobilitare gli strumenti necessari per affrontare le potenziali minacce e sfide, all'interno dell'Unione cresce la consapevolezza dell'impossibilità, per una singola nazione, di riuscire a sviluppare e mantenere l'intero spettro di capacità militari oggi necessarie per svolgere tutte le missioni. Da ciò consegue che l'incremento della cooperazione è quindi oggi più che mai ineludibile per riuscire a colmare le carenze in termini di capacità militari causate dalle continue revisioni dei volumi finanziari stanziati per i bilanci europei della Difesa.

In tale quadro, vengono quindi individuate una serie di criticità (interessi e visioni strategiche diversificate, mancanza di una reale volontà politica che faccia superare i concetti di sovranità nelle decisioni di carattere militare, necessità di affrontare in maniera incisiva la problematica dell'industria della difesa europea, e di semplificare ed ottimizzare il processo di sviluppo delle capacità militari) e, contestualmente, delle possibili linee di intervento, come l'avvio di una decisa discussione a livello politico sul significato di difesa comune, l'individuazione di una nuova strategia di sicurezza e difesa, il superamento dei particolarismi di carat-

tere industriale e la valorizzazione del ruolo strategico di istituzioni come l'*EU Military Committee* (EUMC) e l'*EU Military Staff* (EUMS).

Infine, il terzo filone si focalizza sul rafforzamento dell'industria europea della difesa, con contestuale individuazione di azioni prioritarie. In tale prospettiva occorrerà promuovere iniziative che favoriscano sia la cooperazione civile-militare, privilegiando tecnologie a valenza strategica (*key enabling technologies*) che permettano lo sviluppo di capacità dual use, sia la cooperazione internazionale (bilaterale e multilaterale) per lo sviluppo di programmi comuni di difesa che consistono nel consolidamento degli organi preposti alla cooperazione in Europa, nel supporto alle attività della Commissione tese al guadagno di competitività del « Sistema Europa » e nel rilancio dell'attività di ricerca e sviluppo orientata verso delle *key enabling technologies*.

Tutto ciò premesso, emerge forte l'esigenza di inquadrare i provvedimenti all'ordine del giorno in un più ampio contesto politico-programmatico.

I capisaldi del percorso che abbiamo davanti sono infatti rappresentati, oltre che dalle Conclusioni del Consiglio europeo, dagli ulteriori due documenti rappresentati dalla Comunicazione del 24 luglio scorso della Commissione europea « Verso un settore della Difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente », che la Commissione difesa della Camera insieme alla Commissione Attività produttive ha attentamente esaminato, producendo un documento finale, e dalle Conclusioni del Consiglio affari esteri-difesa del 18-19 novembre 2013.

Non si deve neppure trascurare una valutazione di tale processo nel passaggio dalla presidenza greca a quella italiana, valorizzando ulteriormente l'enfasi che Atene ha inteso assegnare al 2014, intitolato « Anno europeo del Mediterraneo », con l'obiettivo di adottare in occasione del Consiglio europeo del giugno 2014 una strategia complessiva dell'UE per le politiche marittime.

Conclusivamente, in un anno destinato ad essere ancora segnato dalla crisi economica, Commissione e Consiglio europeo non a caso privilegiano la responsabilità sul versante economico e delle politiche industriali. Ai fini di questa Commissione, la sfida europea risiederà nel sapere declinare il binomio difesa-industria nel binomio tra pace e sicurezza da una parte e sviluppo e uscita dalla crisi dall'altra.

Per il nostro Paese, in particolare, il 2014 è l'anno in cui il Comparto Difesa affronta un complesso processo di riduzione dei propri assetti, doveroso in un'ottica di collaborazione responsabile alla revisione della spesa pubblica, ma che deve necessariamente conciliarsi con i crescenti impegni operativi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia al contesto geopolitico e di sicurezza europeo e transatlantico.

Il parere, che questa Commissione potrà, pertanto, esprimere, cercherà di registrare questa visione di contesto nell'auspicio che il Parlamento italiano valuti al più presto nuove iniziative istruttorie, finalizzate ad accompagnare lo sforzo governativo, soprattutto ai fini della stesura di un Libro bianco sul modello di difesa dell'Italia.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, condividendo in particolare le conclusioni illustrate dal relatore, assicura che il Dicastero della difesa è consapevole dell'importanza dell'appuntamento rappresentato

dalla presidenza italiana di turno del Consiglio europeo nel secondo semestre 2014, confermando che non solo si tende a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche ad implementarli. Apprezza il riferimento all'esigenza di contemperare tali obiettivi alle risorse disponibili alla luce del processo in atto di riduzione della spesa pubblica.

Gian Piero SCANU (PD) apprezza il lavoro puntuale ed accurato del relatore, che ringrazia, evidenziando come esso interpreti pienamente il punto di vista del gruppo del Partito Democratico. Manifesta, quindi, la convinzione che se saranno tenuti in debita considerazione gli spunti di riflessione adesso illustrati, potrà finalmente svilupparsi qualcosa di positivo e nuovo a livello europeo.

Elio VITO, *presidente*, associandosi ai ringraziamenti per il relatore e alle osservazioni svolte dal collega Scanu, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

rilevato, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 5, del provvedimento proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni relative alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente;

evidenziato che l'articolo 1, comma 8, novella l'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che dispone l'applicazione, a partire dal 2014, della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri, ex articolo 907 del medesimo decreto legislativo, differendone l'applicazione di un ulteriore anno;

evidenziato, altresì, che la situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo e che anche nel ruolo speciale della medesima Arma si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino che, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale;

rilevato, in fine, che l'articolo 2, comma 6 e 7, del decreto-legge autorizza la proroga – disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 43 del 2013, fino al 31 dicembre 2013 – della presenza del contingente di 135 unità di personale militare, per altri tre mesi, con funzioni di vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, con quelle di vigilanza presso gli uffici giudiziari, al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte dal medesimo contingente per i necessari servizi di vigilanza degli insediamenti colpiti dal sisma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO CORDA**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

rilevato, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 5, del provvedimento proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni relative alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente;

evidenziato che l'articolo 1, comma 8, novella l'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che dispone l'applicazione, a partire dal 2014, della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri, ex articolo 907 del medesimo decreto legislativo, differendone in modo ingiustificabile l'applicazione per il terzo anno consecutivo;

evidenziato, altresì, che nessuna informazione basata su dati reali è stata data sulla situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma

dei carabinieri e sul suo supposto non assestamento in merito ad una eventuale disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo e che anche nel ruolo speciale della medesima Arma si registra una eccedenza nel grado di colonnello;

rilevato, infine, che l'articolo 2, comma 6 e 7, del decreto-legge in esame autorizza la proroga – disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 43 del 2013, fino al 31 dicembre 2013 – della presenza del contingente di 135 unità di personale militare, per altri tre mesi, con funzioni di vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, con quelle di vigilanza presso gli uffici giudiziari, al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte dal medesimo contingente per i necessari servizi di vigilanza degli insediamenti colpiti dal sisma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione

sia soppresso, l'articolo 1, comma 8, in modo da dare finalmente avvio alla riduzione dei quadri in eccesso secondo i programmi stabiliti dalla legge in materia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	115

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa. Atto n. 77 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. » Atto n. 78 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	114

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
AVVERTENZA	114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.

Con riferimento all'articolo 1, fa presente quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, segnala che non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga dell'utilizzo in via esclusiva di procedure concorsuali interne per l'accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera, comunque, nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.

Con riferimento al comma 2, recante disposizioni sul personale dei vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga in riferimento è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 3, recante disposizioni sul personale comandato presso il Ministero dei beni culturali, anche alla luce dell'estensione – introdotta dal Senato – dell'ambito applicativo della norma, rileva che andrebbe escluso che dalla proroga in esame possano derivare effetti negativi di carattere funzionale e organizzativo per le amministrazioni di provenienza, suscettibili di riflettersi sui relativi fabbisogni finanziari.

Con riferimento ai commi 4 e 5, recanti termine per assunzioni e efficacia di una graduatoria di concorso, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare op-

portuno acquisire una conferma del Governo – che le somme occorrenti per le assunzioni in esame risultino compatibili con i tendenziali di spesa.

Con riferimento al comma 6, recante termine per l'emanazione di regolamenti di organizzazione, osserva che la disposizione recata dal terzo periodo – concernente la possibilità di derogare la disciplina concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero qualora gli assetti organizzativi definiti con i nuovi regolamenti determinino comprovati effetti di riduzione di spesa – appare suscettibile di recare oneri non quantificati. In proposito rileva quanto segue: il possibile incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia consentito dalla norma non incontra alcun limite numerico o finanziario, fatta eccezione per il criterio indicato dal testo («comprovati effetti di riduzione di spesa»). Tale assenza di limiti rende non valutabile il potenziale impatto della disposizione, che è rimesso alla determinazione discrezionale dell'autorità amministrativa al di fuori di vincoli preventivi o controlli successivi. Non è chiaro, ad esempio, a quali soggetti spetterebbe di valutare i comprovati effetti di risparmio e dunque come potrebbero essere evitati oneri in caso di ampliamento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; nel corso dell'esame presso il Senato, in conseguenza di un parere espresso dalla Commissione bilancio, è stato stabilito che i nuovi assetti organizzativi non devono determinare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012. Non appare evidente per quale motivo il parametro di non onerosità sia riferito solo a tale ultima norma e non anche alla disciplina vigente in materia di assetti amministrativi e dotazioni di personale in generale; la spesa eventualmente generata dalla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia implica la diretta insorgenza di oneri. In occasione di recenti interventi normativi è stato infatti chiarito che, mentre la maggior parte degli stanziamenti di

bilancio per spese di personale sono riferiti alle dotazioni organiche di fatto (unità effettivamente in servizio), con riferimento alle sole posizioni di dirigente di prima fascia gli stanziamenti sono determinati assumendo come coperta la totalità delle posizioni previste in organico. Ciò in quanto, considerato il loro rilievo funzionale, le posizioni dirigenziali previste vengono assunte come necessarie al corretto funzionamento dell'intera amministrazione; gli effetti di diminuzione della spesa ipotizzati dal testo non sono connessi alla norma in esame, che nulla dispone sulla riduzione degli assetti amministrativi. Tali risparmi, qualora sussistessero, sarebbero invece riconducibili alla legislazione previgente e, quindi, i relativi effetti finanziari dovrebbero risultare già incorporati negli andamenti tendenziali (e non potrebbero essere utilizzati per compensare maggiori oneri derivanti da una nuova previsione normativa); se si assumesse che la riduzione delle dotazioni organiche disposta in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 determinerà una minore spesa in relazione a piante organiche ridotte, tale minore spesa potrebbe avere comunque carattere teorico, in quanto determinata dalla riduzione di posizioni di organico non effettivamente coperte, ovvero potrebbe non essere utilizzabile per finalità di copertura, in quanto a fronte del taglio di posizioni effettivamente coperte si determinerebbero posizioni soprannumerarie. Rammenta che tale ultima eventualità è stata espressamente prevista. Infatti, in forza delle ulteriori disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sussiste l'obbligo di riasorbimento di tali posizioni soprannumerarie attraverso l'utilizzo di meccanismi appositamente disciplinati. In ordine ai profili richiamati ritiene quindi necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, comma 7, recante Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non ha nulla da osservare, in quanto la norma in

esame, risulta priva di effetti finanziari, come anche affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

In merito al comma 8, recante aspettativa per riduzione quadri nell'Arma dei carabinieri, prende atto che – anche alla luce di quanto precisato presso il Senato – dalla norma in esame non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto.

Con riferimento al comma 9, recante facoltà assunzionali degli atenei, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo presso il Senato.

In merito al comma 10, recante compensi ai membri degli organi di direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.

Con riferimento ai commi 11 e 12, recanti promozioni di ufficiali del ruolo normale e speciale della Guardia di finanza, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 11, lettere *a*) e *b*), preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato. Fa presente di non avere nulla da osservare anche con riferimento al comma 11, lettera *b-bis*), che ha per oggetto una disciplina, sui requisiti di comando, che non incide sul numero degli avanzamenti previsti a normativa vigente.

In merito al comma 13, recante disposizioni sulle associazioni sportive iscritte al CONI, rileva che le norme, limitatamente alle federazioni sportive e nel limite massimo di un onere pari a 2 milioni quale mancato risparmio di spesa, differiscono al 2015 il termine previsto per l'attuazione delle vigenti disposizioni (contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010) volte a conseguire economie e riduzioni di spesa negli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni. A tali misure di risparmio non erano stati associati – a fini prudenziali – effetti finanziari certi e quantificati con riferimento alla generalità degli enti coinvolti. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare

la congruità dell'onere indicato dalle norme in esame, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2014 per effetto dell'assoggettamento all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche da parte degli enti interessati alla deroga. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermato che il CONI (ente ricompreso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) possa sostenere il maggior onere previsto dalle norme in esame senza che si determinino successive occorrenze finanziarie per far fronte alle ordinarie esigenze amministrative. Andrebbero infine chiarite le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento al comma 14, recante termine per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di dirigenti, rileva che la nuova formulazione del secondo periodo prevede testualmente la possibilità di « modificare » gli incarichi attribuiti. Secondo la relazione tecnica, tale modifica è finalizzata a consentire la rotazione degli incarichi; tuttavia questa interpretazione non è direttamente desumibile dal testo. Andrebbe quindi chiarito se – come sembrerebbe ipotizzabile in ragione del tenore letterale delle disposizioni – le Agenzie fiscali destinatarie delle norme possano dare, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, un'interpretazione estensiva della possibilità di modificare i contratti. In altri termini andrebbe valutato se con la formulazione in esame possa essere effettuata una revisione, anche in aumento, degli importi contrattuali già pattuiti, determinando in tal modo la possibilità di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Andrebbe inoltre chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con l'onere recato dall'impiego del personale i cui contratti vengono prorogati.

Per quanto concerne il comma 14-bis, recante proroga dei contratti di dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco, osserva che la proroga dei contratti è disposta in deroga all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che limita il conferimento di incarichi di funzioni

dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. Tale disposizione, pur presentandosi come un principio di carattere generale, è finalizzata a contenere le spese di personale. Ciò in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già appartenenti all'amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tali incarichi sconterebbe gli importi già sostenuti per il pagamento delle retribuzioni dei soggetti selezionati. Rileva inoltre che gli incarichi oggetto di proroga sono finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale prevede espressamente che – ad invarianza di oneri – la spesa determinata dalla norma sia finanziata con risorse già in precedenza attribuite all'AIFA. Tanto premesso, appare opportuno che sia chiarito se la norma in esame determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della previsione ovvero si giustifichi con la materiale disponibilità, in capo all'ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione. Dovrebbe inoltre essere chiarito se la spesa sostenuta risulti compatibile con i tendenziali a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, segnala quanto segue. In merito al comma 1, recante gestione commissariale della Costa Concordia, al fine di valutare la neutralità finanziaria della norma in esame, appare opportuno acquisire elementi in merito: all'ammontare delle effettive disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga fino al 31 luglio 2014 delle ordinanze di protezione civile; alla congruità delle medesime risorse rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della relativa gestione commissariale. Ricorda che, a fronte dell'OPCM n. 3998/2012 in base alla quale (articolo 5) doveva provvedersi alle misure di emergenza utilizzando, entro il limite di 5 milioni di euro, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2012, la successiva ordinanza n. 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, ha imposto a Costa Crociere SpA il rimborso

di circa 793.000 euro al Ministero dell'ambiente per i costi sostenuti dallo stesso fino al 15 maggio 2012, nonché il rimborso di circa 4,3 milioni di euro al Ministero dell'interno per oneri di natura straordinaria sostenuti dallo stesso fino al 30 aprile 2012.

Con riferimento ai commi 2 e 2-bis, recanti proroga di termini relativi ad eventi emergenziali, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Per quanto concerne il comma 2-ter, recante proroga stato di emergenza ambientale nella città di Palermo, rileva preliminarmente che la norma prevede la proroga dello stato di emergenza ambientale nel comune di Palermo, rinviando, ai fini della copertura dei relativi oneri, alle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva entità di tali risorse nonché, riguardo alla loro idoneità ad assicurare ed eventualmente a concludere gli interventi programmati. Ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rileva che la richiesta di chiarimenti appare opportuna, con specifico riguardo all'individuazione del quadro complessivo dei lavori effettuati e di quelli ancora occorrenti, con la corrispondente illustrazione delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora da impiegare, nonché con riferimento alla congruità delle stesse per il completamento integrale degli interventi. Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alla effettiva congruità delle suddette risorse anche ai fini della prosecuzione fino al nuovo termine (30 giugno 2014) delle attività degli organismi di coordinamento e cooperazione coinvolti nella gestione emergenziale in riferimento.

Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sul Commissario liquidatore di una gestione riferita alla città di Palermo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la gestione in questione,

in assenza dell'intervento normativo in esame, si sarebbe conclusa al termine dell'anno 2013. Tanto premesso, non appare evidente a valere su quali risorse possano essere posti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative proprie della gestione. Sul punto ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.

In merito al comma 4, recante disposizioni su impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in fabbricati danneggiati dal sisma in Emilia del maggio 2012, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento al comma 5, recante Contabilità speciali intestate all'ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento ai commi 6 e 7, recanti disposizioni in materia di impiego del personale delle Forze Armate in attività di vigilanza nella città de L'Aquila, rileva che, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa (1,4 milioni di euro) appare opportuno acquisire elementi di quantificazione connessi al personale che si prevede effettivamente di impiegare con l'indicazione dei profili professionali interessati e dei gradi, nonché delle modalità e delle concrete finalità d'impiego del medesimo personale. La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, a fronte di un onere connesso a fattori obbligatori di spesa non rimodulabili (retribuzioni ed altri emolumenti) la norma sembra essere caratterizzata da evidenti elementi di discrezionalità applicativa essendo previsto un generico tetto massimo di 135 unità utilizzabili, nonché la possibilità di impiego dei medesimi fino al 31 dicembre 2014 per la vigilanza militare degli uffici giudiziari de L'Aquila e fino al 31 marzo 2014, per la vigilanza negli altri insediamenti ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009.

In merito al comma 8, recante rimborso dei finanziamenti garantiti dallo Stato in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna del maggio

2012, per quanto concerne le annualità interessate dall'onere per interessi a carico della finanza pubblica, rileva che la proroga di un anno della scadenza originariamente prevista sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi anche per l'anno 2015 a fronte di una copertura ed un limite di spesa che interessano le annualità 2013 e 2014. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito all'ammontare complessivo dell'onere, tenuto conto di quanto indicato nella nota della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia che non risulta pervenuto il dettaglio dei finanziamenti di competenza del Dipartimento del Tesoro cui rinvia la suddetta nota della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, recante proroga dei magistrati onorari, osserva che la norma risulta priva di effetti solo nel caso in cui i tendenziali di spesa del 2015 siano compatibili con gli oneri da sostenere per la proroga dei magistrati onorari in oggetto. Ciò implicherebbe, tuttavia, che i tendenziali di spesa siano costruiti, almeno in questo caso, secondo il criterio delle politiche invariate, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla vigente legge di contabilità.

Per quanto concerne l'articolo 3, fa presente quanto segue. Con riferimento al comma 1, recante proroga dei poteri del prefetto concernenti il bilancio degli enti locali, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo.

In merito al comma 1-*bis*, recante proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, segnala che la proroga in esame, al pari delle precedenti, si configura come una rinuncia ai potenziali risparmi, peraltro non iscritti negli andamenti tendenziali, potenzialmente conseguibili mediante l'implementazione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture da parte dei piccoli comuni.

Con riferimento al comma 2, recante impiego di guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione non sembrano ascrivibili ef-

fetti finanziari. Con riferimento al comma 3, in materia di autodichiarazione per lavoratori extra UE, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne il comma 4, recante proroga di termini in materia di contabilità speciali delle prefetture di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prassi consolidata che consente la rimodulazione delle somme iscritte sulle contabilità speciali – e la conseguente modifica degli andamenti di finanza pubblica – secondo procedure prive di collegamento formale con le leggi primarie istitutive delle stesse contabilità speciali. Sulla base di tali prassi, secondo quanto affermato nella nota del Governo, gli effetti della proroga in esame risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, sulla base di un provvedimento amministrativo, in corso di perfezionamento, antecedente alla modifica legislativa necessaria alla proroga delle contabilità speciali stesse. Segnala che tale procedura, peraltro frequente, sembra configurare, di fatto, una deroga alla prassi di copertura degli effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme: in luogo di tale copertura viene infatti operata una mera verifica – effettuata in sede amministrativa – che i predetti effetti peggiorativi siano comunque compatibili con gli impegni di finanza pubblica complessivamente assunti.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante proroga di termini in materia di giustizia, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Deve comunque rilevarsi che, dai dati esposti nel prospetto riepilogativo degli effetti, risulta che gli oneri connessi al differimento della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti derivano da spese di personale mentre la razionalizzazione delle strutture avrebbe dovuto determinare anche minori contributi ai comuni

per le spese di funzionamento dei suddetti uffici oltre a una riduzione delle spese di funzionamento che, in forza delle norme in esame, graverebbero nuovamente sul bilancio dello Stato per un ulteriore periodo di tre anni. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca le informazioni sulla base delle quali è stata determinata la maggior spesa da sostenere anche al fine di riscontrare la correttezza del procedimento di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 4, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante disposizioni sulle attività di salvamento acquatico, non ha nulla da osservare al riguardo.

Con riferimento al comma 2, recante disposizioni in materia di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

In merito al comma 2-bis, in materia di gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, ritiene che appare utile acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare, compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato, e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, appare altresì utile acquisire dal Governo conferma circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni già scontate nei tendenziali a legislazione vigente fino alla scadenza prevista dalla norma in esame.

Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sui centri di istruzione automobilistica, rileva preliminarmente che la proroga in esame, facendo riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, interviene sull'entrata in vigore dell'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del codice della strada, relativo all'istituzione di un centro di istruzione automobilistica. Ciò non sembra coincidere con quanto affermato nella relazione tecnica, riferita invece all'adeguamento

del parco veicolare da parte delle autoscuole al fine di adempiere all'obbligo di svolgere attività formativa per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo. Su tale disallineamento appare necessario acquisire chiarimenti, anche al fine di acquisire conferma circa la conformità della proroga in esame con la normativa comunitaria di settore e di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 4, comma 4, recante disposizioni sui servizi taxi e di noleggio con conducente, non ha osservazioni da formulare in ordine alla soppressione della norma in esame.

Per quanto concerne il comma 4-bis, recante disposizioni sull'attestazione SOA, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo.

In merito ai commi 5 e 6, recanti qualificazione del contraente generale delle grandi opere, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 7, recante proroga di impianti funiviari, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. In merito al comma 8, recante proroga di sfratti, osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 228 del 2012.

Con riferimento al comma 8-bis, recante proroga di termini per la ratifica di accordi di programma in materia di Piano nazionale per le città, osserva che, nel caso in cui i fondi allocati sui conti correnti specifici presso la Cassa depositi e prestiti siano intestati a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, l'utilizzo dei fondi da parte di tali soggetti con una tempistica differita rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e, trattandosi presu-

mibilmente di somme destinate a trasferimenti in conto capitale, di indebitamento netto negli esercizi di effettiva erogazione delle somme, posticipati rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. Andrebbe pertanto valutato se si configuri la necessità di reperire una copertura degli effetti negativi derivanti dalla disposizione, limitatamente ai predetti saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai commi da 8-ter a 8-quinquies, in materia di assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Dovrebbe, inoltre, essere acquisita una valutazione circa la congruità degli stanziamenti disposti al fine di dare piena attuazione alle norme cui fanno riferimento le autorizzazioni di spesa incrementate, ovvero se sarà necessario in futuro disporre di ulteriori finanziamenti per la piena realizzazione delle finalità amministrative perseguite.

In merito all'articolo 4-bis, relativo al differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con riferimento all'articolo 5, recante proroga di termini in materia di politiche agricole, rileva che appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga relativa alla produzione di bufala con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Con riferimento all'articolo 6, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante dismissione della sede

del MIUR di piazzale Kennedy, rileva che andrebbero forniti elementi volti a precisare l'impatto finanziario della modalità di copertura indicata dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe chiarito se la disponibilità di risorse sul capitolo indicato sia dovuta a risorse effettivamente eccedentarie rispetto alla proiezione complessiva di spesa per l'esercizio in corso. Nel caso contrario, infatti, l'utilizzo per le finalità in esame potrebbe pregiudicare possibili iniziative ed impegni da assumere per il medesimo anno. Qualora sia invece confermata l'effettiva disponibilità delle somme rispetto al complesso di impegni cui far fronte sul medesimo capitolo, sarebbe utile evidenziare le ragioni sottostanti la definizione, nel bilancio a legislazione vigente, della dotazione del capitolo nell'ammontare indicato pur in mancanza di una espressa proroga quale quella ora introdotta nel decreto in esame.

In merito al comma 2, recante proroga dei bilanci consolidati nelle università, non ha nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

Con riferimento al comma 3, in materia di messa in sicurezza di edifici scolastici, non ha nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che per effetto della norma non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riguardo alle predette spese.

In merito ai commi 4, 5 e 6, recanti disposizioni sul Progetto *Super B Factory*, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che risultino superati i rilievi relativi alla dequalificazione della spesa, segnalati nel corso dell'esame al Senato. Con riferimento al comma 6-bis, recante validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

In ordine all'articolo 7, osserva quanto segue. Circa il comma 1, concernente la proroga della filiera del farmaco, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione circa la proroga del pre-

detto termine, atteso che il nuovo metodo dovrà garantire in ogni caso l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 1-*bis*, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi protesici, e al comma 1-*ter*, in materia di accreditamento di strutture sanitarie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 8, rileva quanto segue. A proposito del comma 1, concernente l'invio telematico di certificati medici, in merito ai profili di quantificazione reputa opportuni chiarimenti circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini in questione, con particolare riferimento all'effettiva adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente rispetto all'implementazione dei Sistemi richiesta dalla certificazione in via telematica.

Circa il comma 2, riguardante Italia Lavoro, rileva, per i profili di quantificazione, che l'onere è configurato come limite di spesa. Quanto alla corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla sussistenza delle relative disponibilità. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo.

Con riguardo al comma 2-*bis*, concernente l'emanazione di norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga, non ha rilievi da formulare, anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma originaria, peraltro già oggetto di proroga, che espressamente dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine al comma 2-*ter*, in materia di proroga in materia di lavoro accessorio, non ha osservazioni da formulare, atteso che la norma appare suscettibile di determinare minori esborsi per l'INPS, esonerandolo dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Con riguardo all'articolo 9, fa presente quanto segue. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, concernente la proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, in merito al comma 2, riguardante la proroga dell'attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale – anche alla luce di quanto precisato nel corso dell'esame al Senato –, circa il comma 3, concernente i finanziamenti effettuati dalla Banca d'Italia, segnalando che la proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, interviene retroattivamente anche per l'anno 2013, circa i commi 4 e 5, recanti proroga dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi, in ordine al comma 6, riguardante le accise sui combustibili per cogenerazione di energia, circa i commi 7 e 8, concernenti il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti non territoriali, e circa il comma 8-*bis*, riguardante il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale.

In merito al comma 9, concernente le spese di Fondi di previdenza complementare, rileva in primo luogo che la norma, nell'autorizzare l'utilizzo di risorse già impegnate nell'esercizio 2013, non fissa espressamente un limite temporale per detto utilizzo. Premessa l'utilità di chiarimenti in proposito, rileva altresì che la norma fa riferimento ad impegni assunti nel 2013, mentre la Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio rappresentano che sul cap. 2156 non risultano impegni per l'esercizio 2013 e che le previsioni in esame sono suscettibili, in linea di principio, di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento qualora il predetto utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa. Anche in ordine a tali profili evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In ordine al comma 10, recante proroga in materia di flessibilità di bilancio, non ha osservazioni ad formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che,

come prescritto dalla disposizione originaria, le rimodulazioni assicurino l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Circa il comma 11, recante variazioni compensative di cassa, non formula osservazioni, nel presupposto che la previa verifica da parte del Ministero dell'economia assicuri l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo al comma 12, in materia di conservazione in bilancio di residui passivi di parte capitale, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva, in merito alla circostanza che la norma consente di evitare eventuali contenziosi, cui sono connessi oneri, che il mantenimento in bilancio dei residui in questione è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che le previsioni tendenziali di spesa, predisposte secondo il criterio della « legislazione vigente », non dovrebbero tener conto di tali spese. In proposito reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. Segnala a tale proposito, che a talune disposizioni che hanno ridotto i termini per la reiscrizione in bilancio di residui sono stati associati effetti positivi di minore spesa (ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011).

Non ha nulla da osservare, per i profili di quantificazione, circa il comma 13, concernente la struttura del bilancio dello Stato.

Per quel che concerne il comma 15, concernente il rifinanziamento della carta acquisti, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere in esame è configurato come limite di spesa.

Circa il comma 15-*bis*, recante pagamenti con carte di debito, non ha osservazioni da formulare, in quanto, alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui tendenziali.

Riguardo ai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, concernenti la detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti, evidenzia che la quantificazione degli oneri, rispetto ai quali il comma 15-*quinquies* provvede alla copertura finanziaria, appare in linea con le stime

effettuate in relazione precedenti proroghe annuali del beneficio. In proposito segnala che il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* » (A.C. 1864), attualmente all'esame parlamentare, reca disposizioni che intervengono sulla disciplina in esame anche al fine di introdurre a regime la detrazione IRPEF in favore dei soggetti non residenti.

In ordine all'articolo 10, relativo alla proroga di termini in materia ambientale, segnala quanto segue. Con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbe confermata la compatibilità della proroga disposta dalla norma in esame con la normativa europea in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.

Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte.

Con riguardo alla norma, introdotta al Senato, che proroga lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia (comma 3-*bis*), in assenza di dati ed elementi di valutazione tecnici, reputa che andrebbe chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse. Non ha nulla da osservare con riguardo, infine, al comma 2.

Riguardo all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di beni culturali e turismo, e all'articolo 12, concernente proroga di termini nel settore delle telecomunicazioni, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione.

Per quanto attiene all'articolo 13, riguardante termini in materia di servizi pubblici locali, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità della proroga prevista dalla disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere eventuali sanzioni.

Per quel che concerne i profili di copertura finanziaria osserva quanto se-

gue. In merito ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio n. 3998 del 20 gennaio 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012, ancora nelle disponibilità dei Commissari straordinari. Rileva che la congruità delle suddette risorse è stata confermata nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 gennaio 2014. A tale proposito, giudica opportuno che il Governo confermi l'idoneità delle medesime risorse a provvedere anche agli interventi di cui al comma 2-ter, relativi alla proroga delle disposizioni relative al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala che la stessa, a differenza di quanto previsto dal comma 1, fa riferimento alle « risorse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1 » che, tuttavia, fa riferimento a due ordinanze: la n. 3998 e la n. 4023 del 2012. Osserva che, al di là della sua formulazione letterale, comunque, la disposizione sembra riferirsi esclusivamente all'ordinanza n. 3998, giacché solo questa stanziava specifiche risorse per gli interventi relativi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Al riguardo reputa pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.

Circa il comma 7 del medesimo articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo, nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, che assegnava, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a legislazione vigente, una specifica quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali somme, originariamente destinate alla ricostruzione, per gli interventi previsti dal comma 6, relativi all'impiego di personale

delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione nel centro storico del comune de L'Aquila, non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica con specifico riferimento ai differenti coefficienti di spendibilità degli interventi previsti.

In merito all'articolo 3-bis, comma 2, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

In ordine all'articolo 4, rileva quanto segue. Circa il comma 2-bis, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del consiglio n.3858 del 12 marzo 2010. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito alle disponibilità residue di cui alla suddetta ordinanza, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria tenuto conto degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito al comma 8, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.

In ordine al comma 8-quinquies, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di conto capitale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) dei quali è previsto

l'utilizzo, nella misura complessiva di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, recano le necessarie disponibilità. Giudica, inoltre, opportuno, al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile, che il Governo chiarisca che gli interventi di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare di cui al comma 8-*quater* abbiano natura di parte corrente e che quelli relativi alla sorveglianza sulle aree marine protette di cui al medesimo comma abbiano, invece, natura di conto capitale. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 6, comma 5, segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di circa 18,337 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.

Riguardo all'articolo 8, comma 2, rileva che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 13 milioni di euro per l'anno 2014, reca le necessarie disponibilità. Osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno precisare che al relativo onere si provveda mediante «corrispondente» riduzione del citato Fondo.

Circa l'articolo 9, rileva quanto segue. Riguardo al comma 15, segnala che il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 (capitolo 4362 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del quale è previsto l'utilizzo

nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, reca le necessarie disponibilità.

In ordine al comma 15-*quinquies*, reputa opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione in misura proporzionale degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, previsto nella misura di 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, debba essere applicata facendo riferimento alle dotazioni iniziali dei seguenti stati di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute. Reputa, inoltre, necessario che il Governo fornisca i dati relativi all'entità delle riduzioni che hanno interessato i suddetti accantonamenti relativi al fondo speciale di parte corrente. In particolare, con riferimento all'utilizzo di quota parte dell'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, giudica opportuno che il Governo chiarisca che le risorse residue siano idonee a garantire l'adempimento degli accordi internazionali già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 11, comma 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse faccia riferimento la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 3, ossia se si tratti delle sole risorse finanziarie o anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, evidenziando che i commi 8-*bis*, 14 e 15-*ter* dell'articolo 9 del provvedimento, sebbene positivamente verificati, presen-

tano tuttavia notevoli criticità (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, tenuto conto del fatto che la Commissione di merito non ha ancora formalmente conferito il mandato al relatore, al fine di approfondire i contenuti della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, propone di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere di competenza.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rileva che, in assenza di specifiche ragioni ostative, la Commissione potrebbe comunque essere nelle condizioni di esprimere il parere sul testo del provvedimento già nella giornata odierna.

Maino MARCHI (PD) ritiene comunque opportuno, anche in considerazione del fatto che nel corso dei lavori presso la Commissione di merito è emerso l'orientamento di non modificare il testo trasmesso dal Senato, stabilire una tempistica certa ai fini del successivo esame del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) manifesta perplessità in ordine alla riduzione, nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, del Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, prevista dall'articolo 9, comma 15, del provvedimento, recante disposizioni in materia di rifinanziamento della « carta acquisti », per altro incidendo su risorse che potrebbero essere destinate ai cosiddetti esodati della scuola di cui al testo unificato C. 249 e abbinate. Evidenzia, altresì, il contenuto eccessivamente eterogeneo del decreto-legge recante proroga di termini, le cui molteplici disposizioni non consentono di distinguere adeguatamente le proroghe di natura tecnica da quelle disposte sulla base di una determinata scelta di carattere squisitamente politico. Auspica pertanto possa avere luogo una riflessione di ordine più generale, presso le sedi competenti,

circa il ricorso a tale tipo di strumento normativo, già più volte in passato oggetto di critiche. Condivide infine l'opportunità, tenuto conto dell'esigenza di approfondire le diverse questioni recate dal provvedimento e la documentazione presentata dal Governo, di rinviare ad una successiva seduta il seguito dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione delle esigenze di approfondimento emerse nel corso della discussione, fa presente che l'esame del provvedimento potrebbe concludersi nella giornata di domani o, al più tardi, nella prima mattinata di venerdì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa.

Atto n. 77.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto in esame (che consta di un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di

privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane SpA, non risulta corredato di relazione tecnica.

Rileva che nella premessa al provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.

Osserva inoltre che, con riferimento ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extra-tributarie per la distribuzione a soggetti esterni alla PA dei dividendi distribuiti da Poste italiane; effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti di segno non predeterminabile, dovuti alle variazioni del gettito fiscale per la tassazione, da un lato, dei maggiori dividendi distribuiti, dall'altro dei minori interessi sul debito erogati.

Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione e dati di stima volti a suffragare la compensatività degli effetti sopra indicati sui saldi di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le operazioni di alienazione avranno effetti sostanzialmente compensativi sui saldi di bilancio e concorreranno alla riduzione del debito pubblico. Inoltre, osserva che, sebbene nelle premesse dello schema di decreto sia richiamato l'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, nell'articolo nulla è detto in merito. Ritiene pertanto necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: « Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'en-

trata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. ».

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, osserva che gli effetti positivi delle operazioni di dismissione di cui al provvedimento in esame saranno sicuramente maggiori di quelli eventualmente negativi, considerando il sicuro contributo alla riduzione del debito pubblico e della spesa per interessi. Concorda inoltre con quanto proposto dal relatore relativamente all'opportunità di prevedere direttamente nel testo che gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Con tale precisazione, ritiene che si possa procedere ad esprimere un parere favorevole.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, per cui non sono forniti elementi utili a valutare gli effetti finanziari discendenti dall'operazione. Lamenta, inoltre, che il Comitato per le privatizzazioni – istituito con il decreto-legge « Salva Roma » e non più legittimato da nessun altro provvedimento successivo a seguito del ritiro, da parte del Governo, dello stesso decreto-legge – non ha fatto pervenire al Parlamento alcuna relazione sul piano di privatizzazioni e ricorda che, da un incontro avuto con il commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, è emerso che non sono ben definite le linee di intervento del suo lavoro con riferimento alle società partecipate. Ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento dal Governo, per poter esprimere il parere con cognizione di causa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le richieste del deputato Castelli attengono ad un ambito più esteso rispetto a quello più specifico di cui al provvedimento in esame, per cui le relative

informazioni non possono essere fornite dal Governo seduta stante o nell'arco di qualche ora. Rileva, inoltre, che il Presidente del Consiglio, già nell'illustrare il programma di Governo, aveva espressamente fatto riferimento ad un programma di privatizzazione di alcuni *asset* pubblici; sarà il mercato, poi, a confermare la bontà ed efficacia di tale operazione di dismissioni, ma tiene a sottolineare che le stime del Governo sono state improntate ad un criterio prudenziale.

Ritiene che, concentrandosi più specificamente sull'operazione di alienazione parziale della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA, si possa esprimere una valutazione positiva, con la precisazione dianzi citata, relativa alla destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione in oggetto alla riduzione del debito pubblico. Ricorda, al riguardo, che nei casi precedenti di parere su provvedimenti analoghi, si è proceduto sulla base di una documentazione fornita dal Governo non più dettagliata e corposa rispetto a quella ora a disposizione della Commissione. Se poi la Commissione volesse acquisire elementi di approfondimento sull'intero programma di privatizzazioni, ciò, esorbitando dallo schema di decreto in esame, potrebbe avvenire tramite un'apposita attività conoscitiva che richiederebbe tempi più lunghi.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda che presso la Commissione di merito la questione della alienazione di una quota della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA è stata approfondita compiutamente anche tramite apposite audizioni, e che tutti i gruppi nell'ambito della Commissione di merito si sono espressi per andare avanti nell'*iter* del provvedimento. Peraltro, poiché la Commissione bilancio deve esprimersi esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari e i benefici in termini di riduzione del debito pubblico derivanti dall'operazione di dismissione sono indubbi, ritiene che si possa proce-

dere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

Vincenzo CASO (M5S) esprime perplessità sulla possibilità di fare una compiuta valutazione economico-finanziaria in mancanza della relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'operazione di privatizzazione presenta indubbi effetti positivi sul piano economico-finanziario, anche ai fini della riduzione del debito. Tuttavia, se la Commissione volesse effettuare un approfondimento a più ampio spettro, con precisi elementi quantitativi, sarebbe necessario disporre di tempi adeguati per un approfondimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che la mancanza trasmissione della relazione tecnica è dovuta al fatto che l'operazione di dismissione non determina oneri che necessitino di copertura finanziaria.

Bruno TABACCI (Misto-CD) concorda sul fatto che l'operazione di dismissione potrebbe produrre effetti positivi soprattutto per la riduzione del debito, tuttavia, poiché i profili finanziari si intersecano con quelli di merito, non sarebbe fuori luogo acquisire ulteriori elementi al riguardo.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con la richiesta di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, poiché il piano di dismissione di *asset* pubblici non solo produce effetti sul bilancio dello Stato, ma può produrre conseguenze sul piano industriale di imprese che, tra l'altro, svolgono servizi pubblici.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che, se la Commissione ritenesse di acquisire ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari prodotti dall'operazione di alienazione, il Governo potrebbe non essere in grado di fornirli in tempi molto ravvicinati.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ritiene che, si accedesse alle richieste di approfondimento emerse nel dibattito, si rischierebbe di andare al di là dell'ambito dell'operazione affrontata dal provvedimento in esame, facendosi carico di una discussione che esorbita dal medesimo, talmente ampia da determinare un inutile aggravio procedurale e un notevole allungamento dei tempi per esprimere il parere. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di procedere all'espressione del parere immediatamente o, al più tardi, entro la prossima settimana.

Tommaso CURRÒ (M5S) ritiene che ci siano tutti i presupposti per essere in disaccordo con il relatore, evidenziando che l'operazione di alienazione produrrà sicuramente effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extratributarie in termini di dividendi distribuiti da Poste italiane SpA, compensate da effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi. Pertanto, il suo gruppo, pur non richiedendo necessariamente l'acquisizione di una relazione tecnica, ritiene che il Governo dovrebbe almeno fornire al Parlamento le stime relative agli effetti dell'operazione di privatizzazione, per consentire ai componenti della Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ritiene che, per evitare che l'acquisizione dei richiesti elementi informativi impedisca di procedere all'espressione del parere in tempi adeguati, con il rischio di rallentare un'operazione di privatizzazione con indubbi effetti positivi anche in termini di riduzione del debito pubblico, sarebbe opportuno non collegare l'espressione del parere a tale acquisizione, che potrebbe invece avvenire parallelamente tramite una successiva attività conoscitiva.

Laura CASTELLI (M5S) osserva che una nota tecnica servirebbe, tra l'altro, a valutare gli effetti che l'operazione produrrebbe sulla riduzione del debito pubblico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che non necessariamente, a seguito dell'operazione di dismissione, si produrrebbero effetti negativi per il mancato introito da parte dello Stato dei relativi dividendi, dal momento che tale distribuzione non è detto che avvenga con regolarità.

Ritiene, inoltre, che si possa rinviare il seguito dell'esame, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.

Maino MARCHI (PD) ritiene che dovrebbe essere chiaro, per evitare equivoci, che il rinvio sia disposto per acquisire dal Governo elementi informativi solamente sulle operazioni di dismissione trattate dal provvedimento in esame, e non invece sul complessivo piano di privatizzazioni. Inoltre gli elementi informativi potrebbero basarsi solamente su stime, dal momento che non si può conoscere con certezza preventivamente il prezzo di cessione o l'entità di possibili distribuzioni di dividendi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. ».

Atto n. 78.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che per lo schema di decreto in esame (che consta di

un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni appena svolte con riferimento all'analogo schema relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, a cui rinvia. Difatti, anche lo schema in esame non risulta corredato di relazione tecnica e nella premessa allo stesso provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli di debito pubblico.

Ritiene, quindi, che anche per il provvedimento in esame, come per quello analogo relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, in attesa di acquisire i richiesti elementi informativi da parte del Governo, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il presidente, rilevando che anche per lo schema di decreto in esame, analogamente a quanto detto per l'analogo provvedimento relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sarebbe necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: « Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. ». Infine si impegna a fornire quanto prima, come per l'altro analogo schema di decreto, gli elementi informativi richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni profili critici del provvedimento, specificamente evidenziati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, si dichiara soddisfatto dei testé chiarimenti resi dal rappresentante del Governo che, con riferimento alla dotazione finanziaria dell'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ha precisato che le risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro. Osserva, inoltre, che l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto prevede che il trattamento economico del direttore e dei membri della consulta dell'ISIN, il cui mandato dura sette anni, sia definito mediante l'adozione di un successivo decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico. Nel rilevare l'assenza nella relazione tecnica di criteri utili alla quantificazione del pre-

detto trattamento economico, invita il Governo ad uniformarsi ad una linea dettata da criteri di prudenza e sobrietà, anche perché il finanziamento di tali trattamenti economici avverrà anche attraverso il versamento all'ISIN da parte degli interessati di un non meglio precisato diritto, di cui all'articolo 6, comma 17, dello schema di decreto in esame, il cui costo molto probabilmente sarà trasferito, in via di fatto, dagli stessi soggetti interessati, tra i quali potrebbero rientrare anche gli ospedali, sugli utenti finali. Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (atto n. 58);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 6 della direttiva 2011/70/EURATOM prescrive l'istituzione negli Stati membri di un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza di tale autorità da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione;

in questo quadro, è stata pertanto prevista l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale per Sicurezza Nucleare (ISIN), operante in regime di separazione funzionale ed amministrativa;

tra le risorse destinate all'avvio dell'attività ordinaria dell'ISIN, oltre a quelle attualmente assegnate al Dipartimento nu-

cleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e alle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare, vi sono anche quelle disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011 e successivamente parzialmente riassegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla soppressione della predetta Agenzia, nella misura di 1.205.000 euro;

all'istituzione dell'ISIN si provvederà pertanto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 6, comma 15, che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 6, comma 15, con riferimento ai mezzi finanziari dell'ISIN, sia precisato che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Ministero della giustizia, nel corso delle riunioni tecniche, ha dichiarato di non poter far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del provvedimento con i fondi già assegnati. Per la copertura di detti oneri, pertanto, evidenzia che per tutto il triennio 2014/2016 saranno utilizzate le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, mentre dal 2017 si ricorrerà agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, che a tal fine ha proposto di ridurre le spese rimodulabili iscritte nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero stesso, senza indicare il capitolo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, concorda con il suggerimento del rela-

tore di integrare la quantificazione degli oneri specificando che gli oneri annui, pari a euro 6.084.833,36, decorrono dal 2014, e condivide inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e anche ai fini di uniformità di redazione dei provvedimenti, l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli di cui agli articolo 1 e 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (atto n. 64);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la stima della maggiore spesa conseguente all'ampliamento delle circostanze che implicano lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione, è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio bilancio del Ministero della giustizia, prendendo a campione alcuni uffici giudiziari e stimando prudenzialmente un incremento degli oneri pari al cento per cento di quelli sostenuti nel 2012;

non sono stati considerati nella relazione tecnica le eventuali minori entrate che si determinerebbero per la non ripetibilità delle spese sostenute per le attività di interpretariato e traduzione rese nei casi previsti dall'articolo 143 del codice di procedura penale, tenuto conto della loro esiguità;

il Ministero della Giustizia potrà far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con i fondi già ad esso assegnati solo a decorrere dal 2017;

appare necessario integrare la previsione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, prevedendo che gli oneri decorrano dal 2014 e derivino dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: annui con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 6.084.833,36 euro annui a decorrere dal 2014. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Atto n. 70.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).**

RELAZIONE TECNICA

2014
2014



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ATTI PARLAMENTARI, PARLAMENTI E FINANZE
11 FEB. 2014
Prot. n. <u>1-780</u>

Roma, 10 FEB. 2014

Prot. n. 10137
Rif. Prot. Entrata Nr. 10046
Allegati: 1
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo – Economia

E p.c. Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 2027 (ex AS 1214) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Si trasmette, positivamente verificata, la relazione tecnica del provvedimento indicato in oggetto, nel testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 2014.

Sull'articolo 9, comma 8-bis, comma 14 e comma 15-ter, positivamente verificati, si segnala comunque che comportano notevoli criticità per le ragioni di seguito illustrate, pertanto si ritiene opportuno il ripristino della formulazione originaria del comma 14.

Articolo 9, Comma 8-bis

Si dispone la proroga di dodici mesi dei termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2001 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome.

Al riguardo si rileva che decorrenza e modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci per le Autonomie speciali è disciplinata dall'articolo 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, per cui la disposizione approvata dal Senato della Repubblica appare inconferente. In ogni caso, pone notevoli criticità la proroga di 12 mesi dei termini per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per le Autonomie speciali, in quanto l'adeguamento delle

medesime alla disciplina in materia di armonizzazione contabile è imprescindibile e deve avvenire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale (ivi incluse le Autonomie speciali) al fine di garantire il necessario consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, si segnala che alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, l'armonizzazione contabile è competenza esclusiva dello Stato.

Articolo 9, comma 14

L'esonero, previsto dalla disposizione, per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, contrasta con la lettera e le finalità della normativa, nazionale e dell'Unione Europea, in materia di disciplina delle professioni stesse, che richiedono percorso di studi, di tirocinio e di attività sostanzialmente differenti.

Si sottolinea, inoltre, che già nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 39/2010 è stato evidenziato, tra i rilievi e le osservazioni delle Commissioni parlamentari non recepiti, che la proposta di mantenere l'attuale previsione in materia di equipollenza per i dottori commercialisti "non è stata accolta in quanto, per effetto del dettato della direttiva, i due esami non contemplano esattamente le stesse materie".

L'impossibilità giuridica di prevedere la piena equipollenza risulta, infatti, evidente dal confronto tra le materie e le prove elencate all'art. 8 della direttiva 2006/43/CE per l'accesso alla professione della revisione legale e quelle elencate agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005 ai fini dell'accesso alle professioni, rispettivamente, del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

Va rilevato, inoltre, che l'adozione del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), ha sancito all'art. 9 che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi", e che tra le suddette professioni regolamentate, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita con d.lgs. 506/2007, non rientra la revisione legale.

Stante questa esclusione, il periodo di tirocinio professionale previsto per coloro che intendano sostenere l'esame per acquisire la qualifica di dottore commercialista ed esperto contabile è stato portato a 18 mesi, mentre quello per l'esame di revisore legale, per espressa disposizione della direttiva audit del 2006, è rimasto di 3 anni.

Ne discende che l'eventuale opzione per una equipollenza totale dell'esame tra revisori legali e dottori commercialisti ed esperti contabili, in presenza di periodi di formazione teorico-pratica differenziati, nonché di differenti modalità di svolgimento dell'esame (a livello nazionale quello per l'abilitazione all'esercizio della revisione; a livello di singola università quello per l'abilitazione alla professione di commercialista), determinerebbe la condizione di poter sostenere

l'esame di idoneità all'esercizio della revisione legale anteriormente al completamento del tirocinio triennale, in contrasto con quanto espressamente richiesto dalla direttiva comunitaria (art. 10 della direttiva 2006/43/CE).

Si fa presente che la problematica è attentamente seguita dalla Commissione europea che, con nota della DG Mercato interno e servizi n. 240933 del 4/02/2014 indirizzata al Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ha sottolineato che: *<<. se anche la Camera dei deputati, nonostante il parere espresso dai servizi della Commissione europea sulla incompatibilità con il diritto comunitario, dovesse adottare lo stesso testo dell'emendamento n. 9.47 del disegno di legge n.1214 già approvato dal Senato il 29 gennaio 2014, la Commissione si riserva la facoltà di procedere con l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, per violazione della Direttiva europea 2006/43/CE e, in particolare, per violazione dell'Articolo 3 "Abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile">>*.

Articolo 9, comma 15-ter

La disposizione proroga al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ai sensi all'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, prevista per il 1 gennaio 2014.

Al riguardo si rileva che:


- per le stazioni appaltanti vengono introdotti due regimi separati per i primi 6 mesi del 2014, ovvero l'attuale e quello risultante dall'entrata in vigore della Legge di conversione in oggetto. Ciò comporterebbe forti dubbi applicativi e notevoli oneri amministrativi;
- gli aspetti evidenziati nella relazione di accompagnamento dell'emendamento al Senato attengono a questioni di natura organizzativa proprie degli operatori economici e non a problematiche di natura tecnica attinenti funzionalità del sistema;
- il sistema AVCPASS assicura la disponibilità in tempo reale di informazioni rilevanti sugli appalti che in virtù del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e AVCP, sono trasmesse al MEF-RGS ai sensi del DM 26 febbraio 2013, in attuazione del D. Lgs. 229/2011, oggetto peraltro della **direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze** per la parte relativa alla tracciabilità della spesa: la proroga del termine di avvio pertanto, influirebbe negativamente anche sulla disponibilità per il MEF-RGS di tali informazioni prevista già dal prossimo 31 Marzo 2014.

Infine, si rappresenta che la stessa AVCP ha manifestato forti contrarietà alla proroga in esame che, nel ritardare l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravii per la stessa Autorità.

Con l'occasione si segnala anche la necessità di apportare le seguenti modifiche formali alle disposizioni di copertura di cui all'articolo 3-bis, comma 2 ed all'articolo 4, comma 8-quinquies:

- All'articolo 3-bis, comma 2, al primo periodo dopo le parole <<mediante corrispondente riduzione>> inserire le seguenti parole: <<delle proiezioni, per i medesimi anni>>;
- All'articolo 4, comma 8-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo sostituire le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale”, con le seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento del fondo di conto capitale”;
 - b) al secondo periodo sostituire le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale” con le seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale”.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Atto Camera 2027

Disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

RELAZIONE TECNICA**Art. 1**

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

Comma 1 Proroga concorso vigili del fuoco

la disposizione proroga al 31 dicembre 2014 la norma contenuta nell'articolo 3 del decreto legge n.79/2012 relativa a procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La proroga non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 2 Vigili del fuoco in comando presso altre p.a. – proroga oneri a carico Min. Interno

La proroga riguarda l'articolo 1, comma 6-septies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57 del T.U. n. 3/1957). Il medesimo comma 6-septies prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del d. lgs. n. 217/2005). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.

Comma 3 Proroga assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso il MIBACT

La disposizione è volta a prorogare, di un anno le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale, fatta eccezione di quello appartenente al comparto scuola, presso il MIBACT, nonché le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso l'Inps, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Commi 4 e 5 Proroga validità assunzioni nella p.a.

Le norme limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4, lett. b-bis)

La norma, prevedendo la proroga al 30/06/2015 del termine di efficacia delle graduatorie dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 4 bis del DL 216/2011 (graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate), non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di graduatorie relative a

soggetti che non hanno ancora superato tutte le fasi delle procedure concorsuali e, in ogni caso, le eventuali assunzioni da effettuarsi sulla base delle graduatorie finali, avverrebbero nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti.

Comma 6 - la disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche ex articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i regolamenti di organizzazione. I decreti di riordino devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, altresì, che gli assetti organizzativi definiti con detti DPCM possono derogare alla disciplina vigente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa (a titolo di esempio il passaggio da struttura dipartimentale a quella con Segretario generale e direzioni generali). Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri. Inoltre, al fine, di garantire la funzionalità delle amministrazioni, è fatta salva la possibilità di disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si tratta di una disposizione funzionale alla proroga del termine di cui al secondo periodo, che non determina minori economie.

La modifica apportata dal Senato in relazione all'ultimo periodo del comma 6 prevede che i nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n.95. Si tratta di una norma di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Comma 7 (soppresso)

La disposizione soppressa in sede di conversione del decreto legge prevedeva che con i medesimi decreti di cui al comma 6, potessero essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, dalla sua soppressione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Comma 8

La disposizione è diretta a prorogare per tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché esso non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione opera nell'ambito del volume organico complessivo che rimane invariato.

Comma 9 - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è stato emanato dal governo per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Tale decreto detta regole e criteri, in modo aggregato e specificamente per l'anno 2012, di distribuzione delle facoltà assunzionali delle università. La norma proposta ha la finalità di prorogare il termine per dettare nuovi criteri per il calcolo delle facoltà assunzionali da assegnare agli atenei (c.d. "punti organico"), ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni

previste dalla legislazione vigente. Pertanto, la norma non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 10 Proroga del limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, fissandoli agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%.

Con la presente proposta, viene prorogata fino al 31 dicembre 2014 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Commi 11-12

Lettere a) e b) La disposizione è intesa a prorogare dal 2015 al 2018 i regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2, lettera a) e 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che dispongono la possibilità per il Comandante Generale della Guardia di Finanza di fissare con propria determinazione, invece che nelle misure fisse stabilite a regime per legge, rispettivamente le aliquote di valutazione e le promozioni annuali per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza. In linea con la clausola di invarianza finanziaria, prevista al comma 12, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, le aliquote di valutazione e le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza;

Lettera b-bis) proroga dal 2015 al 2016 l'efficacia della nota 5, della tabella 1) annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che prevede il requisito del periodo minimo di due anni di comando territoriale per l'inserimento dei capitani del ruolo normale nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore. Tale disposizione si rende necessaria per evitare di trasferire d'autorità nei comandi territoriali, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale che non è ancora in possesso del predetto requisito; ciò in linea con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 12.

Comma 13 La disposizione proroga al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Comma 14 proroga concorsi agenzie fiscali:

La norma prevede la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, finalizzate all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, al fine di consentire la funzionalità delle Agenzie fiscali, gli incarichi già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24 del DL 16/2012 possano essere prorogati o modificati, consentendo altresì di attribuirne degli altri, entro il limite complessivo di quelli in essere al 31 dicembre 2013. Inoltre, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, nel primo caso si tratta di consentire la rotazione o l'avvicendamento tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali sicché è evidente che non vi è alcun onere aggiuntivo, in quanto la

persona che subentra nell'incarico viene a percepire il trattamento economico già corrisposto alla persona con cui si avvicenda. Anche l'attribuzione di nuovi incarichi non comporta maggiori costi, in quanto – dato il limite indicato nella norma proposta - si tratta solo di sostituire i dirigenti che lasciano il servizio, subentrando nell'incarico e nel trattamento economico di questi ultimi.

Comma 14bis

La disposizione è motivata dalla necessità di garantire la continuità dell'operatività dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente dell'AIFA, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali già bandite o da bandire, che altrimenti verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali.

Il personale dirigenziale interessato alla proposta di proroga è rappresentato nella tabella che segue nella quale viene altresì rappresentato il periodo di proroga ed il relativo costo lordissimo Agenzia:

UFFICIO	Decorrenza INCARICO DIRIGENTIF.	Periodo in mesi	Retribuzione annua	Indennità di posizione fissa annua	Indennità di posizione variabile annua	Contributi	IRAP	TOTALE COSTO ANNUO	TOTALE QUOTA PERIODO
UFFICIO QUALITÀ & PROCEDURE	13.9.2008-14.09.2014	7	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	58.807,29
UNITA' DIRIGENZIALE SUPPORTO GIURIDICO PRESIDENZA	09.08.2011-08.08.2014	8	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	68.361,16
UNITA' DIRIGENZIALE SEGR. DI PRESIDENZA	9.08.2011-8.08.2014	6	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	68.361,16
UNITA' DIRIGENZIALE IT	1.02.2011-31.02.2014	13	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	111.070,80
UFFICIO ASSESSMENT EUROPEO	7.12.2011-4.12.2014	4	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	34.176,68
UNITA' DIRIGENZIALE AMS e VARIAZIONI AIC	1.02.2011-31.01.2014	14	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	118.014,56
UFFICIO AFFARI LEGALI	7.01.2010-06.01.2015	3	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	30.821,06
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI (Ufficio AA, Conto B)	1.11.2009-31.10.2014	8	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,49
UFFICIO DI PRESIDENZA	18.01.2010-17.01.2015	2	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	17.087,79
AREA PREAUTORIZZAZIONE (Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica)	1.11.2009-31.10.2014	8	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,49
AREA STRATEGIA E POLITICHE DEL FARMACO (Ufficio Centro Studi)	1.11.2009-31.10.2014	6	43.310,90	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,49
								TOTALE COSTO	632.248,39


Gli oneri derivanti dalla proroga fino al 31/03/2015, quantificabili in complessivi € 632.248,39 (di cui € 284.361,44 per la proroga fino al 31/10/2014 ex art. 2, co.13 quater, DL 101/13), sono previsti interamente a carico dell'AIFA in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dalle entrate di cui alla lettera b) del comma 8 dell'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

Tali risorse, come risulta dai riscontri contabili relativi ai versamenti delle tariffe eseguiti dalle aziende farmaceutiche per i servizi resi dall'AIFA nell'ultimo triennio, ammontano rispettivamente ad € 14.772.098 per l'anno 2010, € 12.206.707 per l'anno 2011, € 11.450.495 per l'anno 2012 e € 12.149.000 da budget 2013, e si prevedono analoghe entrate anche per il prossimo triennio, se non addirittura in incremento per effetto di nuove registrazioni di specialità medicinali omeopatiche (circa 12.000 AIC per un incasso di circa 9 Ml di Euro).

Di seguito si riporta l'andamento della gestione operativa dell'Agenzia comprensiva del costo della proposta di proroga come sopra rappresentato:

Risultato della gestione operativa AIFA

(valori in milioni di euro)	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Budget revisionato 2013
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	139.743	135.271	147.221	157.715	160.576	159.330
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	67.714	65.354	76.031	96.126	99.503	89.366
Giustizia della gestione operativa o caratteristica	72.029	69.917	71.190	61.589	61.073	70.964
Margine operativo %	5,2%	0,9%	1,0%	1,7%	0,9%	0,2%
Risultato economico (capacità gestionale) (milioni di €)	72.029	69.917	71.190	61.589	61.073	70.964



La tabella evidenzia il trend dei risultati economici AIFA dal 2007 al 2012 e al budget revisionato 2013, focalizzando in particolare sulla gestione operativa o caratteristica, al netto quindi della gestione finanziaria. Il risultato economico risulta, coerentemente alla missione istituzionale dell'Ente, in sostanziale equilibrio tra le risorse disponibili e quelle impiegate. Si segnala infatti come il margine operativo 2012 (in percentuale sui ricavi pari a 0,9%) risulti stabilmente positivo fin dal 2009.

Art. 2

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

Comma 1 Proroga gestione commissariale della Costa Concordia

La disposizione è volta a prorogare fino al 28.2.2014 gli effetti delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Concordia, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio. Viene previsto contestualmente che entro tale termine vengano disciplinati con apposita ordinanza il soggetto subentrante, i poteri straordinari che gli restano in capo, ivi inclusa l'intestazione della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 della legge 225 del 1992. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 Proroga attività Commissario ad acta per interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

La disposizione è volta a prorogare di un anno termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario "ad acta" relativamente agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo altresì la conferma del compenso di 100.000 euro anche per il 2014.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'apposita contabilità speciale, intestata al commissario ad acta.

comma 2-bis: la disposizione prevede che gli effetti previsti al comma 2 del medesimo articolo, inerenti la conclusione delle funzioni del commissario "ad acta", previsto dall'art. 86 della legge n. 289 del 2002, per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, cessino a decorrere dal 1° maggio 2014, salvo che le Commissioni parlamentari, prima della stessa data, abbiano espresso parere favorevole sulla relazione recante il rendiconto dell'attività svolta, presentata dal commissario ad acta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per tale disposizione non si ravvisano effetti finanziari.

Comma 2-ter: la norma in esame prevede che gli effetti di cui al comma 1 dell'art.2 del decreto legge n.43 del 2013, che ha disposto la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale in tema raccolta e gestioni dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2014.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste nell'ordinanza n.3887 del 9 luglio 2010.

Comma 3 Proroga della gestione liquidatoria in capo al Commissario di "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo"

La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Comma 4 Proroga attribuzione incentivi per attivazione impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma Emilia.

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Comma 5 Proroga fino al 31.03.2014 del termine di rendicontazione delle contabilità speciali intestate al Commissario delegato sisma Abruzzo.

Viene differito il termine al 31 marzo 2014 entro il quale il Commissario deve rendicontare le spese inerenti la ricostruzione de l'Aquila a seguito del sisma 2009. Alla norma di carattere procedurale, non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Commi 6-7

Prosecuzione delle attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze Armate assegnato all'Aquila per i necessari servizi di vigilanza

La disposizione autorizza il Ministero della difesa a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune di L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2104, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, nonché, fino al 31 dicembre 2014, per la vigilanza

degli Uffici Giudiziari del Comune di L'Aquila.

L'autorizzazione viene concessa nel limite di spesa di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39.

Comma 8 (Misure per la Regione Emilia Romagna)

La norma prevede che, per il finanziamento di cui all'art. 11, commi 7 e 7-bis del dl 174 del 2012, concesso ai titolari di redditi di impresa, la restituzione venga prorogata di un anno rispetto alla scadenza originariamente prevista. La copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell'ambito delle risorse già stanziato, per la copertura degli interessi dei contratti vigenti, dall'art.11 comma 13 del DL 174 /2012 negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna, ammontano a circa 22 milioni di euro. Nella rimodulazione dei piani di ammortamento si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell'anno 2014.

Articolo 2-bis

Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

La disposizione prevede lo spostamento di un anno in avanti dei seguenti termini come di seguito specificato:

- proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;
- proroga di un ulteriore anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, della possibilità di impiegare i magistrati onorari presso il Tribunale ordinario e presso la Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della Giustizia sul Capitolo 1362 che già prevede, a legislazione vigente, e nella legge di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014/2016 (legge n. 148/2013), gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

Art. 3

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

Comma 1 Proroga approvazione bilanci degli enti locali

La disposizione è volta a prorogare per l'anno 2014 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis

Si dispone la proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 del termine entro cui i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti debbono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto eventuali minori risparmi conseguiti dai comuni dovranno rientrare all'interno del Patto di stabilità interno.

Comma 2 Proroga dell'uso di guardie giurate su navi anche in assenza di corso di abilitazione

La proroga concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 3 Proroga autodichiarazione per permesso di soggiorno

La proroga riguarda il termine di cui all'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, già prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013. La proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre Amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 Proroga organizzazione Prefetture nelle province di Monza, Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani

La proroga attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi *pro tempore*, trasferite con decorrenza 1° settembre 2009 ai Prefetti a disposizione, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli anni seguenti, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l'esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell'iter di approvazione di D.P.C.M. di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, atteso che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli adempimenti relativi all'affidamento e alla gestione degli appalti per l'esecuzione dei lavori per il completamento dei predetti Uffici, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del suddetto termine. In tal modo i Prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività

previste dal D.P.C.M. in via di definizione.

La proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata.

Articolo 3-bis

Proroga di termini in materia di giustizia

La disposizione prevede che, a causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, i termini di cui all'articolo 11 del d lgs 155/2012 siano prorogati di ulteriori tre anni.

Dalla proroga in commento derivano oneri quantificati in 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 1 Proroga termini di adozione del regolamento "salvamento acquatico"

Proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 2 Proroga aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione

Differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma. I complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento, rendendo necessari la proroga del termine. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 2bis

La disposizione proroga sino al 30 novembre 2016 il termine di ultimazione dei lavori connessi alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli" di cui alla dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede con le risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui alla succitata OPCM.

Comma 3 Proroga adeguamento delle autoscuole a disposizioni europee

Proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'art. 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando "venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica" della stessa. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Comma 4 Proroga taxi e noleggio - Soppressione

La disposizione soppressa in sede di conversione del decreto legge prevedeva la proroga sino al 31 dicembre 2014 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, adottasse disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La soppressione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

comma 4-bis

La disposizione proroga di un anno il periodo di incremento per la tolleranza nella revisione dell'attestazione SOA.

Alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 5 e 6 Proroga attestazione SOA

Prevede la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed all'articolo 357, comma 27, del DPR n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del D.P.R. n. 207/10), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 7 - Proroga di termini di impianti funiviari

La disposizione proroga di altri 24 mesi il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), già prorogato dall'art. 11-bis d.l. 2016/2011, il quale dispone che gli impianti a fune - di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali - possono godere, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza da parte degli organi di controllo, di una proroga di due anni dei termini riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali; tale termine viene ora portato a sei anni.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.**Comma 8 proroga sfratti**

La proposta normativa in esame prevede la proroga dal 31.12.2013 al 30.06.2014 del termine di differimento relativo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158.

Legislazione vigente

L'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, prevede la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

L'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge 1 febbraio 2006 n. 23, in base al quale il relativo reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, dispone che i benefici fiscali citati trovino applicazione limitatamente ai comuni indicati all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 86 e quindi ai soli comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

Effetti di gettito

Ai fini della stima, per la determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

In base a dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2012, risulta che il numero di soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione in esame, è di 2.000. Il canone medio annuo dichiarato è, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, opportunamente estrapolato al 2014, di circa 3.200 euro. Per tener conto anche del numero di società che possono beneficiare dell'agevolazione stessa, ai fini della presente stima, il numero di soggetti interessati viene aumentato a 2.500 ed il valore medio annuo suindicato a 4.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32%, si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2014, di circa -1,6 milioni di euro (2.500 x 2.000 x 32%) e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -80 mila euro e -20 mila euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando il mancato effetto sull'acconto per l'anno 2015, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-1,6	0
Addizionale regionale	0	-0,08	0

Addizionale comunale	0	-0,02	0
Totale	0	-1,7	0

Agli oneri del comma 8, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

comma 8-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 i termini di sottoscrizioni degli accordi di programma relativi al Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Da comma 8-ter a 8-quinquies

La disposizione proroga al 31.12.2014 il termine di cui all'art. 26, comma 1, di n. 207 del 2008 per a) la redazione di un testo unico sulle funzioni e compiti del Corpo capitanerie di porto - Guardia costiera;

b) l'adeguamento della struttura organizzativa centrale e periferica del medesimo Corpo e

c) l'adeguamento dell'assetto ordinativo dei livelli gerarchici e degli organici.

Conseguentemente si dispone, con i commi 8-ter e 8-quater, complessivamente il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2, commi 98 e 99 della legge n. 244 del 2007 rispettivamente per l'importo di 1,2 milioni di euro per il 2014, 1 milione di euro per il 2015 e 0,2 milioni per il 2016, e per l'importo di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La copertura finanziaria della norma è data da:

- a) Per il comma 8-ter mediante corrispondente riduzione di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente - accantonamento Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e mediante corrispondente riduzione per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 del Fondo speciale di conto capitale - accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- b) Per il comma 8-quater mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 800.000 euro per l'anno 2015 del Fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e mediante corrispondente riduzione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 del fondo speciale di conto capitale - accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 4-bis

Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia

Si prevede la proroga dei termini per l'applicazione delle percentuali più ridotte di utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici di nuova costruzione.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Art. 5

(Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

Comma 1

La disposizione proroga al 1 luglio 2014 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto legge n. 171 del 2008 con la quale si prevede l'obbligo della produzione di mozzarella di Bufala Campana D.O.P. in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi ovvero di prodotti lattiero-caseari.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2 Macchinari agricoli

Prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 del termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. In tal modo si concede un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole, per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole, a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, sia la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione. Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, Università e ricerca)

Comma 1 Dimissioni sede del Miur piazzale Kennedy

la disposizione pospone di sei mesi il termine entro il quale l'amministrazione dismette la sede romana di P.le Kennedy. Conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo contratto di locazione, determinando una riduzione del risparmio di spesa previsto dall'articolo 1 comma 48 della legge 228/2012, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi.

costo mensile affitto (mln)	mesi	Costo totale (mln)
0,500	6	3

Tale norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale assegnato a quella di P.le Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi imprevisti nei necessari lavori di ristrutturazione.

A tale minor risparmio l'amministrazione farà fronte mediante lo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa (1659/11) che, pur ridotto in attuazione della citato comma 48 dell'articolo 1 della legge 228/2012, presenta la occorrente disponibilità.

Comma 2 Proroga bilanci consolidati nelle Università

La disposizione proroga al 1 gennaio 2015 l'obbligo di adozione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, ai sensi dall'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

La norma in oggetto non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la sua finalità è di tipo ordinamentale e rivolta a determinare maggiore efficienza nell'attuazione delle norme contabili.

Comma 3 Proroga termine affidamento lavori per messa in sicurezza edifici scolastici

La disposizione normativa intende prorogare il termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure di affidamento dei lavori.

La norma proposta si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al G.A., non potranno rispettare il termine prescritto dall'articolo 18, comma 8-quinques, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in cui si prevede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporterebbe la revoca dei finanziamenti in questione.

La proroga proposta non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate per tale finalità, sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse.

Commi 4-6 proroga utilizzo risorse Super B. Factory

La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora disponibili, per il progetto bandiera "Super B. Factory" del Programma nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all'annualità 2011 per euro 22 milioni e all'annualità 2012 per euro 18.357.750.

Poiché tali risorse non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede quindi a rifinalizzarle, destinandole all'incremento del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali".

Pertanto, le suddette risorse sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate quanto ad euro 22 milioni nel 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nel 2015 al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. Dalla disposizione conseguono effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per gli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Comma 6-bis

La norma dispone la proroga di due anni, a far data dal quinto anno dal loro conseguimento, della data di scadenza delle idoneità conseguite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Trattasi di disposizione ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1 Proroga della filiera del farmaco

La proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già

avviati, presso la Conferenza Stato-Regioni per la definizione del nuovo metodo da adottare per la remunerazione della filiera distributiva del farmaco, che nel rispetto della normativa vigente, deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La modifica apportata in sede di conversione, prevede che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia adottato entro il 1° gennaio 2015. Alla medesima non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 1-bis

Prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine entro cui il Ministro della salute procede all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Comma 1-ter

Viene disposto che le regioni provvedano ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevedendo in caso di inadempimento delle stesse regioni, la nomina di un commissario *ad acta* da parte del governo.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art.8

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Comma 1 Proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

Comma 2 Italia Lavoro

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2014 l'intervento connesso al finanziamento, stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di Italia lavoro. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 2bis

Si proroga al 30 giugno 2014 ovvero alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge n. 92/2012, se anteriore, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del DL, n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla n.14/2012

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2ter

La previsione in oggetto è diretta prorogare per l'anno 2014 la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio (in misura parziale) anche per i percettori di prestazioni di ammortizzatore sociale, tenuto conto della particolare situazione economica.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9**(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)****Comma 1 Proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria anche in assenza dell'iscrizione all'apposito Albo, in quanto non ancora istituito**

Gli articoli 18 bis e 18 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF) hanno previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

In particolare l'art. 19, comma 14 del D. Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2013, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. del 26 giugno 2013.

Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo non è stato ancora istituito, si rappresenta la necessità di prevedere una proroga ulteriore al termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza nell'attesa di una regolamentazione sistematica che consenta l'istituzione del previsto Albo delle persone fisiche e il relativo Organismo competente. Si specifica che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'Albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo.

Nelle more della costituzione del predetto Organismo, il Ministero ha provveduto ad emanare il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D. M. n. 66 del 5 aprile 2012).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 Proroga dell'attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale

Il provvedimento mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la chiusura della Commissione Tributaria Centrale atteso che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune Sezioni regionali n. **14.598** controversie (vedasi tabella).

Quanto alle previsioni di spesa si fa presente che i compensi variabili stimati ammontano a circa euro **1.908.520** inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro (IRAP 8,5%). Tale spesa è stata calcolata ipotizzando la definizione delle controversie che risulteranno pendenti al 31 dicembre 2013 per l'80% mediante sentenza (euro 147,5) e per il restante 20% con decreto/ordinanza. (euro 12,50)

La previsione di spesa per i compensi fissi spettanti ai giudici della Commissione Tributaria Centrale è stimabile a quella sostenuta nell'anno 2013 ed ammonta ad euro **800.000**.

Al riguardo, le somme sopra riportate relative ai compensi fissi e variabili risultano già stanziare nel disegno di legge di bilancio 2014 nei capitoli di spesa destinati ai compensi dei giudici tributari. Pertanto, la proroga dell'attività della Commissione Tributaria Centrale avviene ad invarianza di spesa.

Tabella pendenti

Sezioni regionali C.T.C.	N. fascicoli pendenti al 20 novembre 2013	Stima N. fascicoli pendenti al 31 dicembre 2013
C.T.R. ABRUZZO	313	250
C.T. II° BOLZANO	158	130
C.T.R. CALABRIA	58	28
C.T.R. LAZIO	6.771	5.821
C.T.R. LOMBARDIA	2.203	1.346
C.T.R. SICILIA	547	277
C.T.R. TOSCANA	7.173	6.746
Totale nazionale	17.223	14.598

Previsione di spesa anno 2014

Compensi variabili

Provvedimento denominazione	Ipotesi percentuali	Spesa pendente al 31 dicembre 2013	Compensi capoli provvedimenti	Spesa complessiva 2014 compensi	Spesa 2014 capoli	Spesa 2014 compensi
Sentenze	80%	11.678	147,5	1.722.505	146.413	
Decreti e ordinanze	20%	2.920	12,5	36.500	3.103	
		14.598	Totale	1.759.005	149.515	1.908.520

Comma 3 Proroga del regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche

La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Commi 4 e 5 Proroga dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi -

La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Comma 6 Proroga termine della determinazione tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione

La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12%.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2013, viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2014.

Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

Comma 7 Proroga termine adozione regolamento amministrazione enti pubblici e DM recante schema tipo del bilancio consolidato p.a.

La disposizione di cui al comma 7 prevede, rispettivamente :

- la proroga del termine per l'emanazione del regolamento di revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è strettamente necessaria per consentire il completamento dell'iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

- la proroga del termine per l'adozione del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto, è ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Le norme in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8 Differimento sperimentazione contabile

La disposizione di cui al comma 8 proroga di un anno il termine delle sperimentazione per gli enti pubblici del nuovo principio della competenza finanziaria e si rende necessaria ai fini di una migliore organizzazione delle procedure di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa. **la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 8-bis

Si dispone la proroga di dodici mesi dei termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2001 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9 Fondo Sirio

All'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP per consentire lo start up del Fondo, ha ad esso erogato una "dote" iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista da DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.

Successivamente, in data 04 ottobre 2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l'ARAN, l'Università, le Agenzie Fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento, poiché le risorse erano state già previste nel proprio CCNL. Al contrario, per le Agenzie Fiscali (ca 55.000 lavoratori) e per la Ricerca (ca 21.000 unità) tali risorse devono essere integrate.

Senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del quorum minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del Pubblico Impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una

pensione complementare se non attraverso l'adesione a Piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie.

Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziata per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

Trattandosi di una specifica finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10

Il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è volto ad estendere agli anni 2014 e 2015 le facoltà già concesse alle Amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziata sulle missioni di spesa.

Tale estensione della flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale prevista dalla delega di cui all'articolo 40 della legge 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

Comma 11

Il comma, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, estende all'anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra capitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclusioni dall'applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle variazioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il comma 12 dispone una estensione temporale della facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la disposizione originaria conferiva la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196. Detta facoltà è già esercitata come previsto per gli ultimi tre esercizi consuntivati e pertanto non potrebbe essere più esercitata.

Infatti negli ultimi 3 esercizi si è provveduto come segue:

- 1) Nell'esercizio 2011 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010;
- 2) Nell'esercizio 2012 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011;
- 3) Nel corrente esercizio 2013 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012.

Nei suddetti esercizi finanziari la mancata conservazione dei residui ne avrebbe determinato la perenzione amministrativa con il conseguente allungamento della tempistica per i successivi

pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la preventiva procedura di reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione.

La necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consapevolezza del persistere di situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravii per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui.

Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola che prevede che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di residui nei tempi dovuti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri per lo Stato.

Il comma 13 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto, solo al fine di assicurare la continuità nella gestione, prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 9/2012 e dell'adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

Comma 14

La norma in argomento originariamente era finalizzata a consentire l'iscrizione al Registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Successivamente alle modifiche apportate dal Senato in sede di conversione la disposizione prevede l'equipollenza per i dottori commercialisti ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori.

Comma 15 Rifinanziamento carta acquisti

La disposizione è diretta a assicurare la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013. **Dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Contestualmente, per la medesima finalità di continuità del programma Carta Acquisti, si provvede a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133/2008, garantendo il riconoscimento fino al 31 dicembre 2013 dei benefici della Carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo a partire dal 1° dicembre 2008). Il Programma Carta Acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e a bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma

sono circa 435 mila. In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate con il Programma non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa. Al relativo onere, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2013**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012.

Comma 15-bis

La disposizione prevede la proroga sino al 30 giugno 2014 del termine entro il quale i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (mediante adozione di POS)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 15-ter

La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (AVCPASS). Alla stessa non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 15-quater-15-quinquies

La norma prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 siano riconosciute anche per l'anno 2014. Si dispone quindi che, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2014 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR. Per ottenere il beneficio gli stessi soggetti non devono godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari di circa 4.000.

Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i 4.000 soggetti rientrino nelle condizioni previste dalla norma in esame e considerando una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro (più elevata rispetto al valore medio pro-capite delle detrazioni per carichi familiari fruite dai contribuenti residenti), si ottiene una perdita di gettito di competenza annua pari a 6 milioni di euro (4.000 X 1.500).

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,3	-4,7	0

Agli oneri conseguenti, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 4,7 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - accantonamento relativo a tutti i ministeri.

Art. 10**(Proroga di termini in materia ambientale)**

Comma 1 La proroga al 31 dicembre 2014 del divieto previsto dall'art. 6, comma 1, lett p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri.

La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti.

La norma non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 2 La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

La disposizione proroga il termine della fase transitoria disposto con il comma 3-ter dell'articolo 3 del DL 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.71/2013, secondo cui nella Regione Campania le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni. **La disposizione non comporta oneri** in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Comma 3 La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine previsto al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 3 del DL 25 gennaio 2012. La norma prorogata autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio in Campania, l'aumento dell'8% della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale; detto differimento di un ulteriore anno comporta la possibilità di smaltire rifiuti urbani non pericolosi, in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti.

La disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Comma 3bis

La disposizione prevede la proroga del termine al 31 dicembre 2014 dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. **Alla stessa non si ascrivono effetti finanziari**, così come normativamente assicurato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 3-ter.

Art. 11**(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)****Commi 1-3**

Proroga al 31 dicembre 2014 del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

A tal fine si prevede con decreto del Ministero dell'interno l'aggiornamento delle disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994 e la semplificazione dei requisiti prescritti per strutture fino a 50 posti letto.

La disposizione ha carattere procedurale e di proroga di termini già prorogati dal d.l. 216/2011.

Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 12

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano fattività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 13

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

Comma 1 Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali al fine di consentire che il servizio sia espletato dal gestore già operante laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento fino e non oltre il 31 dicembre 2014. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 2 Si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto nel caso di mancata designazione nel termine del 31 dicembre 2014 dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico, entro il medesimo termine.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le spese per l'attività sostitutiva del Prefetto sono poste a carico dell'ente inadempiente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


10 FEB. 2014



DECRETO-LEGGE n. 150/2013 - PROROGA TERMINI
(Importi in milioni di euro)

articolo	comma	emend.	descrizione	ef/s	Sof					Febbraio					Indebitamento				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
3 bis	1	3.01 testo 3	Proroga termini in materia di giustizia- Tribunali L'Aquila e Chieti - magistrati togliati funzioni	s c			0,5	2,0				0,5	2,0			0,5	2,0		
3 bis	1	3.01 testo 3	Proroga termini in materia di giustizia- Tribunali L'Aquila e Chieti - magistrati togliati funzioni diligenziali - Oneri riflessi	e c/t							0,3	1,0				0,3	1,0		
3 bis	2	3.01 testo 3	Tabella A - MEF	s c			-0,5	-2,0			-0,5	-2,0			-0,5	-2,0			
4	8		Proroga sfratti al 30/6/2014 - Art. 1, c. 1, DL n. 158/2008	e t			-1,6				-1,6				-1,6				
4	8		Proroga sfratti al 30/6/2014 - Art. 1, c. 1, DL n. 158/2008 - Add. Regionale	e t							-0,08				-0,08				
4	8		Proroga sfratti al 30/6/2014 - Art. 1, c. 1, DL n. 158/2008 - Add. Regionale	s c			0,08												
4	8		Proroga sfratti al 30/6/2014 - Art. 1, c. 1, DL n. 158/2008 - Add. Comunale	e t							-0,02				-0,02				
4	8		Proroga sfratti al 30/6/2014 - Art. 1, c. 1, DL n. 158/2008 - Add. Comunale	s c			0,02												
4	8		Riduzione fspie	s c			-1,7								-1,7				
4	8 ter	4.48 testo 4	Capitanerie di porto- proroga autorizzazione di spesa L.228/2012 art. 1, c. 419- spese esigenze di funzionamento	s c			0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		
4	8 ter	4.48 testo 4	Capitanerie di porto- proroga autorizzazione di spesa L.228/2012 art. 1, c. 419- Sviluppo componente aeronavale del Corpo	s k				4,5					1,5				1,5		
4	8 quater	4.48 testo 4	Capitanerie di porto- prevenzione e lotta inquinamento mare- arre marine protette	s c			1,0	0,8			1,0	0,8			1,0	0,8			
4	8 quater	4.48 testo 4	Capitanerie di porto- prevenzione e lotta inquinamento mare- arre marine protette	s k					0,3				0,3				0,3		
4	8 quinquies	4.48 testo 4	Tabella A - MIPAF	s e			-0,2	-0,2			-0,2	-0,2			-0,2	-0,2			
4	8 quinquies	4.48 testo 4	Tabella B - MIT	s k				-4,5				-4,5				-4,5			
4	8 quinquies	4.48 testo 4	Tabella A - Ambiente	s c			-1,0	-0,8			-1,0	-0,8			-1,0	-0,8			
4	8 quinquies	4.48 testo 4	Tabella B - Ambiente	s k				-0,3				-0,3				-0,3			
5	4-6		Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali	s c							22,0	18,4			22,0	18,4			
6	4-6		Fondo attualizzazione contributi pluriennali - art. 6, c.2, DL n.154/2008	s k							-22,0	-18,4			-22,0	-18,4			
8	2		Italia lavoro - Proroga al 2014 art.19, c. 6 di n. 185/2009	s c			13,0				13,0				13,0				
8	2		Riduzione fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s c			-13,0				-13,0				-13,0				
9	15		Rifinanziamento carta acquisti	s c			35,0				35,0				35,0				
9	15		Art. 1, c. 235, l. n. 228/2013 (L.5 2013) - Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s c			-35,0				-35,0				-35,0				
9	15 quater	9.71	Detrazione carichi di famiglia	e t			-1,3	-4,7			-1,3	-4,7			-1,3	-4,7			
9	15 quinquies	9.71	Tabella A - tutti i ministri	s c			-1,3	-4,7			-1,3	-4,7			-1,3	-4,7			
			totale entrate	B			0,0	-1,3	-6,3	0,0	-1,3	-6,1	1,0	0,0	-1,3	-6,1	1,0		
			totale spese	S			0,0	-1,3	-6,3	0,0	-1,3	-6,4	-3,0	0,0	-1,3	-6,4	-3,0		
			Saldo				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0		

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

11 FEB. 2014

Prot. N. 10317
Prot. Entrata N. 10217
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p.c. All'Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 58 - Attuazione della direttiva 2010/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Si fa riferimento alla nota di verifica concernente l'atto indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

La nota richiede ulteriori dati ed elementi rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva disponibilità a legislazione vigente delle risorse finanziarie e strumentali alle quali la medesima relazione fa riferimento.

In particolare, si chiedono chiarimenti in ordine alla entità delle risorse di cui al D.M. 15 febbraio 2011, richiamato dall'articolo 6, comma 8, del testo del provvedimento in esame. Si fa presente che a questo Dipartimento l'entità delle summenzionate risorse risulta pari ad € 1.205.000, messe a disposizione dell'ISPRA dal MISE nello scorso dicembre.

In ordine alla differenziazione delle risorse che dovrebbero essere finalizzate alla fase di avvio da quelle destinate allo svolgimento delle attività previste a regime, si precisa che la disposizione contenuta nell'art 6, comma 15, nell'elencare i mezzi finanziari dell'ISIN, evidenzia, tra gli altri, quelli destinati all'avvio della ordinaria attività dell'Ispettorato stesso.

Dr
W

Quanto poi ai chiarimenti in ordine alla copertura del fabbisogno del personale dell'ISIN con unità provenienti dall'ISPRA, con particolare riferimento alla richiesta se, a fronte dell'istituzione dell'Ispettorato, si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dell'ISPRA medesimo ed al trasferimento delle relative risorse finanziarie, si precisa che tale circostanza è già prevista dall'art. 6, commi 8 e 15, dello schema di decreto legislativo e confermata dalla relazione tecnica.

Riguardo, infine, all'ultimo punto della nota di verifica, in merito al personale comandato si fa presente quanto segue. La dotazione di personale dell'ISIN è prevista in un contingente massimo di 60 unità, costituito dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, con l'espressa previsione del mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. L'esiguo numero di unità di personale potenzialmente interessato dall'istituto del comando, per le quali trova comunque applicazione quanto disposto dall'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, non determina effetti negativi sulla funzionalità e sull'organizzazione delle Amministrazioni cedenti. Parimenti, le risorse finanziarie a disposizione dell'ISIN sono tali da assicurare la copertura dell'onere retributivo del personale comandato.


In merito ai restanti rilievi, si conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, rinviando, per ulteriori rassicurazioni, alle competenti amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Posto che non ci sono ragioni ostative alla modifica dell'articolo 6, comma 20, come richiesto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, si fa presente che il comma in questione è stato strutturato così perché gli unici oneri recati dal provvedimento sono quelli derivanti dall'istituzione dell'ISIN. Per tale ragione, codesto Servizio Bilancio, in riferimento alla precedente versione dello schema di decreto legislativo in oggetto, ove la clausola di invarianza finanziaria era riferita al complesso del provvedimento, ha richiesto la specificazione degli articoli onerosi di quest'ultimo. Pertanto, anche ai fini di uniformità di redazione dei provvedimenti, si ritiene che la clausola di invarianza possa restare nella formulazione attuale.

le

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	147
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	147
DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	165
SEDE REFERENTE:	
DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA	160
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate	161
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno	161
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-02124 Barbanti: Nomina del commissario della CONSOB attualmente vacante	162
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una <i>bad bank</i> per la gestione dei crediti bancari deteriorati	162
5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici	162
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	175

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.**Sull'ordine dei lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*, quindi all'esame, sempre in sede consultiva, del disegno di legge C. 2027, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, poi all'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (Atto n. 43), di seguito all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2012, di conversione del decreto – legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e

contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi e, da ultimo, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2013.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che sono stati presentati presso la VI Commissione taluni emendamenti al disegno di legge C. 1836 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e al disegno di legge C. 1864 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*, riferiti a parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li consi-

dererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte inoltre che la XIV Commissione ha trasmesso, da ultimo nella giornata odierna, taluni emendamenti, presentati direttamente in quella sede, riferiti al disegno di legge C. 1836 e al disegno di legge C. 1864, riferiti a parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze.

Tali emendamenti sono sottoposti al parere della VI Commissione, il quale assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione su di essi di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione in sede consultiva, assimilabile alla diretta approvazione dell'emendamento stesso. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Viceversa, il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

In tale contesto ritiene opportuno consentire al relatore ed a tutti i componenti della Commissione di valutare adeguatamente il contenuto delle predette proposte emendative, rinviando conseguentemente ad altra seduta il seguito dell'esame.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, condivide la proposta del presidente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro la seduta di oggi, in quanto la Commissione Affari costituzionali ne terminerà l'esame in sede referente nella medesima giornata odierna, essendo previsto che la discussione in Assemblea dello stesso prende avvio già nella seduta di domani.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 2027, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Per quanto riguarda le norme del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 1, ai commi 4 e 5, proroghi al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* previste dalla legislazione vigente.

In tale ambito riguarda i profili di interesse della VI Commissione la lettera b-bis) del comma 4, introdotta al Senato, la quale, novellando il comma 4-bis del-

l'articolo 1 del decreto-legge n. 216 del 2011, proroga ulteriormente al 30 giugno 2015 (in luogo del termine del 31 dicembre 2012 originariamente previsto) l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.

I commi 11 e 12 intervengono sulle modalità e i tempi per la promozione degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, la lettera *a)* del comma 11, modificando il comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) estende di tre anni il periodo transitorio (2002-2015) per l'avanzamento al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo speciale, disponendo che fino al 2018 le aliquote di valutazione continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale.

La lettera *b)* novella l'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, del predetto decreto legislativo n. 69, disponendo che fino al 2018 il numero annuale di promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali del ruolo speciale continua ad essere fissato con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti dal ruolo normale, anziché secondo gli automatismi definiti dal decreto legislativo stesso a regime.

La lettera *b-bis)*, modificando la nota 5 della tabella 1 (relativa agli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza) del decreto legislativo n. 69, proroga di un anno l'applicazione dei requisiti di comando previsti dalla tabella M allegata alla legge n. 1137 del 1955 per la promozione da capitano a maggiore. In sostanza, la modifica comporta che i requisiti di comando indicati dalla nota 5 della tabella 1 (quattro anni, di cui almeno due in comando territoriale) saranno richiesti a partire dalla formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al

grado di maggiore per l'anno 2016 (attualmente l'anno di riferimento è il 2015).

Ai sensi del comma 12 dalle previsioni del comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene prorogato al 31 dicembre 2014.

La norma, come modificata al Senato, condiziona la proroga al fatto che tali procedure siano indette entro il 30 giugno 2014.

Le modifiche apportate dal Senato precisano altresì che, nelle more del procedimento, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione di tale disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 2, al comma 8, proroga di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto – legge n. 174 del 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 (che colpì alcune province delle regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia) titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro di-

pendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.

La norma precisa che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato in un anno dalla norma in esame, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

I finanziamenti agevolati ai quali si applica la proroga di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista sono:

finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013: tale finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F;

finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;

finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013.

Ricorda che per l'accesso a tali finanziamenti i soggetti finanziatori stipulano contratti tipo, definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, i quali prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

La norma del comma 8 indica dichiaratamente che deve essere assicurato il rispetto della compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompenzazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, e richiede:

la previa modifica dei contratti di finanziamento,

la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,

il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana.

Alla copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, risorse già stanziare per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014.

Gli ultimi due periodi del comma specificano, rispettivamente, che sono fatte salve le garanzie dello Stato già previste e che la rata per capitale e interessi in

scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati, inglobando pertanto anche tale rata nel nuovo piano di ammortamento.

L'articolo 4, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014:

il termine per l'adozione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali fondati sui parametri del: 1) tasso di inflazione programmato; 2) obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; 3) remunerazione del capitale investito; 4) ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, e nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale;

la correlata facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al solo tasso d'inflazione programmato, nelle more dell'adozione dei decreti indicati al punto precedente e della stipula dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007 (di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva MIFID).

In particolare la norma, modificando il termine fissato dall'articolo 19, comma 14, del predetto decreto legislativo n. 164, consente in sostanza che, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese

di investimento, i soggetti i quali al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 30 giugno 2014 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2013).

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto – legge n. 40 del 2010, e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 29, comma 16-decies, del decreto – legge n. 216 del 2011) entro il quale deve essere esaurito il contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Al riguardo ricorda che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, antecedente all'entrata in vigore dell'attuale decreto legislativo n. 546 del 1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto n. 636 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest'ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d'appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale.

Con l'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali.

In tale contesto è intervenuto il predetto articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale ha prescritto modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie ancora pendenti dinanzi alla Commissione

tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data del 26 maggio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto – legge n. 40), da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto – legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

Al riguardo rammenta che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto – legge n. 201 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia.

Precisamente, nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prima prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, e, successivamente, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 26 giugno 2013.

I commi 4 e 5 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi.

In particolare, il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio da parte della Banca d'Italia del controllo sugli agenti e sui mediatori creditizi (previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 128-*decies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), mentre il comma 5 che proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 il termine per lo svolgimento di tali controlli da parte dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (previsto dal comma 4-*bis* dell'articolo 128-*decies* del TUB).

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Al riguardo ricorda che l'articolo 3-*bis* del decreto – legge n. 16 del 2012 ha disposto l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il comma 14 integra la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) – ripristinando l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra gli esami per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il completamento del periodo di tirocinio triennale previsto dal predetto decreto legislativo n. 39 del 2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.

In merito rammenta che tale equipollenza era stata superata a seguito dell'entrata in vigore (il 13 settembre 2012) di uno dei regolamenti attuativi del predetto decreto legislativo 39 del 2010 (il decreto

20 giugno 2012, n. 145 del Ministro dell'economia e delle finanze). L'articolo 17 di tale ultimo regolamento, in sede di prima formazione del Registro, ha previsto infatti che avevano diritto all'iscrizione al Registro le persone fisiche e le società che erano già iscritte al precedente registro e coloro che, prima del 13 settembre 2012, avevano acquisito il diritto ad essere iscritti alle « vecchie condizioni ». Tuttavia, chi non era riuscito a maturare i requisiti entro tale data, si è visto di fatto negare l'accesso al registro, perché la mancanza del regolamento attuativo sull'esame di idoneità professionale ha impedito l'indizione delle successive sessioni di esame.

Il comma 15-*bis*, intervenendo sul dettato dell'articolo 15, comma 4, del decreto – legge n. 179 del 2012, differisce dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).

Al riguardo rammenta che l'articolo 15, commi 4 e 5, del citato decreto – legge n. 179 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti privati che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat). L'attuazione di tale disposizione è stata demandata ad un decreto interministeriale il quale, oltre a stabilire eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, può disporre l'obbligo di accettare ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, sopra richiamato, il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro soltanto per le aziende e i professionisti che fatturano più di 200.000 euro.

Il comma 15-*quater*, lettera *a*), proroga anche per il 2014 l'applicazione della detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.

La lettera *b*) del comma specifica che la suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014.

Il comma 15-*quinquies* provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 15-*quater*, quantificato in 1,3 milioni per il 2014 e in 4,7 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) della legge di stabilità 2014, riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le voci indicate.

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del decreto – legge non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1, proroga per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli.

Il comma 2 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi e proroga a tutto il 2014 le previsioni secondo cui: *a*) la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza; non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al

suddetto personale; b) non è applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente.

Il comma 3 dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere prorogate di un anno.

Il comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi, in relazione con la riduzione delle dotazioni organiche prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto *spending review*).

Il comma 8, novellando l'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare, posticipa di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri prevista dall'articolo 907 del predetto Codice, il quale prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Il comma 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.

Il comma 13 differisce al 1° gennaio 2015 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli appa-

rati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto – legge n. 78 del 2010, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, stabilendo che al relativo onere per il 2014 provvede il medesimo CONI, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Il comma 14-*bis* proroga fino al 31 marzo 2015, i contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.

I commi 2 e 2-*bis*, prorogano al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario *ad acta* relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l'anno 2014.

Il comma 2-*ter* proroga la gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo.

Il comma 3 proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori

delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare la lettera *a*) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni, mentre la lettera *b*) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare.

L'articolo 2-*bis* modifica la disciplina della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prorogando il mandato dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014).

L'articolo 3, comma 1, conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto – legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 1-*bis* proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, ven-

gono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano ancora frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

Il comma 4 interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare la norma, novellando l'articolo 3, comma 5, del decreto – legge n. 194 del 2009, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali.

L'articolo 3-*bis* differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, recante la riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 4, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

Il comma 2-*bis* proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di

ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010.

Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione della disposizione (di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011), in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Il comma 4-*bis* proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

I commi 5 e 6 prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il contraente generale, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA).

Il comma 7 prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985.

Il comma 8 proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei co-

muni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni ad alta tensione abitativa, in favore delle fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015.

Il comma 8-*bis* dispone la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

I commi da 8-*ter* a 8-*quinquies* differiscono al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto e provvedono al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa destinate al corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

L'articolo 4-*bis* proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L'articolo 5, comma 1, posticipa al 1° gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale la produzione della mozzarella di bufala campana deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

Il comma 2 proroga i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.

L'articolo 6, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per la dismissione

della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto – legge n. 69 del 2013 per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.

I commi da 4 a 6 dispongono la proroga di un anno del termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme – relative al progetto bandiera denominato «*Super B Factory*» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 – nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

Il comma 6-bis dispone che le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari, di cui alla legge n. 210 del 1998, sono valide per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.

L'articolo 7, comma 1, proroga al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie).

Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del

Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici previsto dall'articolo 5 del decreto – legge n. 158 del 2012.

Il comma 1-ter prevede che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali, non confermati dagli accreditamenti definitivi.

L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità.

Il comma 2 proroga, per l'anno 2014, il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.

Il comma 2-bis proroga il termine relativo all'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore alle disposizioni della legge n. 92 del 2012.

Il comma 2-ter dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.

L'articolo 9, comma 7, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A.

Il comma 8 posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2011, che viene fissato a partire dal 2015.

Il comma 8-bis dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini – previsti dall'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 118. Pertanto, per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati la predetta disciplina troverà applicazione a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 9 prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

I commi da 10 a 13 recano la proroga di termini in materia contabile. In particolare, il comma 10 è volto a prorogare anche negli esercizi finanziari 2014 e 2015 la facoltà per le Amministrazioni centrali di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio. Il comma 11 proroga all'anno 2014 la norma contenuta nell'articolo 6, comma 14, del decreto – legge n. 95 del 2012 – che autorizza ad effettuare, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Il comma 12 estende temporalmente l'esercizio della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di prolungare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. Il comma 13 dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri pre-

vista dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto – legge n. 95 del 2012, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

Il comma 15 dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della fase sperimentale della Carta. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Il comma 15-ter proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 10 dispone una serie di proroghe in materia di rifiuti.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, ecc.).

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di

depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia. Il comma 3-ter dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio cui adeguarsi.

L'articolo 12 proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L'articolo 13 deroga alle disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto — legge n. 179 del 2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, rilevando come esso coinvolga in termini abbastanza marginali le competenze della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sul provvedimento è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata, la quale si è espressa in termini favorevoli, e che pertanto la Commissione può esprimere su di esso il parere, il cui termine è già scaduto il 13 gennaio scorso.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, ricorda di aver già formulato, nella seduta del 7 gennaio scorso, una proposta di parere favorevole, sulla quale non sono pervenute richieste di integrazione o modificazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emergenza e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda di aver segnalato, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, come l'organizzazione dei lavori sul disegno di legge potrà essere definita nei dettagli quando sarà stata definita la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento. Peraltro, nell'ipotesi, al momento ragionevole, che tale discussione non inizi prima del mese di marzo, è possibile prevedere che l'esame in sede referente si protragga fino alla giornata di giovedì 27 febbraio, fissando in tale ipotesi il termine per la presentazione degli emendamenti nei giorni compresi tra lunedì 17 e giovedì 20 febbraio.

Rammenta inoltre che in seno all'Ufficio di presidenza si è convenuto di procedere, nel corso della prossima settimana, ad un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento. Invita pertanto i gruppi a formulare quanto prima le proposte per definire il quadro delle audizioni.

In tale contesto propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, espungendo pertanto il provvedimento dall'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, condive la proposta del Presidente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è volta a conoscere le ragioni che hanno condotto alla soppressione, nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera, del comma 17 del disegno di legge di stabilità 2014. Ricorda che, nel testo giunto dal Senato, tale norma prevedeva la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 36, del decreto – legge n. 179 del 2012, con il quale i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA erano stati assoggettati all'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto «spesometro»). Non comprende pertanto i motivi che hanno indotto, con il parere favorevole del Governo, a eliminare tale previsione, che avrebbe opportunamente abrogato una norma onerosa per tali contribuenti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita al proprio atto di sindacato ispettivo.

In particolare, in ordine alla considerazione, svolta dal rappresentante del Governo, secondo cui l'imposizione di tale obbligo di comunicazione a fini IVA (il cosiddetto « spesometro ») risponderebbe all'esigenza di garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, fa presente come le transazioni di importo inferiore ad una certa soglia siano comunque escluse dalla comunicazione e come dunque il predetto obbligo non sia in grado di assicurare la tracciabilità di tutti i prodotti. Evidenzia, quindi, come tale « spesometro » rappresenti solo un ulteriore onere burocratico per i produttori agricoli cui si applica il regime IVA semplificato, ribadendo pertanto l'opportunità di eliminare definitivamente tale adempimento.

5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale riguarda il meccanismo dei compensi incentivanti riconosciuti ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara perplesso per molti aspetti della risposta fornita alla propria interrogazione. Ritiene infatti che il sistema degli obiettivi incentivati che devono essere raggiunti dai dirigenti dell'Agenzia dell'Entrate ai fini del diritto alla percezione della retribuzione di risultato dovrebbe essere rivisto nel suo complesso, in particolare differenziando

gli obiettivi di risultato da raggiungere in ragione delle diverse tipologie di recupero dell'imponibile evaso, al fine di ridurre la possibilità che tale meccanismo incentivante divenga un fattore di aggravamento del tasso di litigiosità tra Fisco e contribuenti, nonché per evitare che siano poste in essere modalità di accertamento inutilmente vessatorie nei confronti dei contribuenti.

Sottolinea, inoltre, come il Governo non abbia dato alcun risposta alle forti perplessità espresse nell'atto di sindacato ispettivo circa l'obiettivo incentivato correlato alla percentuale del 59 per cento di vittorie dell'Agenzia in sede contenziosa. Sottolinea, infatti, come sia del tutto improprio premiare dirigenti che hanno deciso di coltivare il contenzioso fino all'ultimo grado di giudizio, con rilevanti costi, sia per l'Amministrazione sia per i contribuenti, registrando percentuali di successo tanto insoddisfacenti. Rileva, al contrario, come di fronte a percentuali di soccombenza superiori al 20-25 per cento, sarebbe opportuno applicare un meccanismo penalizzante, anziché premiante.

Prende infine atto della risposta fornita in relazione all'esplicitazione dei criteri di suddivisione a livello locale e dei singoli uffici degli obiettivi individuati al livello nazionale.

5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale mira a conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per accertare a quanto ammonti il minor incasso dovuto all'evasione del canone RAI per ciascuna regione italiana e quali misure intenda attuare in quelle regioni ove il fenomeno dell'evasione di tale tributo è radicata e diffusa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02124 Barbanti: Nomina del commissario della CONSOB attualmente vacante.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale tende a conoscere le ragioni per cui, a fronte della riduzione da cinque a tre del numero dei componenti della CONSOB, non si sia ancora provveduto a sostituire il commissario Michele Pezzinga, il cui incarico ha avuto termine il 15 dicembre scorso.

A tale riguardo evidenzia come, essendo al momento la CONSOB composta solo dal Presidente e da un commissario, sia gravemente a rischio il rispetto della regola della collegialità delle decisioni, e come tale questione risulti di particolare rilevanza, in un periodo, come quello attuale, in cui si registrano grandi turbolenze nei mercati finanziari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, la quale lascia intendere che il prossimo Presidente del Consiglio si troverà di fronte alla necessità di risolvere a breve tale delicata questione. Ribadisce quindi la gravità della situazione, in base alla quale, da ormai due mesi, le deliberazioni della CONSOB vengono assunte sostanzialmente in solitudine dal Presidente Vegas, esprimendo pertanto l'auspicio che si possa superare quanto prima tale condizione di *impasse*.

5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una *bad bank* per la gestione dei crediti bancari deteriorati.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, la quale è diretta a ottenere maggiori informazioni sull'ipotesi,

prospettata dal Governatore della Banca d'Italia nel corso del suo intervento al convegno di AssiomForex e riportata dagli organi di stampa, della creazione, con eventuale coinvolgimento delle finanze pubbliche, di una cosiddetta « *bad bank* » attraverso la quale gestire i crediti deteriorati delle banche, anche al fine di consentire la liberazione di risorse da utilizzare per il finanziamento dell'economia.

Sottolinea infatti l'estrema rilevanza sistemica della questione, che dovrebbe essere adeguatamente approfondita, anche per le conseguenze che tale scelta potrebbe avere sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di reperire tutti gli elementi necessari a fornire una risposta compiuta alla questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Giovanni PAGLIA (SEL) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione n. 5-02125 Paglia sarà svolta in altra seduta.

5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici.

Luigi BOBBA (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale evidenzia in primo luogo come i giochi pubblici, nonostante la grave crisi economica, abbiano conosciuto, in questi ultimi anni, una crescita esponenziale, portando il comparto a rappresentare il 4 per cento del PIL italiano.

In tale contesto, secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), il valore complessivo delle giocate è aumentato, dal 2008 al 2012, da 47,5 a 88,6 miliardi di euro, con un

incremento, nell'ultimo quinquennio, di oltre l'86 per cento, confermando un lungo *trend* che ha visto una crescita esponenziale del settore dal 1990 ad oggi, che ha consentito all'Erario, tra il 1999 e il 2009, di incassare dai giochi in media il 4 per cento del totale delle imposte indirette, contribuendo mediamente agli introiti statali per 9,2 miliardi di euro annui in termini assoluti. In parallelo si è assistito ad uno spostamento dei giocatori dai giochi tradizionali, quali ad esempio il Bingo, che scontano una tassazione più alta, sebbene siano più facilmente controllabili e richiedono investimenti più elevati, verso giochi a contenuto innovativo o giochi *on line*, che sono avvantaggiati da un livello di prelievo più basso.

L'atto di sindacato ispettivo evidenzia tuttavia come il notevole aumento della raccolta dei giochi non abbia coinciso con un analogo incremento delle entrate erariali, le quali hanno invece registrato una sensibile contrazione: infatti, considerando il dato della raccolta relativo al 2010 (61,4 miliardi), in due anni si è registrato un aumento della raccolta del 44 per cento, a fronte di una diminuzione delle entrate erariali del 7 per cento, che per il 2012 ammontano a 8,1 miliardi (mentre nel 2010 ammontavano a 8,7 miliardi e nel 2011 a 8,6 miliardi).

In questo quadro complessivo l'interrogazione pone sostanzialmente tre questioni. Da un lato, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative intenda assumere il Governo per rimediare alla riduzione del gettito fiscale del settore dei giochi pubblici, a tal fine anche prevedendo di uniformare le basi imponibili sulle quali è applicata l'aliquota, modificando la misura del prelievo erariale unico, in modo da uniformare l'aliquota di prelievo applicata agli apparecchi cosiddetti « *videolotteries* » (VLT) a quella, più elevata, applicata agli apparecchi cosiddetti « *amusement with prize* » (AWP).

Sotto un secondo profilo l'interrogazione sottolinea l'esigenza di rendere omogenei gli aggi, oggi molto differenziati, applicati a giochi affini, incentivando i

giochi che garantiscano occupazione e maggiori possibilità di effettuare controlli efficaci.

Inoltre si chiede di prevedere un incremento delle aliquote sui giochi che creano una maggior dipendenza patologica, quali quelli caratterizzati da alta velocità di gioco, come i giochi *on-line*.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi BOBBA (PD) osserva come l'articolata risposta fornita dal sottosegretario metta opportunamente in luce uno degli aspetti affrontati dal disegno di legge di delega fiscale all'esame della Commissione, con particolare riguardo all'esigenza di fare maggiore chiarezza nel quadro, per certi aspetti opaco, relativo ai dati concernenti l'esercizio dei giochi pubblici. A tale proposito appare ad esempio necessario chiarire, ai fini di una corretta quantificazione delle entrate tributarie, se il prelievo erariale unico sia applicato ad ogni giocata ovvero se la quota di vincite ulteriormente giocate sia esclusa da tale meccanismo di tassazione. In tale contesto evidenzia come l'incremento del gettito fiscale registrato nel 2013, ascrivibile ai giochi, richiamato nella risposta, sia probabilmente dovuto al fatto che in tale anno è aumentato il numero degli apparecchi da gioco ed è stata conseguentemente incrementata l'offerta di gioco sul territorio, nonostante l'allarme sociale che ciò ha determinato a livello locale.

Considera inoltre evidente come le rilevanti differenze nell'aliquota di prelievo tra le *videolotteries* e le *news slot* richiedano un rapido intervento di omogeneizzazione dell'imposizione in materia, ricordando come, anche a causa di tale fattore tributario, si sia assistito, negli ultimi dieci anni, ad un progressivo spostamento delle preferenze dei giocatori verso le predette VLT ed i giochi *on line*. Al contrario, occorrerebbe assoggettare a una tassazione più alta proprio i giochi *on line*, i quali possono essere controllati con mag-

gior difficoltà, creano più gravi effetti di dipendenza tra i giocatori e non comportano apprezzabili esternalità positive in termini occupazionali.

Su un piano più generale, sottolinea come, raffrontando l'ammontare delle vincite, pari a circa 70 miliardi di euro l'anno, con il complessivo giro di affari del settore dei giochi pubblici, pari a circa 90 miliardi, emerga il dato, impressionante, secondo cui ogni anno gli italiani dilapidano circa 20 miliardi delle proprie risorse nelle attività di gioco. In questo scenario ritiene necessario chiedersi se sia economicamente positivo ampliare ulteriormente l'offerta di gioco o se sia piuttosto più urgente assicurare una maggiore uniformità dell'imposizione in tale settore, garantendo al contempo l'obiettivo di contrastare il gioco illegale. A tale riguardo considera fondamentale applicare rapidamente i principi stabiliti dal disegno di legge di delega per la riforma del sistema

fiscale, definendo regole trasparenti e uniformi, che siano concordate anche con le amministrazioni locali.

Ribadisce quindi come le questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo risultino particolarmente importanti sia sul piano sociale e del contrasto al gioco patologico, sia sotto il profilo squisitamente tributario, eliminando disparità di trattamento che non sono più accettabili.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione 5-01929 Cancellieri, il cui svolgimento era stato rinviato, su richiesta del Governo, nella precedente seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (Atto n. 43).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo che intende recepire la disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenuta nella direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/779/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (Atto n. 43);

evidenziato come lo schema di decreto consenta di integrare e arricchire opportunamente la normativa interna concernente la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

rilevato come uno degli aspetti maggiormente innovativi della direttiva che si intende recepire nell'ordinamento interno sia costituito dalla previsione di scambi di informazioni automatici tra gli Stati membri dell'Unione europea con riferimento a talune categorie di reddito e di proventi;

sottolineato come una più stretta e fattiva cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con le relative amministrazioni degli Stati terzi, costituisca un importante ed imprescindibile elemento per rafforzare gli strumenti di contrasto contro i fenomeni dell'evasione, che spesso trovano spazi per prosperare proprio nell'insufficiente cooperazione tra gli Stati e nelle lacune che si registrano

rispetto ad un efficace scambio di informazioni in materia tra le amministrazioni competenti;

evidenziato, in tale contesto, come la necessaria cooperazione tra le amministrazioni tributarie non possa comunque risolvere da sola le problematiche relative alla maggiore armonizzazione degli ordinamenti tributari degli Stati membri dell'Unione europea, e come sia pertanto necessario a tal fine perseguire con determinazione l'obiettivo di giungere alla definizione di una linea di politica tributaria comune a livello UE, che consenta di favorire sotto questo profilo la piena realizzazione del mercato unico europeo, che elimini gli squilibri attualmente esistenti tra i diversi Paesi e settori, che riduca i costi e le diseconomie a carico dei contribuenti e delle imprese derivanti dalla frammentazione di tale panorama normativo e che contrasti i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;

evidenziato come lo schema di decreto consentirà, tra l'altro, di incentivare un ancora maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche, che costituiscono uno degli snodi essenziali per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, segnatamente dell'amministrazione finanziaria, favorendo in tal modo l'integrazione e fruibilità delle informazioni presenti nelle banche dati tributarie dei diversi Paesi, rilevanti ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale;

sottolineato come il meccanismo di trasmissione delle informazioni previsto ai

sensi della cooperazione amministrativa regolata dallo schema di decreto assicuri comunque i livelli di protezione delle informazioni stesse garantiti dall'ordinamento nazionale;

rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/16/UE, nonché conforme alla norma di delega;

sottolineato come, essendo decorso, il 1° gennaio 2013, il termine di recepimento, sia in corso nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione, relativa al mancato recepimento della direttiva 2011/

16/UE, e come sia pertanto urgente provvedere quanto prima l'adeguamento della normativa italiana alle previsioni della direttiva stessa, sia per disporre di un quadro legislativo più completo, sia per evitare che la predetta procedura di infrazione possa determinare conseguenze pregiudizievoli per lo Stato italiano, sia per contribuire a ridurre l'ancora rilevante numero di infrazioni ancora pendenti nei confronti del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano la soppressione, nel disegno di legge di stabilità per il 2014, della norma che conteneva l'abrogazione del comma 8-*bis*, dell'articolo 36, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia per coloro i quali nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 7000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti agricoli di cui alla parte prima, tabella A, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Gli Onorevoli interroganti, in sostanza, propongono di ripristinare l'abrogazione del comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte dei produttori agricoli di cui al citato articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Con riferimento all'eliminazione di tale obbligo comunicativo, l'Agenzia rappresenta che già in passato si era espressa in maniera favorevole in considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione.

Tuttavia tale soppressione potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare, che potrebbe rivelarsi politicamente prevalente rispetto alle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che la soppressione dell'obbligo di comunicazione in questione, auspicata dagli Onorevoli interroganti, dovrà essere oggetto di approfondite valutazioni, tenuto conto della necessità di contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate.

ALLEGATO 3

5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell’Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di rivedere quanto prima la Convenzione tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate nella parte connessa all’individuazione degli obiettivi incentivati che rilevano ai fini della parte variabile della remunerazione dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate avendo riguardo al recupero del gettito evaso e al tasso di vittoria in contenzioso.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.

In relazione all’obiettivo di recupero di gettito nella Convenzione predetta, che relativamente al 2013 è stato fissato in misura pari ad almeno 10,2 miliardi di euro gli Onorevoli interroganti sostengono che « considerata l’aleatorietà intrinseca dell’attività di controllo » la previsione di un obiettivo quantitativo di tipo monetario sarebbe « a dir poco incoerente e suscettibile di trasformare la mission dell’Agenzia da quella di “cercare gli evasori” a quella di “trovare gli evasori” », con l’ulteriore notazione che « quando il compito non è cercare, ma trovare, imbattersi in contribuenti onesti può diventare una diseconomia operativa rispetto agli obiettivi incentivati da “correggere” forzando magari pro fisco alcune interpretazioni ».

L’Agenzia ritiene opportuno segnalare un punto essenziale che non sembra essere sufficientemente evidenziato nel ragionamento contenuto nell’interrogazione.

L’obiettivo che l’Agenzia si impegna a raggiungere non è quello di emettere avvisi di accertamento per un dato importo complessivo (appunto i 10,2 miliardi fissati

dall’Autorità politica), ma di recuperare effettivamente quell’importo di somme evase. In altre parole, affinché l’obiettivo possa ritenersi raggiunto, ciò che viene in rilievo non è quanto è stato accertato, ma quanto è stato riscosso a titolo definitivo.

Deve trattarsi, insomma, di somme recuperate che non sono più in alcun modo *sub iudice*, o perché la legittimità del prelievo è stata accertata dai giudici tributari con sentenze passate in giudicato o perché essa è stata riconosciuta dallo stesso contribuente con la sua adesione all’accertamento o mediante istanza di conciliazione nel giudizio eventualmente promosso contro l’amministrazione.

Quindi, non tanto di aleatorietà del controllo deve parlarsi, quanto piuttosto di aleatorietà degli esiti di un contenzioso tributario, la cui incertezza è legata alla notevole complessità della normativa tributaria, caratterizzata da non poche incongruenze, anche per il sovrapporsi delle norme nel corso del tempo.

Nell’ottica della *tax compliance*, l’Agenzia ha più volte sottolineato la necessità di un profondo e organico ridisegno riformatore da parte del Legislatore nell’intento di semplificare il più possibile ai contribuenti l’adempimento degli obblighi tributari e di facilitare, di riflesso, anche il lavoro degli operatori del Fisco. L’obiettivo di vittoria in contenzioso assegnato all’Agenzia e stabilito nella Convenzione è semplicemente frutto di una valutazione improntata a realismo e ragionevolezza, mentre un obiettivo diverso – nell’ordine dell’80 per cento o del 75 per cento di vittoria, quale suggerito dagli interroganti

– sarà sicuramente possibile in un sistema fiscale profondamente rinnovato e semplificato.

Chiarita la natura dei due obiettivi fissati nella Convenzione e sui quali si appuntano i rilevi formulati nell'interrogazione, è opportuno delucidarne la logica incentivante.

Il sistema della Convenzione, su cui si basa il rapporto fra Autorità politica ed agenzie fiscali, prevede l'erogazione di una quota incentivante all'Agenzia nel suo complesso, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che non sono solo quei due fin qui esaminati, ma anche altri, riguardanti le diverse attività dell'Agenzia, e in particolare, oltre a quella del controllo fiscale, quella dei servizi di informazione e assistenza ai contribuenti, nonché quella dei rimborsi d'imposte. È il caso inoltre di precisare – con riguardo a illazioni ricorrenti circa presunte « taglie per la caccia agli evasori » – che per nessun dipendente la misura del premio è correlata all'importo di accertamenti emessi e andati a buon fine.

Sulla base di accordi sindacali, che riguardano non solo la dirigenza – come sembrano credere gli interroganti – ma tutto il personale, la quota si ripartisce tra i singoli uffici e i singoli appartenenti all'ufficio e remunera l'intera gamma delle attività svolte, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro svolto in ogni settore (front office, back office, verifiche esterne all'ufficio, eccetera).

L'altro aspetto da sottolineare è che i criteri di ripartizione dei premi fra gli uffici dell'Agenzia e all'interno degli uffici sono chiari, trasparenti e pubblici, perché sono contenuti in accordi sindacali che, conformemente al disposto degli articoli 55, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei loro siti istituzionali.

Per quanto poi riguarda, più in particolare, gli importi della retribuzione di risultato dei dirigenti, così come riportati nell'interrogazione, si fa presente che i

valori massimi sono stati ridotti a seguito del tetto posto alla retribuzione complessiva dei dirigenti pubblici di vertice dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il tetto è quello del trattamento retributivo del primo Presidente di Corte di Cassazione e corrisponde attualmente a un importo totale di euro 311.658,53, sicché, per i dirigenti di prima fascia dell'Agenzia, la retribuzione di risultato per la funzione più elevata si è ridotta da euro 107.981,43 a euro 55.816,97.

Da ultimo, a parere dell'Agenzia, occorre rilevare che la norma di legge che ha previsto – in relazione all'obiettivo di recupero del gettito evaso – incentivi al personale dell'amministrazione finanziaria è stata introdotta nel 1997, oltre 15 anni fa.

La polemica relativa alla previsione di questi incentivi si è fatta però sempre più insistente (fino a parlare, appunto, di « premi per la caccia agli evasori ») solo negli ultimi cinque anni, a seguito, presumibilmente, dei notevoli incrementi di recupero di gettito registrati in quest'arco di tempo (l'incremento è stato di oltre l'80 per cento dal 2008).

L'Agenzia delle entrate ribadisce di porre in essere quotidianamente attraverso l'indubitabile dedizione, impegno e capacità di tutto il proprio personale ogni sforzo, affinché l'attività del controllo fiscale venga espletata con equilibrio e senso della misura, condizioni queste indispensabili per la *tax compliance* e la costruzione del rapporto di fiducia fra Stato e cittadini.

In merito alla Convenzione con l'Agenzia delle entrate il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 assegna all'Agenzia delle Entrate il compito « di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale », oltre a quelli recentemente acquisiti in materia di servizi catastali, geotopocarto-

grafici e relativi alle conservatorie dei registri immobiliari in seguito all'incorporazione della ex Agenzia del Territorio.

Coerentemente con la definizione della *mission* dell'Agenzia come sopra delineata, la Convenzione prevista dall'articolo 59 del citato decreto declina il piano delle attività nelle aree strategiche mediante obiettivi e target relativi ai servizi e ai controlli. L'obiettivo di massimizzare il livello di *compliance* viene dunque perseguito sia mediante l'assistenza ai contribuenti *compliant*, al fine di supportare la platea di coloro che sono orientati all'adempimento, sia tramite il contrasto all'evasione e all'elusione e l'effetto di deterrenza che ne consegue.

Il piano delle attività contiene una batteria di indicatori che devono essere valutati complessivamente e contestualmente al fine di rendere possibile la comprensione del livello quali/quantitativo dell'azione dell'Agenzia. Pertanto, in tale ottica, si è scelto di indicare in Convenzione a partire dall'esercizio 2012, l'obiettivo relativo alle riscossioni complessive in quanto indicatore sintetico di *outcome* con una forte valenza informativa nei confronti degli *stakeholder* e di indirizzo nei confronti dell'Agenzia, anche in considerazione dell'inserimento di tale contributo nelle poste attive del Bilancio dello Stato.

Peraltro, si osserva che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 59, la quota incentivante deve essere connessa non solo al raggiungimento degli obiettivi della gestione ma anche, in particolare, al recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguito ».

Ovviamente, sia in sede di pianificazione che di monitoraggio e di verifica del livello di conseguimento degli obiettivi il pannello degli indicatori viene valutato complessivamente e l'obiettivo di riscossione viene letto in maniera sistemica unitamente agli indicatori qualitativi.

Per quanto riguarda la numerosità dei controlli, l'azione dell'Agenzia, anche alla luce della contrazione di risorse in atto, si è orientata negli ultimi anni a realizzare un aumento dell'efficacia in termini di riscossione piuttosto che un incremento

dei volumi di produzione; ovviamente in tale contesto l'aspetto qualitativo rileva in maniera preponderante.

L'azione di recupero dell'evasione è stata, dunque, indirizzata al miglioramento dell'efficacia dei controlli attraverso la selettiva verifica delle posizioni soggettive caratterizzate da situazioni di effettiva e consistente evasione tributaria, mentre l'attività di controllo è stata opportunamente guidata dall'analisi del rischio in modo da garantire sia il recupero dell'imposta evasa sia l'incremento della fedeltà fiscale.

Inoltre, la propedeutica analisi del rischio di evasione/elusione viene differenziata per ciascuna tipologia di contribuente, tenendo conto delle situazioni di maggiore rischio presenti in ciascun ambito territoriale in modo da intercettare i comportamenti evasivi che, per loro natura, si prestano ad essere sistematicamente reiterati e determinano quindi una perdita di gettito costante nel tempo.

La qualità di ciascun controllo, sia attività istruttoria esterna programmata (verifiche e controlli mirati) sia attività di accertamento, cosiddetta di iniziativa, viene migliorata mediante l'utilizzo di modalità istruttorie e metodi di indagine adeguati alle risultanze dell'analisi del rischio.

A conferma di tale strategia, in Convenzione viene indicato il numero complessivo degli accertamenti ed il numero totale dei controlli al fine di consentire all'Agenzia di tarare il bilanciamento tra le diverse tipologie di controllo sulla base delle più avanzate metodologie di analisi del rischio come sopra descritte.

Tutto ciò premesso, il Dipartimento esprime l'avviso di mantenere nella stipulanda Convenzione per il triennio 2014-2016, l'obiettivo di riscossione complessiva.

Per quanto riguarda la richiesta esplicitazione dei criteri di suddivisione a livello locale e di singoli uffici degli obiettivi individuati a livello nazionale, si fa, preliminarmente, presente che la quota incentivante prevista dal richiamato articolo 59 del citato decreto viene attribuita all'Agenzia sulla base dei risultati conseguiti

secondo le modalità individuate per il calcolo del punteggio sintetico di risultato nell'allegato 3 alla Convenzione.

Detta quota di risorse remunera la *performance* complessiva dell'Agenzia e non può essere considerata direttamente connessa alla percezione della retribuzione di risultato da parte dei dirigenti dell'Agenzia stessa. A tale proposito l'unica previsione contenuta in Convenzione riguarda l'impegno da parte dell'Agenzia a « destinare la quota incentivante al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura, nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al per-

sonale dipendente, sulla base di parametri attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d'intesa con le Organizzazioni sindacali ».

Pertanto, il Dipartimento precisa che la definizione dei criteri di ripartizione a livello territoriale delle somme riferibili alla quota incentivante non rientra nell'ambito delle materie oggetto di rapporto convenzionale, in quanto esplicitazione dell'autonomia gestionale e finanziaria attribuita alla stessa Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 4

5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla richiesta posta dall'interrogante, si evidenzia che, per il 2013, sono stati effettuati 16.402.141 versamenti per un incasso complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.

All'attualità, la stima della percentuale di evasione del tributo in argomento può essere effettuata prendendo in considerazione la popolazione delle famiglie italiane e ipotizzando che ogni famiglia detenga un televisore.

Sulla base di tale ipotesi, prendendo a riferimento i dati pubblicati dalla RAI relativi al 2012, dai quali emergono oltre 16,8 milioni di famiglie « abbonate », è possibile stimare che, a fronte di circa 22,7 milioni di famiglie potenzialmente tenute al pagamento del tributo, circa 5,9 famiglie non sarebbero in regola.

Per una suddivisione percentuale del fenomeno per regione, si rinvia alla tabella in allegato, dalla quale emerge una percentuale di presumibile evasione, su base nazionale, pari a circa il 26 per cento. Dall'esame dei dati, peraltro, è possibile desumere che, seppur gli scostamenti più rilevanti appaiono localizzati in alcune regioni meridionali e insulari, un elevato tasso di presumibile evasione appare comunque uniformemente presente su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le azioni volte a contrastare il fenomeno dell'evasione del canone, l'Agenzia delle Entrate e la RAI, che storicamente gestisce con le proprie strutture dedicate il canone radiotelevisivo

ordinario su base convenzionale per conto dell'Amministrazione finanziaria, provvedono ad esercitare una forte ed ampia azione di contrasto ai fenomeni di elusione/evasione del tributo, con gli strumenti e i poteri a disposizione nell'ambito del datato quadro normativo di riferimento.

In particolare, nell'ambito delle attività finalizzate al recupero dei canoni dovuti e non spontaneamente pagati da parte dei contribuenti morosi, sono stati inviati nell'anno 2012, oltre 3 milioni di avvisi di pagamento e di solleciti, nonché iscritte a ruolo oltre 500 mila posizioni per il recupero coattivo delle somme non pagate.

Sono stati, inoltre, effettuati incroci tra gli archivi degli « abbonati » e quelli delle anagrafi comunali, con l'emissione di oltre 5 milioni di comunicazioni finalizzate all'acquisizione di nuovi « abbonati ». Da segnalare, inoltre, l'azione svolta dagli Agenti Rai (circa 250-300 mila visite informative all'anno) sull'intero territorio nazionale nonché i risultati, in termini di *compliance*, dei concorsi premiali organizzati dalla RAI rivolti all'utenza in regola col canone.

Sicuramente è da considerare che le disposizioni di riferimento risalgono al 1938 e quindi non rispettano l'evoluzione tecnologica e sociale (infatti all'epoca il canone era legato al possesso di un apparecchio televisivo).

Infine si allega la Tabella dei dati, suddivisi per Regione, richiesti dagli Onorevoli interroganti.

Stima famiglie non in regola con il canone tv
Anno 2012

Regioni/Province autonome	% sul totale delle famiglie potenzialmente tenute al pagamento
Piemonte	26,76
Valle d'Aosta	23,73
Lombardia	23,75
Alto Adige	17,87
Trentino	24,87
Veneto	23,98
Friuli-V.G.	17,75
Liguria	19,01
Emilia-R.	17,99
Toscana	15,90
Umbria	26,22
Marche	19,26
Lazio	19,48
Abruzzo	26,13
Molise	23,51
Campania	43,20
Puglia	21,64
Basilicata	27,14
Calabria	38,43
Sicilia	42,18
Sardegna	27,99
ITALIA	26,04

fonte: Rai - Gli Abbonamenti alla televisione 2012 -

ALLEGATO 5

**5-02124 Barbanti: Nomina del commissario
della CONSOB attualmente vacante.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri chiedono quale sia il motivo per il quale non sia ancora avvenuta la nomina del nuovo Commissario Consob, entro quali tempi gli Organi preposti provvederanno alla nomina e quali siano i criteri selettivi che verranno utilizzati.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 216 del 1974, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fi-

scale dei titoli azionari, la Commissione è composta da un Presidente e da due membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

Pertanto, in relazione alle citate disposizioni, si è in attesa che vengano espletate le relative procedure.

ALLEGATO 6

5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Va premesso che il quesito posto dagli onorevoli interroganti: « quali iniziative intenda porre in essere (il Governo) per recuperare la riduzione del gettito fiscale del settore dei giochi pubblici » si inserisce in un dibattito politico-culturale e, non esito a dire, etico, complesso e controverso, che va oltre le competenze di questa Commissione, ma che non può essere ignorato e che fa da sfondo alle risposte di merito che vengono date oggi.

La questione, infatti, che si pone è che una politica di recupero delle entrate è sostenuta, principalmente, da un allargamento dell'offerta, che premia il gioco legale in aperto contrasto agli ingenti interessi malavitosi nel settore: ma, al contempo, una politica di riduzione dell'offerta, come sostenuto da molte parti con ragioni che non sottovalutiamo, deve mettere nel conto la riduzione del gettito per il bilancio pubblico. Nessuna delle due opzioni può ignorare le ragioni dell'altra.

Ciò detto, il disegno di legge « Delega fiscale », approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato successivamente dal Senato, si trova attualmente presso la Commissione Finanze della Camera per l'approvazione definitiva, che si attende di qui a poco (AC. 282-B).

L'articolo 14 del disegno di legge contiene un riordino delle disposizioni relative al gioco pubblico.

In particolare, la norma prevede, *inter alia*, il « riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi », al fine di:

a) assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale;

b) armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (*payout*).

Da ciò emerge che l'attuazione della delega fiscale costituirà la sede adatta per un riordino complessivo del settore del gioco pubblico, anche per « recuperare la riduzione del gettito fiscale », uniformando le basi imponibili ed omogeneizzando, ove necessario, gli aggi, come richiesto dagli onorevoli interroganti.

Per quanto riguarda il contenuto della interrogazione, si precisa quanto segue:

dalla lotteria nazionale (ad oggi si tratta della sola Lotteria Italia) nel 2013 è derivato un introito erariale di 7,6 milioni di euro su una raccolta di 38 milioni, pari al 20 per cento della raccolta lorda e al 36,07 per cento del margine – *Gross Gaming Revenues* – (e non al 75 per cento come indicato nell'interrogazione);

dal gratta & vinci nel 2013 è derivato un introito erariale di 1,5 miliardi di euro su una raccolta di 9,5 miliardi, pari a circa il 16 per cento sulla raccolta lorda e al 27,35 per cento del margine (e non al 58 per cento come indicato nell'interrogazione);

dal lotto nel 2013 è derivato un introito erariale di 1,2 miliardi di euro su una raccolta lorda di 6,3 miliardi, pari al 20 per cento della raccolta lorda e al 34,81

per cento del margine (e non al 51,6 per cento come indicato nell'interrogazione);

le cosiddette « slot » sono soggette ad un PREU pari al 12,7 della raccolta a cui si somma lo 0,3 per cento a titolo di canone; considerando che il 74 per cento viene restituito in vincite (*payout*), l'incidenza fiscale per tali apparecchi risulta pari al 50 per cento del margine (12,7 + 0,3/26). Nel 2013 la raccolta lorda è stata pari a 25 miliardi per un introito erariale di 3,2 miliardi;

le VLT sono soggette ad un PREU pari al 5 per cento della raccolta a cui si somma lo 0,3 per cento a titolo di canone; considerando che il *payout* medio di mercato di tali apparecchi è pari all'88 per cento, l'incidenza fiscale è pari al 44,16 per cento (5 + 0,3/12). Nel 2013 a raccolta lorda è stata pari a 22 miliardi per un introito erariale di 1,1 miliardi;

il gioco *online* è tassato in misura pari al 20 per cento del margine per alcune tipologie di giochi (v. più avanti).

Per quanto riguarda le iniziative da porre in essere per le problematiche indicate nell'interrogazione, si osserva quanto appresso.

a) recuperare la riduzione del gettito fiscale.

In proposito, si precisa che nell'anno 2013 il gettito erariale è risultato superiore a quello del 2012 (+1,64 per cento), a fronte di una raccolta inferiore di quasi 4 miliardi rispetto a quella del 2012 (-4,34 per cento).

Nonostante ciò, non può farsi a meno di notare che le numerose iniziative poste in essere da regioni e comuni, che hanno emanato normative fortemente limitative per il gioco legale, stanno provocando, nei fatti, una riduzione dell'offerta pubblica e, quindi, una riduzione delle entrate erariali.

A tale proposito, il disegno di legge delega fiscale prevede la necessità di un confronto con gli enti locali per stabilire regole « trasparenti e uniformi nell'intero

territorio nazionale » in materia di autorizzazioni e controlli, con riserva, comunque, allo Stato della definizione del quadro normativo entro cui i governi locali potranno introdurre discipline specifiche che risultino con quello coerenti.

In caso contrario, la disciplina restrittiva del gioco, prevista a livello locale, non potrà che determinare una contrazione dell'offerta legale e, quindi, una riduzione del relativo gettito erariale.

Sappiamo che questo punto necessita di un approfondimento, anche alla luce delle posizioni espresse da molti enti locali in ordine alla gestione del territorio.

b) uniformare le basi imponibili sulle quali è applicata l'aliquota.

L'esigenza di uniformare le basi imponibili su cui è applicata l'imposta deve tenere conto della diversa tipologia dei giochi e delle relative caratteristiche, sia tecniche sia giuridiche.

Ad esempio, tra le forme di prelievo che si applicano ai giochi pubblici quello previsto per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per le scommesse sportive ed ippiche e per taluni giochi *online* è riconducibile al sistema della raccolta. Tale sistema si realizza mediante il pagamento di una prestazione commisurata alla raccolta lorda e definita in base ad una percentuale prestabilita; la raccolta delle giocate viene ripartita tra vincite, quota fiscale (PREU o imposta unica) e compenso per gli operatori (concessionari, gestori, esercenti). Nel sistema della raccolta il soggetto passivo d'imposta è il concessionario, cioè l'organizzatore del gioco, che raccoglie per conto dello Stato i proventi del gioco e provvede, con responsabilità diretta ed esclusiva, al versamento delle relative imposte dovute.

Tale forma di tassazione, in quanto indirizzata sul concessionario/organizzatore, è compatibile con i principi comunitari e pienamente aderente al principio costituzionale di capacità contributiva. Ciò non significa che non può essere modificata ma, in tal caso, deve essere garantito lo stesso gettito derivante con il sistema della raccolta.

Anche per i giochi a « Totalizzatore » (SuperEnalotto e Totocalcio) la base imponibile è data dalla raccolta; tuttavia, per questi giochi l'ammontare della vincita non è nota al giocatore al momento della giocata, essendo definito solo a posteriori sulla base dell'ammontare complessivo del montepremi raccolto e del numero di giocate vincenti.

Nel lotto lo Stato funge da « banco » e l'introito erariale è dato dalla differenza tra le somme giocate, le vincite ed il compenso spettante alle ricevitorie e al monoconcessionario.

Uniformare le basi imponibili comporterebbe una sostanziale modifica nel sistema stesso dei diversi giochi, anche di quelli tradizionali, con il rischio di una disaffezione dei consumatori.

c) eguagliare l'aliquota applicata alle new slot a quella delle VLT.

La differenza di *payout* tra AWP e VLT dipende dalla diversa struttura dei due comparti e dal diverso mercato di riferimento.

In primo luogo, si osserva che il circuito delle AWP è distribuito secondo un modello organizzativo di mercato basato su un elevato numero di soggetti formato, da un lato, dai proprietari di apparecchi (cosiddetti « gestori »), nell'ordine di circa 4 mila soggetti (taluni di dimensioni estremamente ridotte) e, dall'altro, da esercizi pubblici nell'ordine di circa 120 mila; le VLT, invece, sono collocate in sale riservate di numero molto più contenuto, pari al 5 per cento degli esercizi soprarichiamati. La struttura altamente frammentata e costituita da un grande numero di imprese che caratterizza la rete AWP rende i costi unitari di struttura (per noleggio e cambio macchine, per manutenzione, eccetera) proporzionalmente più elevati rispetto a quelli relativi alla rete delle VLT.

Inoltre, le VLT sono apparecchi simili alle *slot* sotto il profilo della tipologia di offerta di gioco, ma con *performance* più elevate (accettano banconote, erogano vincite massime pari a 5000 euro contro i 100 euro delle AWP; può essere previsto un

jackpot, eccetera). Esse consentono scommesse di importo maggiore a fronte di vincite che possono giungere a livelli molto elevati, per cui il legislatore nazionale, a tutela dei giocatori e della fede pubblica, ha ritenuto opportuno assicurare vincite di importo maggiore essendo potenzialmente maggiore l'importo della scommessa, tenuto anche conto della circostanza che il potenziale giocatore delle VLT ha caratteristiche di spesa ed aspettative di vincite diverse (più alte) rispetto a quello delle AWP. Poiché il legislatore ha fissato la misura del *payout* minimo, lasciando i concessionari liberi di determinare, in regime di concorrenza, la percentuale di vincite effettiva offerta ai giocatori, le aliquote PREU sono state a loro volta fissate tenendo conto delle diverse strutture ed i valori economici espressi dai due comparti.

Nulla impedisce di modificare il PREU sulle VLT aumentandolo fino al 13 per cento, come sarà quello delle *new slot* a partire dal 2015, occorre, tuttavia, ben ponderare che tale scelta potrebbe rivelarsi controproducente, nel senso che potrebbe far diminuire in modo sostanziale la raccolta con le VLT.

d) gioco online.

Il settore del gioco *online* può essere distinto in tre tipologie:

1) giochi comuni effettuati con modalità *online* (superenalotto, « Gratta & Vinci », scommesse sportive, bingo, eccetera). In tale caso, l'*online* rappresenta soltanto una modalità alternativa – sebbene soggetta a norme *ad hoc* – per l'effettuazione dello stesso gioco esercitabile su rete fisica;

2) giochi di abilità (*skill games*): si tratta di giochi caratterizzati dalla maggiore prevalenza dell'abilità rispetto alla fortuna (come ad esempio il poker in forma di torneo). Gli *skill games* possono essere praticati solo su siti *online* gestiti da soggetti concessionari (tuttavia, è molto diffuso il fenomeno illecito di operatori di gioco non concessionari che utilizzano siti non regolari, i cosiddetti « .com »);

3) giochi da casinò (roulette, slot, poker *cash*, slot *online*).

Per quanto riguarda gli introiti erariali, si osserva che i giochi tradizionali subiscono la medesima tassazione di quelli fisici (scommesse, superenalotto, gratta & vinci).

Sugli *skill games* è, invece, prevista l'imposta pari al 3 per cento della raccolta mentre sui giochi da casinò si applica un'imposta pari al 20 per cento della raccolta netta (raccolta lorda meno vincite).

Come si è già avuto modo di osservare, nel mondo dei giochi i *payout* possono essere molto differenti. Generalmente, i giochi *online* hanno una percentuale di vincita maggiore rispetto a una sala da gioco terrestre in quanto vi è una enorme differenza di costi di gestione tra le due attività.

Una sala VLT, rispetto ai siti di gioco *online*, sostiene, infatti, costi molto più elevati (affitto del locale, noleggio degli apparecchi, manutenzioni, personale, eccetera) per cui deve avere un *payout* inferiore, altrimenti il margine non sarebbe sufficiente per ripagare i costi.

Una tassazione sostanzialmente più elevata sui giochi *online* costringerebbe gli operatori a ridurre sensibilmente il *payout* con la conseguenza che i giocatori si rivolgerebbero al canale illegale (cosiddetto *.com*) che riconosce *payout* intorno al 97/98 per cento.

Questi esposti sono, ovviamente, dati obiettivi ed analitici che consentono al Parlamento di valutare con maggiore cognizione le necessarie scelte che dovranno ispirare una rivisibile politica del settore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica. (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	182
SEDE CONSULTIVA:	
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
INTERROGAZIONI:	
5-00292 Buonanno: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.	
5-00294 Vacca: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato	183
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	187
5-00639 Mucci: Sui fondi strutturali affluenti al comparto culturale e turistico	184
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	188
5-00684 Giancarlo Giordano: Sulla classe di concorso A077 in strumento musicale	184
5-01796 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno	184
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	191
5-02041 Palmieri: Sulla salvaguardia dell'istituto «Albe Steiner» di Milano	185
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	192
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presi-
denza del presidente Giancarlo GALAN. —
Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giancarlo GIORDANO (SEL) auspica che sulla proposta di legge in esame di cui egli è il primo firmatario si possa determinare una convergenza di tutti i gruppi presenti in Commissione. Ricorda come il provvedimento in esame parta dai seguenti presupposti: in Italia si legge molto poco e non si è mai calcolato quanto costi al Paese l'ignoranza derivante dal basso livello di lettura degli italiani. Propone quindi di coinvolgere tutti gli attori del mondo della lettura e del libro – editori, autori, librai, intellettuali –, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, che prosegue il confronto con i medesimi soggetti, avviato a monte della presentazione della proposta di legge in discussione. Si dichiara dunque disposto, dopo la fase indicata, a valutare l'eventuale presentazione di contributi migliorativi al testo in esame.

Sottolinea che nel progetto di legge da lui presentato vi è il tentativo di mettere in connessione i vari livelli di governo, comunale, regionale e statale, in modo che, coordinandosi tra essi, non si creino duplicazioni di attività e sprechi di risorse, in un settore dove i fondi sono, come è

noto, particolarmente esigui. Aggiunge che si è cercato anche di sostenere i piccoli librai e le cosiddette librerie di qualità, cercando di valorizzare le comunità locali, i soggetti che, oltre a vendere e commercializzare i libri, animano con la loro attività le rispettive comunità, favorendo una piena emancipazione della cittadinanza. Rileva quindi che con la proposta di legge in esame si cerca di realizzare un'osmosi tra cultura e libri, valorizzando tutte le biblioteche, a cominciare da quelle scolastiche, pubbliche in generale. Pur non pensando che il libro in formato digitale possa sostituire integralmente quello cartaceo, aggiunge che il testo in esame considera anche l'importante settore del libro digitale, legato alle nuove tecnologie, che permette in ogni caso un'accessibilità generalizzata al mondo culturale. Ritiene, quindi, che il mondo del libro deve essere rilanciato anche quale fattore di sviluppo economico. Ricorda, in questo senso, che per attuare le ambiziose finalità proprie della proposta di legge da lui presentata sono state destinate risorse abbastanza significative, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, pur nella consapevolezza della difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ricordato di condividere lo spirito della proposta di legge all'esame della Commissione, evidenzia la necessità che le biblioteche scolastiche siano gestite da professionisti bibliotecari che insegnino agli studenti come utilizzare al meglio le risorse librerie di cui dispongono. Precisa che l'aspetto testé richiamato si collega al tema della dispersione scolastica che proprio da ultimo è affrontato dalla VII Commissione. Nel dettaglio delle disposizioni del progetto di legge, manifesta un particolare apprezzamento per l'articolo 7, in materia di diffusione all'estero dei libri, richiamando, a tal proposito, la problematica della valorizzazione dei centri di cultura italiani all'estero, che ritiene debbano essere razionalizzati, premiando comunque le eccellenze. Apprezza, inoltre, le

disposizioni di cui all'articolo 10, concernenti le cosiddette librerie di qualità; queste ultime, presenti in diversi Paesi europei, come in Gran Bretagna e in Germania – dove ha vissuto personalmente per alcuni anni – sono caratterizzate, tra l'altro dalla presenza di personale altamente qualificato che rende tali luoghi sedi di incontro per le comunità locali. Concorda in ogni caso con la proposta del collega Giordano in merito all'opportunità di audire i diversi attori del mondo del libro. Rileva, infine, come la formulazione del testo in ben 18 articoli richieda, forse, una razionalizzazione del testo con un minor numero di enunciati.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ringrazia preliminarmente il collega Giordano per l'accurato lavoro svolto nella predisposizione del progetto di legge in esame. Chiede quindi al relatore, ai fini di una più completa istruttoria legislativa, di predisporre, anche attraverso l'ausilio degli uffici preposti alla documentazione, un quadro di riferimento della normativa concernente il settore dei libri, delle librerie e delle biblioteche, vigente a livello nazionale, nonché nei principali Paesi europei, negli Stati Uniti e Canada.

Milena SANTERINI (PI) concorda con l'iniziativa legislativa del collega Giordano, chiedendo comunque di verificarne la compatibilità con l'attuale quadro normativo nazionale vigente in materia. Rileva, per esempio, come diversi aspetti presenti nel provvedimento oggetto nella seduta odierna siano ricollegabili ad altre questioni di competenza della VII Commissione, come l'utilizzo degli insegnanti idonei a svolgere la funzione docente a sostegno di un pieno utilizzo delle biblioteche scolastiche. Aggiunge che vi sono poi importanti iniziative culturali, quali festival e fiere del libro, ove vi è una efficace sinergia tra pubblico e privato che porta ad una diffusione della lettura da considerare nella presente proposta di legge.

Maria MARZANA (M5S) apprezza lo spirito della proposta legislativa in esame,

sottolineando specialmente l'organicità delle disposizioni che vertono su molti aspetti concernenti il mondo del libro, e la particolare attenzione prestata ai diversi supporti cartacei o digitali con i quali si esprime l'attività libraria. Non condivide peraltro la previsione degli istituti del prestito d'onore e delle cosiddette librerie di qualità che permetterebbero una valorizzazione di taluni soggetti a scapito di altri. Ricorda anch'essa come sia necessario avere personale qualificato che coadiuvi gli studenti nell'utilizzo dei servizi forniti dalle librerie scolastiche, ove spesso l'assenza di un bibliotecario è sopperita dal volontariato di taluni genitori. Apprezza, infine, le disposizioni concernenti il Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 11 della proposta di legge in esame.

Maria COSCIA (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, di voler sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Giancarlo GIORDANO (SEL) accoglie con soddisfazione la decisione dei colleghi del gruppo del Partito democratico di voler sottoscrivere la sua proposta di legge n. 1504. Ribadisce che il percorso normativo previsto dal progetto di legge tende a valorizzare i libri e la lettura, con l'intento peraltro di cambiare l'esistente, non di prenderne semplicemente atto. Concorda in ogni caso con l'esigenza di acquisire utili elementi di conoscenza della normativa italiana ed europea, vigente in materia, al fine di introdurre le migliori norme possibili al riguardo.

Nicola FRATOIANNI (SEL), *relatore*, ringrazia tutti gli intervenuti per gli utili contributi forniti al dibattito, dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Si riserva quindi di integrare la sua relazione con ulteriori elementi informativi concernenti la normativa vigente nazionale e straniera, anche con l'ausilio della documentazione che verrà messa a disposizione dagli uffici preposti.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) manifesta soddisfazione per l'interessante discussione svolta, che tiene conto di tutta la filiera connessa al mondo del libro e della lettura. Ricorda come vi siano interessanti iniziative nel settore, anche di successo – come quella che ha luogo a Milano denominata *Bookcity* –, ove vi è un virtuoso incontro tra gli editori e la città. Rileva, quindi, l'importanza della trasformazione delle figure professionali legate al libro e, in particolare, alle biblioteche ove le nuove tecnologie richiedono un continuo aggiornamento delle proprie competenze professionali.

Maria MARZANA (M5S), concordando con la proposta del collega Fratoianni, chiede di svolgere almeno un'altra seduta in sede referente prima di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, anche tenendo conto di quanto richiesto dalla collega Marzana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.45.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'audizione in titolo, rinviata nella seduta del 22 gennaio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mara CAROCCI (PD), Luisa BOSSA (PD), Maria Grazia ROCCHI (PD), Umberto D'OTTAVIO (PD), Silvia CHIMIENTI (M5S), Manuela GHIZZONI, *presidente*, Milena SANTERINI (PI) e, per una precisazione, Maria MARZANA (M5S).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nel ringraziare i deputati intervenuti, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni sull'argomento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Si tratta dell'ennesimo decreto-legge che arriva blindato dal Governo senza che il Parlamento possa modificarlo; un altro fallimento della politica, simboleggiato dalla farsa dell'esame svolto nella Commissione affari costituzionali, competente nel merito. Circa il contenuto del provvedimento, evidenzia che rimangono molti punti oscuri come quello relativo per esempio alla questione dei punti organico, che risulta ancora un pasticcio, o il tema della sede evidenziato nella proposta di parere del relatore. Ribadisce, quindi, che il Governo aggrava, invece di risolvere, la situazione, esautorando ancora una volta il Parlamento delle prerogative sue proprie.

Maria COSCIA (PD) ringrazia il relatore per il prezioso lavoro svolto in così poco tempo, su un provvedimento che ripete quanto già accaduto in passato con la necessaria definizione di proroghe di termini in scadenza. Sottolinea, quindi,

che non si tratta di una soluzione specifica del Governo in carica, ma di una scelta alla quale sono ricorsi anche i precedenti esecutivi.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.

5-00292 Buonanno: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.

5-00294 Vacca: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNA), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Gianluca VACCA (M5S), replicando per la sua interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che risulta peraltro tardiva rispetto alla proposizione dell'atto di sindacato ispettivo. Aggiunge

che mancano chiarimenti sul decreto adottato dal MIUR pochi giorni or sono, non solo sulla anticipazione ad aprile dei test in oggetto, quanto sulla riduzione ingiustificata della percentuale di iscritti.

5-00639 Mucci: Sui fondi strutturali affluenti al comparto culturale e turistico.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che mette molta carne al fuoco e richiede una verifica delle molte affermazioni in essa contenute. In particolare, rileva che la tempistica indicata, seppur necessaria, deve essere poi rispettata. Si riserva quindi di svolgere un successivo controllo delle affermazioni svolte dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua.

5-00684 Giancarlo Giordano: Sulla classe di concorso A077 in strumento musicale.

Giancarlo GALAN, *relatore*, avverte che il collega Giordano, impegnato in una concomitante riunione parlamentare, ha fatto richiesta di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione ad altra seduta. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-01796 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che conferma la fondatezza della richiesta della facoltà di medicina dell'università di

Salerno, diretta a conseguire l'assegnazione nell'anno accademico 2013-2014 di un congruo numero di nuove Scuole di specializzazione. Concorda con il rappresentante del Governo sul fatto che il processo di costituzione delle scuole non può che essere graduale nel tempo; tuttavia, alla luce della innegabile crescita del polo universitario salernitano, il percorso graduale indicato deve andare nel senso dell'incremento significativo delle scuole riconosciute alla Facoltà di medicina di Salerno. Prende atto con soddisfazione della nuova valutazione, il 3 dicembre 2013, dell'Osservatorio Nazionale, che ha espresso parere positivo su almeno alcune delle nuove Scuole richieste. Tale parere deve essere considerato unitariamente e complessivamente con il precedente parere dello stesso Osservatorio, lo scorso 5 aprile 2013. Ritiene quindi che occorra che vadano integralmente riconosciute tutte le sei Scuole di specializzazione, su cui già si era pronunciato favorevolmente l'Osservatorio ad aprile 2013.

Ricorda, invece, che in modo ingiustificato e sbagliato il decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 133, ha attribuito all'Università di Salerno solo due posti, uno per Chirurgia generale ed uno per Medicina interna, per di più in aggregazione con la Università Federico II di Napoli. Sottolinea che il decreto citato ha quindi disatteso il parere dell'Osservatorio del 5 aprile 2013, recante il riconoscimento della piena idoneità della realtà accademica salernitana all'assegnazione anche delle Scuole di specializzazione in Pediatria, Malattie dell'apparato cardio-vascolare, ortopedia, psichiatria e radiodiagnostica. Sottolinea, quindi, che il nuovo decreto del MIUR, per l'anno accademico 2013-2014, deve rispettare in pieno i due pareri dell'Osservatorio, con il conseguente riconoscimento di un adeguato e consistente numero di nuove Scuole di specializzazione; sia delle quattro di carattere generale, già indicate ad aprile, sia di quelle ulteriori Scuole per le quali l'Università di Salerno ha dimostrato di possedere tutte le condizioni richieste. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto per l'esito istruttorio

positivo da parte dell'Osservatorio, ma attende la rapida adozione del decreto del MIUR, con l'integrale riconoscimento delle Scuole che si è già valutato vadano attribuite alla Facoltà salernitana. Preannuncia, quindi, che continuerà a seguire le vicende e ad incalzare il Governo in generale e il MIUR in specie, per il giusto riconoscimento di un significativo numero di Scuole di specializzazione alla Facoltà di medicina di Salerno.

5-02041 Palmieri: Sulla salvaguardia dell'istituto «Albe Steiner» di Milano.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla

quale si evince la necessità di completare il percorso intrapreso per la salvaguardia dell'istituto in questione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, ad eccezione dell'interrogazione n. 5-00684, il cui svolgimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 febbraio 2014.

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che, all'articolo 6 comma 1, la proroga di sei mesi rispetto al termine originario di scadenza, il 1° gennaio 2014, per la dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in Piazzale Kennedy a Roma e la relativa risoluzione del contratto di locazione, comporta un minor risparmio di tre milioni di euro per l'anno 2014 rispetto a quanto preventivato, ai quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca farà fronte, secondo quanto affermato nella relazione tecnica annessa al provvedimento in esame, con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero;

rilevato, poi, che è necessario chiarire la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, in relazione a quanto previsto in

materia di limiti assunzionali per il sistema delle università statali dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) chiarisca il Governo gli effetti sulla funzionalità dei servizi resi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, derivanti dal minor risparmio di tre milioni di euro, per l'anno 2014, conseguenti alla proroga di sei mesi, di cui all'articolo 6, comma 1, della dismissione della sede del medesimo Ministero in Piazzale Kennedy, a Roma, e della relativa risoluzione del contratto di locazione;

b) chiarisca il Governo la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, in relazione ai limiti assunzionali per il sistema delle università statali in quanto l'adozione del D.P.C.M., previsto dal medesimo articolo, sembrerebbe essere stata superata dalla disposizione dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

ALLEGATO 2

5-00292 Buonanno: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.

5-00294 Vacca: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dall'Onorevole Buonanno e dall'Onorevole Vacca, entrambe riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

Come è noto, il cosiddetto « bonus di maturità » (vale a dire il meccanismo di attribuzione di un determinato punteggio relativo al percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi di studi ad accesso programmato) è stato eliminato dall'articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, che ha abrogato l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 con il quale era stato introdotto il meccanismo di valutazione in parola. Si tratta di una decisione assunta dopo aver constatato che i diversi criteri per definire il sistema di attribuzione del punteggio associato al voto conseguito all'esame di Stato non erano idonei ad assicurare una corretta valorizzazione del percorso scolastico dei candidati. Ricordo anche che, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state introdotte disposizioni volte a salvaguardare la posizione di coloro che, in virtù di tale meccanismo, avrebbero potuto superare il test di ammissione alle facoltà a numero chiuso per l'anno accademico 2013-2014.

Aggiungo che la scelta di eliminare il « bonus di maturità » potrebbe ben essere oggetto di nuova valutazione da parte del Parlamento e del Governo, ove fosse possibile individuare un meccanismo di valorizzazione del percorso scolastico, convincente e compatibile con i tempi di svolgimento dei test di immatricolazione degli studenti. A questo scopo, il Ministro ha nominato una commissione di studio, che sta per concludere i propri lavori.

Quanto alle date di svolgimento dei test di ammissione, il recente decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014 ha fissato al mese di aprile 2014 lo svolgimento delle prove di accesso alle facoltà a numero programmato per il prossimo anno accademico 2014/2015, come già preannunciato dall'avviso pubblicato nel sito del Ministero in data 13 gennaio 2014. Si tratta di una decisione diretta non solo ad allineare l'Italia alla prassi degli altri paesi e a favorire l'ingresso degli studenti stranieri, come ha ricordato l'onorevole Buonanno, ma anche ad assicurare l'ordinato e tempestivo avvio delle attività didattiche, nonché a consentire agli studenti che non superano le prove di ammissione un ponderato riorientamento verso altri corsi di laurea.

ALLEGATO 3

5-00639 Mucci: Sui fondi strutturali affluenti al comparto culturale e turistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'On.le Mucci e vorrei premettere che le questioni collegate alle materie di specifica competenza di questa Amministrazione nei settori cultura e turismo, per le quali si chiede di conoscere l'orientamento assunto dall'azione del Governo, sono già comprese nella strategia adottata dall'onorevole Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (vedi decreto ministeriale 13 settembre 2013, CdC reg. 13 F. 372 del 22 ottobre 2013, contenente « Atto di indirizzo delle priorità politiche anno 2014 e triennio 2014-2016 »).

Per quanto concerne il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, con riferimento alla politica di coesione, questo Ministero ha assicurato una partecipazione attiva e costante al processo di definizione della strategia nazionale per lo sviluppo e la coesione, che vedrà la sua formalizzazione nell'Accordo di Partenariato e quindi nella programmazione operativa che ne discende. In sede nazionale, infatti, ha sostenuto l'assunzione di una piena consapevolezza della necessità che il nostro Paese ponga la cultura, in tutte le sue implicazioni, sociali ed economiche, al centro delle strategie di rilancio della crescita e quindi possa rappresentare un settore attivo e propulsivo nel raggiungimento degli obiettivi strategici che saranno a fondamento della nuova programmazione.

Nel settembre 2012, in una fase in cui il negoziato sul bilancio dell'UE era ancora del tutto aperto e in sede nazionale prendeva avvio il percorso partenariale per la definizione dell'Accordo di Partenariato, il

Ministro Ornaghi presentava al Ministro Barca il *position paper*. « Il ruolo del settore culturale nella politica di coesione 2014-2020 », per rappresentare, con il giusto anticipo, l'opportunità di perseguire la massima integrazione del settore culturale all'interno delle politiche di coesione 2014-2020.

Lo stesso impegno è stato assicurato nel corso del 2013 in tutti i tavoli partenariati istituzionali convocati dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica per la definizione dell'Accordo di Partenariato. In esito a questa attività ha ormai preso forma un assetto strategico per il prossimo periodo di programmazione che vede fortemente connessi cultura e turismo nelle politiche di sviluppo, in continuità, peraltro, con la visione assunta nel periodo 2007-13 e nelle politiche nazionali in atto, prime tra tutte quelle portate avanti dal Piano di Azione Coesione. In questo contesto, il giusto processo di perfezionamento, fondato sulla valutazione delle criticità incontrate e/o dei limiti delle politiche attuate, ha indotto per il prossimo periodo di programmazione da un lato, a rafforzare alcune dimensioni operative, dall'altro ad ampliare gli ambiti di *policy*. Ciò con riferimento in particolare:

all'approccio territoriale delle politiche di valorizzazione culturale che dovranno trovare attuazione in aree di attrazione culturale attivando risorse del patrimonio culturale d'eccellenza e meno note in quadro di piena cooperazione tra i diversi livelli istituzionali;

alla necessità di individuare e promuovere modelli di intervento a sostegno dei settori culturali e creativi, attraverso il sostegno alle imprese della filiera, favorendone l'integrazione con gli altri settori produttivi dei territori.

A riguardo di questi temi, costituisce un pertinente riferimento il Piano di Azione Coesione, nell'ambito del quale il Ministero sta gestendo 130 milioni di euro, che rappresenta un indispensabile luogo di sperimentazione e un efficace strumento di supporto all'attuazione della programmazione 2007-13 e di slancio verso quella del periodo 2014-2020.

In particolare, tra le diverse linee di azioni in cui si articola il Programma del MiBACT è opportuno evidenziare quella che va ad integrare i fondi del Programma Operativo Interregionale (POIn) Attrattori culturali, naturali e turismo, del valore di 95 milioni di euro, la cui attuazione passa attraverso una programmazione congiunta dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni regionali; per il particolare carattere innovativo è utile richiamare anche le « Iniziative sperimentali per la promozione e il sostegno di giovani idee imprenditoriali per la valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale », di imminente avvio, che prevede la sperimentazione di iniziative connesse alla filiera della valorizzazione culturale, attuate da imprese appartenenti al settore *no profit* condotte da giovani.

Si tratta di una linea di azione che troverà la sua prima applicazione in specifici ambiti urbani, già identificati ai fini di un altro progetto innovativo di recente presentato dal Ministro Trigilia e dal Ministro Bray « Cultura in movimento », finalizzato alla « attivazione della dotazione dei luoghi », vale a dire a massimizzare il ruolo del patrimonio culturale come fattore di sviluppo delle economie locali.

Nel merito delle ulteriori questioni poste all'attenzione, si rappresenta che unitamente ed in raccordo con la strategia sopra richiamata, specificamente rivolta allo sviluppo delle economie dei territori attraverso il sostegno e la promozione degli *asset* e delle dotazioni turistico-cul-

turali, nonché delle competenze imprenditoriali di settore, il Governo – per il tramite del MiBACT con riferimento agli aspetti di propria competenza – ha promosso in questi mesi una serie di misure di particolare rilevanza per dare concretezza all'agenda politica in materia di cultura e turismo.

Si segnalano in prima istanza a tale riguardo, le norme adottate nel quadro del cd. Decreto Valore Cultura (decreto legge n. 91/2013 convertito con la legge 112/2013), rivolte ad agevolare gli investimenti e quindi a promuovere l'afflusso di capitali privati nel settore della produzione culturale – con specifico riferimento ai comparti cinema, audiovisivo, musica – e a facilitare altre forme di contribuzioni private (donazioni, sponsorizzazioni) a favore della cultura.

Altre significative misure, di recente adozione nel quadro della strategia per lo sviluppo ed il rilancio economico del Paese assunte dal Governo, sono indirizzate ad incentivare lo sviluppo del comparto delle imprese, di cui potranno evidentemente beneficiare in particolare quelle legate al settore turistico-culturale. Si tratta di quelle previste in particolare nell'ambito del Piano « destinazione Italia » per la valorizzazione della vocazione culturale e turistica dell'Italia, stimolando la crescita dimensionale delle imprese turistiche e l'attrazione di *developer* turistici, valorizzando il nostro patrimonio culturale attraverso fondi alimentati da donazioni private dedicati a grandi istituzioni culturali, prevedendo forme di forte defiscalizzazione per il mecenatismo culturale. Un primo pacchetto di misure è stato di recente attivato attraverso il cd. primo Decreto Destinazione Italia (DL 145/2013). In questo ambito si prevede di finanziare progetti per la valorizzazione di specifiche aree territoriali per migliorarne la capacità di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica, anche in relazione alle iniziative collegate ad Expo 2015, e quindi in coerenza con gli obiettivi definiti dal Governo nel quadro di

« Agenda Italia 2015 » con riferimento alla promozione turistica e all'attrattività del Paese.

Comunico, da ultimo che il 7 febbraio scorso, il Ministero ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo, finalizzato a promuovere e sostenere i processi di interazione tra le

imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa con l'obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e qualificazione del comparto ed incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva ed innovativa della imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

ALLEGATO 4

5-01796 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La formazione specialistica dei medici è una delle priorità del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che presta il massimo impegno nel reperimento di risorse aggiuntive per aumentare il numero di contratti di specializzazione, che negli ultimi anni si è significativamente ridotto a causa della difficile situazione della finanza pubblica.

A fronte della complessiva riduzione dei posti nelle scuole di specializzazione, si è comunque dato seguito all'istituzione di nuove scuole, in particolare presso l'Università di Salerno, a seguito dello sviluppo della Facoltà di medicina ricordato dall'onorevole interrogante. Il processo di costituzione delle scuole, peraltro, non può che essere graduale, sia per quanto riguarda le procedure, sia per quanto riguarda il numero dei contratti.

Per quanto riguarda la procedura che ha condotto all'accreditamento delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Salerno e all'attivazione delle stesse con l'assegnazione dei contratti di specializzazione, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica – a cui spettano la definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere e la verifica dei requisiti di idoneità delle strutture che compongono la rete formativa – ha esaminato i requisiti per l'accreditamento delle 31 scuole di specializzazione richie-

ste dalla predetta università in due sedute, tenutesi il 5 aprile 2013 e il 3 dicembre 2013.

Nella prima seduta, per l'Università di Salerno come per gli altri atenei, l'Osservatorio ha esaminato le scuole di maggiore impatto per il Servizio sanitario nazionale. Sulla base della rispettiva capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole – secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 – sono state attivate le scuole di specializzazione in medicina interna e chirurgia generale.

Nella seconda seduta, l'Osservatorio ha esaminato i requisiti per l'accreditamento delle altre scuole di specializzazione, esprimendo parere positivo su alcune proposte e negativo per altre, in ordine alle quali è stata riscontrata l'assenza di un'apposita struttura di riferimento e la carenza di docenti nei settori scientifico disciplinari obbligatori. I pareri espressi sono stati trasmessi al Ministero della salute in data 9 gennaio 2014, per l'emanazione del decreto interministeriale di accreditamento delle strutture. Non appena concluso il relativo iter, il MIUR provvederà ad emanare il decreto di istituzione. Dei nuovi accreditamenti, naturalmente, si terrà conto in sede di assegnazione dei contratti di specializzazione per il prossimo anno accademico.

ALLEGATO 5

**5-02041 Palmieri: Sulla salvaguardia dell'istituto « Albe Steiner »
di Milano.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Posso assicurare che il progetto sperimentale per l'attivazione di un corso di studi innovativo in materia di tecnologie dell'immagine e della comunicazione presso l'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale « Albe Steiner » di Milano, previsto dal decreto del Ministro *pro tempore* del 2 agosto 2012, è in fase di realizzazione con risultati positivi, sia in termini di iscrizioni, sia in termini di successo formativo.

Il comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 3 del citato decreto è stato costituito con provvedimento del direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia del 19 settembre 2012 e svolge regolarmente le proprie funzioni di indirizzo e proposta.

In merito ai criteri per il reclutamento del personale docente deputato a tale

progetto, è in corso di adozione, da parte del medesimo direttore dell'Ufficio scolastico regionale, la direttiva prevista dall'articolo 4, che consentirà al dirigente scolastico di indire un apposito bando. Nel frattempo la scuola si avvale di docenti in possesso dei titoli e delle competenze necessarie, conformemente a quanto avviene per altri casi di sperimentazione.

Relativamente agli insegnamenti speciali richiamati dall'onorevole interrogante, devo precisare esse non sono state ancora individuate, in quanto il progetto prevede l'introduzione di alcune materie opzionali scelte all'ultimo anno. Tali discipline opzionali verranno individuate da un'apposita commissione e dal dirigente scolastico, secondo i criteri generali che sono stati invece definiti nell'ultima riunione del comitato tecnico-scientifico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	199
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata di martedì 11 febbraio scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole

con condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza l'insussistenza delle condizioni necessarie per intervenire sul decreto-legge in esame al fine di migliorarlo, vanificando di fatto il lavoro istruttorio della Commissione in sede consultiva.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto affermato dal deputato Zolezzi, ribadisce quanto già detto nella seduta di ieri sull'importanza che la Commissione esprima comunque un parere articolato e puntuale sui provvedimenti al proprio esame, anche quando, come nel caso di specie, i margini di

modifica del decreto-legge in titolo appaiono limitati, poiché la deliberazione della Commissione è utile per poter incidere, anche se non nell'immediato, nel procedimento legislativo e, più in generale, nel percorso complessivo di costruzione della legislazione. Informa infine la Commissione di aver appreso con piacere che anche la X Commissione si accinge a esprimere un parere sul decreto legge in esame con il quale si chiede di sopprimere l'articolo 4-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, che reca l'inaccettabile proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova normativa che impone di dotare di impianti alimentati da fonti rinnovabili gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Ermate REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Esame emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Ermate REALACCI (PD) *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Com-

missione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, due emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836).

Il primo di essi, l'emendamento Manfredi 1.1, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge, vale a dire nell'elenco delle direttive che, ai fini del recepimento, necessitano anche del parere delle Commissioni parlamentari, la direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, il cui termine di recepimento è fissato al 14 settembre 2015.

Il secondo emendamento, invece, l'emendamento Vignaroli 1.4, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge la direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cui termine di messa in vigore è fissato al 30 settembre 2013.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Esame emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, numerosi emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864).

Segnala preliminarmente che la maggior parte di essi si riferisce agli articoli 15 e 17, vale a dire a due articoli del disegno di legge sui quali la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi approvando anche propri emendamenti.

Con riferimento ai singoli emendamenti, fa presente che l'emendamento Colonnese 14.1, relativo all'articolo 14 del disegno di legge, che reca modifiche alla disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura che renda compatibile e utilizzabile in ambito comunitario le informazioni ambientali georeferenziate (la cosiddetta informazione territoriale), è diretto a rafforzare gli strumenti di accessibilità ai dati territoriali prevedendo espressamente la garanzia della possibilità per i cittadini di acquisire, senza alcuna limitazione, ogni tipo di informazione ambientale.

Osserva, quindi, che vi è un gruppo di emendamenti relativi all'articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica in più punti la disciplina nazionale relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2086 del 2009. In particolare, l'emendamento Prativiera 15.8 è diretto a uniformare, ai fini della valutazione ambientale, la disciplina relativa al contenuto informativo degli elaborati (progetto preliminare e progetto definitivo) necessari ai fini della realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

L'emendamento Colonnese 15.9 si propone, invece, di garantire sempre la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alla realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Gli identici emendamenti Matarrese 15.2 e Tancredi 15.7 sono poi diretti a sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge, che novella l'articolo 6, comma 6, lettera *b*), del Codice ambientale, eliminando quella parte della disposizione che prevede, come condizione per l'assoggettamento a VIA dei progetti elencati dall'allegato IV alla Parte seconda del Codice, che tali progetti ricadano, anche solo parzialmente, in aree naturali protette.

L'emendamento Matarrese 15.3, esclusivamente di natura formale, è diretto semplicemente a correggere un refuso contenuto nel testo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge.

L'emendamento Matarrese 15.4 è diretto a prevedere che il decreto ministeriale previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 quale strumento per la definizione dei criteri e delle soglie per

ciascuna tipologia di progetto, ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sia emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'emendamento Matarrese 15.5 reca invece una modifica solo formale al testo della citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15, senza alterarne la portata e gli effetti normativi.

Riprendendo il tema generale dell'accessibilità al pubblico dei dati ambientali in possesso delle pubbliche amministrazioni, gli emendamenti Nesci 16.1, Loreface 16.2 e 16.3, relativi all'articolo 16 del disegno di legge, che reca norme in materia di inquinamento acustico, si propongono di garantire sempre ovvero di semplificare l'accesso dei cittadini ai provvedimenti, ai dati e agli strumenti conoscitivi e programmatori delle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dalle fonti di inquinamento acustico.

Osserva, quindi, che vi è, infine, un ultimo gruppo di emendamenti che si riferisce all'articolo 17 del disegno di legge, il quale mira ad apportare alcune necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, emendando alcune norme introdotte lo scorso anno dall'articolo 25 della legge europea 2013.

Ritiene che tali emendamenti possano essere raggruppati in due distinti sottoinsiemi, il primo dei quali diretto in qualche modo a semplificare le disposizioni normative e a rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, e il secondo a rafforzare e rendere più pressante il contenuto del medesimo articolo 17.

In particolare, appartengono al primo sottoinsieme gli emendamenti Tancredi 17.10 e 17.11, nonché gli emendamenti Matarrese 17.4, 17.5 e 17.3, che mirano a sopprimere alcune disposizioni normative ovvero semplici espressioni letterali contenute nel comma 1, nel comma 2, lettera *a*) e nel comma 3, lettere *b*), *e*) ed *f*) del

medesimo articolo, con il complessivo intento di rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, nonché gli identici emendamenti Matarrese 17.2 e Tancredi 17.12, che mirano ad introdurre una lettera aggiuntiva al comma 3 dell'articolo 17, al fine di estendere l'applicabilità dell'articolo 17 del disegno di legge (nonché dell'articolo 315 del decreto legislativo n. 152 del 2006) anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Appaiono invece diretti a rafforzare e a rendere più pressante il contenuto dell'articolo 17 sia l'emendamento Carrescia 17.1 che gli emendamenti Pannarale 17.7 e 17.8 e Ricciatti 17.9.

Infine all'articolo 18 del disegno di legge, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione e volto a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito del caso di precontenzioso EU Pilot 4680/13/MARKT, sono riferite le ultime due proposte emendative. La prima di esse, l'emendamento Fico 18.1, è diretto a restringere la deroga prevista dal comma 1, lettera *b*) del medesimo articolo 18, al divieto di affidamento di appalto o di concessioni previsto dall'articolo 90 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) agli affidatari degli incarichi di progettazione. La seconda, invece, vale a dire l'articolo aggiuntivo 18.01 presentato dal relatore presso la XIV Commissione, è volto ad adeguare la normativa nazionale in tema di avvilimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea il 10 ottobre 2013 nella pronuncia relativa alla causa C-94/12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 150 del 2013 (C. 2027 Governo), approvato dal Senato, recante « Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

valutato negativamente il perpetuarsi delle proroghe di termini relativi a interventi emergenziali che appaiono del tutto incoerenti con gli obiettivi e le finalità delle recenti modifiche alla legge n. 225 del 1992, che hanno introdotto la durata massima delle gestioni emergenziali legandola alle prime attività necessarie a seguito del verificarsi di emergenze;

ribadita la contrarietà all'ennesimo intervento normativo di proroga in materia di lavori pubblici che non risponde all'esigenza più volte sottolineata di porre fine a provvedimenti privi di organicità, essendo invece necessaria una rivisitazione complessiva del codice dei contratti pubblici al fine di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza del sistema degli appalti e al fine di introdurre strumenti di semplificazione in una prospettiva di accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche;

rilevata l'inopportunità di continue proroghe annuali in relazione al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui al comma 1 dell'articolo 10, stante che più opportunamente andrebbe soppressa la lettera *p*) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi potere

calorifico superiore a 13.000/kg in quanto la norma impedisce il conferimento residuale in discarica di frazioni di rifiuti non recuperabili e non destinabili all'incenerimento se non a costi insostenibili per i Comuni di regioni che non hanno termovalorizzatori e che hanno elevati percentuali di raccolta differenziata;

rilevata la necessità di porre fine alle continue proroghe annuali del termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti, considerato che occorre prevedere in via sistematica l'adeguamento della regione Campania al sistema di gestione dei rifiuti previsto nel resto del territorio nazionale;

considerato che:

l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti, determinando il rischio di una totale paralisi dello smaltimento dei rifiuti in ragione;

dell'impossibilità di connettere con un sistema di interoperabilità gli impianti di recupero e smaltimento;

risulta pertanto necessario introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1° gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i produttori dei rifiuti con-

sentendo di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le problematiche del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano;

risulta altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

rilevata la necessità di sopprimere l'articolo 4-*bis*, in quanto reca differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, considerata l'inopportunità di prorogare per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 4-*bis*.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, prevedendosi al contempo il riconoscimento in via generale ai comuni campani della competenza per le attività di gestione dei rifiuti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante la proroga al 1° gennaio 2015 del termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, previsto al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché una proroga fino al 30 giugno 2015 del termine, previsto dal comma 3-*bis* del citato articolo 11, fino al quale trovano applicazione le sanzioni per inadempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti previste nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2027, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premesso che:

il provvedimento in esame proroga circa sessanta termini legislativi che sarebbero scaduti il 31 dicembre scorso per l'evidente inerzia o incapacità del Governo di dare piena applicazione al quadro normativo;

il ricorso ad un decreto-spugna per sanare gli inadempimenti dell'Esecutivo è una prassi consolidata, ma indubbiamente non condivisibile sul piano della correttezza istituzionale, anche perché mina di fatto la credibilità della pubblica amministrazione;

appare superfluo constatare l'assenza dei necessari e straordinari requisiti della straordinarietà e dell'urgenza che autorizzano il Governo a ricorrere, ai sensi dell'articolo 77 Cost., allo strumento della decretazione d'urgenza;

in molti casi le proroghe sono causate da ritardi, inadempienze, inadeguatezza della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, dispone, in via straordinaria e con necessità ed urgenza, la proroga della gestione commissariale

per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti risalenti al 1980 e al 1981;

il provvedimento interviene nuovamente con proroghe in materia di appalti pubblici, sul cui Codice si sono succedute e stratificate decine e decine di modifiche estemporanee e disorganiche, prive di un disegno complessivo, con ciò perpetuando un'applicazione complessa e farraginoso in un settore strategico, delicato e, sotto il profilo della corruzione e della criminalità, ad alto rischio; appare ancor più grave la mancanza, non solo, come già rilevato, di omogeneità, ma di una coerenza interna del provvedimento, atteso che il Codice degli Appalti – decreto legislativo n. 163 del 2006 – è stato modificato in due distinti articoli del provvedimento: l'articolo 4 e l'articolo 9;

valutato inoltre che:

l'articolo 1, comma 1, proroga la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tutto il 2014, mentre il comma 2 proroga le condizioni relative al collocamento di personale dei vigili del fuoco presso altri organi della pubblica amministrazione;

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 la gestione commissariale per la prosecuzione dei compiti finalizzati al superamento dell'emergenza Costa Concordia, per un costo stimato di 5 milioni di euro;

l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per com-

pletare le opere di ricostruzione dei terremoti del 1980 e 1981 in Basilicata, Puglia e Calabria, con conseguente mantenimento dell'ufficio del commissario *ad acta*;

l'articolo 2, comma 4, posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

l'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

l'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza per il 2014 l'ulteriore prosecuzione dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine;

l'articolo 2, comma 8, proroga di un anno per la restituzione del debito relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna;

l'articolo 4, comma 4-*bis*, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici;

l'articolo 4, commi 5 e 6, modifica della legge quadro sugli appalti con l'in-

troduzione di una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, del termine relativo alla disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

l'articolo 4, comma 8, in materia di sfratti, sposta al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo;

l'articolo 4, comma 8-*bis* proroga al 31 dicembre 2016 il termine per la conclusione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

l'articolo 9, comma 15-*ter*, proroga al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione relativa alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

l'articolo 10, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva alcune disposizioni che prorogavano:

a) il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000/kg fino al 31 dicembre 2014;

b) la gestione dei rifiuti da parte dei comuni (anziché delle province) della Regione Campania, delle sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata fino al 30 giugno 2014;

c) la possibilità per gli impianti di compostaggio di allargare la propria autorizzata capacità recettiva fino all'8 per cento per i rifiuti provenienti dalla Campania al 30 giugno 2014;

in sede di esame al Senato, rispetto al testo originario del decreto, è stata aggiunta la proroga di un altro anno della durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali

e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia;

evidenziato in particolare che:

L'articolo 2, comma 2-ter, consente la prosecuzione della gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia, fino alla data del 30 giugno 2014, limitatamente ad alcune attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo;

L'istituto del commissariamento non appare idoneo alla risoluzione dei problemi legati all'emergenza connessa al settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia e pertanto una ulteriore proroga delle compiti ad esso assegnati appare non indicata al pari della ulteriore prosecuzione dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo » in liquidazione coatta amministrativa. Non è, inoltre, stabilito nella proroga delle funzioni del Commissario nel settore dei rifiuti urbani che per tali compiti ad esso non debbano essere corrisposti ulteriori emolumenti, così come non viene previsto che egli non abbia

ulteriori incarichi, ordinari e straordinari, all'interno del medesimo dipartimento regionale o comunale;

qualora si proceda alla proroga della nomina commissariale da parte del Governo non è, infine, stabilito che essa debba essere accompagnata dalla indicazione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere, così da assicurare una corretta e trasparente attività dell'Esecutivo;

L'articolo 4-bis, prorogando di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, rappresenta la prosecuzione di una condotta da parte dell'Esecutivo quantomeno dilatoria nel raggiungere un'auspicabile dotazione impiantistica a basso impatto che assicuri una minore pressione del prelievo e dell'utilizzo delle materie prime non rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari dettati al riguardo,

esprime

PARERE CONTRARIO

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01174 Quaranta: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.	
5-02031 Tullo: Gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione derivanti dai ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.	
5-02034 Oliaro: Regolare ripristino del traffico ferroviario in Liguria e disagi conseguenti al mancato raddoppio della linea Genova-Ventimiglia	202
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	210
5-01595 Bargerò: Progressiva riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare ferroviario, nella regione Piemonte	203
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	214
5-01617 Liuzzi: Disservizi nel servizio ferroviario sulla tratta Potenza-Foggia e grave stato di degrado della stazione di Rionero-Atella-Ripacandida	204
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	217
5-01944 Biasotti: Emergenze infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al regolare ripristino del traffico ferroviario	204
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	220

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)	223
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	224

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 11.

5-01174 Quaranta: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.

5-02031 Tullo: Gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione derivanti dai ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.

5-02034 Oliaro: Regolare ripristino del traffico ferroviario in Liguria e disagi conseguenti al mancato raddoppio della linea Genova-Ventimiglia.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano QUARANTA (SEL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'articolata e puntuale risposta, fa presente di aver presentato l'interrogazione prima dell'incidente che ha portato la linea ferroviaria richiamata all'attenzione della cronaca. Nel sottolineare che si tratta di un'infrastruttura strategica, per di più di valenza internazionale dal momento che collega il Paese con la Francia, manifesta perplessità riguardo ai notevoli ritardi causati dal contenzioso legale in corso, che ha di fatto fermato l'esecuzione dei lavori. Nel fare presente di aver partecipato all'incontro tenutosi ad Andora, durante il quale il Ministro Lupi ha preso una serie di impegni che auspica siano mantenuti, ricorda che si tratta di una linea di soli 44 km, per la quale occorrerebbe un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi complessivi e chiede pertanto che venga attuato uno sforzo in quella direzione, non solo al fine di dare risposta alle esigenze dei pendolari utenti di quella tratta, ma anche per il rilancio della regione Liguria. Osserva, come anche indicato nell'interrogazione del collega Tullo, che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia comporterebbe una serie di benefici, soprattutto in relazione ai settori del turismo, della cultura e dell'esportazione dei prodotti tipici, che costituiscono la vocazione principale della regione. In conclusione, nell'accogliere positivamente la disponibilità data dal Ministro in occasione dell'incontro citato, invita il Governo ad un costante monitoraggio della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e alla massima attenzione al tema della manutenzione, anche al fine di evitare in futuro incidenti come quello occorso.

Mario TULLO (PD), replicando, nel condividere le osservazioni svolte dal collega Quaranta riguardo al sentimento della Liguria sull'opera oggetto dell'interrogazione, giudica assai importante che il Ministro sia andato nei luoghi dell'incidente,

anche al fine di avere una più precisa conoscenza della gravità della situazione. Nel sottolineare che la chiusura della linea a causa della mancata rimozione del convoglio incidentato blocca i collegamenti con la Francia e paralizza il traffico di merci e passeggeri, osserva che la realizzazione del raddoppio ferroviario rappresenta una vicenda assai complicata, i cui tempi lunghi sono dovuti anche ai lavori della magistratura a causa del contenzioso che si è generato. Nell'invitare i colleghi e il Governo ad una riflessione più generale riguardo alle modalità di assegnazione degli appalti, che generano, a suo giudizio, un numero eccessivo di contenziosi giudiziari, causa spesso dell'interruzione dell'esecuzione di opere importanti, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica che si faccia uno sforzo nella direzione della realizzazione del raddoppio della Genova-Ventimiglia, a suo giudizio fondamentale per il rilancio della regione e per lo sviluppo del Paese.

Roberta OLIVARO (SCpI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta assai dettagliata, concorda con le osservazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta. Nell'osservare che uno dei problemi principali riguardo a nuove infrastrutture è la mancanza di certezza sui tempi di realizzazione, sottolinea il deficit infrastrutturale della Liguria, che rende ancora più importante la realizzazione del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, inclusa nelle reti TEN-T, sia per ciò che concerne la mobilità dei pendolari sia anche, più in generale, per l'economia del Paese, data la quantità rilevante di merci che su tale linea transita.

5-01595 Bargerò: Progressiva riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare ferroviario, nella regione Piemonte.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cristina BARGERÒ (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della ri-

sposta, in quanto, pur essendo consapevole della competenza delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, osserva che la situazione del trasporto versa in condizioni emergenziali ormai in vaste aree del territorio nazionale. Nel ricordare che la Commissione europea ha ribadito che il trasporto è un servizio di interesse generale, giudica importante fare una riflessione sulla possibilità, per l'utenza, di vedersi riconosciuto il diritto ad un trasporto efficace ed efficiente. Osserva che la diminuzione dei passeggeri nel trasporto ferroviario è determinata per lo più dalla scarsa qualità del materiale rotabile circolante, dalla continua variazione degli orari dei treni e dalla progressiva soppressione di corse, che rendono poco affidabile questo tipo di trasporto. Nel ritenere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe farsi promotore di una politica del trasporto ferroviario efficiente, anche in relazione alla totale partecipazione pubblica della società Ferrovie dello Stato, fa presente che l'utilizzo delle risorse disponibili è assai discutibile, come dimostra la crescita dei costi a fronte della riduzione dei servizi che si è registrata con l'ultimo contratto di servizio stipulato dalla regione Piemonte con Trenitalia. Nel giudicare opportuno, a tale ultimo riguardo, che venga svolta un'azione di controllo da parte del Ministero e della neocostituita Autorità dei trasporti, osserva che la mancanza di adeguati servizi di collegamento aumenta il divario delle aree marginali con il resto del Paese e invita pertanto il Governo ad attuare tutte le iniziative di propria competenza volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.

5-01617 Liuzzi: Disservizi nel servizio ferroviario sulla tratta Potenza-Foggia e grave stato di degrado della stazione di Rionero-Atella-Ripacandida.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta,

dalla quale emerge l'inadeguatezza degli enti locali e la particolare attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione evidenziata dalla propria interrogazione. Nel fare presente che al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo non c'era stata ancora l'interruzione della tratta causata dalla frana che è intervenuta successivamente, auspica che si pervenga il più rapidamente possibile alla riapertura della linea ferroviaria, che giudica importante anche per la presenza, lungo la linea, dell'impianto industriale di Melfi. Giudica altresì opportuno che anche le zone che hanno una presenza abitativa ridotta, tale da rendere il servizio non remunerativo, possano avere collegamenti almeno con le vicine stazioni che saranno servite dalle linee ad alta velocità, al fine di agevolare la mobilità dei cittadini e non collocare i territori in una situazione di marginalità maggiore di quella in cui versano.

5-01944 Biasotti: Emergenze infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al regolare ripristino del traffico ferroviario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, pur condividendo alcune considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, si ritiene tuttavia insoddisfatto della risposta, dal momento che il Ministro Lupi, nell'incontro tenutosi nei territori interessati dall'incidente, si era impegnato alla riapertura della tratta al traffico ferroviario entro 72 ore, senza che ciò sia avvenuto. Ritiene che il Paese sia in una situazione di gravissima emergenza idrogeologica e che la Liguria in particolare, per la propria conformazione territoriale e orografica, sia maggiormente esposta ad eventuali danni che potrebbero derivare dai fenomeni naturali che sempre più spesso interessano il Paese. Invita, quindi, il Governo al massimo sforzo nella direzione della salvaguardia e della messa in sicu-

rezza della rete infrastrutturale ligure, e a porre fine alla situazione di effettivo isolamento della Liguria, attraverso la pronta realizzazione del terzo valico dei Giovi della gronda di Genova e tramite il potenziamento del porto e dell'aeroporto del capoluogo della regione.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 12.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2027 di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013. Osserva che, in coerenza con una prassi consolidata, il decreto-legge n. 150 del 2013 contiene numerose proroghe di termini recati da disposizioni legislative, che vanno a impattare su settori eterogenei dell'amministrazione. Segnala che in più occasioni e da ultimo dal presidente della Camera è stata richiamata la necessità di superare questo strumento legislativo, che crea margini di incertezza negli operatori e nei cittadini, con il costante spostamento in avanti di termini inizialmente pensati come perentori per l'adozione di misure

anche di portata significativa. Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, segnala l'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5 e l'articolo 12. Fa presente che assumono rilievo infine anche le disposizioni dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 13.

Passando ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni richiamate, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2014 il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti ministeriali), che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il termine originario, individuato dall'articolo 15, comma 3-*quinqüies* del decreto-legge n. 216 del 2011, era il 31 dicembre 2012. Fa presente inoltre che la proroga differisce, sempre al 30 giugno 2014, i termini entro i quali, fino all'emanazione del decreto in primo luogo è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; in secondo luogo non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.

Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2013, anche se erroneamente il testo della disposizione indica il 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014 due termini relativi alla disciplina dei diritti aeroportuali. In particolare, viene prorogato il termine per l'adozione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali fondati sui parametri del: tasso di inflazione programmato; obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; remunerazione del capitale investito; ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, e nell'ambito della sottoscrizione dei

contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale (ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'articolo 11-*novies* del decreto-legge n. 203 del 2005. Viene inoltre prorogata la correlata facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al solo tasso d'inflazione programmato, nelle more dell'adozione dei decreti indicati al punto precedente e della stipula dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale.

Ricorda che la disposizione sulla quale si interviene è l'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007. Ricorda ancora che il termine originario previsto dal decreto-legge 248 del 2007 per l'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993, era il 31 dicembre 2008.

Il comma 3 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e quindi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Fa presente che il termine originario previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011 per l'entrata in vigore della disposizione era il 19 gennaio 2013.

Il comma 7 dell'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini

per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi e di revisione previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione originaria, contenuta nell'articolo 145, comma 46 della legge n. 388 del 2000 prevedeva una proroga di un anno.

I commi da 8-*ter* a 8-*quinties* dell'articolo 4, introdotti al Senato, intervengono in materia di disciplina delle capitanerie di porto. In particolare, il comma 8-*ter* proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), per l'emanazione del regolamento governativo di delegificazione concernente la riforma delle Capitanerie di porto. Rileva che il regolamento dovrebbe essere finalizzato alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse. Inoltre, lo stesso dovrebbe adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti. Osserva che dovrebbe infine essere adeguato l'assetto dei vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa. Fa presente che il termine originario per l'adozione del regolamento, previsto dal

decreto-legge n. 207 del 2008 era il 31 dicembre 2009 e che l'ulteriore proroga è giustificata dalla disposizione alla luce dell'esigenza di completare « il programma di cui all'articolo 2, comma 99 » della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). A tal fine si integrano le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo comma 99 e al comma 98 di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Osserva che le disposizioni citate non recano un esplicito riferimento a un programma di interventi da effettuare. Il comma 98 prevede uno stanziamento di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; il comma 99 prevede uno stanziamento di spesa per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il comma 8-*quater* prevede un'ulteriore integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 2, commi 98 e 99 della legge n. 244 DEL 2007, finalizzata nello specifico alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette. L'incremento è di un milione di euro per il 2014, di 0,8 milioni di euro per il 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 8-*quinquies* prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 4 che prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, fissato da ultimo al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal D.P.C.M. 26 giugno

2013, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Fa presente che il termine originario, previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, era individuato al 25 maggio 2010.

Il comma 2 dell'articolo 5 differisce i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene differito dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione. Il 28 febbraio 2013 e il 1° gennaio 2014 erano i termini originari individuati dall'articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179 del 2012 che aveva così sostituito l'articolo 111, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

Giudica di notevole rilievo le disposizioni dell'articolo 12, che prorogano di un anno, fissandolo al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Osserva che il termine originario era individuato dal Testo unico nel 31 dicembre 2010. Ricorda, in particolare, che la disposizione, come ora modificata dalla disposizione in commento, prevede il divieto, fino al 31 dicembre 2014, di acquisire partecipazioni editoriali in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; in particolare per tali soggetti vige il divieto

di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni. Il divieto vale inoltre per i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

Segnala inoltre le disposizioni recate dall'articolo 13, che, nel testo modificato dal Senato, introducono deroghe alle vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali consentendo, al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, la prosecuzione di gestioni non conformi agli orientamenti dell'Unione europea, che sarebbero dovute cessare, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, entro il 31 dicembre 2013; la proroga è subordinata alla predisposizione da parte dell'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo alla pubblicazione della relazione sulle modalità di affidamento prevista dal medesimo articolo 34. Il comma 2 prevede inoltre l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto nel caso non si sia proceduto, entro il 30 giugno 2014, all'individuazione degli ambiti o bacini ottimali, come richiesto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 (il termine originario previsto da tale disposizione era il 30 giugno 2012). Il comma 3 specifica che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti a decorrere dal 31 dicembre 2014. Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della disposizione i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali, come già previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 17 del 2012.

Osserva che la disposizione, pur applicandosi alla generalità dei servizi pubblici locali e risultando quindi, per questo motivo, di competenza diretta della I Commissione, che sta esaminando il provvedimento in sede referente, riveste un notevole interesse anche per la IX Commissione in quanto riguarda anche tutto il settore del trasporto pubblico locale.

Segnalo infine, come d'interesse della IX Commissione, anche se di diretta competenza della VIII Commissione Ambiente, la disposizione dell'articolo 2, comma 1 che proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014, le ordinanze del Presidente del Consiglio sulla gestione commissariale del Capo Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione dei compiti finalizzati al superamento dell'emergenza del relitto Costa Concordia, e l'istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero proposto dalla Costa Crociere S.p.A.

Paolo COPPOLA (PD) in via preliminare evidenzia l'esigenza che la Commissione, nel caso di provvedimenti ad essa assegnati in sede consultiva, esprima il proprio parere prima del termine fissato per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, in modo che i contenuti del parere approvato e, più in generale, le questioni sollevate nel dibattito possano essere ripresi in proposte emendative del testo del provvedimento. Esprime disappunto per la proroga contenuta nell'articolo 12, che ancora una volta differisce il termine relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra i settori dell'editoria, della radiotelevisione e delle comunicazioni elettroniche, mentre, a suo avviso, tale questione dovrebbe essere affrontata, in modo da definire una disciplina che stabilmente impedisca l'incrocio di partecipazioni in settori così rilevanti e delicati. Più in generale ritiene utile che i ricorrenti decreti-legge recanti la proroga dei termini di numerose disposizioni legislative siano accompagnati da una relazione con la quale si indichino in modo puntuale le motivazioni relative alla mancata emana-

zione di atti amministrativi, i cui termini vengono ripetutamente differiti e si individuino le strutture amministrative, nonché i dirigenti responsabili dei ritardi.

Ivan CATALANO, *presidente*, nel condividere pienamente l'esigenza evidenziata dal collega Coppola in merito ai tempi di espressione dei pareri in sede consultiva, segnala che, nel caso specifico del provvedimento in oggetto, i tempi di esame da parte della Commissione competente in sede referente sono stati anticipati in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Nicola BIANCHI (M5S) chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta al fine di porre al relatore alcune

questioni meritevoli a suo giudizio di essere inserite nella proposta di parere, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e ai diritti aeroportuali.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.45.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatore*, a seguito delle indicazioni emerse nel corso del dibattito e delle sollecitazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-01174 Quaranta: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.

5-02031 Tullo: Gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione derivanti dai ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.

5-02034 Oliaro: Regolare ripristino del traffico ferroviario in Liguria e disagi conseguenti al mancato raddoppio della linea Genova-Ventimiglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Quaranta, Tullo e Oliaro in quanto vertono su analogo argomento.

In relazione alle problematiche segnalate dagli onorevoli interroganti devo preliminarmente confermare l'attenzione del MIT per la realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta «Andora-S. Lorenzo al Mare» nell'ambito della linea «Genova-Ventimiglia». Ricordo, inoltre, che la linea in questione è parte della rete centrale TEN-T e figura tra le sezioni pre-identificate nell'ambito del nuovo Meccanismo finanziario per collegare l'Europa per l'assegnazione prioritaria di contributi comunitari nell'orizzonte temporale 2014-2020.

Attualmente la linea Genova-Ventimiglia, lunga circa 147 km, presenta tratte a doppio binario (Genova-Finale Ligure, Loano-Albenga, S. Lorenzo-Ventimiglia) per un totale di 103 km e a semplice binario (Finale Ligure-Loano, Albenga-Andora, Andora-S. Lorenzo) di estensione complessiva pari a 44 km.

Il tracciato fra S. Lorenzo al Mare e Andora si sviluppa in variante per circa 19 km, di cui circa 16 km in galleria. Sul nuovo tracciato sono collocate la futura stazione di Imperia, che sostituirà le due attuali stazioni cittadine, la fermata di

Diano e la stazione di Andora, punto di connessione con la linea in esercizio verso Genova.

Sono previste anche la realizzazione dei nuovi impianti di Imperia (stazione), Diano (fermata) e Andora (stazione) e l'attrezzaggio della linea con il distanziamento automatico dei treni e il Sistema di controllo della marcia dei treni (SCMT). Come l'onorevole Tullo ha evidenziato la realizzazione del progetto contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali oltre che all'incremento dei livelli di sicurezza.

In merito agli specifici rilievi posti dagli Onorevoli Interroganti sono state assunte informazioni presso RFI (Rete Ferroviaria Italiana), la quale ha fatto presente che il completamento del raddoppio ferroviario della linea Genova-Ventimiglia interessa la tratta in variante, rispetto all'attuale tracciato da Finale Ligure a S. Lorenzo al Mare.

Il completamento infrastrutturale è articolato in due specifici progetti di investimento: S. Lorenzo al Mare-Andora e Andora-Finale Ligure. Il raddoppio S. Lorenzo al Mare-Andora è in avanzata fase realizzativa e l'intervento è completamente

finanziato. In questo progetto sono previste le nuove stazioni/fermate di Imperia, Andora e Diano.

Il raddoppio Andora-Finale Ligure è un intervento il cui il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE nel 2005. Per quanto attiene al progetto definitivo si rileva che risulta allo stato privo di copertura finanziaria e pertanto, è stato trasmesso da RFI in modo ancora parziale e non risulta conseguentemente avviato l'iter istruttorio. In questo progetto sono previste le nuove stazioni/fermate di Alasio, Albenga, Borghetto S. Spirito, Pietra Ligure.

In merito al raddoppio S. Lorenzo al Mare-Andora, in data 24 marzo 2004 è stata effettuata la consegna delle prestazioni relativa sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione; il 20 settembre 2004 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori limitatamente al 1° stralcio (imbocchi delle gallerie) e in data 9 aprile 2005 è stato redatto il verbale definitivo di consegna dei lavori.

I lavori, purtroppo, sono stati caratterizzati da significative criticità contrattuali con l'Appaltatore. Una prima criticità, si riferisce ai siti per il conferimento degli inerti derivanti dallo scavo meccanizzato delle gallerie, con la decisione unilaterale dell'Appaltatore di chiusura del cantiere che ha determinato il fermo delle attività a partire dal 28 aprile 2007. I lavori di scavo meccanizzato delle gallerie sono stati poi ripresi in data 26 ottobre 2007.

A partire dal 5 settembre 2008, l'appaltatore ha nuovamente sospeso unilateralmente i lavori lamentando un'eccessiva onerosità del contratto di appalto. In questo contesto ha richiesto al Tribunale di Imperia un ATP (accertamento tecnico preventivo) al fine di verificare la sussistenza della eccessiva onerosità dell'appalto sopravvenuta in corso d'opera.

L'esito dell'ATP, conclusosi ad ottobre del 2009, ha definito un nuovo piano di committenza con un nuovo perimetro dell'oggetto contrattuale, caratterizzato da stralci di numerosi interventi previsti nell'appalto principale Ferrovial e la conseguente rivisitazione progettuale per l'atti-

vità negoziale di due nuovi riappalti relativi alle opere di completamento della sede ferroviaria; lavori affidati rispettivamente alla Società Tecnis S.p.A. e alla Società Sicurbau Srl.

Durante questo periodo, e più precisamente ad agosto 2009, la Direzione Lavori Italferr ha rilevato la posa in opera di conci prefabbricati utilizzati per il rivestimento delle gallerie scavate con fresa (TBM) aventi armatura difforme dal progetto esecutivo approvato, successivamente la medesima Direzione Lavori Italferr ha rinvenuto l'assenza delle chiodature previste in progetto nella realizzazione di parte delle gallerie scavate in tradizionale.

In merito, la Procura della Repubblica di Savona ha avviato una indagine, della quale ad oggi non si ha ancora evidenza della sua formale conclusione. In questo contesto, le indagini della Procura hanno portato al sequestro dell'area di cantiere di Andora interessata dalla produzione dei conci prefabbricati, liberata dai vincoli giudiziari solo a partire da gennaio 2013.

In data 2 maggio 2013 sono scaduti i termini di ultimazione contrattuale dei lavori, già oggetto peraltro di precedenti proroghe concesse, e stante il mancato completamento dei lavori stessi, è stata avviata, a partire dal mese di luglio 2013, la procedura di esecuzione in danno di alcune opere e la ripresa in possesso delle relative aree di cantiere, al fine di non arrestare i lavori oggetto degli ulteriori riappalti affidati.

A riguardo, è stata applicata, nell'ultimo avanzamento contabile, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, per un importo complessivo di circa 18 milioni di euro e sono state operate trattenute cautelative per la mancata risoluzione della non conformità delle opere realizzate, per un importo di circa 28 milioni di euro.

L'ATI Ferrovial, a seguito di ricorso ad un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) del 1° agosto 2013 presso il Tribunale di Imperia, si è opposta alla ripresa in consegna, da parte della Committente, delle aree e delle parti d'opera oggetto della suddetta procedura di esecuzione in

danno, continuando ad impedire l'accesso alle aree di lavoro agli altri appaltatori, che quindi non hanno potuto rispettare l'avanzamento dei lavori previsto.

Con Ordine di Servizio n. 2506 del 14 ottobre 2013, l'ATI Ferrovial è stata diffidata perentoriamente a completare i lavori non ancora ultimati entro il termine di 15 giorni, ai sensi del disposto contrattuale relativo alla risoluzione in danno dei lavori per grave inadempimento.

In data 11 novembre 2013 il Presidente del Tribunale di Imperia ha nominato il CTU che ha dato avvio alle attività peritali tuttora in corso.

Al momento, le lavorazioni ancora da ultimare nell'ambito dell'Appalto affidato all'ATI Ferrovial-Cossi sono stimabili in circa un milione di euro oltre il ripristino, a proprio onere, di numerose non conformità realizzative ed il completamento dei collaudi statici delle opere strutturali.

Perdurando le criticità dell'appalto Ferrovial e la relativa mancata consegna delle aree da parte dell'impresa alla committenza, è stata formalizzata a dicembre 2013 la sospensione parziale dei lavori appaltati sia alla Società Tecnis, incaricata nella realizzazione delle gallerie artificiali e al completamento di quelle naturali, che alla Società Sicurbau Srl a cui è demandato il completamento delle finiture dei viadotti di linea e dei fabbricati di stazione/fermata.

Nell'ambito delle operazioni peritali il CTP RFI ha richiesto al CTU di dare urgente seguito allo stato di consistenza delle opere realizzate, per rispondere peraltro a quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Imperia, circa la prioritaria verifica dello stato di consistenza e per consentire l'urgente riconsegna delle aree stesse, affinché tale circostanza non costituisca elemento di ritardo al completamento delle opere in questione per la realizzazione dell'intera Opera Pubblica.

Al fine di poter procedere con i disposti contrattuali di risoluzione dei lavori, se il CTU condividerà la posizione del CTP RFI, si potrà procedere alla immediata presa in consegna delle aree. Nel caso in cui, nonostante l'avvenuto accertamento del CTU,

l'appaltatore si opponga materialmente ancora alla riconsegna delle aree si dovrà procedere all'immissione in possesso tramite un procedimento giudiziario d'urgenza (*ex* articolo 700 c.p.c.).

Vista la complessità della procedura ATP, tuttora in corso, RFI ha evidenziato che ad oggi non risulta possibile valutare analiticamente ed in termini assoluti il nuovo scenario temporale connesso all'allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori. Dovrà inoltre essere considerata anche l'eventualità che non siano perseguibili l'affidamento dei lavori di completamento ed i ripristini oggetto della risoluzione in danno nei confronti dell'impresa Ferrovial agli altri appaltatori già presenti sulla tratta in questione.

Nel caso in cui i lavori ed i ripristini delle non conformità realizzative siano affidabili direttamente agli appaltatori presenti tramite varianti in corso d'opera, i tempi necessari per attivare il nuovo tratto di raddoppio e quindi per completare i lavori delle opere civili e tecnologiche sono stimabili in circa due anni dalla conclusione dell'ATP ed in particolare dalla data di effettiva presa in consegna delle aree, oggi in disponibilità all'appaltatore Ferrovial.

Allo stato, la ripresa dei lavori è inevitabilmente condizionata dalle vicende processuali sopra descritte essendo, come detto, il cantiere oggetto di accertamento da parte del Tribunale competente.

Quanto alle criticità e ai danni consequenziali che si sono verificati in occasione delle perturbazioni avvenute nei giorni 17 e 18 gennaio ed in particolare per quanto accaduto sul litorale dell'estremo Ponente e sul Levante limitrofo al capoluogo ligure sono state assunte informazioni presso Ferrovie dello Stato.

L'evento maggiormente gravoso per la circolazione ferroviaria è avvenuto il giorno 17 gennaio tra le stazioni di Andora e Cervo San Bartolomeo (linea Genova-Ventimiglia), per il quale, alle 12,40 il traffico ferroviario è stato sospeso per uno smottamento franoso che ha provocato lo svio del locomotore dell'IC 660.

Rete Ferroviaria Italiana si è dichiarata disponibile ad intervenire, come soggetto tecnico, oltre che nelle aree di propria competenza anche nell'area della frana.

Sono in corso sopralluoghi di tecnici di RFI e Trenitalia per definire nel dettaglio le modalità tecnico-realizzative e la sequenza delle attività necessarie alla rimozione del treno e alla messa in sicurezza della tratta.

In particolare, RFI ha fatto presente di aver avviato, dietro autorizzazione della Procura della Repubblica di Savona, avvenuta nei giorni scorsi, le attività propeedeutiche alla rimozione del locomotore e delle carrozze del treno IC 660.

La ditta Vernazza Autogru di Genova, che si occuperà dell'intervento in parola, è stata scelta sulla base della soluzione tecnica ritenuta migliore anche in relazione alla rapidità di esecuzione. Per garantire il migliore svolgimento delle operazioni di recupero e per evidenti ragioni di sicurezza RFI informa che sarà richiesta alle Autorità competenti l'interdizione dalle aree circostanti.

Per un secondo intervento di consolidamento della linea partirà immediatamente la progettazione con la valutazione dei lavori necessari, anche su altri punti delle linee ferroviarie liguri.

Ad oggi rimane sospesa la circolazione tra Albenga e Diano Marina, sulla linea Genova-Ventimiglia.

La mobilità dei viaggiatori è garantita da un servizio sostitutivo con autobus attivato da Trenitalia.

In particolare:

Treni IC diretti a Ventimiglia terminano la corsa a Savona; tra Savona e Ventimiglia, e viceversa, è attivo un servizio sostitutivo con autobus, via autostrada, con fermate nelle stazioni di Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano Marina, Imperia Porto Maurizio, Taggia Arma, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia;

treni Regionali è attivo un servizio con bus sostitutivi tra Diano Marina e Albenga che percorrono sia l'autostrada, senza effettuare fermate, sia la Strada Statale Aurelia per servire le località intermedie. Nel tratto Diano Marina-Ventimiglia è operativo il servizio ferroviario.

Nel concludere, faccio presente che lo scorso venerdì il Ministro Lupi si è recato in Liguria per un incontro, presso il comune di Andora, con i rappresentanti delle istituzioni locali; lo stesso Ministro ha effettuato un sopralluogo con i tecnici di RFI sul territorio interessato dalla frana, per fare il punto sui lavori di sgombero e sulla tempistica per la liberazione dei binari e il ripristino della circolazione ferroviaria. Al riguardo, RFI assicura che, condizioni meteo-marine permettendo, resta fermo l'impegno del rispetto dei tempi fissati.

ALLEGATO 2

5-01595 Bargerò: Progressiva riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare ferroviario, nella regione Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone all'attenzione la delicata questione del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, con particolare riferimento alla regione Piemonte.

Com'è noto, secondo la normativa vigente, decreto legislativo n. 422 del 1997, la programmazione e gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole regioni, nel caso di cui trattasi della regione Piemonte, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Sulla base delle proprie specifiche competenze, pertanto, la regione Piemonte, come riferisce Ferrovie dello Stato, ha previsto un programma di riorganizzazione del servizio regionale sul proprio territorio, finalizzato al completamento di un'offerta di tipo cadenzato sulle principali linee piemontesi, oltre che al contenimento dei costi, attuato tenendo conto, in particolare, degli indici di frequentazione di ciascun treno.

Nell'ambito di tale programma rientra la soppressione, attuata dalla regione con il nuovo orario del 15 dicembre scorso, del treno Regionale 23631 Asti-Voghera, espressamente citato dall'onorevole interrogante, il cui livello di frequentazione risultava estremamente basso: circa 30 viaggiatori presenti mediamente a bordo; il collegamento tra Asti e Voghera, nella

fascia oraria del mattino, è attualmente previsto attraverso interscambio nella stazione di Alessandria.

Per quanto concerne, poi, le condizioni del materiale rotabile in servizio in Piemonte, cui pure fa riferimento l'onorevole interrogante, Ferrovie dello Stato ha evidenziato che tutti i rotabili impiegati da Trenitalia nei servizi di trasporto vengono regolarmente sottoposti ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche ed interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

Più in generale, in merito alla programmazione dei servizi da parte delle regioni, occorre evidenziare che con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 il settore è stato oggetto di una riforma che, ad oggi, purtroppo, non ha ancora prodotto gli effetti previsti; ciò, in quanto, le regioni, che avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i c.d. «servizi minimi» da garantire alla stregua di quelli essenziali, si sono limitate, per lo più, alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata, senza procedere all'adeguamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio economico del paese. Si fa riferimento, ad esempio, alle numerose linee ferroviarie nate agli inizi del secolo scorso, in assenza di una rete viaria e di trasporto automobilistico, che continuano ad essere in esercizio, a

fronte di una domanda ormai limitata che non giustifica più il costo pubblico di una modalità ferroviaria. Tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili da quei servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico sociale del paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (ad esempio, i servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore, inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; tale norma ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il DPCM dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-bis.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, che la regione stia procedendo, secondo i

criteri indicati dal citato articolo 16-bis, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le regioni a Statuto Ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Nell'ambito di detto processo di razionalizzazione e di efficientamento del settore si è ravvisata la necessità di consentire alle regioni, ove necessario, di ripianare i disavanzi sino alla data del 31 dicembre 2012 prodotti da una programmazione statica e non più rispondente alle moderne esigenze di mobilità e di garantire un flusso di finanziamenti diretto ad investimenti nel settore coerenti con i già citati criteri, uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione che le regioni adotteranno per la programmazione dei servizi.

Tali necessità di ripiano dei disavanzi sono già state in parte risolte ricorrendo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011.

In particolare, per quanto riguarda la regione Piemonte, devo ricordare, che, l'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, e relativa legge di conversione, relativo ai servizi di TPL e ferroviari regionali, ha previsto che la regione stessa possa utilizzare le risorse di detto Fondo per regolare i debiti nei confronti di alcune aziende del settore.

E in effetti, ai sensi della citata normativa (articolo 11, comma 6), la regione Piemonte, con la delibera n. 25-5760 del 6 maggio 2013, ha adottato il Piano di rientro del debito che è stato oggetto di valutazione congiunta MIT-MEF per la relativa approvazione. A seguito di approfondimenti e dei necessari chiarimenti forniti dalla regione, nella riunione del 3 ottobre 2013 i rappresentanti MIT-MEF hanno ritenuto approvabile, in sede istruttoria, il Piano stesso.

Per quanto sopra, è stato predisposto il relativo decreto interministeriale di approvazione del suddetto Piano il cui *iter* di emanazione risulta al momento sospeso a seguito dell'accoglimento, da parte del Tar Piemonte, delle istanze cautelari presentate dal comune di Torino, dal comune di Cuneo e da ATAS Spa, che ha disposto, tra l'altro, la sospensione della delibera citata.

Faccio presente, inoltre, che la legge di stabilità 2014, oltre alle risorse di cui al citato Fondo Nazionale, ha disposto l'incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, tra l'altro, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e al materiale rotabile ferroviario.

Tuttavia, si comunica che questo Ministero continuerà a vigilare affinché ven-

gano garantiti collegamenti adeguati ed efficienti: sono stati a tal fine già istituiti appositi tavoli tecnici con i soggetti interessati.

Evidenzio, in proposito, che all'esito della Conferenza Unificata dello scorso 21 novembre convocata in seduta straordinaria, proprio per discutere sulle iniziative da assumere nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo, le regioni e le province autonome hanno concordato, tra l'altro, sulla necessità di pervenire rapidamente alla determinazione dei costi *standard* per il settore, che rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso. Un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, appositamente costituito a questo fine, è tuttora all'opera.

ALLEGATO 3

5-01617 Liuzzi: Disservizi nel servizio ferroviario sulla tratta Potenza-Foggia e grave stato di degrado della stazione di Rionero-Atella-Ripacandida.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone all'attenzione la delicata questione del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla regione Basilicata.

In primo luogo, per quanto riguarda gli specifici rilievi avanzati dall'onorevole interrogante, Ferrovie dello Stato ha fatto presente che:

sulla linea Potenza-Foggia, interessata da una temporanea sospensione dell'esercizio ferroviario dai primi di dicembre, per le caratteristiche infrastrutturali della stessa, binario unico non elettrificato, è normalmente programmato l'impiego di materiale rotabile diesel, costituito prevalentemente da ALn 668-1900, oltre che da ALn 663 e DMU;

tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto, che è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza prevista, con varie fasi di controllo, verifiche ed interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo;

in occasione di contingenti situazioni di indisponibilità del materiale rotabile (ad es. per avarie) il servizio sulla linea di cui trattasi viene, comunque, assicurato mediante autobus sostitutivi o di rinforzo;

la puntualità del servizio sulla Potenza-Foggia è risultata in linea con gli obiettivi previsti dal Contratto di Servizio in

essere con la regione Basilicata (90 e 97 per cento dei treni in arrivo a destinazione, rispettivamente, entro i 5 ed i 15 minuti dall'orario previsto);

le obliterate presenti nella stazione di Rionero-Atella-Ripacandida, che sono talvolta oggetto di danneggiamento a seguito di atti vandalici, vengono, comunque, sistematicamente monitorate dal personale di Trenitalia preposto a tale incarico.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti infrastrutturali Ferrovie dello Stato ha evidenziato che nel 1998 RFI ha sottoscritto con il comune di Rionero in Vulture un contratto di comodato con il quale sono stati ceduti al medesimo comune, a titolo gratuito, l'ex magazzino merci con annesso aree limitrofe da destinare ad attività culturali, sociali e di pubblico interesse.

In virtù di tale comodato, l'Amministrazione Comunale si è assunta l'onere di provvedere alla « tenuta » delle aree aperte al pubblico e, nello specifico, di « sala d'attesa, servizi igienici, marciapiedi e tutti i luoghi di transito ».

Nonostante i reiterati richiami di RFI in merito alla sostanziale inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del comune e le diverse assicurazioni fornite, la situazione di criticità degli ambienti di cui sopra non ha avuto sostanziali miglioramenti.

Questo ha comportato la necessità di RFI di intervenire disponendo la chiusura della sala d'attesa e dei servizi igienici,

come previsto dalle procedure societarie per le stazioni frequentate da meno di 500 viaggiatori al giorno e che svolgono esclusivamente servizio regionale, per cui i tempi di sosta sono ovviamente brevi: la stazione di Rionero in Vulture ha una frequentazione media di 360 viaggiatori/giorno.

Contestualmente è stata avviata nei confronti dell'Amministrazione Comunale un'azione volta alla tutela del patrimonio di RFI, predisponendo la rescissione del contratto di comodato.

Per quanto attiene, poi, più in generale alle problematiche del trasporto pubblico locale devo ricordare che i compiti istituzionali, di amministrazione e programmazione in materia, compresi i servizi ferroviari regionali, sono stati attribuiti, come è noto, alle regioni dal decreto legislativo 422 del 1997, ancor prima, quindi, della riforma del Titolo V della Costituzione, in base alla quale la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117.

Pertanto, la programmazione e gestione dei servizi regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, compete, nel caso di cui trattasi, alla regione Basilicata i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, fra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalla regione stessa, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

In particolare, in merito alla programmazione dei servizi da parte delle regioni, ricordo che con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 il settore è stato oggetto di una riforma che, ad oggi, purtroppo, non ha ancora prodotto gli effetti previsti, in quanto, le regioni, che avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i c.d. « servizi minimi » da garantire alla stregua di quelli essenziali, si sono limitate, per lo

più, alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata, senza procedere all'adeguamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio economico del paese. Tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili dai servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico-sociale del paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (ad esempio, i servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; tale norma ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il DPCM dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, che la regione stia procedendo, secondo i criteri indicati dal citato articolo 16-*bis*, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le regioni a Statuto Ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Faccio presente, inoltre, che la legge di stabilità 2014, oltre alle risorse di cui al citato Fondo Nazionale, ha disposto l'incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100

milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, tra l'altro, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e al materiale rotabile ferroviario.

Il MIT, tuttavia, continuerà a vigilare affinché vengano garantiti collegamenti adeguati ed efficienti.

In proposito, ricordo, da ultimo, che all'esito della Conferenza Unificata dello scorso 21 novembre convocata in seduta straordinaria proprio per discutere sulle iniziative da assumere nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo, le regioni e le province autonome hanno concordato, tra l'altro, sulla necessità di pervenire rapidamente alla determinazione dei costi *standard* per il settore, che rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso. Un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, appositamente costituito a questo fine, è tuttora all'opera.

ALLEGATO 4

5-01944 Biasotti: Emergenze infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al regolare ripristino del traffico ferroviario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle problematiche segnalate dall'onorevole interrogante sono state assunte informazioni presso la società RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Nel corrente mese di gennaio la Liguria è stata, com'è noto, teatro di reiterate forti precipitazioni che hanno investito il litorale e, conseguentemente, sono state numerose le criticità di diversa entità rilevate nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Le maggiori criticità e danni consequenziali si sono verificati in occasione delle perturbazioni avvenute nei giorni 17 e 18 gennaio, in particolare per quanto accaduto sul litorale dell'estremo Ponente e sul Levante limitrofo al capoluogo ligure.

L'evento maggiormente gravoso per la circolazione ferroviaria è avvenuto il giorno 17 gennaio tra le stazioni di Andora e Cervo San Bartolomeo (linea Genova-Ventimiglia), per il quale, alle 12,40 il traffico ferroviario è stato sospeso per uno smottamento franoso che ha provocato lo svio del locomotore dell'IC 660.

Rete Ferroviaria Italiana si è dichiarata disponibile ad intervenire, come soggetto tecnico, oltre che nelle aree di propria competenza anche nell'area della frana.

Sono in corso sopralluoghi di tecnici di RFI e Trenitalia per definire nel dettaglio le modalità tecnico-realizzative e la sequenza delle attività necessarie alla rimozione del treno e alla messa in sicurezza della tratta.

In particolare, RFI ha fatto presente di aver avviato, dietro autorizzazione della Procura della Repubblica di Savona, av-

venuta nei giorni scorsi, le attività prepedutiche alla rimozione del locomotore e delle carrozze del treno IC 660.

La ditta Vernazza Autogru di Genova, che si occuperà dell'intervento in parola, è stata scelta sulla base della soluzione tecnica ritenuta migliore anche in relazione alla rapidità di esecuzione. Per garantire il migliore svolgimento delle operazioni di recupero e per evidenti ragioni di sicurezza RFI informa che sarà richiesta alle Autorità competenti l'interdizione dalle aree circostanti.

Per un secondo intervento di consolidamento della linea partirà immediatamente la progettazione con la valutazione dei lavori necessari, anche su altri punti delle linee ferroviarie liguri.

Ad oggi rimane sospesa la circolazione tra Albenga e Dianio Marina, sulla linea Genova-Ventimiglia.

La mobilità dei viaggiatori è garantita da un servizio sostitutivo con autobus attivato da Trenitalia.

In particolare:

Treni IC diretti a Ventimiglia terminano la corsa a Savona; tra Savona e Ventimiglia, e viceversa, è attivo un servizio sostitutivo con autobus, via autostrada, con fermate nelle stazioni di Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Dianio Marina, Imperia Porto Maurizio, Taggia Arma, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia;

treni Regionali è attivo un servizio con bus sostitutivi tra Dianio Marina e Albenga che percorrono sia l'autostrada, senza effettuare fermate, sia la Strada Statale Aurelia per servire le località in-

termedie. Nel tratto Diano Marina-Ventimiglia è operativo il servizio ferroviario.

Lo scorso venerdì il Ministro Lupi si è recato in Liguria per un incontro, presso il comune di Andora, con i rappresentanti delle istituzioni locali; lo stesso Ministro ha effettuato un sopralluogo con i tecnici di RFI sul territorio interessato dalla frana, per fare il punto sui lavori di sgombero e sulla tempistica per la liberazione dei binari e il ripristino della circolazione ferroviaria. Al riguardo, RFI assicura che, condizioni meteo-marine permettendo, resta fermo l'impegno del rispetto dei tempi fissati.

L'altro evento che ha interessato più da vicino il capoluogo ligure è avvenuto domenica 19 gennaio u.s. quando, il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova alle ore 09,17 è intervenuto per un movimento franoso che si è manifestato presso alcuni civici di via Calvari in località di Genova Nervi.

Su disposizione dei Vigili del Fuoco, alle ore 13,00 la circolazione è stata sospesa su entrambi i binari della linea Genova-La Spezia e solo alle ore 15,00 veniva ripresa sul binario in direzione Genova. Tutti i treni hanno dovuto percorrere, a senso unico alternato e a velocità ridotta, il solo binario in direzione La Spezia per entrambi i sensi di marcia.

Il giorno 20 gennaio u.s. alle ore 11,30 presso la Prefettura di Genova, presenti il Prefetto e rappresentanti del comune di Genova, di R.F.I., della regione Liguria, della Protezione Civile, si è tenuto un incontro allo scopo di definire le modalità per consentire la riattivazione del binario pari della linea ferroviaria che risultava interrotto nella tratta Nervi-Recco.

Si è convenuto, in tale riunione, che RFI avrebbe provveduto all'installazione di un sistema di monitoraggio del comportamento strutturale del manufatto onde consentire la riattivazione del binario in direzione Genova. Alle ore 06.00 dello scorso 21 gennaio, il binario in direzione Genova è stato riattivato a velocità ridotta.

Si sono registrati, tuttavia, ulteriori dissesti e gravi criticità all'infrastruttura fer-

roviaria generati dal maltempo oltre a quelli legati agli eventi di Andora e di Genova Nervi, che necessiteranno di sistematiche operazioni di ripristino. In attesa dei finanziamenti occorrenti per la realizzazione della definitiva messa in sicurezza di tali dissesti, sono stati predisposti interventi provvisori e si provvederà al monitoraggio delle aree, con personale RFI in occasione di futuri eventi meteo di entità significativa.

Inoltre, quanto alle iniziative che il Governo intende intraprendere e all'ammontare delle risorse che saranno messe a disposizione per affrontare l'emergenza sono state assunte informazioni presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto Dipartimento ha fatto presente che il Presidente della Giunta Regionale ha inoltrato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per gli eventi suindicati.

Contestualmente, il Settore Protezione Civile ed emergenza del Dipartimento Ambiente della regione ha trasmesso una relazione in cui è stato sommariamente descritto l'evento e fornita una stima preliminare delle somme urgenze, dell'assistenza alla popolazione, degli interventi di limitazione del rischio attivo e della messa in sicurezza.

Ai sensi degli « Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 » il Dipartimento della protezione civile è tenuto alla predisposizione dell'istruttoria finalizzata a supportare il Consiglio dei Ministri per l'eventuale deliberazione dello stato di emergenza. A tal fine, dal 16 al 18 gennaio e dal 20 al 22 gennaio 2014 il Dipartimento della Prote-

zione Civile ha inviato proprio personale specializzato per effettuare dei sopralluoghi tecnici nella regione.

Il Dipartimento ha evidenziato che in considerazione degli elementi di valutazione riportati nella documentazione ricevuta dalla regione Liguria e delle verifiche e delle analisi effettuate sia sul territorio che tramite i dati meteoidro-pluviometrici disponibili presso il Centro Funzionale Centrale, l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta ha fornito esito favorevole al riconoscimento delle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per tutto il territorio regionale. Il Dipartimento riferisce, altresì, che tali condi-

zioni sono da considerarsi soddisfatte tenendo conto degli effetti cumulati dovuti alla successione degli eventi accorsi dalla fine del mese di ottobre 2013 alla prima metà del mese di gennaio 2014. Nella stessa istruttoria, trasmessa a Palazzo Chigi, è stato proposto il riconoscimento di un contributo pari a 13 milioni di euro.

Infine, il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso ha deliberato la dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.

ALLEGATO 5

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2027 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali, e in particolare del trasporto pubblico locale, si valuti l'opportunità di assumere tutte le iniziative appropriate, ivi inclusa l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, per pervenire quanto più tempestivamente possibile alla individuazione degli ambiti o bacini ottimali, e dei rispettivi enti di governo.

ALLEGATO 6

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2027 Governo, approvato dal Senato);

rilevata l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, si adottino le opportune iniziative per definire, quanto prima possibile, la disciplina attuativa contenente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, si adottino le opportune iniziative per assicurare che le modalità di determinazione dei diritti aeroportuali siano in concreto rese effettivamente rispondenti alla disciplina dettata dalla direttiva 2009/12/CE, come recepita dagli articoli da 71 ad 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, superando il sistema precedente;

c) con riferimento all'articolo 12, si adottino le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

d) con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali, e in particolare del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 13, si valuti l'opportunità di assumere tutte le iniziative appropriate, ivi inclusa l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, per pervenire quanto più tempestivamente possibile alla individuazione degli ambiti o bacini ottimali, e dei rispettivi enti di governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 225

INTERROGAZIONI:

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia 230

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 236

5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale 231

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 237

5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete 231

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 238

5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia 231

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 239

5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo 231

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 242

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania 231

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 244

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 232

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 234

ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il decreto-legge in titolo recante la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative. Con particolare riferimento ai profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnala le disposizioni che seguono.

L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

la lettera *a*) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni;

la lettera *b*) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.

A tal fine, la norma interviene sul decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare, la lettera *a*), posticipa al 31 dicembre 2014 due termini, ora previsti al 31 dicembre 2013, entro i quali nelle citate zone terremotate debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

realizzati o in fase di realizzazione nei o sui fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data dell'8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 74/2012);

già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

L'articolo 4, comma 7, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto mi-

nisteriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione fa riferimento ai termini di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il citato articolo 11-*bis*, comma 1, eleva a quattro anni il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). L'articolo 145, così come da ultimo modificato, dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento a valere sui benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140 del 1999 (Norme in materia di attività produttive), o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni del termine per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).

La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall'anno di costruzione, o dalla data dell'ultima revisione.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Più in particolare, vengono modificate alcune scadenze recate dall'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguardante gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in modo da far slittare di un anno le date limite per la presentazione della richiesta del titolo edilizio per fruire di percentuali agevolate in via transitoria

sulla copertura dei consumi termici e sulla potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare.

La versione attualmente vigente dell'Allegato 3 prevede, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, alcuni obblighi che entrano in vigore gradualmente secondo fasi temporali scandite dalla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio.

Più in dettaglio, secondo il punto 1, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

La modifica introdotta dalla norma in esame rende sufficiente la copertura della percentuale del 20 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (oltre al 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria) quando la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di coprire la percentuale del 35 per cento scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.

Secondo il punto 3, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata dividendo la super-

ficie dell'edificio, misurata in m², per un coefficiente K (m²/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

La modifica introdotta dalla norma in esame proroga l'applicabilità del coefficiente più favorevole (il denominatore di 80) per calcolare la potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare qualora la richiesta del pertinente titolo edilizio sia presentata fino al 31 dicembre 2014. L'obbligo di utilizzare il coefficiente K = 65 scatta dunque solo dal 1° gennaio 2015.

Il comma 6 dell'articolo 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Il comma 15-*bis* dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat).

La norma è finalizzata a consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di POS.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce (al comma 1) una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

con oltre 25 posti letto;

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012.

La riscrittura dell'articolo 11 operata nel corso dell'esame al Senato ha introdotto le seguenti integrazioni al testo:

è stato chiarito che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con DM interno 16 marzo 2012) deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

è stato introdotto un comma 2, che prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994;

è stato introdotto un comma 3, ai sensi del quale all'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza innanzitutto l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione è chiamata ad esaminare il provvedimento in titolo sul cui contenuto esprime un giudizio decisamente sfavorevole: esso rappresenta infatti l'ennesimo provvedimento di proroga di termini di disposizioni di legge, alcune delle quali molto risalenti nel tempo. Si tratta di scelte legislative di cui il Governo e la maggioranza presente in Parlamento devono assumersi la responsabilità.

Passando al merito delle disposizioni di competenza della X Commissione ritiene che la norma di proroga prevista all'articolo 4, comma 7 relativa ai c.d. impianti a fune, si applica ad una normativa risalente al 1985 la cui proroga, a suo giudizio, non solo pone seri dubbi di certezza del diritto ma probabilmente richiederebbe un maggiore approfondimento in termini di sicurezza degli impianti; se inoltre di queste norme si chiede la proroga da quasi trenta anni, occorrerebbe seriamente valutare la loro necessità ovvero la possibilità di procedere alla loro abrogazione: procedendo invece in questo modo lo Stato perde di credibilità verso chi correttamente si adegua e risulta penalizzato.

Si dichiara pertanto del tutto contrario a proroghe di tale natura che oltretutto riguardano normative in parte da considerarsi superate.

Ritiene del tutto censurabile il contenuto del nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede un nuovo slittamento dei termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi ed in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Tale proroga si pone in assoluto contrasto con gli indirizzi formulati dal Governo in tema di efficienza energetica, in particolare dal sottosegretario De Vincenti, di cui sarebbe utile conoscere l'opinione al riguardo. Di fronte a tale intervento normativo si chiede, inoltre, come quello dell'efficienza energetica applicata all'edilizia possa realmente rappresentare un volano per la ripresa economica se le disposizioni vengono continuamente rinviate. Al riguardo ricorda come alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, hanno in tema di efficienza energetica degli edifici, approvato leggi regionali all'avanguardia, che vengono di fatto del tutto vanificate da interventi della normativa statale di questo tipo.

Stigmatizza altresì la proroga di cui all'articolo 11 relativa all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture al-

berghiere; anche in questo caso si tratta di una normativa risalente nel tempo concepita fin dal lontano 1979 a tutela della sicurezza dei cittadini: la nuova proroga ovviamente continua a penalizzare i proprietari ovvero i gestori delle strutture che hanno ritenuto di operare gli adeguamenti previsti.

Infine desidera portare all'attenzione della Commissione la proroga prevista all'articolo 10, comma 1, del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI), superiore a 13.000 kj/kg. Sottolinea come in luogo di tali interventi normativi alquanto discutibili che di fatto perpetrano nel nostro paese l'esistenza degli inceneritori, e il riversamento in discarica del tal quale, si dovrebbe incrementare il corretto recupero dei materiali e la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere la sostanza di alcune delle considerazioni svolte dal collega Crippa, sottolinea come l'articolo 4-bis sia stato introdotto al Senato e sia quindi frutto del lavoro parlamentare. Ritene al riguardo che sia possibile una riflessione seria sulla proroga in esso contenuta che si pone effettivamente in contrasto con gli indirizzi attualmente messi in campo dal Governo in tema di efficienza energetica degli edifici. Ritene che nel parere che la Commissione si accinge a votare dovrebbe essere senz'altro previsto un rilievo pesante su tale delicata questione.

Con riferimento alla proroga prevista all'articolo 10 in materia di divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a kj/Kg, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Crippa circa la necessità ideale che le discariche diventino impianti da utilizzare solo in ultima istanza, al termine di un corretto ciclo dei rifiuti che recuperi prima i materiali, quindi l'energia, invita a considerare le difficoltà della costruzione degli impianti di riciclo e di recupero dei rifiuti soprattutto nelle aree più arretrate del

nostro Paese e la realtà che intere zone del Paese andrebbero letteralmente in tilt ove si inibisse l'uso delle discariche.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi intervenuti nel dibattito per il contributo concorda nel giudizio relativo all'articolo 4-bis del provvedimento in esame che senza dubbio rappresenta una forzatura rispetto alle scelte ed agli indirizzi già formulati dal Governo in tema di politica energetica nell'edilizia. La proroga in discussione, oltretutto potrebbe non avere un impatto positivo sul mercato immobiliare.

Sulle altre questioni sollevate segnala in particolare che la proroga relativa agli impianti a fune interviene con riferimento agli impianti, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

Con riferimento alla proroga di cui all'articolo 11, relativa alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere, evidenzia come, pur non rappresentando uno strumento normativo adeguato, essa interviene in un momento di profonda crisi del settore che necessita di un effettivo rilancio e non è in grado, in particolare con riferimento alle piccole realtà, di affrontare le spese e gli oneri di un adeguamento a tale disciplina.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore se sia possibile inserire nel parere che la Commissione si accinge a votare un esplicito richiamo alla necessità che il Governo, nel primo provvedimento organico in materia di turismo che si augura di rapida emanazione, preveda adeguate risorse finanziarie da destinare soprattutto alle strutture di piccole dimensioni che debbano procedere agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio soprarichiamata.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.40.

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta resa oggi sulla vicenda così delicata e rilevante degli stabilimenti italiani Alcatel-Lucent, in particolare per quello sito a Battipaglia, vicenda che sta seguendo da tempo con diverse, precedenti interrogazioni.

Esprime forte preoccupazione per il costante aggravamento nel corso degli ultimi anni della situazione. Si tratta di un settore assolutamente strategico dell'intero sistema industriale del nostro Paese, il cui impoverimento ed il cui smantellamento progressivo, per le ripetute e negative scelte di Alcatel, arreca una gravissima perdita a tutto il sistema Italia. Proprio per questa ragione, ritiene molto opportuna e importante l'audizione già decisa (per venerdì 21 febbraio) dalla X Commissione con l'Amministratore delegato di Alcatel-Lucent, al fine di avere un quadro più preciso e diretto della intera vicenda e di far sentire con forza la voce e la posizione del Parlamento a tutela degli stabilimenti italiani, della loro *mission* produttiva e dei relativi livelli occupazionali.

È molto grave l'ipotesi di nuovi e consistenti esuberi che colpirebbero ancora il sito di Battipaglia, un polo di assoluta qualità ed eccellenza nella realtà del Paese, all'avanguardia sul fronte così

strategico della innovazione tecnologica e scientifica, della tecnologia digitale e della gestione dei sistemi di videosorveglianza ed allarmistica, con un significativo indotto e con una preziosa attività al servizio delle imprese e del territorio. Del resto questo stabilimento è già stato fortemente penalizzato e colpito da tutta una serie di decisioni aziendali negative e particolarmente pesanti per il personale impiegato.

Ritiene, quindi, obiettivo fondamentale e irrinunciabile salvaguardare la presenza Alcatel in Italia, conservare lo stabilimento con tante competenze professionali formatesi a Battipaglia, il suo ruolo prezioso nelle attività e nei programmi di ricerca e di elaborazione di alto profilo, garantendo prioritariamente la difesa ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Sollecita il Governo ad attivare una azione più forte e stringente nei confronti dei vertici aziendali, anche utilizzando tutte le prospettive di nuovi investimenti e di finanziamenti pubblici legati alla attuazione della Agenda Digitale. A tal fine rileva come la Regione Campania debba svolgere un ruolo molto più incisivo e concreto di quello fino ad oggi svolto, per assicurare la prosecuzione Alcatel a Battipaglia, anche ricorrendo allo strumento dei Contratti di Sviluppo.

Continuerà a seguire la vicenda ed ad incalzare e pressare il Governo, in particolare il Ministro dello Sviluppo Economico, nonché il Presidente della Giunta regionale della Campania per la positiva risoluzione della vicenda, in considerazione anche della situazione di fortissima crisi economica, produttiva e sociale che affligge l'area di Battipaglia, la cui realtà industriale negli ultimi mesi è stata messa letteralmente in ginocchio, con una condizione gravissime e sempre più insostenibili di sofferenza e di depauperamento del tessuto produttivo ed occupazionale dell'intero comprensorio, con tante aziende che hanno posto fine o drasticamente ridotto la loro produzione e i relativi livelli occupazionali.

5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

Emma PETITTI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emma PETITTI (PD), replicando, prende atto della risposta.

5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Prende atto che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete e di distribuzione del gas metano. Auspica che queste modifiche consentano di accelerare il processo di adeguamento delle reti alla distribuzione del metano per autotrazione e di diminuire i tempi e i costi di allacciamento. Ritiene infine che la modifica ai codici di rete favorirà la competitività del settore e consentirà di offrire servizi migliori ai cittadini.

5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Dichiara di non comprendere le ragioni

per cui un consorzio, che ha incassato circa un milione e mezzo di euro, abbia dichiarato fallimento. Sottolinea che la Cittadella dell'economia non può entrare in funzione perché gli impianti realizzati dalla società Dema Impianti Srl, non hanno il certificato di conformità che deve essere rilasciato dalla medesima società. Tuttavia, fino a quando la società Dema non riceverà il pagamento per i lavori effettuati, ovviamente non rilascerà la certificazione. Aggiunge che è stato effettuato lo stato di avanzamento dei lavori, ma che l'ente pagatore, ovvero la Camera di commercio, non ha controllato che i pagamenti siano stati effettuati. Si è quindi in una situazione di stallo totale nonostante un notevole investimento di denaro pubblico. Stigmatizza infine l'inerzia del Governo nei confronti di una situazione a suo avviso molto grave.

5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.

Luigi LACQUANITI (SEL), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi LACQUANITI (SEL) ringrazia il sottosegretario per la risposta. Nel comprendere l'atteggiamento prudentiale del Ministero, sottolinea che la procedura che prevede la separazione patrimoniale non è stata ancora completata con la conseguenza per la camera di commercio di Fermo di non poter espletare appieno le proprie funzioni.

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ritiene che il Ministero dovrebbe pianificare la costruzione di infrastrutture di connessione strategiche per il Paese. Sottolinea che la Puglia presenta un problema di sovraccapacità produttiva di energia da fonti rinnovabili, chiede se l'interconnessione sia finalizzata a trasportare energia italiana sulle coste albanesi. Auspica che le prossime pianificazioni energetiche siano effettuate con l'obiettivo di mettere a punto accordi che procedano nella direzione prospettata da Terna e si proceda a razionalizzare la sovrapproduzione di energia eliminando, in primo luogo, la produzione da fonti fossili.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emma PETITTI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Il testo reca norme volte a contrastare la

pratica delle cosiddette dimissioni « in bianco » (pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo).

Il provvedimento consente di affrontare un tema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell'Italia. Si stima, in particolare, che nel biennio 2008-2009 circa 800 mila donne in stato di maternità siano state costrette a firmare le dimissioni in bianco. Ricorda che sulla materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate legislature: dapprima la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal « prestatore d'opera » (lavoratori subordinati e cosiddetti « parasubordinati ») e volta a dichiarare che l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche. In seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa, evidenziate soprattutto da parte delle imprese, l'articolo 39, comma 10, del decre-

to-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188 del 2007. Nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all'adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero), che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco.

Il testo in esame mira, da un lato, a semplificare il quadro applicativo complessivo e, dall'altro, a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori, tenuto conto che dai dati statistici il fenomeno delle dimissioni volontarie appare in aumento.

Il testo unificato in esame si compone di un solo articolo con 7 commi.

Il comma 1 prevede che la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

Il comma 2 stabilisce che per contratto di lavoro si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

Il comma 3 prevede che i moduli per le dimissioni volontarie siano realizzati secondo direttive definite con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I moduli devono riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto ministeriale deve definire altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

I moduli hanno validità di quindici giorni (comma 4) dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti Internet del Ministero del lavoro e il sito www.cliclavoro.gov.it, nonché attraverso i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio. I medesimi moduli possono essere acquisiti anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (comma 5).

Il comma 6 prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia. Il comma 7 reca infine la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Dichiara quindi che il testo nel suo complesso appare ampiamente condivisibile, reintroducendo un sistema verificabile mirato a contrastare l'odioso fenomeno delle dimissioni in bianco, attraverso una modulistica di semplice reperimento attraverso INTERNET.

Gianluca BENAMATI (PD), a nome del proprio gruppo, esprime condivisione su questo testo importante che affronta una vera e propria piaga del Paese, che ora, in tempi di crisi, risulta essersi ulteriormente aggravata. Sottolinea che la disoccupazione femminile è, insieme a quella giovanile, una vera emergenza italiana e co-

stituisce, ove non affrontata adeguatamente, una rinuncia a potenzialità umane ed economiche di grande rilievo. Appare evidente che la crisi in atto sta indebolendo i diritti dei lavoratori nel loro complesso e quello delle « dimissioni in bianco » è uno dei fenomeni in questo contesto più odiosi. Ritiene l'intervento in esame di assoluto rilievo, la metodologia con la quale si snoda è semplice e efficace; il parere che la Commissione renderà alla XI Commissione conterrà senz'altro alcune proposte e valutazioni che spera verranno prese in adeguata considerazione, ma è importante sin d'ora sottolineare che anche nella X Commissione – che per sua natura è votata a tenere in prioritaria considerazione le problematiche connesse all'impatto aziendale delle disposizioni che si introducono nell'ordinamento – il problema in questione non è sottovalutato e prevale la considerazione che le imprese sane non avranno niente da temere con l'introduzione delle norme contenute nel testo in esame. Al di là quindi delle considerazioni più puntuali e nel merito delle singole disposizioni, ritiene importante ribadire che c'è un punto di principio sul quale il PD non deroga, ed è quello della tutela dei lavoratori e del lavoro: in questo senso il provvedimento è importante e pienamente condivisibile.

Luciano CIMMINO (SCpI), esprime condivisione sull'intervento del collega Benamati e considera la tutela dei lavoratori (e in particolare delle lavoratrici per quanto concerne il provvedimento in esame) senz'altro giusta; ritiene comunque opportuno sottolineare che di fenomeni illeciti come quello delle c.d. dimissioni in bianco, ed anzi anche più gravi e penalmente rilevanti, ne esistono purtroppo molti altri, come quello di far firmare buste paga di valori diversi da quelli effettivamente corrisposti: si tratta di comportamenti che, oltre al loro intrinseco disvalore sociale, costituiscono una grave forma di concorrenza sleale nei confronti delle aziende corrette.

Luigi LACQUANITI (SEL), accoglie con favore le considerazioni svolte così come

una sorta di inversione di direzione e di cambio di passo in relazione ai diritti dei lavoratori. Rileva che molte aziende italiane, anche in questi tempi di amarissima crisi, restano d'eccellenza e altamente competitive, ed è da qualche tempo sotto osservazione anche un'ulteriore inversione di tendenza costituita da imprese che in passato hanno delocalizzato e tendono a rientrare nel nostro Paese alla ricerca della qualificazione della manodopera. In questo rinnovato contesto un tassello di assoluto rilievo è costituito dalle relazioni aziendali che devono migliorare e qualificarsi: le normative – come quella al nostro esame – sono senza dubbio apprezzabili ove favoriscano questo processo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S), accoglie con favore il recepimento di alcune delle istanze avanzate dal suo gruppo, in particolare la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 4-bis; paventa in ogni caso il pericolo – e di ciò chiede di farsi carico anche alla maggioranza – che in sede di discussione in I Commissione il testo proveniente dal Senato sia considerato intoccabile e quindi siano vanificate tutte le condizioni e le osservazioni avanzate dalle Commissioni in sede consultiva.

Dichiara apprezzamento anche nei confronti delle due osservazioni formulate in premessa, perché rivolte sostanzialmente al governo e non alla Commissione di merito, concernenti le norme antincendio delle strutture turistico-alberghiere e le disposizioni sui dispositivi funiviari. Riterrebbe opportuno che su tali punti fossero presentati, a firma dei componenti di tutti i gruppi in X Commissione, degli ordini del giorno. Nonostante le considerazioni svolte, il parere del gruppo del Movimento 5 Stelle è e resta contrario nei confronti di provvedimenti del genere di questo « mille proroghe » e dichiara quindi un voto di astensione.

Gianluca BENAMATI (PD), chiarisce che le proroghe non piacciono a nessun gruppo politico, ma rileva che a volte – purtroppo – esse si rendono necessarie. Ringrazia il relatore per il puntuale lavoro svolto esprimendo particolare apprezzamento per la condizione posta concernente l'abrogazione dell'articolo 4-bis. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle difficoltà poste in sede di I Commissione sull'ipotesi di eventuali modifiche al testo: l'effetto del bicameralismo perfetto sui decreti-legge sovente raggiunge risultati non condivisibili. Dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di

parere del relatore esprime comunque apprezzamento anche per il voto di astensione del M5S.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), non può non esprimere condivisione nei confronti del rilievo che a volte le proroghe servono, ma solleva il dubbio che in questo provvedimento le proroghe siano un po' troppo numerose. Ringrazia comunque il relatore ed esprime apprezzamento per la condizione posta in relazione alla soppressione dell'articolo 4-bis, che ha recepito le istanze avanzate dalle opposizioni. Dichiara quindi voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue attentamente gli sviluppi delle tematiche relative all'azienda in oggetto per la quale è attivo un tavolo di confronto.

La questione viene trattata con grande impegno, sia coinvolgendo i massimi vertici italiani ed internazionali, sia mantenendo stretti contatti con gli altri Governi europei interessati dalla ristrutturazione della società al fine di sensibilizzarli in merito alle problematiche relative ad Alcatel.

Contemporaneamente si seguono con attenzione le iniziative industriali che potrebbero essere interessate alle attività produttive che Alcatel non ritiene più strategiche, ma che si configurano come tali per l'Italia in quanto caratterizzate da un'elevata potenzialità di innovazione tecnologica.

Le sopracitate attività sono state al centro, come richiamato nell'atto, di diversi incontri tenuti al MISE nel corso degli ultimi mesi del 2013 ed aggiornati, con nuovi incontri nel gennaio 2014.

Il Piano di ristrutturazione di ALU prevede il mantenimento dell'attività di ricerca dello stabilimento di Battipaglia sebbene col rischio di una riduzione di

circa 30 unità lavorative. Il Governo è impegnato, nell'ambito del confronto con l'azienda e le OO.SS., a perseguire l'obiettivo del mantenimento delle attività dell'azienda anche nel sito di Battipaglia e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Per quanto riguarda il complesso delle attività in Italia di ALU, i prossimi appuntamenti prevedono un incontro con il CEO, in data ancora da definire, per affrontare le questioni relative alla gestione del Piano industriale.

Una questione decisamente importante per il Governo è senza dubbio la tutela delle attività (fra queste anche quelle cosiddette OPTICS) che hanno un forte radicamento italiano. Sarà certamente anche questo uno degli argomenti che affronteremo con il CEO Mr. Combes.

Successivamente all'incontro con il CEO sarà convocato il tavolo di confronto per proseguire la discussione sulle iniziative da intraprendere per la tutela dei lavoratori e la certezza di continuità di ALU in Italia.

In vista del prossimo incontro in programma, Alcatel ha accettato la richiesta avanzata dal Governo di non intraprendere, nel frattempo, scelte unilaterali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preme evidenziare che – come peraltro già rappresentato dagli uffici del MiSE agli enti locali coinvolti – i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Monte Veglio e Savigno ricadono nell’ambito di Modena 2 per motivi di interconnessione della rete all’impianto di « Valle Samoggia-Bazzano-Zocca »; così come il comune di Crespellano, ricade nell’ambito Bologna 2 a motivo dell’interconnessione con l’impianto « Anzola dell’Emilia ».

A Seguito della prospettata fusione, in coerenza con la normativa vigente, il nuovo comune (risultato dalla fusione dei 5 comuni citati) verrà ad essere ricompreso nell’ambito Modena 2 perché l’impianto prevalente che serve il comune stesso, si trova in tale ambito, in quanto interconnesso con i comuni di Guiglia (MO), Marano sul Panaro (MO), Zocca (MO) e Montese (MO).

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 recante « Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas » si esplicita infatti, tra i criteri che hanno guidato il Ministero dello sviluppo Economico alla determinazione degli ambiti e dei comuni ad essi appartenenti, il criterio dell’interconnessione. In particolare i Comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito, con la precisazione che, laddove un comune sia servito da più impianti di distribuzione di gas naturale, si considera che il comune sia servito solo dall’impianto prevalente, cioè dall’impianto che serve il maggior numero di clienti nel territorio comunale.

Tale è la situazione in cui si troverà il futuro nuovo comune.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa si rammenta che, come rappresentato nell'interrogazione, lo sviluppo della rete di distributori di metano dipende anche dalle iniziative e dagli indirizzi che si vogliono fornire circa gli impulsi da dare allo sviluppo del settore attraverso l'attuazione dell'articolo 17, comma 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 marzo 2012.

Tale dispositivo stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano da autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di

distribuzione del gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti».

Per quanto di competenza di questo Ministero, si evidenzia che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete di trasporto e di distribuzione del gas metano.

Tali modifiche dovranno essere volte, come accennato, ad accelerare il processo di adeguamento delle reti stesse alla distribuzione del metano per autotrazione e più in particolare a diminuirne tempi e costi di allacciamento, nonché a ridurre le penali per eventuali impegni superiori della capacità giornaliera prefissata.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto esposto nell'atto in esame si rappresenta quanto segue.

La regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 270, ha approvato il Programma « Sviluppo e innovazione dell'economia rurale ed agroalimentare attraverso l'integrazione e la diversificazione produttiva » del PIT n.1 « Tavoliere ».

Il Programma, per la gestione e attuazione del PIT, ha individuato nel Comune di Foggia il soggetto capofila e ha istituito, presso lo stesso Comune, l'Ufficio Unico quale struttura amministrativa costituita ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. L'obiettivo generale del PIT è stato la costruzione del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), ovvero un network diffuso a sostegno dello sviluppo del territorio che ha la finalità di favorire l'integrazione delle relazioni fra le imprese, adeguare le strutture produttive e le infrastrutture alle necessità economiche e territoriali, promuovere la sicurezza degli alimenti, valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari nel quadro generale di un'innovazione di processo e di prodotto orientata alla qualità.

Con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 18 luglio del 2006 avente ad oggetto: « L.R. n.27/95 – Terreno di proprietà regionale denominato ex CASMEZ in Foggia – Alienazione – Autorizzazione all'anticipata consegna », il Comune di Foggia si è visto autorizzare la consegna

anticipata del compendio immobiliare, ove ubicare in via definitiva le attività del Centro Servizi DAT, sede di Foggia.

Il MISE con proprio decreto del 22 settembre del 2006 ha approvato la « Realizzazione di complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), con sede in Foggia, nonché per la ristrutturazione dei complessi immobiliari, già ubicati in Cerignola e San Severo, destinati ad ospitare i Centri Servizi dell'analogo distretto e per l'esecuzione di connessi interventi, volti a rendere fruibili i detti compendi » per un importo complessivo di euro 3.251.170,56.

Il Patto di Foggia S.c.p.A., Soggetto Responsabile del Patto di Foggia, ha quindi trasferito alla Provincia di Foggia tutte le funzioni di stazione appaltante, in relazione alle fasi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 inerenti alla costruzione ex novo in Foggia del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT) ed esecuzione dei connessi interventi volti a rendere fruibile il detto compendio, nonché la titolarità del diritto reale di proprietà da far rientrare nel patrimonio indisponibile dell'ente Provincia, in relazione a tutti i beni immobili e mobili, afferenti alla esecuzione delle opere e alla realizzazione degli interventi.

Allo stato attuale l'opera infrastrutturale oggetto del finanziamento nell'ambito

del Patto territoriale di Foggia risulta in gran parte realizzata ed in particolare:

ristrutturazione del lotto sito nel Comune di Cerignola (lotto completato e funzionante);

ristrutturazione di un edificio sito nel Comune di San Severo (lotto completato e funzionante);

costruzione di un edificio nel Comune di Foggia (lotto completato ma non funzionante).

Per l'avvio sistematico delle attività dei centri servizi realizzati, il Comune di Foggia ha altresì ritenuto necessario affidare la gestione delle strutture e dei servizi connessi posti in essere dal PIT 1 « Tavoliere ». A causa delle difficoltà derivate dall'affidamento in gestione del servizio afferenti alle inadempienze contrattuali dell'ATI aggiudicataria, il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia, la Regione Puglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma hanno stipulato una convenzione per l'utilizzo esclusivo, a beneficio del CNR, delle infrastrutture materiali ed immateriali a disposizione dell'Ufficio Unico del PIT 1 « Tavoliere » ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n. 166 del 18/07/2013.

Si specifica inoltre che l'intervento infrastrutturale risulta ad oggi non completato poiché non sono stati acquistati i componenti d'arredo propedeutici all'attività da svolgere da parte del C.N.R.

Infine, per ciò che riguarda i riferimenti alla ditta Dema Impianti S.r.l., non risulta, dalla documentazione disponibile (contratti d'appalto), che l'impresa abbia eseguito lavori nell'ambito del PIT 1 « Tavoliere » e pertanto, non risultano esserci crediti da parte dell'impresa né nei confronti dell'Amministrazione appaltante, Provincia di Foggia, né nei confronti di questo Ministero.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla vicenda in oggetto, scaturita dal bando di gara indetto nel 2008 di circa 22 mln di euro dalla Camera di Commer-

cio di Foggia, per la realizzazione della « Cittadella dell'Economia di Capitanata » ha sentito anche la Camera di Commercio di Foggia.

La stessa ha comunicato a riguardo la propria assoluta estraneità alla controversia sorta tra la Dema Impianti Srl e il Consorzio Alta Tecnologia cui la Dema fa capo, in qualità di consorziata e affidataria di parte delle lavorazioni impiantistiche inerenti la nuova sede della Camera di Commercio di Foggia.

L'unico intervento sostitutivo effettuato dalla stessa e consentito dalla normativa vigente, è stato realizzato in favore dei dipendenti della Dema, quale esecutrice e non subappaltatrice dell'impresa Consorzio Alta Tecnologia, per tutte le mensilità non corrisposte per le lavorazioni eseguite nel cantiere per la nuova sede dell'Ente, e consistenti in quattro mensilità (luglio, agosto, settembre e ottobre 2012) per complessivi 50.873,93.

L'opera è stata finanziata completamente con soldi della Camera di Commercio non esistendo alcun finanziamento pubblico ulteriore, fatta eccezione per un finanziamento da fondi FAS fino a euro 500.000,00 (come da accordo quadro « sviluppo locale atto integrativo II » con la Regione Puglia – Delibera CIPE 20/04) fino ad ora comunque non erogato.

Sono in corso residue lavorazioni per ultimare l'opera, la cui consegna è stabilita al 31 marzo 2014. Il fallimento del Consorzio CAT e la conseguente necessità per la Camera di Commercio di individuare altra impresa consorziata ha comportato un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori che, iniziati il 28 maggio 2009, sono giunti al 10° stato di avanzamento (SAL – percentuale di avanzamento 95,06 per cento – importo di euro 18.240.011,30 oltre IVA).

Infine la Camera di Commercio di Foggia ha comunicato che in data 16 maggio 2013, a seguito della diffusione a mezzo gli organi d'informazione della presunta responsabilità da parte della medesima, quale causa delle difficoltà econo-

niche in cui si trova la Dema Impianti, di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Foggia un copioso carteggio a tutela della propria onorabilità.

Il Consorzio Alta Tecnologia soc. coop. Consorzio di Ravenna, risulta aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative, pertanto, l'ordinaria attività revisionale è stata eseguita.

Non emergono siano state disposte Ispezioni Straordinarie, nei confronti della citata cooperativa in quanto non sono mai pervenute segnalazioni in ordini a presunte irregolarità nella posizione del sodalizio in parola.

Allo stato attuale, essendo subentrata una procedura concorsuale, l'ente è sottratto alla vigilanza del Ministero.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della costituzione della nuova provincia di Fermo con la legge 11 giugno 2004, n. 147, il Ministero dello sviluppo economico ha, a suo tempo, ritenuto costituita de iure la Camera di Commercio di Fermo e ha nominato con decreto del 1° marzo 2006 un commissario straordinario con il compito di « curare ogni adempimento necessario connesso all'istituzione ed all'organizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, sino all'insediamento degli organi amministrativi camerale e, fermo restando il temporaneo esercizio delle altre finzioni istituzionali da parte dell'ente camerale di Ascoli Piceno ».

Il Commissario ha portato la Camera di Commercio di Fermo alla costituzione degli organi camerale, nello specifico il Consiglio è stato nominato con decreto del Presidente della Regione Marche n. 123 del 14.07.2008, il Presidente è stato eletto in data 24 luglio 2008 ed in data 8 agosto 2008 è stata eletta la Giunta.

Successivamente con nota del 26 gennaio 2009 le due Camere di Commercio interessate hanno chiesto al MiSE indicazioni in merito alla procedura di suddivisione del patrimonio tra le stesse, ed hanno allegato alla medesima nota la convenzione con la quale veniva disciplinata la fase di avvio dell'attività istituzionale del nuovo ente camerale.

Con nota del 7.04.2009 il Ministero ha fornito le richieste indicazioni, e ha trasmesso agli enti interessati le circolari emanate con le quali sono stati individuati criteri ed indirizzi di carattere generale da tenere in considerazione per la stima del patrimonio netto della scorporante e per l'individuazione delle sue componenti pas-

sive e attive, ritenendo le stesse un utile punto di riferimento al fine di provvedere, d'accordo tra i due Consigli, alla ripartizione del patrimonio, in base al dettato del disposto dell'articolo 69 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Successivamente, con nota del 16.03.2012, il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno rappresentava al Presidente del Consiglio pro tempore, le proprie perplessità in merito al procedimento di separazione patrimoniale tra le due Camere di Commercio interessate, alla luce delle ipotesi di riordino e riduzione delle Province ed alle possibili implicazioni per gli uffici delle pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici che fanno riferimento alle medesime circoscrizioni territoriali.

In proposito con nota del 13.09.2012 il MiSE ha rappresentato che, nonostante il lungo tempo trascorso e le indicazioni ottenute, le Camere di Commercio interessate non avevano fornito alcun elemento di informazione relativamente all'andamento della procedura in esame e che le criticità legate a tale procedimento ed evidenziate dal Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, peraltro, non potevano certamente essere ricondotte unicamente alle più recenti ipotesi di riordino e riduzione delle Province richiamate dal Presidente dell'ente camerale ascolano.

Il MiSE, ritenendo comunque che le perplessità tardivamente emerse non potevano essere, solo per tale circostanza, ritenute di per sé infondate, al fine di esprimere una propria compiuta valutazione, ha richiesto alle Camere di Commercio interessate ogni utile elemento di informazione relativamente allo stato della

predetta procedura, alle motivazioni che avrebbero indotto a non dare corso a tutt'oggi al procedimento di separazione patrimoniale e, infine, alle specifiche criticità emerse nel corso della attuazione di tale separazione ed alle soluzioni di fatto adottate ed adottabili per consentire comunque l'adeguato svolgimento delle rispettive attività istituzionali in attesa di tale adempimento.

La Camera di Commercio di Ascoli con nota del 19.06.2012, ha fornito gli elementi richiesti; il MiSE, con nota del 13.09.2012 ha, nuovamente, rappresentato, da un lato, che il procedimento di separazione patrimoniale costituisce un adempimento dovuto, ai sensi della normativa vigente e, dall'altro, la necessità di una gestione accorta e prudente di tale procedimento per evitare inutili costi nell'eventualità che innovazioni normative circa l'esistenza e l'articolazione delle circoscrizioni provinciali, rendessero non più possibile o opportuno tale processo di separazione patrimoniale.

La Camera di Commercio di Fermo, essendo stata sollecitata dal proprio collegio dei revisori a completare il procedimento di separazione patrimoniale, con la nota del 30.09.2013, ha fornito il dettaglio delle diverse fasi del procedimento espletate, ed ha evidenziato che le decisioni ancora da adottare riguardano essenzialmente i seguenti punti:

- 1) destinazione di due immobili siti nel comune di Ascoli Piceno;
- 2) suddivisione di mobili e arredi;
- 3) assegnazione delle risorse liquide, conseguenti alle scelte operate in relazione ai punti 1) e 2).

Considerato che la situazione presa in esame dal MiSE si era, nel frattempo, evoluta nel senso che non era ancora intervenuta la prevista modifica dell'assetto normativo vigente relativamente alle province, la Camera di Commercio di Fermo, con la stessa nota, ha chiesto di conoscere la tempistica e le modalità del prosieguo del procedimento di separazione

patrimoniale ai quali conformare il proprio comportamento.

Il Ministero con nota del 22.10.2013 ha ritenuto condivisibile, anche alla luce del tempo trascorso senza che il processo di riforma dell'assetto delle Province sia stato ancora compiutamente definito, il richiamo formulato dal collegio dei revisori dei conti ad una pronta ripresa del confronto fra i due enti camerali interessati per la definizione di un piano di riparto condiviso e per il corretto riavvio del predetto procedimento di separazione patrimoniale.

Con la stessa nota il Ministero ha tuttavia rappresentato, nuovamente, la necessità di una responsabile e prudente ulteriore valutazione di opportunità, prima dei definitivi conseguenti adempimenti che comportino costi rilevanti ed effetti giuridici reversibili solo con ulteriori rilevanti costi.

Per completezza di informazione si ritiene necessario evidenziare che, nel corso di questi anni, sono state svolte alcune riunioni con le Camere di Commercio interessate presso il MiSE proprio al fine di agevolare il predetto confronto fra i due enti camerali.

Pertanto si ribadisce, da un lato, la necessità che il procedimento prosegua e che si rafforzi l'azione di confronto tra i due enti camerali al fine di pervenire alla soluzione delle problematiche evidenziate e, dall'altro, che continui una prudente gestione del medesimo procedimento, al fine di evitare inutili ed ingenti costi a carico della finanza pubblica che potrebbero essere evitati, tenendo conto delle recenti nuove ipotesi di razionalizzazione del sistema camerale all'interno del più generale processo di revisione della spesa pubblica.

Ciò premesso non si ritiene, al momento, opportuna la determinazione di un tempo massimo di conclusione del predetto procedimento o la previsione di interventi sostitutivi, poiché se negli anni precedenti i ritardi nella definizione del riparto patrimoniale fra le due Camere possono apparire parzialmente ingiustificati, nella presente fase una gestione prudente di tale procedimento può invece trovare giustificazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente preme evidenziare che la linea di interconnessione (c.d. *merchant line*) oggetto dell'interrogazione, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e previa intesa della Regione Puglia, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.

Tale norma prevede un procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e delle c.d. *merchant lines*, cioè «le reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kv qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario».

In applicazione di tale dettato normativo, la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Mise l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della *merchant line* tra l'Italia e l'Albania «Casamassima – Porto Romano», fino al confine di Stato italiano.

Il procedimento autorizzativo ha visto la partecipazione sia delle amministrazioni territoriali, tra le quali la Regione Puglia, con l'espressione dell'intesa al progetto con delibera di Giunta Regionale n. 44/2012 e del parere di compatibilità ambientale, sia delle amministrazioni statali, tra le quali il Ministero della Salute, competente per quanto riguarda la materia delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici CEM, ed il Ministero dell'Ambiente, competente sia in merito alla posa del cavo in mare *ex d.lgs.* n. 152/2006, sia in materia di rischi incendi.

Al termine dell'iter autorizzativo è stato emanato il decreto n. 239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013 di autorizzazione alla società Enel Produzione S.p.A. delle opere succitate.

Per quanto attiene al quesito posto dagli On.li Interroganti circa i possibili effetti in termini di campi elettro-magnetici, determinati da un'eventuale realizzazione di una « Fase II » di incremento della potenza elettrica installata in territorio albanese da 500 a 1000 MW, va segnalato che il citato decreto prevede, nella fase esecutiva, una serie di adempimenti posti a carico della società proponente riguardanti i dati dell'esposizione elettromagnetica. Al riguardo, infatti l'articolo 4 del suddetto decreto, comma 8, prescrive che: « Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ».

Per quanto attiene al rispetto dei parametri europei di riduzione delle emissioni di CO₂ a seguito dell'entrata in funzione della centrale termoelettrica albanese alimentata a carbone, si rappresenta che, tali problematiche risultano superate dal momento che è infondato l'assunto che la società Enel stia costruendo in Albania una centrale a carbone.

Al riguardo, infatti, si segnala che la società Enel ha rappresentato che nell'anno 2007 ha avviato un progetto di sviluppo di un impianto a carbone pulito nella stessa località sopracitata. Tale processo è stato portato avanti per due anni, interrotto e poi definitivamente abbandonato a novembre del 2011, quando la società ha formalmente rinunciato allo sviluppo del progetto, ritirandosi dall'accordo siglato con il Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia albanese.

In ordine al secondo quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, si sottolinea che la *merchant line* autorizzata alla società Enel si deve inquadrare tra le infrastrutture previste nel Reg. EU. n. 714/2009 e nel D.lgs. n. 93/2011, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e che pertanto non può avere caratteristiche di linea diretta ad un punto di produzione, ma deve essere sempre considerata, come infrastruttura di collegamento tra la rete elettrica italiana e quella albanese con la quale, nel rispetto dell'in-

teresse generale, è possibile migliorare il mercato energetico europeo e trans europeo.

Infine, per quanto concerne i temi più precisamente ambientali, si fa rinvio alle valutazioni positive espresse nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti.

Si chiarisce comunque che sull'opera non è stata richiamata la VAS effettuata sul Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., dal momento che le cd. *merchant lines* non rientrano tra gli interventi promossi da Terna S.p.A. e finanziati con risorse pubbliche. La compatibilità della linea con la rete elettrica di trasmissione è stata valutata mediante un parere di Terna, acquisito nell'iter autorizzativo.

Per completezza di informazione, si rappresenta, infine, che il decreto autorizzativo succitato è stato oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, promosso dal Comune di Polignano a Mare. Nella camera di consiglio del 18 dicembre presso il TAR Puglia, il giudice amministrativo ha disposto con ordinanza cautelare la sospensione degli effetti del decreto autorizzativo, al fine di rivedere l'approdo all'interno del territorio comunale di Polignano a Mare.

Tale ordinanza è ad oggi oggetto di impugnazione da parte della società Enel dinanzi al Consiglio di Stato.

ALLEGATO 7

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti di propria competenza;

richiamando, in relazione all'articolo 11 – recante una nuova proroga del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere – la necessità che il Governo intervenga sulla materia, in sede di emanazione dei provvedimenti più volte annunciati finalizzati al rilancio del comparto turistico, con la previsione di adeguate misure di sostegno economico che

possano consentire di procedere, in particolare alle strutture di piccole dimensioni, al citato adeguamento;

segnalando al Governo l'opportunità, in relazione all'articolo 4, comma 7, che prevede un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 1985, di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina in materia, che potrebbe risultare ormai obsoleta,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad abrogare l'articolo 4-bis.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi	247
ERRATA CORRIGE	247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.20 alle 11.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 febbraio 2014.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
11.35 alle 12.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 177, di martedì 11 febbraio 2014, a pagina 106, prima colonna, alla dodicesima riga, le parole: « e conclusione » devono intendersi sostituite dalle parole: « e rinvio ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	248
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	257
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	258

INTERROGAZIONI:

5-01284 Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico .	251
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	259
5-01795 Binetti: Problematiche inerenti all'applicazione dei costi <i>standard</i> e possibile utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo	251
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	260

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	251
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	262
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti approvati</i>)	294

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>).	254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », per il parere alla I Commissione.

Ricorda, altresì, che nella giornata di ieri, la relatrice, on. D'Incecco, ha svolto la relazione e si sono svolti alcuni interventi.

Chiede, pertanto, ai colleghi se c'è qualcuno che desidera intervenire, altrimenti dà la parola al sottosegretario Fadda per la replica.

Il sottosegretario Paolo FADDA fa presente che il Governo, come è noto, ogni anno si fa promotore di un decreto-legge finalizzato a prorogare i termini di procedure amministrative che non si sono potute perfezionare nei termini prescritti, per evidenti difficoltà spesso collegate a procedure ed istruttorie complesse.

Oserebbe dire che si tratta di un appuntamento annuale, che comunque già da almeno due anni si è andato riducendo per impatto e numero delle proroghe e proprio per l'anno 2013, che si è appena concluso, sicuramente parte dei ritardi accumulati va anche ricondotta al cambio di legislatura.

Si augura, come sottosegretario, che nel futuro si superi definitivamente la necessità di avviare decreti di proroga dei termini, ma ad oggi non può che segnalare la necessità e l'auspicio che in tempi ragionevoli possa essere convertito in legge il decreto in esame.

Per le norme di interesse della Commissione, già ben illustrate dalla relatrice, precisa che per quanto attiene alla proroga del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori, come è noto si tratta di una proroga introdotta da un emendamento parlamentare al Senato, che ha prorogato il termine del 1 gennaio 2013, di cui alla legge finanziaria per il 2007, al 31 ottobre 2014. In estrema

sintesi, la proroga consente alle regioni che non hanno ancora adottato i provvedimenti diretti a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori di adottare tali provvedimenti entro il 31 ottobre 2014. Pertanto la norma è finalizzata a porre rimedio a ritardi e criticità delle regioni Lazio e Campania.

Per quanto attiene, invece, alla proroga del termine per adottare il Nomenclatore tariffario, comunica che trattasi di un emendamento del Movimento 5 stelle, molto apprezzato, che ha correttamente spostato in avanti il termine, già previsto dalla normativa vigente, che non è stato ad oggi rispettato anche per evidenti e oggettive implicazioni di natura finanziaria.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere predisposta alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito (*vedi allegato 1*).

Giovanni MONCHIERO (SCpI) sottolinea l'opportunità di trasfondere in una osservazione l'ultima considerazione contenuta nelle premesse al parere favorevole del relatore, evidenziando alla Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine per la conclusione della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, concorda con i rilievi del deputato Monchiero e riformula conseguentemente la sua proposta di parere.

Ferdinando AIELLO (SEL), pur condividendo l'osservazione introdotta, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere per una ragione di fondo attinente all'impostazione generale del provvedimento di proroga termini, evidenziata anche dal sottosegretario Fadda, del quale riconosce l'onestà intellettuale, osservando che un provvedimento di proroga dei termini non consente di affrontare nel merito alcuna questione.

Donata LENZI (PD) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere, evi-

denziando tuttavia che i provvedimenti di proroga termini rappresentano una cattiva abitudine che, se sono comprensibili con riferimento a disposizioni di recente introduzione, appare inaccettabile se applicata a questioni che si protraggono nel tempo come quella relativa all'aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici.

Inoltre, con riferimento al differimento del termine per l'adozione del nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco previsto dalla *spending review*, osserva che sulla materia si procede apparentemente senza un disegno organico ma con singoli emendamenti come quelli introdotti nella legge di stabilità 2013. Pertanto, ritiene opportuno che, a prescindere dalla proroga in oggetto, la Commissione approfondisca tale problematica che vede coinvolti tutti i soggetti della filiera.

Paola BINETTI (PI) sottolinea l'opportunità di affrontare le questioni inerenti l'intera filiera della docenza universitaria e la struttura di coordinamento della ricerca, pur rilevando che tali questioni non sono oggetto degli aspetti del provvedimento sui quali la XII Commissione deve esprimersi, riguardando prevalentemente la VII Commissione.

Ileana ARGENTIN (PD) preannuncia un voto favorevole, eccependo tuttavia che sussistono gravi difficoltà inerenti l'aggiornamento del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi, profilo del quale invita il Governo a prendere atto. Al riguardo richiama la necessità di tenere conto delle nuove tecnologie e attrezzature disponibili che andrebbero inserite nel Nomenclatore, obiettivo di difficile realizzazione soprattutto se a sedersi al tavolo per l'aggiornamento del medesimo sono sempre gli stessi soggetti. Rilevato poi come non sia possibile attendere anni per disporre di ausili necessari quali una sedia a rotelle, auspica che la questione del nomenclatore, con particolare riferimento agli ausili, sia oggetto di approfondimento anche con riferimento alla questione della compartecipazione alla spesa.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) evidenzia l'assurdità che la Commissione affari sociali in occasione dell'esame del decreto di proroga termini non abbia affrontato la questione dell'emergenza abitativa e degli sfratti, particolarmente drammatica nel periodo invernale e nelle grandi città come Roma.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che quando il Governo, o meglio il Parlamento, procederanno ad un aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici, che non è stato più rivisto dopo la sua introduzione nel 1999, in quanto nessuno è riuscito a metterci mano dopo il Ministro Bindi, si verificherà un aumento incredibile dei costi derivanti dall'avanzamento tecnologico. Si evidenzieranno inoltre i problemi derivanti dalla scarsa determinazione delle voci di costo. A titolo di esempio, ricorda che per quanto riguarda gli ausili ai malati di sclerosi bilaterale amiotrofica il nomenclatore è rimasto fermo alla « lavagnetta ». Quello dell'aggiornamento del nomenclatore è un tema scottante di cui il Parlamento dovrebbe farsi carico e sul quale sembra aleggiare un « incantesimo » del Ministro Bindi: infatti ad ogni legislatura si assiste al tentativo di procedere ad un aggiornamento che rimane senza alcun esito.

Esprime in fine un voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*), come riformulata.

La seduta termina alle 12.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 12.10.

5-01284 Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sergio BOCCADUTRI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, ribadendo che la necessità di evitare il verificarsi di discriminazioni tra le figure dell'infermiere pediatrico e dell'infermiere generico, alla luce del decreto ministeriale n. 70 del 1997, richiede un'armonizzazione degli interventi di competenza dei ministeri della salute e della pubblica istruzione.

5-01795 Binetti: Problematiche inerenti all'applicazione dei costi standard e possibile utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della pur ampia ed articolata risposta, evidenziando che l'interrogazione di cui è firmataria sollecitava un salto di qualità con riferimento al modo di intendere i costi *standard*, non come costi degli oggetti ma dei servizi in rapporto alla qualità conseguita e quindi agli esiti della prestazione. In proposito, osserva che sembra stia maturando presso il Ministero della salute una visione qualitativa dei costi e una grande ricchezza di auspici, ai quali spera si dia concreto seguito, anche attraverso l'inserimento nei nuovi LEA delle malattie rare e del gioco d'azzardo patologico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abb., recanti « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico », sono stati presentati circa 160 emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 5*).

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Binetti, e al Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle suddette proposte emendative.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3. Il primo perché il reinserimento sociale e lavorativo esulano dalle finalità del provvedimento, mentre il secondo, pur condivisibile nella sostanza è in realtà pleonastico.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme a quello del relatore.

Donata LENZI (PD) ritiene che non sia facile distinguere, in particolare per la ludopatia e in generale per tutte le dipendenze, tra intervento sanitario e misure di natura sociale. A suo avviso pertanto la filosofia sottesa all'emendamento Beni 1.3 deve essere presente nel testo del provvedimento. Chiede quindi al relatore e al Governo di rivedere il parere espresso.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime la sua contrarietà su entrambi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide le finalità dell'emendamento 1.3, su cui voterà a favore.

Matteo MANTERO (M5S) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 1.3.

Marisa NICCHI (SEL), premesso che concorda con quanto osservato dalla collega Lenzi circa la difficoltà di scindere l'aspetto sanitario da quello sociale, in riferimento all'emendamento 1.3, di cui pure condivide il senso, ritiene che l'aggettivo «misurato» possa creare dubbi interpretativi.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i deputati della Commissione ad intervenire con ordine su ciascun emendamento, senza dilungarsi su ciascun termine.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il deputato Cecconi ed invita la Commissione ad esprimersi sull'emendamento Tagliatela 1.2, cogliendo l'occasione per avvertire che gli emendamenti presentati dal gruppo Fratelli d'Italia non rappresentato in Commissione sono fatti propri dalla Presidenza, al solo fine di consentirne la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Tagliatela 1.2.

Paolo BENI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3, volto ad evidenziare l'importanza dell'educazione ad un approccio consapevole al gioco come strumento per prevenire l'abuso del gioco d'azzardo. Tuttavia per venire incontro ad alcune perplessità emerse nel dibattito è disponibile a riformularlo nel senso di espungere le parole «e misurato».

Paola BINETTI (PI), *relatore*, modificando il suo precedente avviso, esprime

parere favorevole sull'emendamento Beni 1.3 come riformulato.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Beni 1.3 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 6).

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.5 e parere favorevole sugli identici emendamenti Gigli 2.2 e Miotto 2.3, purché riformulati nel senso di sopprimere le sole parole «quali la tossicodipendenza e l'alcolismo». Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gian Luigi GIGLI (PI) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, volti ad espungere dal testo i riferimenti espliciti alle singole tipologie di dipendenze e al contempo a considerare unitariamente tutte le dipendenze patologiche. Accoglie quindi la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 2.2.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che l'emendamento Gigli 2.1 deve essere valutato insieme agli identici emendamenti Gigli 2.2 e Miotto 2.3, evidenzia come non si possa prescindere dalle esperienze maturate sul territorio per l'uscita dall'alcolismo e dalla tossicodipendenza da parte degli operatori del settore della salute mentale, che hanno consentito l'elaborazione di vere e proprie linee guida, che ben possono rappresentare un importante punto di riferimento anche per la cura della dipendenza da gioco d'azzardo. In proposito, evidenzia infatti come l'approccio terapeutico a tutte queste diverse forme di dipendenza si fondi sulla doppia diagnosi, di dipendenza, da un lato, e di disturbo della personalità, dall'altro.

Ciò premesso, pur ritenendo opportuno considerare unitariamente tutte le forme di dipendenza patologica, dichiara l'astensione del suo gruppo sugli emendamenti in

oggetto, in quanto non affrontano la problematica nei suoi aspetti sostanziali, come si evince dal tenore delle proposte emendative in esame.

Il tema delle dipendenze deve essere affrontato con estrema serietà e tenendo presente che allontanarsi dall'esperienza degli operatori del settore può aprire le porte all'interferenza di portatori di interessi non sempre trasparenti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, senza voler comprimere in alcun modo il dibattito, invita i colleghi a non dilungarsi inutilmente e ad evitare interventi polemici. Considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, ritiene opportuno che il confronto si concentri sugli aspetti ai quali i gruppi conferiscono maggiore rilevanza, anche tenuto conto che il testo elaborato in seno al Comitato ristretto contiene molte disposizioni condivise e già ampiamente dibattute.

Vanna IORI (PD) condivide la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo degli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

Maria AMATO (PD) sottolinea che la cura delle dipendenze patologiche presuppone l'integrazione fra gli aspetti sanitari e quelli sociali.

Gian Luigi GIGLI (PI) ritira il suo emendamento 2.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 2.4 e accoglie la riformulazione del suo emendamento 2.3 proposta dal relatore Binetti.

La Commissione respinge l'emendamento Tagliatela 2.5. Approva quindi gli identici emendamenti Gigli 2.2 (*nuova formulazione*) e Miotto 2.3 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 6).

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.01, di cui è cofirmatario.

Matteo DALL'OSSO (M5S) non comprende le ragioni per le quali il provvedimento definisce il gioco d'azzardo patologico e non il gioco d'azzardo in quanto tale. Il suo articolo aggiuntivo pertanto è volto proprio a colmare tale lacuna e pertanto ne raccomanda l'approvazione.

Chiara SCUVERA (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 2.01 rischi di complicare il quadro giuridico, in quanto la definizione di gioco d'azzardo è già contenuta nel codice penale agli articoli 718 e seguenti, nonché in altre disposizioni del nostro ordinamento giuridico che disciplinano altre tipologie di gioco o lotterie.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritiene che l'osservazione del collega Dall'Osso meriti un approfondimento.

Andrea CECCONI (M5S) propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.5, 3.4, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.15 e 3.14. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.9. In relazione all'emendamento 3.1 propone di aggiungere dopo le parole « nei servizi per le dipendenze » solo la parola « patologiche » espungendo le parole « e di salute mentale ».

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme al relatore ad eccezione degli emendamenti 3.7 su cui il parere è favorevole e 3.15 e 3.14 su cui il parere è contrario. Sull'emendamento 3.4 è favorevole ove riformulato nel senso di estendere da novanta giorni a sei mesi i tempi per la predisposizione delle linee guida da parte del Ministero della salute.

La Commissione respinge l'emendamento Tagliatela 3.2.

Salvatore CAPONE (PD) esprime perplessità sulla proposta di riformulazione del suo emendamento 3.1 avanzata dal relatore.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, precisa che la richiesta di riformulazione è dovuta al fatto che nella maggior parte delle regioni i servizi per le dipendenze sono denominati servizi per le dipendenze patologiche.

Salvatore CAPONE (PD) ritira il proprio emendamento 3.1.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che il suo emendamento 3.3 ha valore decisivo, in quanto se non si introduce un termine entro il quale i servizi per le dipendenze delle regioni devono essere in grado di prendere in carico i soggetti affetti da GAP tutto il provvedimento rischia di rimanere una normativa «manifesto». Se si ritiene poi che il termine di 90 giorni sia troppo ristretto si potrebbe eventualmente valutare di prevedere un termine più ampio.

Massimo Enrico BARONI (M5S) condive le considerazioni del deputato Miotto.

Il sottosegretario Paolo FADDA propone di accantonare l'emendamento Miotto 3.3.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Miotto 3.3.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, poiché il sottosegretario Fadda deve allontanarsi per essere presente al Senato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 12 febbraio 2014 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.30.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.

Doc. XXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011 (Doc. XXXVII, n. 1).

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, la relatrice, on. Carnevali, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito che proseguirà nella giornata odierna.

Delia MURER (PD) esprime preliminarmente rincrescimento per l'assenza del rappresentante del Governo ad un dibattito che riguarda il tema dell'applicazione della legge n. 194 del 1978, anche in considerazione del fatto che nel corso dell'esame in Assemblea di una serie di mozioni sul diritto all'obiezione di coscienza in ambito medico-sanitario, il Governo aveva assunto l'impegno di approfondire la questione in occasione della presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 194: auspica pertanto una replica puntuale alle osservazioni che verranno formulate da parte del rappresentante dell'esecutivo.

Espresso un ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto, sottolinea preliminarmente l'esigenza di soffermarsi sulla valutazione dello stato di applicazione della normativa. Ricorda che la legge

n. 194, finalizzata ad assicurare l'esercizio di una maternità libera e consapevole, è frutto di molte lotte e di un serio compromesso tra tutte le componenti culturali presenti nel Parlamento italiano e manifesta apprezzamento per la presenza nell'ordinamento nazionale di una normativa che manca in altre nazioni. Ricorda inoltre che i dati disponibili confermano che, dopo un forte ricorso all'interruzione di gravidanza nei primi anni di applicazione della legge, quest'ultima ha promosso una maternità libera e responsabile e fatto emergere il fenomeno dell'aborto clandestino, ed è pertanto una normativa da difendere e da applicare. Rileva quindi che l'aspetto sul quale attende una risposta dal ministro della salute, anche in considerazione del fatto che i dati contenuti nella relazione non sono recentissimi, essendo riferiti agli anni 2011-2012, riguarda appunto l'aspetto dell'attuazione della legge e i profili di criticità, anche con riferimento alla questione degli obiettori di coscienza e della loro percentuale nelle diverse regioni. Ricorda che in proposito il ministro Lorenzin si era impegnata a fornire dati sulle modalità con le quali all'interno di ogni regione le strutture sanitarie garantiscono l'applicazione della legge, mentre nella relazione in esame ci si limita a rimandare alla prossima. Il Ministro si era anche impegnata ad attivarsi per l'istituzione di un tavolo tecnico degli assessori regionali per verificare lo stato di attuazione con riferimento alla situazione dei medici non obiettori di coscienza e a possibili profili di discriminazione nei loro confronti: in proposito sarebbe necessario conoscere i risultati di tale lavoro. Osserva quindi che la legge rappresenta uno strumento importante ma che non fornisce risposte adeguate se non applicata in tutti i suoi aspetti, anche con riferimento all'articolo 9 di cui le regioni devono garantirne l'applicazione su tutto il territorio. Rileva invece che non esiste una fotografia precisa del Paese e che sono numerose le situazioni in cui tutti i medici sono obiettori.

Un altro profilo di criticità è rappresentato dalle modalità di intervento ai fini

dell'interruzione volontaria di gravidanza: vi è infatti un accentuato ricorso all'anestesia generale e per la somministrazione del RU486 vi è l'indicazione di ricovero di 3 giorni, anche se la relazione evidenzia che in oltre il 70 per cento dei casi le donne hanno richiesto la dimissione volontaria dopo la somministrazione. Considerato che la legge n. 194 è in vigore ormai da anni, le strutture sanitarie dovrebbero attuare un approccio più consono: se le modalità ricordate non sono necessarie, configurano un intervento non appropriato che produce effetti diseconomici e disincentivanti.

Altro profilo di criticità è rappresentato dal tema dei consultori. Ricordato che la legge promuove una maternità libera e responsabile e non solo l'interruzione della gravidanza, appare necessario chiarire il ruolo dei consultori familiari pubblici, che si trovano in una sorta di abbandono che ne limita la « *mission* ». Sollecita pertanto una riflessione sulla questione dei consultori ritenendo altresì che debbano essere destinatari di adeguate risorse, anche in considerazione del fatto che ad essi si rivolgono prevalentemente le giovani e le donne straniere.

Marisa NICCHI (SEL), nel sottolineare l'importanza dell'argomento in discussione, ritiene di dover svolgere alcune considerazioni preliminari di carattere generale prima di entrare nel merito dei dati forniti dal Governo. In primo luogo, intende ribadire il principio cardine della legge n. 194 secondo cui la scelta procreativa appartiene alla responsabilità della donna e che l'aborto sicuro e legale è fondamentale per la tutela della salute femminile.

Ricorda poi le diseguaglianze tra le normative dei diversi paesi europei, a cui si era tentato di far fronte attraverso una determinazione del Parlamento europeo che però non ha trovato accoglimento e pertanto non è stato possibile porre fine alle diseguaglianze esistenti, basti pensare agli antitettici orientamenti di Spagna e Francia.

Entrando nel merito dei dati forniti nella Relazione in esame, osserva come l'Italia registri un tasso di abortività tra i più bassi rispetto ai valori registrati negli altri paesi europei, che riguarda anche le giovani, risultato ascrivibile agli effetti della normativa vigente. Evidenzia invece una carenza di dati riguardo al numero di aborti clandestini.

Ritiene altresì che i dati forniti nella Relazione – che rappresentano valori medi – non consentano di fotografare le diversità esistenti a livello locale, non solo tra i diversi ambiti regionali ma anche tra le varie strutture sanitarie della medesima regione.

Inoltre, è a suo avviso discutibile la valutazione contenuta nella Relazione sulla congruità del numero dei ginecologi non obiettori di coscienza, in quanto trattandosi di un dato globale non fa emergere le diversità esistenti nelle varie realtà territoriali.

Con riferimento al tavolo tecnico attivato presso il Ministero della salute per analizzare la situazione dei ginecologi

obiettori, osserva che l'obiezione di coscienza è un diritto della singola persona e non della struttura, che anzi ha l'obbligo di garantire l'erogazione della prestazione sanitaria.

Infine, ritiene che nella risoluzione che la Commissione si appresta a votare a conclusione dell'esame della Relazione debbano figurare almeno quattro precisi impegni: a riferire in merito alle iniziative assunte dal tavolo tecnico; a garantire il pieno rispetto della legge n. 194 da parte di ogni struttura sanitaria pubblica o privata accreditata; a favorire il ricorso all'aborto farmacologico, anche praticato in day hospital; ad assumere iniziative per valorizzare e ridare centralità ai consultori familiari, precisando che non possono essere luoghi in cui esercitare interferenze sulle scelte delle donne.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che in sede referente presso il Senato della Repubblica è stato inserito il comma 1-*bis* all'articolo 7, volto a prorogare dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999;

pur rilevate le difficoltà emerse sino ad oggi nel procedere all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, in quanto, prevedendo una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso sia per l'assistenza protesica, si teme che ingeneri un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

valutata la necessità di procedere comunque con tale aggiornamento in accordo con il Ministero dell'economia e

delle finanze e con le singole Regioni, senza tuttavia differire ulteriormente il citato termine del 30 giugno 2014;

considerato che l'articolo 9, comma 15, prevede che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, venga prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;

pur ritenendo non opportuno inserire in uno strumento legislativo caratterizzato per sua natura da requisiti straordinari di necessità ed urgenza una proroga di fatto *sine die* di un contratto in essere e, pertanto, auspicando che, essendo in corso la procedura di gara per l'individuazione del gestore, secondo le regole Consip, con termine per la ricezione delle offerte fissato al 12 dicembre 2013, si possa ragionevolmente prevedere la conclusione della procedura di gara entro l'anno in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che in sede referente presso il Senato della Repubblica è stato inserito il comma 1-*bis* all'articolo 7, volto a prorogare dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999;

pur rilevate le difficoltà emerse sino ad oggi nel procedere all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, in quanto, prevedendo una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso sia per l'assistenza protesica, si teme che ingeneri un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

valutata la necessità di procedere comunque con tale aggiornamento in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le singole Regioni, senza tuttavia differire ulteriormente il citato termine del 30 giugno 2014;

considerato che l'articolo 9, comma 15, prevede che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, venga prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;

pur ritenendo non opportuno inserire in uno strumento legislativo caratterizzato per sua natura da requisiti straordinari di necessità ed urgenza una proroga di fatto *sine die* di un contratto in essere e, pertanto, auspicando che, essendo in corso la procedura di gara per l'individuazione del gestore, secondo le regole Consip, con termine per la ricezione delle offerte fissato al 12 dicembre 2013, si possa ragionevolmente prevedere la conclusione della procedura di gara entro l'anno in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 9, comma 15, il termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione della procedura di gara in corso.

ALLEGATO 3

5-01284 Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni delineate nell'atto ispettivo in esame, segnalo che è in corso un confronto, ancora informale, tra Ministero della salute, regioni, Federazione nazionale dei Collegi IPASVI ed organizzazioni sindacali, sulla possibilità di unificare in un unico corso di laurea le due attuali professioni di infermiere generico ed infermiere pediatrico, quest'ultima caratterizzata dalla limitazione del campo di intervento dato dalle fasce d'età degli assistiti, limitazione non prevista per l'infermiere generalista.

Per favorire detta unificazione, è in corso la predisposizione di una proposta di Accordo Stato-Regioni sull'implementazione delle competenze delle professioni infermieristiche, che ha previsto sei aree di interventi che preludono anche all'istituzione dell'infermiere specialista; una di queste aree riguarda proprio il campo della pediatria e neonatologia.

Elevando l'attività infermieristica pediatrica a specializzazione del laureato infermiere, si porrà come conseguenza la necessità di rivedere la formazione di base della laurea in infermiere pediatrico.

Successivamente sarà necessario approfondire quale collocazione riservare agli attuali infermieri pediatrici e quali crediti formativi sia possibile ipotizzare per il laureato infermiere pediatrico che voglia conseguire anche la laurea in infermiere generalista.

È evidente che l'adozione di tale innovazione ha come obiettivo prioritario quello di rafforzare la tutela del minore, nonché la valorizzazione del professionista infermiere che in tale settore opera.

Ai fini dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale dell'infermiere pediatrico, l'articolo 30 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 –

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale – ha individuato come requisito specifico di ammissione il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

In ordine alla possibilità di introdurre nella pianta organica di ciascuna struttura sanitaria il profilo professionale di infermiere pediatrico, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha previsto che spetta alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.

Pertanto, pur tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta in ambito pediatrico, si rappresenta che spetta alle Aziende sanitarie individuare i profili professionali da inserire nel proprio assetto organizzativo, sulla base della determinazione del fabbisogno di personale.

Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha segnalato che la questione del possibile accorpamento della formazione universitaria per alcuni profili, al fine di evitare l'istituzione di corsi di laurea universitari per un ridotto numero di posti, a causa di una esigua esigenza del Servizio Sanitario Nazionale, come nel caso dell'infermiere pediatrico, è all'attenzione dell'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, organismo istituito presso detto Dicastero.

ALLEGATO 4

5-01795 Binetti: Problematiche inerenti all'applicazione dei costi standard e possibile utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che la proposta del Ministero della salute di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2013, sulla quale è stata raggiunta l'Intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2013, è stata predisposta in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, assicurando un graduale e definitivo superamento, a decorrere dallo stesso anno 2013, dei criteri di riparto in precedenza adottati, attraverso l'applicazione, a tutte le regioni italiane, dei valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento, individuate attraverso i criteri di qualità dei servizi erogati definiti con delibera motivata del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012.

L'attuale impianto normativo è orientato a far prevalere sostanzialmente 2 indicatori; (a) la valutazione delle regioni che hanno garantito l'equilibrio di bilancio; (b) la valutazione delle stesse regioni basata su indicatori che, da un lato, evidenziano le migliori « performance » erogative dei livelli assistenziali quasi esclusivamente nel solo settore ospedaliero e, dall'altro, evidenziano livelli di spesa sanitaria contenuti.

Già a partire dall'anno 2014 sarà possibile, peraltro, rideterminare i criteri già adottati, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 68/2011, finalizzandoli all'individuazione delle regioni di riferimento sulla

base del livello di qualità dei servizi erogati, di appropriatezza ed efficienza e, comunque, nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

L'individuazione degli indicatori che consentiranno di giungere alla rideterminazione dei criteri di riparto potranno tenere conto, quindi, delle seguenti condizioni:

a) individuazione di criteri di pesatura della popolazione ai fini della determinazione del fabbisogno regionale standard, strutturati anche sull'indice di prevalenza delle malattie;

b) individuazione di indicatori di « outcome » (esiti di cura delle malattie), al fine di effettuare confronti tra le diverse regioni ed all'interno di una stessa Regione;

c) individuazione di un ulteriore macro-livello di assistenza nella ripartizione del fabbisogno sanitario, che sia strettamente legato all'emergenza-urgenza, da inserire tra le offerte di assistenza distrettuale e di assistenza ospedaliera.

Affinché questo nuovo percorso possa trovare una efficace implementazione, il Ministero della salute dovrà disporre dei dati necessari per la costruzione degli strumenti di monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per consentire l'applicazione di adeguati modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard, così come previsto nel decreto sul federalismo fiscale, e permettere di co-

struire adeguati e dinamici indicatori dell'effettivo bisogno di salute della popolazione, da utilizzare nella definizione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale.

L'applicazione della nuova metodologia comporta conseguentemente l'implementazione, nelle singole regioni e nelle singole aziende sanitarie, di sistemi di controllo della gestione e della contabilità analitica, nonché l'eliminazione di ogni carenza nella gestione dei flussi di produzione e nei sistemi gestionali, portando a termine il processo di certificazione.

A tal fine, il Ministero della salute ha previsto un monitoraggio di detti dati attraverso un rafforzamento del ruolo del Comitato LEA, che si avvale degli strumenti finalizzati al monitoraggio e alla verifica dell'erogazione dei LEA.

Il tutto richiede anche che, nelle singole regioni e nelle singole aziende sanitarie, siano implementati sistemi di controllo di gestione e di contabilità analitica, e che sia

migliorata ogni eventuale carenza di dati sui flussi di produzione e sui sistemi gestionali.

Da ultimo, relativamente all'aspetto prettamente economico dei costi standard connesso all'acquisto dei prodotti impiegati nella produzione dei servizi sanitari, occorre far presente che la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è un'attività in corso da parte dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, che sta lavorando all'elaborazione dei prezzi di riferimento, sulla base dell'elenco delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari, nonché dei dispositivi medici.

Tutto ciò avviene nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici, così come previsto dalla normativa attualmente in vigore.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la riabilitazione aggiungere le seguenti: e il reinserimento sociale e lavorativo.

1. 2. Taglialatela, Rampelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un approccio consapevole e misurato al gioco.

1. 3. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le parole: In analogia ad altre forme di dipendenza,.

2. 1. Gigli.

Al comma 1, dopo la parola: (OMS), aggiungere le seguenti: e dalle Società Scientifiche.

2. 4. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 1, sostituire le parole: alla loro personalità con le seguenti: della loro vita sociale, affettiva e lavorativa.

2. 5. Taglialatela, Rampelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: assimilabile ad altre dipendenze, quali tossicodipendenza e l'alcolismo.

***2. 2.** Gigli.

Al comma 1, sopprimere le parole: assimilabile ad altre dipendenze, quali tossicodipendenza e l'alcolismo.

***2. 3.** Miotto, Biondelli, Capone, Amato, Piccione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d'azzardo tutti i giochi con vincite in denaro conseguenza dell'aleatorietà e disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi gestiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. 01. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: e riabilitazione aggiungere le seguenti: e reinserimento sociale e lavorativo.

3. 2. Taglialatela, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: nei servizi per le dipendenze *aggiungere le seguenti:* patologiche e di salute mentale.

3. 1. Capone, Biondelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le condizioni operative affinché i servizi di cui al precedente comma siano nelle condizioni di prendere in carico i pazienti.

3. 3. Miotto, Biondelli, Gelli, Basso, Amato, Piccione.

Al comma 2, sostituire la parola: promuovono *con la seguente:* attuano.

3. 7. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sostituire la parola: mediante *con la seguente:* promuovendo.

3. 8. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: di mutuo aiuto *aggiungere le seguenti:* e in collaborazione con gli enti ausiliari.

3. 5. Capone, Biondelli.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 3, sostituire le parole da: presidi *fino alla fine del comma con le seguenti:* servizi di cui al comma 1, istituiti

nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.

3. 9. Capone, Biondelli.

Al comma 3, sostituire la parola: presidi *con la seguente:* servizi.

3. 6. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone, Basso.

Al comma 4, alinea, dopo la parola: dà diritto *aggiungere le seguenti:* al giocatore ed ai suoi familiari.

3. 10. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Amato, Piccione.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: partecipazione *con la seguente:* compartecipazione.

3. 11. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: l'assistenza psicologica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* l'assistenza psicosociosanitaria secondo le linee guida individuate dall'Istituto superiore di sanità. Nelle more della pubblicazione delle linee guida verranno utilizzate come modelli di presa in carico per la cura e la riabilitazione della patologia suddetta, le pubblicazioni scientifiche accreditate dalla comunità scientifica italiana.

3. 12. Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 5, sostituire le parole da: trenta giorni *fino a:* 2012, n. 189 *con le seguenti:* novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 15. Miotto, Biondelli, Capone, Amato.

Al comma 5, sostituire le parole: la patologia da *con le seguenti:* il gioco d'azzardo patologico.

3. 14. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 5, sostituire le parole: assistenza sanitaria *con le seguenti:* assistenza socio-sanitaria.

3. 13. Tagliatela, Rampelli.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituzione di un numero verde e di un sito web).

1. Al fine di garantire il sostegno e l'aiuto al giocatore e alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute sono istituiti un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro e un sito *web*, finalizzati a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e il trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.

2. Il numero verde e il sito *web* di cui al comma 1 forniscono inoltre al giocatore e ai familiari del giocatore informazioni sulle associazioni e fondazioni che preven- gono e contrastano il fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108.

4. 1. Piccione, Biondelli, Basso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire il sostegno e l'aiuto ai soggetti affetti da GAP e ai loro

familiari, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro nonché un sito *web* finalizzato a fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno, nonché ad offrire tutte le indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia, sulle reti di servizi pubblici e progetti dei Piani di zona della legge n. 328 del 2000 e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.

4. 3. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'aiuto *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'aiuto al giocatore ed alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire al giocatore o ai familiari consulenza, orientamento ed informazioni inerenti gli aspetti legali, economici, patrimoniali connessi alle perdite da gioco, la possibilità di accedere all'amministrazione di sostegno, nonché la indicazione delle opportunità di trattamento e cura della patologia.

4. 5. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 1, dopo le parole: amministratore di sostegno *aggiungere le seguenti:* di cui al successivo articolo 7.

4. 4. Beni, Biondelli, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per gli stessi motivi e per le stesse finalità di cui al comma 1 è realizzato un sito *web* che fornisce informazioni sui sintomi e sui comportamenti dei soggetti affetti da GAP. Il sito contiene inoltre: gli indirizzi, i riferimenti telefonici e quelli

online delle associazioni che, nel territorio nazionale, possono fornire informazione, educazione, consulenza, sostegno e cura relativamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione di un numero verde e realizzazione di un sito web).

4. 2. Iori, Biondelli, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Annualmente il Ministero della salute trasmette all'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge i dati relativi all'attività del « Numero verde » di cui al comma 1.

4. 6. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di garantire la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale finalizzato a fornire ai giocatori informazioni inerenti ai luoghi di cura e ai contatti con le strutture pubbliche che curano il GAP nonché su ogni altra indicazione correlata al comma 1. Gli operatori di sportello del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale degli psicologi di intesa con la federazione nazionale dei medici, chirurghi e odontoiatri.

4. 7. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro e moratoria delle concessioni).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di

cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e scommesse con vincita in denaro.

2. Nello stesso periodo di tempo previsto al comma 1 del presente articolo non è consentita l'attivazione di nuovi apparecchi di *videolottery* o *slot machines* a valere sulle concessioni già in essere.

4. 01. Tagliatela.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni. Tale divieto può essere prorogabile.

4. 02. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. È vietata l'introduzione, con norme di carattere regolamentare o in via amministrativa, di nuove tipologie di giochi d'azzardo.

4. 03. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni.

2. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico acquisendo sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione affetta dal GAP, anche con riferimento alla tipologia di gioco e sul rapporto tra la tipologia di attività lavorativa e la dipendenza da gioco d'azzardo;

b) sui costi sociali, economici, psicologici associati al GAP, nonché sui relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie;

c) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale e sul numero di soggetti riabilitati;

d) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nonché sulla epidemiologia delle patologie correlate;

e) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

f) sulle tipologie e modalità di gioco d'azzardo lecito e illecito;

g) sull'attività svolta dalle Forze dell'Ordine nel settore della prevenzione e repressione del gioco d'azzardo illecito;

h) sulle entrate statali derivanti dal gioco d'azzardo e sulla destinazione delle risorse economiche al contrasto del GAP.

3. L'Osservatorio redige e trasmette al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta entro i sei mesi successivi all'annualità oggetto d'esame.

4. L'Osservatorio definisce le buone prassi volte alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone affette da GAP anche al fine di migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali in favore degli stessi

5. L'Osservatorio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, di sensibilizzazione ed educazione a carattere nazionale, mirate per ciascun *target* di riferimento, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione connessi al gioco d'azzardo.

6. L'Osservatorio programma corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.

7. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) sette componenti designati, rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero della giustizia, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) tre componenti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;

e) tre componenti individuati dal Ministro della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti.

8. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. 1. Tagliatalata, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche, ove istituiti, attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.

5. 2. Capone, Biondelli, Gelli, Basso.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) effettua il monitoraggio della pubblicità implicita ed esplicita, attraverso i media, dei prodotti che possono favorire la diffusione del GAP.

5. 3. Capone, Biondelli, Basso.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro tre mesi dalla sua istituzione.

5. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) programma corsi, con cadenza biennale di formazione e/o aggiornamento rivolti ai soggetti privati, che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo. I corsi di cui al presente comma hanno la durata di almeno 20 ore e sono tenuti da soggetti dotati di competenza teorica e pratica nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma è sanzionata con la sospensione dell'autorizzazione o della concessione sulla cui base è svolta l'attività.

5. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: programma corsi *con le seguenti:* promuove sul territorio l'attività di corsi.

5. 7. Carnevali, Biondelli, Capone, Basso.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: giochi d'azzardo *con le seguenti:* giochi o autorizzate all'esercizio del gioco.

5. 6. Scuvera, Biondelli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: I dipendenti pubblici svolgeranno tali attività in orario di servizio.

5. 8. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti che offrono attività di gioco.

5. 9. Latronico.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) propone al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-bis, nonché le modalità per il suo rilascio in uso e per la revoca dell'uso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Logo identificativo « no slot »).

1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6 lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1041 n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere, previa domanda appositamente indirizzata all'Amministrazione comunale di appartenenza, il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio e acquisito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, definisce le modalità per la richiesta e il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « no slot », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

5. 10. Beni, Biondelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) effettua controlli volti a verificare il rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro;

f) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

5. 12. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

5. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: componenti con la seguente: esperti.

5. 15. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: uno dal Ministero della salute con le seguenti: due dal Ministero della salute, conseguentemente sopprimere le parole: uno dal Ministero dello sviluppo economico.

5. 14. Gigli.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per le tossicodipendenze con le seguenti: delle dipendenze patologiche e di salute mentale.

5. 16. Capone, Biondelli.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: della salute tra aggiungere le seguenti: gli enti ausiliari e.

5. 17. Capone, Biondelli, Gelli.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) tre esperti nella cura delle dipendenze, scelti fra una rosa di nomi proposti dalle società scientifiche.

5. 13. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) all'Osservatorio partecipano di diritto anche i rappresentanti, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei principali provider di gioco e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti che offrono attività di gioco.

5. 19. Latronico.

Al comma 4, dopo le parole: né rimborsi spese aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per il solo viaggio calcolato sulla base della tratta alta velocità da e per il luogo di residenza e ad un rimborso forfettario per un pernottamento e un pasto non superiore a euro 100, previa presentazione delle ricevute che giustificano il rimborso.

5. 18. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Attribuzioni del Ministero della salute).

1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze:

a) definisce, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diparti-

mento per gli affari sociali, l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il piano programma per le attività di prevenzione del GAP e per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo;

b) determina, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali, concernenti le dipendenze dal gioco d'azzardo.

5. 01. Tagliatela, Rampelli.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sul gioco responsabile e sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza del fenomeno di dipendenza patologica correlato al gioco

d'azzardo, dunque ai rischi e danni derivanti per la salute psico-fisica e relazionale che lo stesso può provocare;

b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco.

3. Il Ministero della salute, altresì, predispone, aggiorna e cura i contenuti scientifici, anche con l'ausilio dell'Osservatorio, di uno specifico portale *online* destinato a:

a) divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alla prevenzione e alle modalità di cura;

b) orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale, mediante apposita banca dati costantemente aggiornata e pubblicata nel portale;

c) promuovere la consulenza telematica e istituire apposito Numero verde per i destinatari primari e secondari dell'intervento;

d) veicolare i risultati delle relazioni annuali sul GAP presentate al Parlamento.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da GAP. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a

prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.

5. All'interno delle sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone affette da ludopatia.

6. 1. Taglialatela, Rampelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

6. 7. Carnevali, Biondelli, Capone, Basso.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ministero della salute.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 8. Miotto, Biondelli, Capone, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* con il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 3. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la parola: educazione aggiungere le seguenti: sul gioco, sull'utilizzo di internet.

6. 4. Scuvera, Biondelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado *con le seguenti:* nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a stimolare nei giovani un approccio responsabile e misurato al gioco, nonché a diffondere la consapevolezza dei fattori di rischio del gioco d'azzardo.

6. 9. Beni, Biondelli, Capone, Piccione.

Al comma 1, sostituire le parole: rischio del gioco d'azzardo *con le seguenti:* rischi connessi al gioco d'azzardo.

6. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministero della salute su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare il numero verde e il sito ad esso collegato al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;

c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *on line*;

c) a favorire e stimolare un approccio consapevole e misurato al gioco;

d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo « no slot » di cui al successivo articolo 10-*bis*.

6. 5. Beni, Capone, Biondelli, Basso, Piccione.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla conoscenza, *aggiungere le seguenti:* dei rischi connessi al gioco d'azzardo.

6. 6. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le parole: anche attraverso la possibilità di partecipare ad appositi corsi sui rischi di patologia e sulle modalità per gestirla e ridurla.

6. 10. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e al contrasto dei fattori di rischio rispetto alle categorie di persone fragili dal punto di vista della salute mentale.

6. 11. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantoro.

Al comma 4, sostituire le parole: delle sale da gioco *con le seguenti:* dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento.

6. 12. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è obbligatorio esporre *aggiungere le seguenti:* in modo visibile e nelle vicinanze delle postazioni di gioco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presso i

medesimi locali *aggiungere le seguenti*: in maniera visibile e immediatamente individuabile.

- 6. 13.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: elaborato dall'Istituto superiore di sanità e promosso dal Ministero della salute, con obbligo di pubblicazione dei moduli all'interno del sito del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, che consenta lo scaricamento e la stampa degli elaborati.

- 6. 14.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di rafforzare la rete di protezione sociale in favore dei soggetti afflitti da ludopatie, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute emana un atto di indirizzo per il potenziamento dei servizi erogati dalle Asl, nonché dai consulenti, che veda l'impiego di esperti ed in particolare di psicologi.

- 6. 01.** Burtone, Gelli.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. (*Tessera del Giocatore*). – 1. È istituita una «Tessera del Giocatore», rilasciata dalle regioni, necessaria per l'accesso alle sale da gioco, fisiche o virtuali, nazionali o internazionali, operanti nel territorio regionale. Ciascuna tessera sarà dotata di una banda magnetica, un nu-

mero identificativo e una *password* personale, necessarie per accedere alle operazioni di gioco. L'autorizzazione al gioco attraverso dispositivi fisici sarà convalidata mediante la lettura della banda magnetica, tramite apposito lettore installato sulle macchine da gioco, e l'inserimento della *password* personale; l'autorizzazione al gioco attraverso portali *on line* sarà convalidata mediante l'inserimento del numero identificativo della Tessera e della *password* personale.

2. La «Tessera del Giocatore» deve contenere, in formato elettronico, le generalità del titolare e le informazioni sul reddito personale, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero a quella dell'anno solare precedente rispetto all'annualità di utilizzo della carta.

3. La Tessera del Giocatore deve registrare le operazioni compiute durante il gioco indicando, ogni mese, e per ciascuna annualità solare, in rapporto con la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e con i limiti fissati all'interno delle apposite tabelle regionali, in particolare:

- a) lo storico delle giocate effettuate;
- b) l'ammontare delle vincite e delle perdite con ripartizione di giorno/mese/anno;
- c) la durata delle partite, singole e medie, e del tempo di gioco residuo disponibile in accordo con i parametri fissati all'interno delle tabelle regionali;

d) la spesa di gioco, parametrata in percentuale al reddito, con ripartizione di giorno/mese/anno;

4. Alla regione spetta il compito di fissare, con apposita tabella, i parametri consentiti per l'accesso, mensile ed annuale, alle sale da gioco, fisiche e/o virtuali, operanti nel territorio nazionale, in base al reddito individuale del giocatore relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno solare precedente a quello in corso.

5. L'accesso alle sale da gioco, *on line* ed *off line*, e la relativa possibilità di usufruire dei servizi offerti, è esclusiva-

mente subordinato alla verifica, ed alla sussistenza, dei requisiti indicati al comma 4 del presente articolo.

7. 01. Taglialatela, Rampelli.

ART. 8

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

3. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

4. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.

5. È vietato consentire ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro, ovvero l'ingresso nelle sale bingo, nonché nelle aree e sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto

n. 773 del 1931, e negli esercizi commerciali in cui si esercita come attività principale la scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. La «Tessera del Giocatore» non è rilasciata ai minori di anni diciotto.

8. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio e di intesa con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate, da parte degli agenti di Polizia locale, le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. 1. Taglialatela, Rampelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: « da euro cinque mila a euro venti mila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro dieci mila a euro trenta mila ».

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere modificate allo scopo di:

a) consentire l'accesso al gioco dei soli utenti maggiorenni esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e nei limiti di una spesa mensile pro capite non superiore a un quarto del rispettivo reddito mensile personale netto di ogni singolo giocatore, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi per l'anno precedente;

b) impedire, in modo automatico e irreversibile, l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *on line*, di appositi sistemi di filtro.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministero della salute e sentite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate e del territorio, sono definite le modalità tecniche e le procedure organizzative per l'attuazione del comma precedente, in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B) e prevedendo in particolare l'adozione, anche mediante l'implementazione e l'adeguamento tecnologico dell'Anagrafe dei conti di gioco realizzato e gestito dalla Sogei – Società Generale d'informatica SpA –, di appositi sistemi informatici idonei a:

a) rilevare il flusso delle giocate e le relative somme utilizzate ed effettuare,

attraverso l'interconnessione con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, il blocco automatico dell'accesso al gioco in presenza del raggiungimento del limite di spesa di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) rilasciare al giocatore, dopo ogni singola sessione di gioco, un'apposita ricevuta attestante l'ammontare totale della somma spesa e di quella vinta, con relativo saldo attivo o passivo, indicando altresì la durata temporale della sessione e riportando in evidenza formule standard di avviso sui rischi del gioco d'azzardo patologico.

4. I dati rilevati in attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi periodicamente al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità di attuazione del presente comma.

5. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da GAP.

6. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

8. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di

gioco non conformi ai criteri di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro cinquanta mila a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro cento mila, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.

8. 2. Marco Di Stefano, Burtone, Biondelli, Gelli.

Sopprimere il comma 1.

8. 3. Latronico.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 30.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 50.000.

8. 4. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli esercenti con autorizzazione a tutti i tipi di gioco autorizzati devono dotarsi di sistema elettronico di lettura Pos, per l'identificazione del giocatore collegato alla rete Sogei per la prevenzione e il contrasto al gioco minorile.

8. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *online*, di appositi sistemi di filtro.

3. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi *online* è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

8. 6. Beni, Biondelli, Capone.

*Al comma 2, sostituire le parole: da intrattenimento ai videogiochi e ai giochi *online* con le seguenti: previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.*

8. 7. Miotto, Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 3, premettere il seguente periodo:

3. L'accesso ai giochi mediante apparecchi da intrattenimento che prevedono vincite in denaro è vietato ai minori.

8. 9. Beni, Biondelli, Capone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'introduzione di una tessera unica del giocatore rilasciata dal Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more in qualità di sistemi di filtro verranno usati i sistemi di lettura della tessera sanitaria di cui al comma 2 del presente articolo.

8. 10. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere i commi 4 e 5.

8. 11. Latronico.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: eventuale limite alla somma giocata con le seguenti: limite alla somma giocata nonché un tempo massimo di gioco consecutivo ed un tetto orario giornaliero.

La tessera verrà attivata presso gli sportelli dell'anagrafe sanitaria, con limiti predefiniti pari ad un quinto del reddito mensile dichiarato al fisco, un tempo massimo consecutivo di 30 minuti ed un tetto orario giornaliero di due ore. Il titolare potrà chiederne la variazione non prima di trenta giorni dal primo rilascio.

- 8. 12.** Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sopprimere la parola: eventuale.

- 8. 15.** Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli *con le seguenti:* sentiti l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge.

- 8. 13.** Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, dopo le parole: l'agenzia delle dogane e dei monopoli *aggiungere le seguenti:* previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge.

- 8. 14.** Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la assoluta impossibilità di utilizzo dei dati da parte dei concessionari, esercenti o gestori.

- 8. 16.** Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Amato.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

- 8. 17.** Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti: alla cui rilevazione concorrono anche i Servizi e/o Dipartimenti di salute mentale, attraverso il sistema informativo di salute mentale, eventualmente istituito dalle regioni.

- 8. 18.** Capone, Biondelli, Gelli, Basso.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, su ciascun apparecchio di gioco deve obbligatoriamente essere esposta nota informativa sui servizi di assistenza ai soggetti affetti da patologia da GAP, disponibili a livello locale e nazionale.

- 8. 19.** Capone, Biondelli, Basso.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le stesse avvertenze debbono comparire automaticamente sullo schermo degli apparecchi di gioco, per non meno di 15 secondi, all'avvio di ogni giocata.

- 8. 20.** Gigli.

Al comma 8, dopo le parole: avvertenze generali e supplementari da apporre *aggiungere le seguenti:* , sotto la responsabilità del proprietario delle macchine,.

- 8. 22.** Latronico.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di quelle che debbono apparire automaticamente sugli schermi degli apparecchi di gioco.

- 8. 21.** Gigli.

Al comma 9, sostituire le parole: Chiunque installi *con le seguenti:* L'installazione *e la parola:* trasgressore *con le seguenti:* proprietario delle macchine.

8. 26. Latronico.

Al comma 9, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 10.000 a euro 100.000; *e le parole:* da euro 10.000 a euro 100.000 *con le seguenti:* da euro 20.000 a euro 200.000.

8. 23. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco *on line* con corresponsione in denaro.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 1° gennaio 2016.

8. 24. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico

dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

8. 25. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Piccione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse).

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il quaranta per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'asso-

ciazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Per quanto concerne i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, «Decreto antiriciclaggio», sono compresi gli operatori che svolgono le attività relative all'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di «*fiches*» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a euro mille. I dati e le informazioni sono acquisiti e conservati, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività ed elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

5. I dati e le informazioni sono riferite a: *a)* dati identificativi (riportando gli estremi del documento identificativo); *b)* data dell'operazione; *c)* valore dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati; *d)* numero delle banconote di taglio elevato (duecento e cinquecento euro).

6. Con le medesime modalità gli operatori di cui ai commi precedenti, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a cinquecento euro, e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli

obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a:

a) dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi *on line*;

b) data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;

c) valore delle operazioni sopra indicate e mezzi di pagamento utilizzati;

d) indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco *on line*, pone in essere le suddette operazioni.

8. 01. Tagliatela.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322, 416-

bis, 629, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado.

2. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 26, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.

3. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento, comunicando il

nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i *trust* si comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.

8. 02. Tagliatela.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(*Marchio slot free*).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il marchio nazionale « *Slot free* », di seguito denominato « marchio ».

2. Il marchio è rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria deliberazione, individua, sentito l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d'uso del marchio.

4. I comuni possono prevedere, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che scelgono di non installarle *slot machine* o *videolottery*, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. L'accesso a tali agevolazioni dovrà essere richiesto esplicitamente entro 60

giorni dal termine dell'anno solare di riferimento e saranno esercitate sotto forma di credito d'imposta, attraverso un apposito fondo comunale di compensazione.

8. 03. Taglialatela, Rampelli.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: , che si alternano in modo da comparire con regolarità.

9. 1. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

- a) « Questo gioco nuoce alla salute »;
- b) « Questo gioco può provocare dipendenza »;
- c) « Questo gioco può ridurti in povertà »;
- d) « Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni ».

9. 2. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti sei mesi.

* **9. 3.** Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti sei mesi.

* **9. 4.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10-bis.

(Forme e limiti di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo).

1. I messaggi pubblicitari concernenti il gioco d'azzardo con vincite in denaro sono autorizzati unicamente nelle trasmissioni televisive, radiofoniche e teatrali della seconda serata. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sui mezzi pubblici, esposta, affissa o diffusa a meno di 600 metri dai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

2. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

- a) incitamento al gioco, ovvero esaltazione della sua pratica;
- b) presenza di minori;
- c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché della sovraimpressione del Numero Verde istituito dal Ministero della salute;

d) tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincite in denaro che non contengano la chiara avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni; inoltre si dovranno evitare messaggi emozionali che inducano l'uso di tabacco, alcol e droghe.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in

denaro. È vietata, altresì, la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

4. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Inoltre, andranno indicate anche le statistiche sulle giocate che vanno dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° giugno al 31 dicembre, con particolare riferimento alle giocate totali, alle giocate vincenti, alle somme vinte ed alle probabilità di vincita. Qualora ciascuna percentuale non sia definibile in alcun modo, nelle more, sarà indicata la percentuale storica per giochi similari. Entro il mese successivo alla conclusione del periodo massimo in questione dovrà essere indicato il dato specifico, con l'indicazione «alla data del...». I rapporti, redatti su base semestrale, dovranno essere obbligatoriamente pubblicati e disponibili gratuitamente *on line* sul sito del concessionario, dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero della salute e dell'Osservatorio.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine, ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, queste devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui

all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

6. Chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

10. 1. Tagliatela, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: La propaganda pubblicitaria aggiungere le seguenti: diretta e indiretta, comprese le sponsorizzazioni sportive, culturali e di altra natura, nonché gli abbinamenti ad eventi o iniziative a carattere sociale o filantropico,.

10. 4. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, dopo la parola: pubblicitaria aggiungere le seguenti: diretta e indiretta.

10. 2. Capone, Biondelli, Piccione.

Al comma 1, dopo le parole gioco d'azzardo aggiungere le seguenti: in tutte le sue forme.

10. 3. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con qualsiasi mezzo di diffusione.

10. 6. Gigli.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , sia il committente del messaggio pubblicitario che il proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario, e sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 500.000 euro.

10. 9. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 500.000 euro.

10. 5. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 20.000 euro a 200.000 euro.

***10. 8.** Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 20.000 euro a 200.000 euro.

***10. 7.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 100.000 euro.

10. 11. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: da 5000 euro a 50.000 euro aggiungere le seguenti: e da 50.000 euro a 500.000 euro se il

fatto avviene su media a diffusione nazionale.

10. 10. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.

10. 12. Basso, Quaranta, Sberna, Carnovali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Giacobbe, Donati, Franco Bordo, Capone.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo).

1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.

10. 01. Beni, Biondelli, Capone, Piccione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali possono concedere, attraverso apposite

norme e regolamenti, contributi e/o riduzioni di determinati tributi locali agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovano dai locali apparecchi per il gioco.

10. 02. Capone, Biondelli, Gelli, Basso, Piccione.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.

2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette, nonché ad una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

6. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi espressi nel presente articolo.

7. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

8. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.

11. 1. Basso, Quaranta, Sberna, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita

come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a seicento metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, centri socio-ricreativi e sportivi, nonché a una distanza inferiore a trecento metri da banche e uffici postali.

11. 3. Tagliatela, Rampelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le distanze per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è normata, nel rispetto delle linee guida regionali, dai regolamenti comunali.

11. 4. Capone, Biondelli, Gelli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermo restando la riserva dello Stato nella definizione delle regole minime necessarie per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, competono ai comuni, da esercitare mediante un proprio regolamento, le attribuzioni in materia di dislocazione territoriale e di pianificazione degli orari per l'esercizio di nuove sale da gioco, per l'installazione di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per l'apertura di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.

1-bis. I regolamenti comunali di cui al comma precedente sono approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e stabiliscono i limiti e le prescrizioni

degli orari di esercizio, la distanza minima degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.

1-ter. Qualora i comuni non adottino il regolamento previsto dal comma 1-bis entro i tempi previsti le Regioni intervengono con proprio atto a disciplinare la normativa in oggetto.

11. 5. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato a una distanza inferiore a 300 metri *con le seguenti:* è autorizzato previo parere vincolante del comune che ne indica la distanza minima.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime fissate dal comune.

11. 6. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato a una distanza inferiore a 300 metri *da con le seguenti:* è consentito solo a una distanza adeguata, definita da apposito regolamento comunale, *da e sopprimere le parole:* nonché a una distanza inferiore a 100 metri da.

11. 7. Beni, Biondelli, Capone.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 metri *con le seguenti:* 500 metri *e le parole:* 100 metri *con le seguenti:* 300 metri.

11. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

11. 10. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: a una distanza inferiore a 100 metri *con le seguenti:* nel raggio di 100 metri da percorsi tra le scuole, le stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

11. 11. Loreface, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 metri *con le seguenti:* 1000 metri.

11. 8. Gigli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.

11. 12. Loreface, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le sale da gioco e i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommessa su eventi sportivi, anche ippici o non sportivi, devono essere dotati di fenestrature atte a vedere l'esterno. Nei luoghi di cui alla presente legge è vietata la consumazione di bevande e alimenti.

11. 13. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Cecconi.

Al comma 2, sostituire le parole da: può essere effettuata *fino alla fine del comma,*

con le seguenti: che offrano il gioco pubblico come attività principale, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, ma comunque aperti e ben visibili dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività, onde garantire la piena sorvegliabilità e il continuo controllo degli effettivi utilizzatori.

11. 14. Latronico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

11. 15. Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Allo scopo di limitare il ricorso al gioco d'azzardo e di tutelare la salute dei cittadini, all'articolo 110, comma *7-ter*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: « ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta » sono aggiunte le seguenti: « fermo restando il divieto di installare, all'interno di locali aperti al pubblico, nuovi apparecchi sino al 1° gennaio 2020.

11. 16. Taglialatela.

Sopprimere il comma 3.

11. 17. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È altresì vietata l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti nelle sale da gioco, nei luoghi in cui si svolge attività di gioco d'azzardo.

11. 18. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Sopprimere il comma 4.

11. 19. Beni, Biondelli, Capone.

Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.

11. 20. Carnevali, Biondelli, Capone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Agli esercizi commerciali e ai locali aperti al pubblico che scelgono di non ospitare, nei propri spazi di pertinenza, apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 11, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è concesso l'utilizzo di un logo identificativo della assenza di macchine da gioco.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Obblighi e riconoscimenti relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).

11. 2. Iori, Biondelli, Gelli, Capone.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. L'esercizio di sale gioco, di punti vendita e cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, non sportivi, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifi-

cazioni, è subordinata alla partecipazione obbligatoria a corsi di formazione sui rischi collegati al gioco patologico.

6. Con decreto del Ministero della salute sentiti i rappresentanti di categoria sono disciplinate le modalità di attuazione dei corsi di cui al comma precedente.

11. 21. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.

11. 22. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.

11. 23. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n. 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

« 10. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non

sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica ».

11. 24. Mantero, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela; tra tali attività sono comunque comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

11. 25. Mantero, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comprensivo delle *videolotteries*, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati è definito d'intesa tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il comune ove si trova il pubblico esercizio, in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro i limiti fissati dal comma 4.

6-*bis*. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in contesto urbano del comune, la distanza tra l'esercizio ove sono localizzati gli apparecchi e i luoghi sensibili, il numero di apparecchi localizzati nei comuni limitrofi, la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.

6-*ter*. Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:

a) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;

b) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;

c) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;

d) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;

e) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti.

6-*quater*. Ogni violazione delle disposizioni dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità

giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 80.000 ».

11. 01. Rondini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure di prevenzione e tutela dai danni economici dovuti al gioco d'azzardo).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone linee guida per gli istituti di credito, al fine di attivare iniziative per disincentivare operazioni anomale di movimentazione bancaria verso sale *slot*, casinò *online*, siti di scommesse, tabaccherie ed altri luoghi dove si svolgono attività di gioco d'azzardo.

2. In parziale deroga alla normativa sulla *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nel caso di anomale movimentazioni bancarie di cui al comma 1 i responsabili della filiale devono effettuare una generica segnalazione sull'utilizzo del conto ad un familiare, coniuge non separato, genitore o figlio maggiorenne censito dal titolare con apposito modulo predisposto dall'istituto di credito ed indicare centri d'aiuto, strutture assistenziali e gruppi di mutuo aiuto.

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone corsi formativi per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico rivolti al personale degli istituti bancari. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi economico-finanziari connessi alla dipendenza da GAP e sono finalizzati:

a) alla conoscenza dei danni derivanti dal gioco eccessivo;

b) al riconoscimento dei principali segnali d'allarme della ludopatia;

c) all'individuazione di operazioni bancarie anomale o sospette;

d) all'attuazione di misure di contrasto alla dilapidazione del patrimonio;

e) alla segnalazione di centri, strutture assistenziali, gruppi e associazioni che svolgono attività di auto mutuo aiuto, cura e rieducazione dei soggetti affetti da GAP.

11. 02. Iori, Biondelli, Capone, Basso.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma *7-quinquies* sono inseriti i seguenti:

« *7-sexies*. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli stessi siano stati segnalati dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma.

7-septies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 che non abbia appositi e circoscritti spazi, e comunque separati dal resto del locale, in cui svolge l'attività ordinaria può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma ».

11. 03. Mantero, Cecconi, Baroni, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011.

2. Allo scopo di ridurre il disagio delle famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico anche attraverso il numero verde di cui all'articolo 4 della presente legge, il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge, destina una somma non inferiore a 50 milioni di euro, da stabilirsi annualmente, derivante dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

12. 1. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico).

1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco

d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono annualmente destinati:

a) l'1 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dal comma 2;

b) il 10 per cento delle entrate derivanti dalle concessioni delle licenze relative al gioco d'azzardo;

c) le somme pagate a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni della presente legge, dell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, e dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

d) le somme relative ai premi non riscossi dei giochi d'azzardo.

3. Nella spesa di cui al comma 2, lettera a), sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione del medesimo comma 2, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dello 0,34 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dello 0,33 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione al Fondo di cui al comma 1 di una quota pari allo 0,33 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.

4. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato « Fondo per il Reddito di Cittadinanza » finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dello 0,66 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dello 0,67 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari allo 0,67 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.

12. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. È istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo destinato a finanziare:

a) le attività di prevenzione del gioco d'azzardo patologico e gli interventi di cura e riabilitazione delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del piano obiettivo previsto dal Ministero della salute;

b) le campagne informative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della presente legge;

c) le attività di sostegno per ridurre il disagio delle famiglie dei soggetti affetti da

gioco d'azzardo patologico, anche attraverso il numero verde e il sito *web* di cui all'articolo 4.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Al Fondo di cui al comma 2 con le seguenti: Al Fondo di cui al comma 1.

12. 4. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura e di reinserimento sociale e lavorativo in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano Programma previsto dal Ministero della salute.

12. 5. Tagliatela, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le attività amministrative finalizzate alla gestione delle tessere sanitarie.

12. 6. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

12. 7. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Detto Fondo deve comunque prevedere, laddove necessario, opportune forme di sostegno finanziario anche diretto, nei confronti dei soggetti coinvolti e dei loro nuclei familiari. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

12. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di provvedere al finanziamento delle iniziative di informazione e formazione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, è istituito il Fondo per la formazione e informazione sul gioco d'azzardo patologico, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis.

12. 9. Gigli.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.

***12. 10.** Taglialatela, Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.

***12. 11.** Gigli.

Al comma 3, sostituire le parole: delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con le seguenti: degli introiti derivanti dalle somme giocate complessivamente,.

12. 12. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 5 per cento.

12. 15. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

12. 14. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.

12. 13. Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

12. 16. Taglialatela, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono introdotte modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un periodo non inferiore a anni 5, a rimuovere o a

non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.

12. 17. Basso, Quaranta, Sberna, Carnovali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. I fondi previsti dal presente articolo sono ripartiti fra le regioni sulla base di una intesa fra Stato e regioni.

12. 18. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al fondo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e alla fiscalità generale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è altresì destinata quota parte dell'1 per cento delle somme giocate relative ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011.

12. 19. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, per il sostegno alle famiglie dei soggetti affetti da GAP e per gli incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo).

12. 3. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Sostegno a imprese no slot).

1. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura e le singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura promuovono *partnership* con soggetti pubblici e privati e progettualità per incentivare i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali a non installare gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1041, n. 773, e successive modificazioni, stimolando in particolare l'avvio e il sostegno di reti di imprese « no slot ».

2. Alle imprese commerciali che partecipano alle progettualità di cui al comma 1 è riconosciuto dalla Camera di commercio competente un logo « no slot » valido anche per l'accesso ad ulteriori incentivi ed agevolazioni anche di carattere fiscale.

12. 01. Scuvera, Biondelli, Gelli, Capone, Piccione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

1. È garantito l'accesso al « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.

2. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da

gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale.;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-*bis* la domanda deve essere corredata da

un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.

12. 02. Iori, Capone, Basso, Piccione.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

1. 3. *(Nuova formulazione)* Beni, Biondelli, Capone, Basso.

Al comma 1, sopprimere le parole: , quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

*** 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Gigli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

*** 2. 3.** *(Nuova formulazione)* Miotto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	295
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1864</i>)	295
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	296
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	301
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	302

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio</i>)	299
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base nella seduta del 22 gennaio 2014</i>)	303

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania	300
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	300
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	300
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	300
AVVERTENZA	300

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmis-

sione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.

Emendamenti C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1864*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta ieri la relatrice Mongiello, tenuto conto di quanto già deliberato precedentemente dalla Commissione, ha proposto di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva le proposte del relatore di esprimere parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Tancredi 12.02, Elvira Savino 12.03, Pratavia 12.04 e parere contrario sull'emendamento Gagnarli 13.16.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Taricco ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando che, oltre a quelle preannunciate nella seduta di ieri, ha inserito due ulteriori osservazioni riferite alle proroghe dei termini di cui all'articolo 5, che recepiscono richieste del gruppo M5S. Rileva infine che il tema della normativa applicabile ai depositi di carburante agricolo dovrebbe essere oggetto di una disposizione del disegno di legge collegato in materia di agricoltura.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime, a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo sulla proposta di parere.

Franco BORDO (SEL) giudica insoddisfacente la formulazione dell'osservazione relativa all'obbligo di produzione della mozzarella di bufala campana DOP in stabilimenti separati, di cui alla lettera *a*), in quanto risulta sibillina la richiesta di pervenire ad una soluzione definitiva della questione, visto che una normativa è già dettata dall'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008. In particolare, non si comprende se si auspica una revisione di tale normativa, a suo avviso assolutamente da evitare, o viceversa una sua piena attuazione.

Propone inoltre di integrare l'osservazione di cui alla lettera *b*), relativa alla revisione obbligatoria delle macchine agricole, nel senso di escludere ulteriori proroghe.

Silvia BENEDETTI (M5S) sottolinea che con l'osservazione di cui alla lettera *a*), sollecitata dal suo gruppo, si volevano indicare gli indirizzi da perseguire per una soluzione della questione della separazione degli stabilimenti di produzione. Rileva in proposito che i continui rinvii dell'applicazione della normativa possono essere l'indizio di problemi che meriterebbero di essere approfonditi.

Mario CATANIA (SCpI) giudica ineccepibili i rilievi del deputato Bordo, osservando che nel parere si deve affermare esplicitamente se si vuole che la normativa vigente sia applicata senza ulteriori rinvii, come da lui auspicato, oppure viceversa si deve indicare chiaramente un eventuale percorso di modifica della normativa vigente.

Paolo RUSSO (FI-PdL), concordando con il deputato Catania, ritiene che la normativa vigente sulla separazione degli stabilimenti di produzione di mozzarella di bufala campana DOP avrebbe dovuto essere già operativa e giudica negativa-

mente la proroga di cui all'articolo 5, comma 1. In questo senso, ritiene che la Commissione debba esprimere chiaramente il suo orientamento in tal senso, semmai sollecitando l'adozione di eventuali misure di accompagnamento. Non vorrebbe invece che il parere possa essere interpretato come auspicio verso una modifica della norma.

Sottolinea infine la situazione particolarmente critica in cui versa il settore, anche in ragione della disdetta di numerosi contratti per l'acquisto del latte bufalino, e i rischi di prospettiva per una produzione che pure offre buoni risultati.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, prospetta una riformulazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*), nel senso di segnalare la necessità che si pervenga alla piena attuazione della normativa vigente. Riformula inoltre l'osservazione di cui alla lettera *c*), nel senso di estendere la richiesta relativa all'iscrizione al SISTRI anche agli imprenditori agromeccanici.

Silvia BENEDETTI (M5S) ribadisce che con l'osservazione proposta alla lettera *a*) si voleva segnalare l'esigenza di trovare una soluzione delle questioni poste dalla normativa sulla separazione degli stabilimenti della mozzarella DOP, senza indicare quale, ma indicando gli obiettivi da perseguire. Osserva del resto che, se finora è risultato difficile attuare la norma vigente, vi sono evidentemente dei problemi sui quali si deve aprire una riflessione il più possibile aperta.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel giudicare legittime le posizioni di coloro che ipotizzano modifiche legislative, ribadisce che per il suo gruppo una ulteriore riflessione sulla norma di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 171 del 2008 non appare necessaria e risulta anzi dannosa per gli allevatori, i piccoli produttori e la filiera della mozzarella di bufala campana DOP nel suo complesso. Anzi, la sola prospettiva di una possibile revisione normativa appare in controtendenza rispetto agli sforzi che sono stati messi in

campo per il rilancio del settore. Ritiene altresì che le proposte di cambiamento avanzate da alcuni grandi produttori si risolverebbero in un danno esiziale per agricoltori ed allevatori.

Franco BORDO (SEL) manifesta il suo stupore per le considerazioni della collega Benedetti, sottolineando che non vi è alcuna consequenzialità fra la non applicazione di una norma e la sua validità. Osserva infatti che in Italia vi sono molte buone leggi che purtroppo non vengono applicate. Concorda con il giudizio positivo espresso dal collega Russo sulla normativa vigente, che tutela i produttori soprattutto agricoli. Insiste quindi per una più chiara e decisa formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*).

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che il suo gruppo non è critico in linea di principio rispetto alla vigente normativa, ma intendeva solo segnalare l'opportunità di una riflessione e di un confronto, utilizzando il tempo offerto dalla proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, per esplorare soluzioni alternative senza danneggiare nessuno dei soggetti coinvolti.

Alessandra TERROSI (PD) chiede chiarimenti sulla nozione di imprenditori agricoli utilizzata nel parere e, in particolare, se sia stata utilizzata genericamente.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, precisa di aver fatto riferimento agli imprenditori agricoli in senso ampio.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP, precisa di aver recepito la proposta dei colleghi del Movimento 5 stelle, ritenendola rafforzativa della normativa vigente. Ritiene pertanto che se non vi è chiarezza rispetto a questo intento sia preferibile eliminare l'osservazione, fermo restando che ciascun gruppo resta autonomo nelle sue valutazioni e iniziative.

Mario CATANIA (SCpI) concorda con la proposta avanzata dal relatore di eliminare l'osservazione di cui alla lettera *a*). Si dichiara in ogni caso contrario a formulazioni ambigue, soprattutto quando si tratta di applicare norme che richiedono specifiche attività di adeguamento da parte degli operatori. Infatti, se si prospetta la possibilità di soluzioni diverse, si rischia di produrre ulteriori ritardi in tale adeguamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza la proposta avanzata dal relatore e manifesta la disponibilità in tal senso del suo gruppo, ribadendo in ogni caso che il decreto-legge fissa un termine perentorio per la piena applicazione della disciplina vigente sulla produzione della mozzarella DOP e che ciò costituisce un elemento di chiarezza.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) concorda anch'egli la proposta avanzata dal relatore e ricorda che la Commissione ha già svolto un ampio lavoro di approfondimento sul tema, anche attraverso lo svolgimento di numerose audizioni, e che si è giunti alla conclusione che l'attuale disciplina costituisce una forma di tutela per gli allevatori. Ritiene pertanto che ci si dovrebbe semmai interrogare sulle ragioni del ripetuto differimento dell'applicazione della normativa in questione e sugli interessi che lo hanno determinato.

Invita quindi i colleghi del MoVimento 5 stelle, nel caso di un loro giudizio critico sulla normativa vigente, ad assumersene la responsabilità politica tramite la presentazione di una proposta di legge in tal senso.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime un orientamento favorevole alla soppressione dal parere dell'osservazione di cui alla lettera *a*), relativa alla produzione di mozzarella DOP, pur dichiarandosi sorpreso per le reazioni suscitate in alcuni colleghi. Si riserva infine eventuali altre iniziative per approfondire le questioni poste.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, ribadisce che l'osservazione di cui alla lettera *a*) era a suo avviso da intendersi come rafforzativa della normativa vigente, nel senso di escluderne ogni ulteriore proroga. Se se ne dà una diversa lettura, ritiene preferibile eliminarla del tutto, al fine di dare agli operatori un orizzonte chiaro per il futuro. Altre iniziative rientrano nella responsabilità dei singoli gruppi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara di dissentire dal relatore, in quanto già il dibattito che si è pubblicamente svolto oggi può apparire un arretramento che non contribuisce a dare certezze agli operatori del settore, laddove a suo giudizio è necessario esplicitare che la Commissione non condivide alcuna ipotesi di ulteriore rinvio dell'obbligo di separazione degli impianti di produzione della mozzarella DOP. Osserva poi che se era comprensibile la prima proroga del termine in assenza dei decreti attuativi, ora che tali decreti sono stati emanati non è giustificabile alcun ulteriore rinvio. La proroga di un anno recata dal testo originario decreto-legge era quindi ingiustificata e pertanto la sua riduzione a sei mesi appare un passo in avanti compiuto dal Senato. Ora si deve insistere su questo punto fermo, non lasciare l'impressione che la questione potrebbe sistemarsi con un'ulteriore proroga del termine, ma anzi convincere anche coloro che in questi anni hanno lavorato in direzione opposta. Eventuali incertezze rischiano infatti di avere conseguenze sulla legalità e sulle prospettive e scelte strategiche degli operatori del settore.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, presenta conclusivamente una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), nella quale è stata eliminata quella relativa alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP, in considerazione del fatto che il decreto-legge, come approvato dal Senato, prevede già una piena applicazione della norma di cui all'articolo

4-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, a partire dal prossimo 1° luglio.

Precisa inoltre che nell'osservazione relativa all'iscrizione al SISTRI, ora riportata nella lettera *b*), è stato aggiunto un riferimento anche agli imprenditori agromeccanici.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che la riduzione a sei mesi della proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, al Senato è stata proposta dal suo gruppo che già a partire dalla precedente legislatura si è impegnato per la piena attuazione della vigente disciplina sulla separazione degli stabilimenti destinati alla produzione di mozzarella di bufala campana DOP. Rileva pertanto che un'osservazione in tal senso non appare necessaria, essendo ben chiaro quanto previsto dal decreto.

Franco BORDO (SEL), condividendo molte delle considerazioni svolte dai colleghi, ribadisce che la formulazione dell'osservazione presentava dei profili di ambiguità ed avrebbe pertanto trasmesso un segnale sbagliato. Concorda pertanto con la soppressione dell'osservazione in quanto, grazie alle modifiche introdotte al Senato, la disciplina vigente appare suscettibile di una piena applicazione in tempi ragionevoli.

Mario CATANIA (SCpI) concorda con la nuova proposta del relatore, pur dichiarando di comprendere molte delle perplessità avanzate dal collega Russo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.10.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il 22 gennaio scorso la Commissione ha adottato il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame. Avverte quindi che le proposte emendative presentate a tale testo sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato 3*).

Chiede quindi ai colleghi se intendono intervenire per illustrare gli emendamenti.

Massimo FIORIO (PD) fa presente di aver chiesto alla relatrice di verificare alcuni aspetti del provvedimento, anche con riferimento ad eventuali effetti finanziari. Riterrebbe pertanto più utile rinviare il seguito dell'esame.

Franco BORDO (SEL) non si oppone al rinvio, ma deve sottolineare il fatto che l'*iter* delle proposte di legge sull'agricoltura sociale, che è stato avviato dall'inizio della

legislatura, ha avuto un andamento complicato, con l'elaborazione di diversi testi unificati e diverse fasi di presentazione degli emendamenti; non vorrebbe che se ne aprisse ora una ulteriore.

Luca SANI, *presidente*, precisa che oggi si avvia l'esame degli emendamenti già presentati, secondo un *iter* procedurale ordinario.

Massimo FIORIO (PD) fa presente che non chiede di riaprire il termine per gli emendamenti, ma solo di approfondire alcune questioni che possono consentire meglio di condurre in porto il provvedimento, che effettivamente è da troppo tempo in discussione.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, ritiene suo dovere approfondire le questioni che sono state poste dai colleghi, attraverso gli emendamenti e anche indipendentemente dagli emendamenti. Per questi motivi, ritiene utile un rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che se sono emersi problemi è bene affrontarli, al fine di pervenire ad un risultato positivo e auspicabilmente condiviso.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 febbraio 2014.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
C. 302 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 5, comma 1, si segnala la necessità che, entro il termine perentorio del 1° luglio 2014, si pervenga ad una soluzione definitiva, senza ulteriori rinvii, della questione relativa alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP, al fine di non compromettere le prospettive di crescita del settore, di non danneggiare i piccoli trasformatori e di assicurare al contempo la piena tracciabilità delle produzioni attraverso il corretto svolgimento dei controlli;

b) con riferimento all'articolo 5, comma 2, si sottolinea l'esigenza che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole sia funzionale alla necessità di garantire la sicurezza degli operatori, al fine di evitare che tale adempimento costituisca un ulteriore onere am-

ministrativo a carico del settore primario, già fortemente penalizzato dal continuo aumento dei costi di produzione;

c) si sottolinea l'esigenza di rinviare il termine di applicazione dell'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile, per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010);

d) si chiede di prorogare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, si sottolinea l'esigenza che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole sia funzionale alla necessità di garantire la sicurezza degli operatori, al fine di evitare che tale adempimento costituisca un ulteriore onere amministrativo a carico del settore primario, già fortemente penalizzato dal continuo aumento dei costi di produzione;

b) si sottolinea l'esigenza di rinviare il termine di applicazione dell'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile, per gli imprenditori agricoli ed

agromeccanici che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010);

c) si chiede di prorogare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**PROPOSTE EMENDATIVE**

(Riferite al testo unificato come testo base nella seduta del 22 gennaio 2014)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).

2. 8. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: complementari.

2. 1. Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: unite.

2. 2. Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: congiunte.

2. 3. Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: collegate.

2. 4. Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: associate.

2. 5. Russo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

***2. 9.** Caon.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

***2. 10.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****2. 11.** Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****2. 12.** Caon.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: adulti e pensionati con la seguente: persone.

2. 13. Antezza.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: interessati attraverso aggiungere la seguente: anche.

2. 6. Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 14. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.

2. 15. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 7. Russo.

Al comma 3, sopprimere le parole: dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. 16. Caon.

Sopprimere il comma 4.

2. 17. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.

2. 18. Schullian.

ART. 3.

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Russo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o associazioni.

4. 2. Caon.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: a tutti gli effetti aggiungere le seguenti: nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

5. 1. Squeri.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Squeri.

ART. 7.

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Squeri.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

8. 1. Caon.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	307
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori articoli aggiuntivi presentati dal Relatore)</i>	322

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	307
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	325
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	311

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	313
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	313
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo SEL)</i>	327
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	330
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	314
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	331
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	314
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	316
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	317

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM(2013)821 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM(2013)822 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. COM(2013)824 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità*) 320

ALLEGATO 6 (Documento approvato dalla Commissione) 333

ALLEGATO 7 (Documento approvato dalla Commissione) 335

ALLEGATO 8 (Documento approvato dalla Commissione) 337

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 321

AVVERTENZA 321

ERRATA CORRIGE 321

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, in qualità di relatore sul disegno di legge di delegazione europea intende depositare tre ulteriori proposte emendative che riguardano la materia affrontata dall'articolo 7 del provvedimento, recante attuazione della normativa in materia di protezione internazionale.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che i nuovi articoli aggiuntivi presentati

dal relatore – allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*) – saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo svoltasi ieri ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il pomeriggio di domani, giovedì 13 febbraio. La XIV Commissione dovrà pertanto esprimersi nel corso della seduta corrente.

A tal fine il relatore ha provveduto a trasmettere la propria relazione, così come una proposta di parere, a tutti i componenti della Commissione già nella serata di ieri.

Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge n. 150 è stato pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2013 e che in data 28 febbraio scade il termine per la conversione in legge.

Sotto il profilo della natura del provvedimento, evidenzia che esso contiene norme che attengono « ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, che devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale » (si veda la sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale).

Avverte, trattandosi di norme estremamente eterogenee, che in sede di illustrazione del contenuto del provvedimento si limiterà a riepilogare i diversi ambiti disciplinari su cui il decreto legge interviene, ricordando gli specifici settori della normativa nazionale, oggetto di modificazione, richiamando per ciascuna materia o gruppi di materie, l'articolo o gli articoli che le contengono.

Per una descrizione compiuta e dettagliata del complesso articolato del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, che è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione.

Il decreto-legge n. 150 interviene innanzitutto in materia di assunzioni, orga-

nizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 1-14-*bis*), con norme riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, dell'Arma dei Carabinieri, delle Università, del Corpo della Guardia di finanza, delle Federazioni sportive e discipline sportive associate iscritte al CONI e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Riguardo alle norme che prorogano i termini relativi a interventi emergenziali (articolo 2, commi 1-8) segnala che tali disposizioni si applicano alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, alla gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, con prevalente riguardo al territorio della città di Palermo, agli interventi sui territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alla ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Il decreto-legge interviene in materia di giustizia e professioni regolamentate (articoli 2-*bis*, 3-*bis*, e 9, comma 1 e 14), con norme riguardanti il mandato dei giudici onorari e dei giudici di pace, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, l'attività di consulenza in materia di investimento, nonché l'equipollenza tra gli esami per l'iscrizione all'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

L'articolo 3 del decreto legge prevede disposizioni che incidono su settori che rientrano nella competenza del Ministero dell'interno, tra cui segnalo lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio, l'affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ad un'unica centrale di committenza

nei piccoli comuni, l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, l'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, e infine il mantenimento delle contabilità speciali per le risorse finanziarie delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Il settore delle infrastrutture e trasporti è interessato da numerose disposizioni (articolo 4, commi da 1 a 8-*quinquies*, articolo 4-*bis* e articolo 9, comma 15-*ter*), che intervengono in materia di corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, di diritti aeroportuali, di gestione commissariale della « Galleria Pavoncelli », di autoscuole, di pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (articolo 4, comma 4, soppresso al Senato), di certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), di adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi, di provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di riforma delle Capitanerie di porto, di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di agricoltura, riguardanti la produzione della « mozzarella di bufala campana » (comma 1) e l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione (comma 2).

Le norme del decreto-legge che modificano disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca (articolo 6, commi 1-6-*bis*) prorogano i termini per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma, per l'introdu-

zione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, per la conservazione delle somme relative al progetto bandiera denominato « Super B Factory », inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, nonché per le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari.

Il settore della salute è interessato dalle disposizioni contenute nell'articolo 7, che recano modifiche ai termini concernenti il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie), l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici ed i provvedimenti delle Regioni per la cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali.

L'articolo 8 proroga alcuni termini in materia di lavoro e politiche sociali, relativi alla consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità, ai fondi di solidarietà sperimentali di settore, nonché alle prestazioni di lavoro accessorio che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere.

Numerose disposizioni del decreto-legge vanno ad incidere su norme in materia economica e finanziaria (articolo 9, commi 2-15-*quater*), concernenti l'esaurimento del contenzioso tributario dinanzi alla Commissione tributaria centrale, il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche, per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi, la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché l'individuazione di uno schema tipo di bilan-

cio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, l'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., l'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati, le spese per l'avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il Programma Carta acquisti, i pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat) ai professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. I commi da 10 a 13 dell'articolo 9, modificano invece i termini previsti da norme in materia contabile, riguardanti le spese rimodulabili del bilancio delle Amministrazioni centrali, le variazioni compensative di sola cassa, i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, e la gestione delle risorse assegnate ai Ministeri secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 dispone una serie di proroghe di termini in materia ambientale, concernenti il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 1), la fase transitoria di svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti da parte dei comuni nel territorio della Regione Campania (comma 2), la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, connessa alle esigenze della regione Campania (comma 3), e infine la disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in Puglia (comma 3-bis).

L'articolo 11 proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Nel settore delle comunicazioni, l'articolo 12 proroga il divieto di partecipa-

zioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Infine, l'articolo 13 proroga le disposizioni sulla cessazione degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita i colleghi a soffermarsi sul fatto che i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del provvedimento recano, tra l'altro, interventi emergenziali per la ricostruzione nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Giudica sconcertante il fatto che ancora oggi si regolino con norme di eccezione eventi accaduti più di 30 anni fa e ritiene che a ciò debba farsi riferimento nel parere che la Commissione si accinge ad approvare.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, che avrebbe meritato tempi di esame assai più ampi e che presenta forti profili di criticità.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto contrario di SEL sul decreto-legge che, oltre a recare proroghe reiterate da oltre un trentennio, presenta problemi di qualità ed efficacia della legislazione. Si tratta infatti di un provvedimento che testimonia il corto circuito continuo tra le norme approvate dal Parlamento e la loro mancata applicazione, per insufficienza degli esecutivi e degli apparati ministeriali.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del gruppo di FI, sia per il metodo che per il merito del provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, con l'inserimento di un richiamo che inviti a

non ricorrere alla proroga di termini in modo irragionevole.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, anche alla luce delle indicazioni fornite dai colleghi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento ricordando che decreto-legge reca, da un lato, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, dall'altro la soppressione delle norme sulla riduzione dei agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014 nonché il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

L'articolo 1, comma 1, introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in materia fiscale. Più in dettaglio, sono introdotti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte, ricorda, in sintesi, che i soggetti che detengono attività

e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

La procedura opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015.

Viene inoltre introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. Rileva in proposito che, diversamente da quanto avvenuto in passato con le norme sullo « scudo fiscale », le disposizioni in oggetto non consentono una riduzione delle imposte originariamente dovute ma solo una riduzione delle sanzioni.

Ricorda che l'intervento si colloca nel quadro delle misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) che hanno ampliato la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico, e hanno rimodulato le sanzioni.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame dispone inoltre l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni sulla collaborazione volontaria alle seguenti finalità:

pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale;

esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

investimenti pubblici;

Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*) abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo intende abrogare il comma 576 al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità. Le successive lettere da *b*) a *d*) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Al fine di consentire la rapida attuazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 128), l'articolo 2, comma 3, differisce al 16 maggio 2014 i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi.

L'articolo 2, comma 4 reca una norma interpretativa che prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare (articolo 2, comma 4).

L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Il comma 6 del medesimo articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri anche derogatori da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

All'articolo 1, comma 3, lettera *a*) il decreto-legge autorizza, in primo luogo, l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017.

È inoltre confermata l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che può utilizzare tali risorse anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma 3, lettera *b*)).

Il comma 7 dell'articolo 3 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015).

Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integra-

tiva riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

Rileva in conclusione come il provvedimento in esame rechi misure importanti ed un nuovo approccio al recupero dell'evasione fiscale; segnala tuttavia – come peraltro rilevato nella documentazione predisposta dagli uffici – che il decreto-legge reca evidenti problemi in ordine alle modalità di redazione. Vi sono infatti numerose incongruenze nel testo e il provvedimento è stato presentato al Parlamento privo dell'analisi tecnico-normativa, come anche dell'analisi di impatto sulla regolamentazione. Ritiene che si tratti di un aspetto che dovrà essere oggetto di rilievi nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non crea profili di incompa-

tibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che il gruppo di SEL ha fatto pervenire una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario (*vedi allegato 3*).

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione, che illustra nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Rocco BUTTIGLIONE (PI) non ritiene di potersi esprimere in senso favorevole sulla proposta di parere presentata, in primo luogo per motivi di ordine metodologico. Non crede infatti che si debbano utilizzare le norme europee per introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina che va ben oltre quanto richiesto dalla normativa europea medesima. Si opera in tal modo una strumentalizzazione del ruolo della XIV Commissione, laddove le riforme di settore debbono essere affrontate dalle Commissioni di merito.

Quanto al merito, osserva come la tecnica degli xenotrapianti rappresenti un grande vantaggio di civiltà per tutti, evitando di dover attendere la morte di un essere umano per salvarne un altro.

Si chiede infine per quale motivo non si possa intervenire con una riformulazione del testo al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento.

Vega COLONNESE (M5S), come già anticipato, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Elvira SAVINO (FI-PdL) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rappresenti una mediazione positiva, e preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Buttiglione, precisa che la XIV Commissione si sta esprimendo in ordine alla coerenza dello schema di decreto con le disposizioni di delega contenute nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013. La verifica della conformità con i contenuti della direttiva n. 2010/63/UE avrebbe dovuto essere svolta in sede di esame di quel provvedimento; oggi ci si muove nell'ambito di un indirizzo già approvato dal Parlamento. Ritiene comunque che lo schema di decreto, attraverso misure quale quella del rinvio al 2017 di alcune disposizioni, già operi un certo contemperamento di esigenze, che la condizione che ha formulato nel parere tende ulteriormente a rafforzare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), nella quale ha tentato di accogliere le istanze emerse nel corso del dibattito, anche con riferimento a quanto segnalato dai colleghi del M5S.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ha già avuto modo di illustrare le motivazioni che sono alla base dell'orientamento contrario del M5S sul provvedimento in esame; prende atto tuttavia della disponibilità della relatrice, ed esprime particolare apprezzamento per la condizione formulata in materia di trasparenza. Tali valutazioni – pur sottolineando la marginalità della XIV Commissione, e la sostanziale inefficacia del ruolo che svolge – inducono il suo gruppo ad assumere una posizione di astensione sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE, con la quale sono

state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali.

Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE (ai sensi dell'articolo 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, eccetera). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.

La delega al recepimento della richiamata direttiva è recata dall'articolo 3 della legge 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) che prevede principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva, che si aggiungono a quelli generali dettati dall'articolo 1 della stessa legge.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione degli articoli dello schema di decreto, che presentano un contenuto particolarmente tecnico, rileva che il provvedimento, utilizzando la tecnica della novella legislativa, persegue l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE mediante la modifica delle norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto legislativo 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cosiddetto. Codice ambientale). Inoltre, sono state integrate nel Codice, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, le disposizioni di recepimento delle direttive sull'incenerimento dei rifiuti e sull'industria del biossido di titanio contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133 (di attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti), e 27 gennaio 1992, n.100 (di attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio).

Intende qui ricordare che il 26 settembre 2013, la Commissione europea ha emesso un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/146, avviata il 20 marzo 2013 per il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE, che – come detto – rifonde in un unico testo numerose norme in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control* – in materia di emissioni industriali).

In relazione a quest'ultima ricordo che, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE. La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all'autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall'Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che nell'aprile 2009 molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.

Ricorda infine che per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo il termine, ora superato, era fissato al 7 gennaio 2013. È previsto che le relative disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

Segnala in conclusione che sul provvedimento sono state previste alcune audizioni presso la Commissione Ambiente.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva che le disposizioni in esame comportano costi per le aziende e ritiene che occorra acquisire al riguardo – non necessariamente mediante audizioni, ma anche richiedendo solo la trasmissione di una nota – una valutazione da parte delle associazioni di categoria.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che le audizioni programmate presso la Commissione Ambiente possano costituire una utile occasione per acquisire elementi informativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante «rifiusione», la precedente direttiva 2002/95/CE. Tale direttiva è stata attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.

La delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE è prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di *Restrictions on Hazardous Substances*), oggetto di recepimento, reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, come specificato nel considerando 2) della direttiva.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, eccetera) e dei ritardanti di fiamma.

Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.

Nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per l'industria sarebbero compresi fra l'1 per cento e il 4 per cento del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10 per cento del fatturato (prodotto nuovo) o

all'1-10 per cento (modifica di un prodotto esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

I benefici per l'ambiente dovrebbero essere significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1.400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3 per cento del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione scorretta dei rifiuti, queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7 per cento dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2 per cento dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente).

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44 per cento.

Per quanto riguarda l'esperienza italiana, l'analisi di impatto della regolamentazione riporta i seguenti dati della Guardia di Finanza rilevati, attraverso le informazioni pervenute nel mese di ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento:

valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;

interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;

verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;

violazioni riscontrate: 3.422.

Lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati, ed è suddiviso in cinque capi, per l'illustrazione dei quali, anche tenuto conto della tecnicità della materia trattata, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita qui a ricordare che la Commissione europea il 20 novembre 2013 ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE (nell'ambito della procedura di infrazione n.2013/148, avviata il 20 marzo 2013 con una lettera di messa in mora), per il mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE, il cui termine di recepimento era il 2 gennaio 2013.

La Commissione europea ha, altresì, avviato due procedure di infrazione per il mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51UE (procedura 2013/150) e della direttiva delegata 2012/50/UE (2013/149). Entrambe le procedure sono allo stato di parere motivato.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ritiene utile un approfondimento del provvedimento, anche tenuto conto delle perplessità manifestate, ad esempio, dai rappresentanti dei piccoli consorzi; evidenzia quindi l'opportunità di riflettere su un possibile accorciamento dei tempi di attuazione delle misure proposte.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ritiene utile tenere conto delle osservazioni che potranno emergere anche in sede di esame presso la Commissione Ambiente; osserva quindi che al fine di tutelare i piccoli consorzi potrebbe essere utile ragionare su un allungamento più che su un accorciamento dei tempi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame delinea il quadro sanzionatorio per le violazioni dei diritti individuati dal Regolamento (CE) n. 1371 del 2007, in modo da rendere pienamente efficace la tutela dei diritti ivi previsti.

Il regolamento (CE) n. 1371 del 2007 si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari nella Comunità, forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, e disciplina:

a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l'emissione di biglietti e l'attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;

b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;

c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;

d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l'assistenza alle medesime;

e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e

f) le regole generali in materia di attuazione.

Segnala in proposito che il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, esprimendosi il 20 novembre 2013 con parere motivato, per « cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferro-

viario » (procedura 2013–2074). Nella lettera di messa in mora inviata all'Italia, la Commissione solleva obiezioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e in particolare sul rispetto da parte delle autorità italiane della norma di cui all'articolo 30, che prevede la designazione di un organismo nazionale di controllo, e dell'articolo 32, che prevede l'istituzione di un regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del regolamento in questione.

Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, soffermandosi sulle disposizioni che rivestono maggiore rilievo rispetto alle competenze della XIV Commissione, con specifico riferimento al contenzioso aperto con la Commissione europea.

L'articolo 3, in particolare, individua l'Organismo di controllo, previsto obbligatoriamente in ogni Stato membro, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

A tale proposito l'articolo 30 del Regolamento prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare uno o più organismi di controllo pienamente indipendenti « da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria ».

Nella relazione governativa al provvedimento si sottolinea che la Direzione del MIT individuata provvisoriamente come organismo di controllo, rispetterebbe comunque i requisiti di terzietà imposti dalla normativa comunitaria, in quanto la Direzione ed il Ministero non hanno competenza sull'assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, né di imposizione di diritti per l'accesso a questa, in quanto compiti demandati al Gestore dell'infrastruttura (R.F.I. S.p.A).

Al riguardo, segnala che nella procedura di infrazione aperta contro l'Italia, la Commissione osserva, tra l'altro, che la

Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata provvisoriamente, non sembra un organismo dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento.

Più specificamente, la Commissione:

con riferimento all'articolo 30 del regolamento, prende atto che l'Italia ha individuato come organismo nazionale di controllo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, rileva che, alla data del 26 giugno 2013, l'iter parlamentare di approvazione del Presidente e dei due componenti dell'Autorità in questione era ancora in corso. La Commissione osserva altresì che, sebbene la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia stata individuata come organismo di controllo provvisorio, esso non sembra dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007.

Segnala che l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è pienamente operativa dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014.

Ricorda che in base all'articolo 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 201/2011 si prevede che sia l'Autorità medesima a stabilire, con propria delibera, l'entrata in operatività. Ciò è avvenuto, come si evince dal Comunicato sopra citato, con effetti a decorrere dal 15 gennaio 2014. Nell'audizione resa di fronte alle Commissioni riunite IX Trasporti della Camera e 8^a Lavori pubblici e comunicazioni del Senato l'8 ottobre 2013, il Presidente dell'Autorità associava l'adozione della delibera di entrata in operatività all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei regolamenti di organizzazione e del personale. Tali regolamenti sono stati adottati, rispettivamente, il 16 ottobre 2013 e il 31 ottobre 2013;

in relazione all'articolo 32 del regolamento in questione, la Commissione sot-

tolinea che, in base ad esso, gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento medesimo; le sanzioni devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive. Alla data di invio della lettera di messa in mora, l'Italia non aveva ancora adottato tale regime sanzionatorio; con riferimento alle possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 non sanzionate dalla normativa nazionale, la Commissione osserva, in via generale, che in assenza di un organismo di controllo pienamente operativo e di un effettivo regime sanzionatorio in Italia, le seguenti infrazioni non sembrano adeguatamente prese in considerazione:

limitare le riduzioni tariffarie previste per passeggeri disabili ai titolari di Carta blu, può costituire una violazione degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), dal momento che implica il requisito della residenza in Italia e dunque può determinare una possibile discriminazione sulla base della nazionalità;

Trenitalia non sembra rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, il quale impone a imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di offrire biglietti e prenotazioni senza costi aggiuntivi alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta: infatti, dato che gli spazi per le sedie a rotelle sono disponibili solo nelle carrozze di 1^a classe, ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità sono imposti costi aggiuntivi rispetto alla tariffa normale chiesta agli altri passeggeri;

l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in questione, prevede l'obbligo per imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di fornire alle persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta informazioni in merito all'accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile: ad avviso della Commissione, la condotta di Trenitalia potrebbe violare questa norma, dal momento che il sito internet non menziona la necessità per i passeggeri su sedia a rotella

di doversi sistemare in 1° classe e pagare, di conseguenza, un biglietto corrispondente.

Ricorda infine che lo schema è emanato sulla base della delega dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha previsto l'emanazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti in regolamenti comunitari, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 ed una precedente delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009, articolo 3), citata nell'Analisi Tecnico Normativa al provvedimento, è scaduta: essa prevedeva infatti un termine di due anni decorrente dal 29 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge).

La mancata adozione delle norme sanzionatorie relative al regolamento è quindi oggetto – come detto – della procedura di infrazione che il presente schema intende sanare.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
COM(2013)821 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
COM(2013)822 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
COM(2013)824 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda di aver già formulato nella seduta di ieri tre proposte di documento, che valutano conformi al principio di sussidiarietà gli atti in esame (*vedi allegati 6, 7 e 8*).

Con riferimento alla richiesta di inserire una osservazione, avanzata nella seduta di ieri dalla collega Colonnese, osserva che in questa sede la XIV Commissione è chiamata unicamente ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla conformità degli atti al principio di sussidiarietà.

Ritiene tuttavia che il merito degli atti potrà essere oggetto di un successivo esame, anche da parte della Commissione Giustizia, competente in materia.

Vega COLONNESE (M5S) concorda con quanto segnalato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva le tre proposte di documento che esprimono una valutazione di conformità sugli atti in titolo.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 177 dell'11 febbraio 2013:

A pagina 164, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire le parole: « la seguente » con: « le seguenti ».

A pagina 165, prima colonna, terza riga, le parole: « e in particolare quando » sono soppresse.

A pagina 167, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: « anch'esso » sono sostituite dalla seguente: « ammesso ».

A pagina 167, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo le parole: « se comparso » inserire un punto fermo.

A pagina 170, prima colonna, settima riga, sostituire le parole: « il comma 5-ter e 5-quater » con le seguenti: « il comma 5-ter è sostituito dal seguente ».

A pagina 170, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole da: « 5-quater » a: « rilasci un titolo di soggiorno. » sono sostituite dalle seguenti: « e-ter. All'articolo 14, il comma 5-quater è abrogato ».

A pagina 170, seconda colonna, sostituire le parole: « e-ter) » con le seguenti: « e-quater ».

A pagina 187, seconda colonna, ventiquattresima riga, la parola: « pregiudizionale » è sostituita dalla parola: « pregiudiziale ».

Alla ventiseiesima riga, sostituire la parola: « 2012 » con la seguente: « 2013 ».

A pagina 192, alla prima colonna, ottava riga, sostituire la parola: « MARK » con la parola: « MARKT ».

Alla ventottesima riga, sostituire la parola: « 250-sexies » con la seguente: « 2501-sexies ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 « sull'assistenza amministrativa » della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, « sulla disciplina delle cooperative sociali »;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;

b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;

c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

e) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 06. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;

c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, temperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:

d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 07. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che l'articolo 9, comma 14, nella riformulazione intervenuta nel corso dell'esame al Senato, inserisce un comma aggiuntivo 4-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in cui si prevede che – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005;

evidenziato che la norma introdotta nel provvedimento in esame comporta l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto n. 39 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, esonerando di fatto, coloro che abbiano superato l'esame per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da numerose prove di particolare qualificazione professionale previste dalla direttiva 2006/43/CE per l'esercizio della revisione legale;

ritenuto che tale equipollenza potrebbe risultare in contrasto con la disci-

plina europea, in particolare con l'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE concernente l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

considerato inoltre che l'articolo 13 del decreto legge proroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012, disponendo altresì che gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014;

considerato che il provvedimento in esame potrebbe altresì rappresentare lo strumento idoneo ad affrontare il tema di estrema attualità riguardante i contratti in scadenza nella pubblica amministrazione, posto che contiene disposizioni di proroga dei termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e in materia di istruzione, università e ricerca;

tenuto conto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di proroga aventi ad oggetto situazioni emergenziali, alcune delle quali appaiono risalenti nel tempo, e malgrado la normativa europea possa consentire, per le emergenze o gli stati di priorità, l'adozione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa ordinaria, appare opportuno non abusare di strumenti normativi di tale natura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, ove ritenga di confermare la disposizione, di cui all'articolo 9, comma 14, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, ad adottare misure integrative che con-

templino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali, attualmente caratterizzata da un assetto provvisorio, affinché risulti conforme ai requisiti che in sede di Unione europea legittimano modelli organizzativi dei servizi pubblici locali derogatori dei principi di concorrenza, quali la gestione *in house*.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA
DAL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (A.G. n. 50);

premesso che:

l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, ha previsto una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

il medesimo articolo 13, in quanto norma di delega, ha quindi definito i principi e i criteri direttivi volti a coniugare le esigenze scientifiche con quelle di protezione degli animali, che il decreto legislativo, il cui schema è ora all'esame della Commissione, avrebbe dovuto puntualmente rispettare e dare attuazione;

lo schema di decreto in esame presenta invece, come più avanti evidenziato, numerose difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i « metodi alternativi » si segnala in generale l'assenza di misure, a cominciare da quelle relative al sostegno finanziario, volte a incentivare realmente la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare:

la lettera *a)* della legge delega, diretta a « orientare la ricerca all'impiego

di metodi alternativi », non appare pienamente rispettata dall'articolo 37 dello schema in esame, in quanto estremamente generico e non individua alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito. Ciò è ancora più grave proprio perché attualmente è scientificamente insostenibile la rinuncia totale alla sperimentazione animale, ed è quindi indispensabile promuovere e finanziare lo studio e la ricerca dei metodi alternativi;

la lettera *i)* della legge delega, finalizzato a « sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera *h)*, accertate e iscritte in bilancio », non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;

la lettera *l)* della legge delega, non è rispettata. I principi e criteri contenuti in della lettera, prevedono di « destinare annualmente una quota nell'am-

bito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non sono sostanzialmente rispettati in quanto, in base all'articolo 41 dello schema, le risorse sono insufficienti per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, nulla è previsto per la suddetta « banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi »;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i « divieti », si segnala in particolare:

la lettera *d*) della legge delega, prevede il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. L'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto in esame, non rispetta detto principio contenuto nella lettera *d*), in quanto si prevede che l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore « grave » dove la Direttiva 2010/63/UE (articolo 14 comma 1) già prevedeva tale obbligo. Così come formulata, la norma lascia la possibilità di continuare a attuare test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f*), diretto a « vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti »,

è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

con riguardo invece il principio e criterio direttivo contenuto sempre alla lettera *f*), volto a « vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso », è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017;

la lettera *g*) della legge delega, prevede di « vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione ». Questa disposizione viene correttamente recepita dall'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame, seppure va evidenziato che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il « riutilizzo di animali », si segnala in particolare:

la lettera *c*) della legge delega, prevede di « considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio », ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE ». Detta disposizione non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti gli « animali OGM », si segnala in particolare:

la lettera *e*) della legge delega, mira a « stabilire che la generazione di

ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente». Anche in questo caso il principio e criterio direttivo contenuto nella suddetta lettera e), non appare pienamente rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «quadro sanzionatorio», si segnala in particolare:

la lettera *h*) della legge delega, è volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale». I principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta lettera *h*) non si possono considerare rispettati, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema di decreto in esame, non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;

in questo ambito si segnala che all'articolo 40, comma 22, si fa riferimento al medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia. In questo caso la norma prevede la sanzione del deferimento all'ordine. Detta sanzione non appare adeguata laddove sarebbe invece opportuno prevedere espressamente una più incisiva articolazione delle sanzioni disciplinari, valutando i termini di durata della sospensione dall'ordine dei medici veterinari;

inoltre al comma 23 del medesimo articolo 40, al fine di garantire un'effettiva repressione delle condotte illecite si fa riferimento all'utilizzo degli Uffici periferici veterinari e delle aziende sanitarie locali. Sarebbe invece indispensabile, al fine di garantire un'efficace attività di controllo e di repressione degli illeciti, prevedere il coinvolgimento delle competenze specializzate della Polizia giudiziaria e delle guardie zoofile negli accertamenti delle attività sanzionabili. Ciò in ragione delle note difficoltà che gravano sugli organismi di controllo chiamati a fronteggiare un numero significativo di enti, aziende ed operatori commerciali sottoposti ad attività di accertamento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

ricordato che lo schema di decreto appare conforme ai criteri di delega contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 (Legge n. 96 del 2013) relativi al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 2010/63/UE « sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici »;

ricordato altresì che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE (procedura di infrazione n. 2013/42) – che avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012 – dando come termine ultimo all'Italia per conformarsi il 2 aprile 2013;

rilevato che il provvedimento, ai sensi dell'articolo 42, in attesa che siano resi applicabili pratiche e metodi alternativi, differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi alle ricerche sugli xenotrapianti (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*) e sulle sostanze di abuso (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*);

considerato che tale disposizione pone in condizione di incertezza quegli studi e progetti di ricerca, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori alla data indicata del 2017;

osservato che tale previsione condiziona significativamente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio;

preso atto del parere formulato sul provvedimento dalla XII Commissione Affari sociali, nella seduta del 5 febbraio 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo, ove a tale data non siano ancora applicabili pratiche e metodi alternativi, a prorogare il termine del 1° gennaio 2017 di cui all'articolo 42 per l'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) e *e*) e, in ogni caso, a garantire la partecipazione italiana ai progetti di ricerca avviati prima del 2017 per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori a tale scadenza, adottando adeguate misure di salvaguardia dei progetti medesimi.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 58, volto a dare attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;

considerato che il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom consente di adeguare la politica nazionale in materia di gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, basandola sui principi generali stabili nella direttiva medesima, ed in particolare quelli riportati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4;

ricordato che l'articolo 1 dello schema di decreto designa l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione a svolgere le funzioni di Autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

rilevato che l'articolo 6 dello schema di decreto istituisce l'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom, che impone agli Stati di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla attività di regolamentazione dell'Autorità medesima;

considerato che la Direttiva 2011/70/Euratom, contiene un'esplicita previsioni riguardo al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma nazionale), e che gli Stati membri ne devono garantire l'attuazione, come richiesto dall'articolo 11 della direttiva medesima, sarebbe opportuno individuare il soggetto incaricato della predisposizione del suddetto Programma, tenuto conto di specifiche competenze nel settore;

considerato inoltre che l'articolo 4, comma 3 dello schema attribuisce alla Sogin compiti di definizione tecnica delle caratteristiche dei manufatti;

preso atto del parere formulato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nella seduta dell'11 febbraio 2014;

ricordato che l'articolo 7, in conformità con l'articolo 11 della direttiva, contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, disponendone la notifica alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva medesima;

evidenziato inoltre che gli obiettivi di trasparenza delle informazioni e di partecipazione della popolazione ai processi decisionali, come previsti all'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom, sono garantiti, nello schema di decreto, dalla pubblicazione sui siti *web* istituzionali dello schema di Programma nazionale,

assicurando al pubblico la facoltà di presentare osservazioni, di cui si deve tenere conto nella redazione finale del Programma medesimo;

considerato, tuttavia, che nelle premesse alla direttiva (n. 31), si afferma che la trasparenza è ritenuta un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che la trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo ad adeguare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in modo da assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla

attività di regolamentazione, nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 6 della Direttiva 2011/70/Euratom che richiede garanzie in ordine alla separazione funzionale dell'Autorità medesima « da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi ».

2) provveda il Governo ad inserire nello schema di decreto disposizioni che recepiscono integralmente il contenuto dell'articolo 10 della Direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire maggiormente la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo norme che inseriscano la previsione di avvalersi della collaborazione della Sogin e dell'ENEA, nell'ambito della redazione del Programma nazionale, nonché nella definizione delle caratteristiche tecniche dei manufatti radioattivi.

ALLEGATO 6

Proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821).**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta recepisce in buona misura i principi definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

b) l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

c) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie

penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, che riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, i diritti della persona nella procedura penale;

d) la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la previsione di regole comuni minime per presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo è con evidenza il presupposto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri né dagli strumenti di diritto internazionale esistenti;

e) l'articolo 6 della CEDU non si è dimostrato idoneo a garantire un livello di tutela coerente da parte degli Stati firmatari, come dimostrato dalle profonde divergenze nei regimi nazionali applicabili – poste in evidenza dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo – che dissuadono le autorità giurisdizionali a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni e a collaborare. In particolare, tra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 26 casi relativi a 10 Stati membri dell'Unione europea;

f) sarebbe stato tuttavia opportuno che la Commissione al fine di dimostrare in modo inequivocabile la necessità dell'intervento a livello europeo, fornisse indicatori quantitativi e qualitativi specifici, quali dati sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative ai diritti processuali in questione;

g) la proposta tiene conto in linea generale, come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, recando opportunamente una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

h) le disposizioni della proposta, come rilevato dalla relazione del Ministero della giustizia, risultano conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;

i) andrebbe tuttavia valutata in sede di esame di merito, anche alla luce della richiamata esigenza di tenere conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche

e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la congruità rispetto alla base giuridica delle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta che presuppone ai fini del processo contumaciale l'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Tale previsione, come segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia, potrebbe rendere incompatibili con l'ordinamento dell'Unione la citazione degli imputati dichiarati irreperibili, di cui all'articolo 159 del codice di procedura penale, la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, la citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, c.p.p., la citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 del codice di procedura civile;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 7

Proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta è pienamente coerente con l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la

manca di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;

b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

d) la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non fissa parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione), che sono invece contemplati dalla raccomandazione che accompagna la proposta stessa;

e) è apprezzabile la previsione, all'articolo 7 della proposta, di una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;

f) le disposizioni della proposta risultano nel complesso conformi all'inte-

resse nazionale, essendo in linea sia con l'articolo 24, comma 3, della Costituzione sia con i principi generali del processo penale e la legislazione vigente;

g) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI

(articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale;

h) la proposta di direttiva, una volta approvata, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'UE) e per l'apolide residente (articolo 90);

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 8

Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822).**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

a) la proposta rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e ad altri soggetti terzi;

b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il

Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;

c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;

f) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare in ampia misura già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni). La medesima relazione segnala tuttavia che il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, comporterebbe la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario. S. 1288 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	338
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	348
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	340
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	349
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	342
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	344
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	352
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata (<i>Deliberazione</i>)	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	347

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario.

S. 1288 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione della sua lettura alla Camera, riferisce sommariamente sul testo trasmesso al Senato, sottolineando che il provvedimento affronta la questione del sovraffollamento carcerario nell'intento di garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi. Si tratta di una questione che – come noto – è affrontata anche dal messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alle Ca-

mere il 7 ottobre 2013 (doc. I, n. 1). Il problema è stato posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 279 del 2013 ha sottolineato di non potersi sostituire al legislatore, essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile; e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In sintesi, il decreto prevede come regola generale la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del cosiddetto braccialetto elettronico, nonché il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare.

È prevista una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

È prevista la trasformazione in autonomia fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cosiddetta attenuante di lieve entità): si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (per es. il piccolo spaccio).

Viene insieme abrogato il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.

Sono introdotte più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza.

Viene innalzato da tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione. Viene introdotta la liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria.

Si prevede l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare

presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.

Viene esteso l'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione.

Viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Viene previsto il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, appare interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – limitatamente all'articolo 8 – lettera e) (sistema tributario dello Stato).

I profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali – come già ricordato in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera – sono in sostanza limitati alla previsione di cui all'articolo 3, che modifica l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), il quale disciplina il diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati. Il testo previgente dell'articolo 35 prevedeva che questi ultimi potessero rivolgere istanze o reclami – tra gli altri – anche al presidente della Giunta regionale. Con la modifica introdotta dall'articolo 3 del decreto, è stato rivisto l'elenco dei soggetti cui i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami. In particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, anche ai garanti regionali o locali.

In linea con l'articolo 3, che riconosce i garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito, come detto, con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali.

Risultano oggi essere 12 i garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale istituiti a livello regionale: le regioni interessate sono, secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti istitutivi, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Sicilia. A livello provinciale risultano istituiti 7 garanti, mentre sono 25 i comuni che si sono dotati di un'analogha figura.

Secondo la relazione tecnica del Governo, la previsione dell'articolo 3 « non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio ».

Le disposizioni in questione non sono state oggetto di modifica da parte della Camera.

La Commissione ha espresso sul testo iniziale un parere favorevole con un'osservazione con la quale suggeriva alla Commissione di merito di valutare se chiarire espressamente che le previsioni del decreto non comportano l'obbligo per le regioni o gli enti locali di istituire garanti regionali o locali. La Commissione di merito della Camera non ha ritenuto di introdurre nel testo la precisazione.

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), che riproduce il tenore dell'osservazione già formulata nel parere reso alla Commissione giustizia della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione del suo esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato, riferisce sommariamente che il provvedimento dispone la proroga di termini di varia natura stabiliti da disposizioni di legge riguardanti un'ampia pluralità di materie e che il testo è stato oggetto, nel corso della discussione al Senato, di numerose modifiche ed integrazioni. Nel complesso, si tratta di proroghe di termini recati da disposizioni in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; di interventi emergenziali; di giustizia e professioni regolamentate; di infrastrutture e trasporti; di agricoltura; di istruzione, università e ricerca; di salute; di lavoro e politiche sociali; economica e finanziaria; ambientale; di turismo; di comunicazioni e di servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 7, comma 1-*ter*, aggiunto dal Senato, il quale prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Il medesimo comma, innovando la disciplina vigente, stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della

regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione degli atti in questione.

Al riguardo ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.

Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 8-*bis*, aggiunto dal Senato, che prevede una nuova decorrenza per l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome e negli enti locali ubicati in tali regioni e province. Più precisamente, il comma 8-*bis* proroga – per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – i termini di decorrenza previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per l'applicazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

In particolare, ricorda che l'articolo 38 ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014.

L'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato però una disciplina speciale per i termini di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome. In particolare, l'articolo 37 ha previsto che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in questi territori decorra dai termini

stabiliti con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.

Lo stesso articolo 37 prevedeva anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse.

Su questa disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La Corte ha quindi chiarito che la legge statale non può prevedere una decorrenza della disciplina in questione per le regioni a statuto speciale e le province autonome che non sia stata definita con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, in quanto la legge di delegazione ha richiesto, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure « pattizie » di attuazione statutaria.

Sembra quindi doversi ritenere che la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni e alle province autonome non possa comunque determinarsi se non all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dal citato articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 13, comma 2, del decreto in esame, in base al quale la mancata istituzione o designazione del-

l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il citato comma 1 dell'articolo 3-*bis* ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 3-*bis* ha previsto che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Anche in questo caso ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.

Al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma

2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di *avvio* del procedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che tengono conto di quanto fin qui detto.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che, essendo il parere destinato alla Commissione affari costituzionali, la quale è specificamente competente per i profili di costituzionalità, è corretto, a suo avviso, prospettare in forma di osservazioni rilievi che altrimenti potrebbero costituire condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb.
(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta ha svolto alcune considerazioni sugli aspetti del provvedimento che, a suo giudizio, riguardano più da vicino la competenza della Commissione, preannuncia che sta preparando una proposta di parere e che si riserva di renderla nota ai commissari per le vie informali prima della seduta nella quale la Commissione sarà chiamata a deliberare su questo argomento, in modo che gli stessi possano avere modo di valutarne il contenuto con sufficiente anticipo. Fa quindi presente

che la seduta in questione potrebbe anche essere la prossima, dipendendo questo dall'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL), dopo aver ricordato che nella seduta precedente sono state manifestate, anche da parte di commissari appartenenti ai gruppi della maggioranza, forti riserve sul merito del provvedimento in esame ed aver sottolineato che si tratta di un provvedimento di grande rilevanza per le competenze della Commissione, esprime l'auspicio che la proposta di parere preannunciata dal presidente terrà conto anche delle voci critiche.

A questo riguardo, rileva, per inciso, la paradossalità della situazione che si è venuta a creare: il Governo vuole portare avanti una riforma che nelle dichiarazioni programmatiche dovrebbe essere transitoria, in quanto destinata a valere solo fino alla definitiva soppressione delle province, e tuttavia il disegno di legge costituzionale del Governo per la soppressione delle province giace dimenticato e di soppressione delle province non si parla più nemmeno nel dibattito relativo alle riforme costituzionali da farsi. Esiste quindi concretamente il rischio, a suo giudizio, che la riforma Delrio, pensata per essere provvisoria, finisca con il diventare definitiva e per restare vigente a lungo, potenzialmente anche per decenni. Anche in considerazione di questa possibilità, è essenziale dedicare al provvedimento la dovuta attenzione, riflettendo su tutti i punti critici, alcuni dei quali toccano, a suo avviso, anche la legittimità costituzionale.

Segnala, tra l'altro, che nel dibattito sulle riforme costituzionali preannunciate si parla anche di elezione indiretta del futuro Senato delle autonomie, con la conseguenza che, in caso di organi provinciali e delle città metropolitane eletti in secondo grado, si avrebbe una Camera delle autonomie eletta, almeno in parte, con elezione di terzo grado, il che è davvero insostenibile. Osserva, tra l'altro, che in questo modo, allentandosi il rap-

porto di rappresentatività tra elettori ed eletti, si rafforzerebbe il ruolo della politica e si indebolirebbe di contro la capacità di controllo dei cittadini sulla politica. Di fronte a questo scenario, ritiene che, pur con tutti i suoi difetti, la proposta di riforma del Governo Monti – con la revisione delle circoscrizioni provinciali e la riduzione del loro numero – fosse preferibile.

Invita, ancora, a riflettere sul rischio che – potendo la provincia seguire ad esistere accanto al comune capoluogo e alla città metropolitana – si moltiplichino gli enti locali chiamati ad amministrare una stessa porzione di territorio, con conseguenti difficoltà di coordinamento e di ripartizione delle funzioni, e quindi con costi aggiuntivi per le finanze pubbliche. Tra l'altro, il numero delle città individuate come metropolitane è davvero eccessivo, pari forse a quello delle città metropolitane di tutto il resto dell'Europa.

Conclude ribadendo la convinzione che la Commissione parlamentare per le questioni regionali debba riflettere molto attentamente sul parere che esprimerà e riservandosi, una volta presa conoscenza della proposta di parere che sarà formulata dal presidente, di presentare eventualmente una proposta di parere alternativa.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, prende atto con soddisfazione del fatto che la forza politica cui appartiene il deputato Parisi ha cambiato idea in merito alla proposta di riforma in materia di province avanzata dal Governo Monti.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PDL) chiarisce che il suo commento era inteso a mettere in luce come il Governo in carica sia riuscito a fare su questa materia perfino peggio del precedente.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), premesso di essere in imbarazzo a doversi dichiarare in parte d'accordo con un col-

lega di opposizione, rileva che in effetti il provvedimento in esame presenta diversi punti critici sui quali è difficile tacere. Senza entrare nel dettaglio, menziona il rischio di moltiplicazione di enti locali e di sovrapposizione della città metropolitana e della provincia.

Rileva poi che non è necessario che in ogni regione esista una città metropolitana, considerato che le aree davvero metropolitane in Italia non sono più di tre o al massimo quattro.

Osserva, ancora, che o si sopprimono le province oppure, se si sceglie di riformarle, occorre riflettere attentamente sul modo di farlo, perché a correre troppo si rischia – come accaduto in passato con riforme frettolose in materia di autonomie territoriali – di commettere errori le cui conseguenze per le imprese, per i cittadini, per la crescita del Paese, si faranno poi sentire per molti anni, e in modo drammatico.

Ritiene che il Paese abbia oggi bisogno soprattutto di unità – non di accentramento, ma di unità – per riuscire a ripartire e a superare l'attuale situazione di difficoltà.

Conclude dichiarando che è senz'altro importante, in questa cornice, che la proposta di parere del presidente sia da lui resa nota a tutti con congruo anticipo, in modo da permettere una adeguata riflessione su di essa.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), non volendo riprendere riflessioni già svolte da altri commissari intervenuti nel dibattito e da lui condivise, in particolare quelle del collega Ranucci, si limita ad osservare che non si può pensare di trasformare le province in «agenzie dei comuni» – come nella sostanza fa il provvedimento in esame – senza prevedere un ruolo delle regioni nella disciplina degli ambiti territoriali e delle funzioni degli enti locali; d'altra parte un coinvolgimento del potere legislativo delle regioni non è forse possibile a Costituzione vigente, atteso che questa oggi prevede che le funzioni fondamentali e i sistemi elettorali degli enti locali, comprese quindi le

province e le città metropolitane, siano disciplinati con legge dello Stato. Si tratta, a suo avviso, di un punto rilevante sotto il profilo delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, nel ringraziare tutti i commissari fin qui intervenuti nel dibattito per le loro riflessioni, assicura che sarà sua premura tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La deputata Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge C. 1092 istituisce il Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, intitolato alla memoria del deputato omonimo, vittima del fascismo. Il premio è conferito ogni due anni, il 25 settembre. Per l'organizzazione del premio è individuata quale ente responsabile la Fondazione Giuseppe Di Vagno, della quale è socio ordinario la regione Puglia. È previsto che la Fondazione agisca d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. L'ammontare del premio è di 40.000 euro, ma la Fondazione può decidere di ripartire la somma in più premi.

È previsto anche un contributo straordinario *una tantum* di 100.000 euro a favore della Fondazione, perché serva, tra l'altro, alla redazione degli inventari, al potenziamento della Fondazione e all'apertura al pubblico della sua biblioteca e del suo archivio storico.

È previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri nomini il Comitato scientifico del Premio su proposta della Fondazione. Il comitato è composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica. I componenti non percepiscono compenso. Il Comitato decide, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, il tema del Premio, ispirandosi alle seguenti tematiche: *a)* il socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo; *b)* i conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro; *c)* il socialismo e il Mezzogiorno; *d)* i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo; *e)* lo studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla; *f)* gli ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo.

I vincitori del Premio sono selezionati da un'apposita giuria, costituita da sei componenti, che non percepiscono compenso. Il presidente della giuria è scelto dal ministro dei beni e delle attività culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche. Fanno poi parte della giuria un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante designato dal presidente della regione Puglia, nonché tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.

È previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori siano resi pubblici.

Il provvedimento costituisce, a suo avviso, un riconoscimento dell'importanza del ruolo e della funzione che sono svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore

rispetto ad altre parti del territorio. In questo senso, anche il premio biennale costituisce un utile contributo alla valorizzazione dei meriti nel campo della ricerca e della cultura.

Nella stessa ottica, ritiene si possa valutare favorevolmente anche il contributo straordinario *una tantum* previsto a favore della Fondazione Di Vagno, il quale è destinato al potenziamento dell'attività della Fondazione. Il contributo è destinato in particolare alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa e servirà quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*), con la quale si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere un maggiore coinvolgimento della regione Puglia nell'organizzazione del Premio, e questo in considerazione del fatto che la promozione della cultura rientra comunque tra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI) esprime l'avviso che, per finanziare specifiche iniziative culturali a carattere locale, per quanto importanti, del tipo di quella oggetto del provvedimento in esame, non sia necessaria una legge dello Stato che ne disciplini il contenuto, potendosi provvedere con legge regionale, salvo il finanziamento statale a sostegno dell'iniziativa.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) concorda con il senatore Dalla Zuanna sul fatto che non dovrebbe essere necessaria una legge statale per disciplinare singoli eventi culturali di iniziativa locale, per quanto importanti, e che la legge dello Stato dovrebbe invece recare solo discipline valevoli per l'intero territorio nazionale, senza contare che iniziative meritevoli di finanziamento si rinvencono in tutto il territorio nazionale.

Renato BALDUZZI, *presidente*, pur condividendo in linea di principio le considerazioni dei senatori Dalla Zuanna e Ranucci, fa presente che per disporre un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato è necessaria una legge statale e che il problema è quindi, in qualche modo, « a monte ». Concorda poi sul fatto che iniziative culturali meritevoli di sostegno si rinvengono in tutto il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

(Deliberazione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'utilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul regionalismo ad autonomia differenziata.

L'indagine si inserirebbe nell'ambito delle attività istruttorie connesse all'esame in sede consultiva dei progetti di legge costituzionale assegnati alla Commissione che prevedono la revisione dell'articolo 116 della Costituzione: si tratta, in particolare, dei progetti di legge S. 7 Calderoli, S. 574 Zanettin e altri, C. 582 Palmizio e C. 758 Giancarlo Giorgetti e altri, fermo restando che altri potrebbero esserne assegnati sulla stessa materia.

Il regionalismo a statuto speciale è oggi messo da alcuni in discussione. Si

sostiene che siano venute meno le ragioni storiche, politiche e sociali che nel 1948 giustificavano la previsione di un regime di autonomia differenziata in favore di alcune regioni ovvero, all'inverso, che siano maturate le condizioni per estendere a tutte le regioni il regime di autonomia speciale, mediante l'applicazione o addirittura il rafforzamento delle disposizioni di cui all'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In questo quadro, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di svolgere una breve indagine conoscitiva con la quale la Commissione possa approfondire le questioni connesse al regionalismo differenziato, in modo da prepararsi a rendere alle Commissioni di merito il proprio parere, in sede consultiva, sui predetti progetti di legge ovvero su altri progetti ad essa assegnati rilevanti per i profili anzidetti.

L'indagine consisterebbe nell'audizione – in qualche caso nella stessa seduta – del ministro per gli affari regionali e le autonomie; di altri rappresentanti del Governo con competenza sulla materia oggetto dell'indagine; dei presidenti dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e dei consigli provinciali delle province autonome, o di loro delegati; dei presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale e delle giunte delle province autonome, o di loro delegati; di rappresentanti della Conferenza delle regioni e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; e di rappresentanti di istituti di ricerca sulle regioni, studiosi, personalità accademiche o altri esperti della materia.

L'indagine, strettamente connessa all'esame in sede consultiva dei menzionati progetti di legge, si concluderebbe in tempi rapidi e in ogni caso – ove le Commissioni permanenti assegnatarie dei provvedimenti in sede referente avviino l'esame di questi

ultimi – in tempi tali da consentire che il parere sia utilmente reso alle medesime Commissioni.

Al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera; il Presidente del Senato ha preso atto.

Propone, quindi, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione nei termini su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ALLEGATO 1

**DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario
(S. 1288 Governo, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1288, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria », in corso di discussione presso la 2^a Commissione del Senato;

richiamato il parere espresso sul testo iniziale del decreto il 15 gennaio 2014 in occasione del suo esame da parte della II Commissione della Camera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – con riferimento all'articolo 8 – lettera *e*) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;

in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 « non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio »;

potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo;

considerato che le modifiche approntate dalla Camera dei deputati non incidono su questioni regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, dopo le parole « i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti », e all'articolo 7, dopo le parole « i garanti territoriali », valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: « ove previsti », in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 1-ter, aggiunto dal Senato, prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi;

il medesimo comma stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione degli atti in questione;

appare opportuna una valutazione della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le

regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;

rilevato altresì che:

l'articolo 9, comma 8-bis, aggiunto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per la decorrenza di applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

in particolare, l'articolo 38 citato ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118 (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014;

l'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato una disciplina speciale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il termine di decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 nei confronti

delle predette regioni e province, nonché degli enti locali ubicati nelle medesime, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi;

lo stesso articolo 37 aveva previsto anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi la cui adozione era prevista a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse;

su quest'ultima disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;

la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome potrà quindi determinarsi soltanto all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

rilevato infine che:

l'articolo 13, comma 2, del decreto in esame prevede che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitu-

tivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012;

il medesimo comma 1 dell'articolo 3-bis prevede che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

anche in questo caso appare opportuna una valutazione della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;

al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già « avviato » le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la « deliberazione dell'affidamento » del servizio – e non, quindi, la deliberazione di *avvio* del pro-

cedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-ter, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi previsti con le garanzie stabilite per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione;

b) all'articolo 9, comma 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei termini di decorrenza per l'applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e Bolzano e negli enti locali ubicati in queste regioni e province – delle disposizioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, avviene fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo decreto legislativo;

c) all'articolo 13, comma 2, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi attribuiti al prefetto con le garanzie previste per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che la disciplina su cui incide il citato comma 2 (ossia l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011) già prevede una disposizione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando alla disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

d) al medesimo articolo 13, comma 2, appare in ogni caso opportuno verificare, con riferimento a quanto indicato nelle premesse, il coordinamento tra i termini di cui il comma 1 e i termini di cui al comma 2.

ALLEGATO 3

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 1092 Distaso).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1092, recante « Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 », in corso di discussione presso la VII Commissione della Camera;

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione chiama la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione;

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando lo Stato avoca a sé l'esercizio di funzioni amministrative di rilevanza nazionale, può dettare la relativa disciplina legislativa anche quando questa

incida in materie di legislazione concorrente, ma deve assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni;

sottolineata l'importanza del ruolo e della funzione svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio;

evidenziato come il contributo straordinario *una tantum* disposto dal provvedimento a favore della Fondazione Di Vagno sia destinato alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa per servire quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

anche se la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno, potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento della regione in quanto tale nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico del Premio Di Vagno e dei « tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea » che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fanno parte della giuria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli (*Svolgimento e conclusione*) 353

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.05.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il dottor Cobolli Gigli per la sua presenza e la ricchezza del materiale documentario predisposto da Federdistribuzione.

Giovanni COBOLLI GIGLI, *presidente di Federdistribuzione*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Cobolli Gigli per l'ampia e coerente relazione e la qualità delle proposte formulate, svolgendo alcune considerazioni. Invita quindi i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, la senatrice Angela D'ONGHIA (Per l'Italia) e, dopo una breve chiosa di Bruno TABACCI, *presidente*, la senatrice Erica D'ADDA (PD).

Giovanni COBOLLI GIGLI, *presidente di Federdistribuzione*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune riflessioni conclusive, ringraziando quindi per il prezioso contributo il Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli. Dopo aver rammentato che domani alle ore 8 è prevista l'audizione del Ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	354
Comunicazioni della Presidente	354
AVVERTENZA	355

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, sui temi della criminalità organizzata mafiosa a Roma e nel basso Lazio. Il procuratore Pignatone è accompagnato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di*

Roma, e Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma*, svolgono una relazione sul tema dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (SEL), Laura GARAVINI (PD), Francesco D'UVA (M5S), Giulia SARTI (M5S), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) e Andrea VECCHIO (SCpI) e i senatori Claudio MOSCARDELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Corradino MINEO (PD) e Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali rispondono Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, e Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia i dottori Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino Giarritta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la missione a Palermo, prevista dal 17 al

19 febbraio 2014, è rinviata alla settimana successiva.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.	
Audizione dell'Ambasciatore Stefano Sannino, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	20

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	69

AUDIZIONI:

Audizione del professor Pietro Carlo Padoan, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (nomina n. 23-bis) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>)	18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	80
Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>)	73
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416- <i>ter</i> del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416- <i>ter</i> del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	83

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Corda</i>)	94

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati. COM(2013)739 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII- <i>bis</i> , n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	115

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa. Atto n. 77 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.» Atto n. 78 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
AVVERTENZA	114
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	147
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	147
DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	165
SEDE REFERENTE:	
DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02121 Gebhard e Schullian: Soppressione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni IVA	160
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-02122 Zanetti e Sottanelli: Revisione del meccanismo retributivo di incentivazione per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate	161
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	168

5-02123 Busin: Ammontare dell'evasione dall'obbligo di versamento del canone RAI ed iniziative per contrastare tale fenomeno	161
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	172
5-02124 Barbanti: Nomina del commissario della CONSOB attualmente vacante	162
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	174
5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una <i>bad bank</i> per la gestione dei crediti bancari deteriorati	162
5-02126 Causi: Revisione dell'imposizione tributaria nel settore dei giochi pubblici	162
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	175

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
---------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica. (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	182
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	183
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	186

INTERROGAZIONI:

5-00292 Buonanno: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato.	
5-00294 Vacca: Sulla disciplina dei test d'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato	183
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	187
5-00639 Mucci: Sui fondi strutturali affluenti al comparto culturale e turistico	184
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	188
5-00684 Giancarlo Giordano: Sulla classe di concorso A077 in strumento musicale	184
5-01796 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno	184
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	191
5-02041 Palmieri: Sulla salvaguardia dell'istituto « Albe Steiner » di Milano	185
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	192

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	193
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	197
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S)	199

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01174 Quaranta: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.	
5-02031 Tullo: Gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione derivanti dai ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.	
5-02034 Oliaro: Regolare ripristino del traffico ferroviario in Liguria e disagi conseguenti al mancato raddoppio della linea Genova-Ventimiglia	202
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	210
5-01595 Bargerò: Progressiva riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare ferroviario, nella regione Piemonte	203
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	214
5-01617 Liuzzi: Disservizi nel servizio ferroviario sulla tratta Potenza-Foggia e grave stato di degrado della stazione di Rionero-Atella-Ripacandida	204
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	217
5-01944 Biasotti: Emergenze infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al regolare ripristino del traffico ferroviario	204
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	220

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	223
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	224

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	225
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia	230
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	236
5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale	231
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	237
5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete	231
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	238
5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia	231
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	239
5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo	231
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	242

5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania	231
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	244
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abbinata (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	232
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	234
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi	247
ERRATA CORRIGE	247
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	248
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	257
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	258
INTERROGAZIONI:	
5-01284 Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico .	251
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	259
5-01795 Binetti: Problematiche inerenti all'applicazione dei costi <i>standard</i> e possibile utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo	251
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	260
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni. (Seguito dell'esame e rinvio).	251
ALLEGATO 5 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	262
ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)	294
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).	254
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	295

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 1864</i>)	295
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	296
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	301
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	302
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio</i>)	299
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base nella seduta del 22 gennaio 2014</i>)	303
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania	300
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	300
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	300
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	300
AVVERTENZA	300
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	307
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori articoli aggiuntivi presentati dal Relatore</i>)	322
SEDE CONSULTIVA:	
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	307
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	325
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	311
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	313
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	313
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo SEL</i>)	327
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	330

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	314
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	331
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	314
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	316
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	317
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM(2013)821 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. COM(2013)822 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. COM(2013)824 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	320
ALLEGATO 6 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	333
ALLEGATO 7 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	335
ALLEGATO 8 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	337
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	321
AVVERTENZA	321
ERRATA CORRIGE	321
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario. S. 1288 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	338
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	348
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	340
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	349
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	342
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	344
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	352

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata (<i>Deliberazione</i>)	346
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	347

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione del Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	353

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	354
Comunicazioni della Presidente	354
AVVERTENZA	355